SISTEMA

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

IN CORRELAZIONE

ALL'

IMPERO AUSTRO-UNGARICO

DEL

DR. GIROLAMO CARLO LUXARDO

DOCENTE ALL'UNIVERSITÀ D'INNSBRUCK.

VOLUME PRIMO, PARTE PRIMA.

INNSBRUCK

LIBRERIA ACCADEMICA WAGNER.

1876.

Pubblicazioni
della
Libreria accademica Wagner
a Innsbruck.

Raccolta di leggi ed ordinanze
per la
Monarchia austriaca.

p. in 8º. Vol. I.—VIII. IX. fasc. 1—3. XII. XIII. XVI. fasc. 1. fior. 11.70.

Il **I.** vol. contiene, nella seconda sua edizione, tuttele Leggi fondamentali dello Stato della Monarchia austriaca. (Prezzo fior. 1 val. aust.)

Il **II.** contiene tutte le leggi ed ordinanze principali emanate nel I. semestre 1868. (Prezzo s. 55 val. austr.)

Il **III.** comprende il trattato commerciale e doganale tra l'Austria e l'Unione doganale germanica, colle rispettive tariffe e loro indici; in fine la legge sull'organizzazione delle Camere di commercio e d'industria. (Prezzo fior. 1 val. austr.)

Il **IV.** contiene le principali pubblicazioni del II. semestre 1868 fra cui la legge ed il regolamento elettorale per le rappresentanze distrettuali, il regolamento sugli avvocati, e le nuove leggi militari. (Prezzo s. 75 val. aust.)

Il **V.** contiene tutte le vigenti norme sulla stampa, e sulla tutela della proprietà letteraria. (Prezzo s. 60 val. austr.)

Il **VI.** abbraccia il nuovo regolamento concorsuale, quello sull'organizzazione del Tribunale dell'Impero e dei Tribunali industriali; sui requisiti per l'esecutività di atti assunti avanti uomini di fiducia, nonchè il regolamento notarile.

(Prezzo fior. 1.5 val. austr.)

SISTEMA

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

IN CORRELAZIONE

ALL'

IMPERO AUSTRO-UNGARICO

PEL

DR. GIROLAMO CARLO LUXARDO

DOCENTE ALL' UNIVERSITÀ D' INNSBRUCK

VOLUME PRIMO, PARTE PRIMA.

INNSBRUCK
LIBRERIA ACCADEMICA WAGNER.
1876.

STAMPERIA WAGNER.

AL

CHIARISSIMO SIGNOR PROFESSORE

DR. CARLO TEODORO VON INAMA-STERNEGG

RETTORE MAGNIFICO DELL' UNIVERSITÀ D' INNSBRUCK

L' AUTORE.

Introduzione.

> „Völkerrecht ist die anerkannte Weltordnung welche die verschiedenen Staaten zu einer menschlichen Rechtsgenossenschaft verbindet, und auch den Angehörigen der verschiedenen Staaten einen gemeinsamen Rechtsschutz gewährt für ihre allgemein menschlichen und internationalen Rechte". — Bluntschli: Völkerrecht; 1.

Le investigazioni incamminate mercè lo studio presente ebbero per mira la succinta e pratica deduzione dei principii del Diritto Internazionale positivo Austriaco, esposti nel loro sistematico coordinamento, ed i quali trovansi sanciti nelle Leggi ed Ordinanze, nonchè nelle Convenzioni attualmente in vigore, particolari all' Impero Austro-Ungarico. Quelle dall' una parte consacrano le consuetudini giuridiche internazionali dal medesimo accolte sia di concerto cogli esteri Stati, sia indipendentemente dal loro concorso; queste mettono sott' occhio le corrispondenti disposizioni del Diritto positivo Convenzionale Austriaco, stipulate nei pubblici Trattati.

Ancor sul limitare del nostro lavoro, un pensiero si fa strada e ci rinfranca: l' avvertimento del più completo accordo fra i dettami severi del Diritto puro delle genti, e la ragione pratica delle leggi di Stato austriache; accordo il quale si ma-

nifesta in ogni parte di quel Diritto, e talora ben anco, rispetto a varie istituzioni internazionali, col precedere la teorica giuridica del Diritto pubblico Esterno, schiudendo così nuovi e fecondi campi di pratica utilità e di meditazione scientifica.

L' opera presente contiene tre Parti.

La Prima abbraccia il Diritto di pace; e si divide in due libri: 1. Diritto Pubblico Internazionale; 2. Diritto Privato Internazionale.

La Parte Seconda verte sul Diritto di Guerra.

La Parte Terza contiene i Documenti.

Innsbruck, Febbraio 1876.

PARTE PRIMA.

DIRITTO DI PACE.

(FRIEDENS-RECHT.)

LIBRO PRIMO.

DEL DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE.

Capitolo I.

Del Diritto Internazionale
(Völkerrecht).

Letteratura. [1]

Ompteda: Literatur des gesammten sowohl natürlichen als positiven Völkerrechts; (Regensburg, 1785). — Kamptz: Beiträge zum Staats- und Völkerrecht; (Berlin, 1817). — Mohl: Literatur und Geschichte der Staatswissenschaft; (Erlangen, 1855). — Id. Encyklopädie der Staatswissenschaft; (Tübingen, 1872). — Pütter: Literatur des teutschen Staatsrechts; (Goettingen, 1776). — Klüber: Neue Literatur des teutschen Staatsrechts; (Erlangen, 1791). — Voss: Einleitung in die Geschichte und Literatur der allgemeinen Staatswissenschaft; (Leipzig, 1800). — Real: Examen des principaux ouvrages composées sur des matières de gouvernement, [Science du Gouvernement; v. 8]; (Paris, 1754). — Maisteri: Bibliotheca juris naturae et gentium; (Goettingen, 1740). —

Ward: Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the time of the Greeks and Romans to the age of H. Grotius; (London, 1795). — Wheaton: Histoire des progrès du droit des gens depuis la paix de Westphalie; (Leipsic, 1865). — Pütter: Beiträge zur Völkerrechtsgeschichte; (Leipzig, 1843). — Laurent: Histoire du droit des gens; (Gand, 1853). — Isambert: Tableau historique des progrès du droit public et du droit des gens jusqu' au 19.me siécle; (Paris, 1833). — Wiesand: Kurzer Entwurf einer Historie des Natur- und Völkerrechts; (Leipzig, 1759). — Weitzel: Geschichte der Staatswissenschaft; (Stuttgart, 1833). — Pölitz: Commentarius de mutationibus quas systema juris naturae ac gentium a Grotii temporibus hucusque expertum fuerit; (Vitembergee 1805). — Morin: Historia del derecho natural y de gentes; (Madrid, 1807). — Hinrich: Geschichte des Natur- und Völkerrechts; (Leipzig, 1848).

---

[1]) Sotto questa rubrica non vanno accennati che i lavori principali.

Grotius: De jure belli et pacis; (Lausanne, 1751). — Puffendorf: Jus naturae et gentium; (Francoforti, 1742). — Bynkershoek: Quaestiones juris pubblici; (Lugduni Bat. 1737). — Leibnitz: Codex juris gentium diplomaticus; (Hannovriae, 1693). — Wolf: Jus gentium methodo scientifica pertractatum; (Halae, 1749). — Köhler: Jus socialis et gentium ad jus naturae revocati. Specimen VIII. (Jenae, 1736). — Ickstatt: Elementa juris gentium; (Wirceburgi, 1740). — Schrot: Systema juris gentium; (Pragae, 1768). — Schrooder: Elementa juris naturae socialis et gentium; (Groningae, 1775). — Achenwall: Juris gentium europaearum practici, primae lineae; (Goettingae, 1775). — Egger: Institutiones juris civitatis pubblici et gentium universalis; (Hafniae, 1796). — Audisii: Juris naturae et gentium privati et publici fundamenta; (Neapoli, 1853).

Bluntschli: Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt; (Nördlingen, 1872). — Heffter: Das europäische Völkerrecht; (Berlin, 1873). — Klüber: Europäisches Völkerrecht; (Schaffhausen, 1851). — Oppenheim: System des Völkerrechtes; (Stuttgart, 1866). — Roller: Grundsätze moderner Politik, insbesonderes des positiven Völkerrechtes; (Stuttgart, 1862). — Bulmerincq: Praxis, Theorie und Codification des Völkerrechtes; (Leipzig, 1874). — Kaltenborn; Kritik des Völkerrechtes; (Leipzig, 1847). — Kuhn: Völkerrecht, volksthümliche Darstellung; (Leipzig. 1861). — Gagern: Kritik des Völkerrechts; (Leipzig, 1840). — Geyer: Ueber die neueste Gestaltung des Völkerrechts; (Innsbruck, 1868). — Martens: Von der Existenz eines positiven europäischen Völkerrechtes; (Göttingen, 1784). — Moser: Versuch des neuen europäischen Völkerrechtes; (Nürnberg, 1777). — Trendelenburg: Die Lücken im Völkerrecht; (Leipzig, 1870). — Zechin: Abhandlungen über das europäische Völker-, Kriegs und Friedensrecht; (Halle, 1798). — Roth: Archiv für das natürliche und positive Völkerrecht; (Nürnberg, 1794). — Köhler: Einleitung in das praktische europäische Völkerrecht; (Mainz, 1790). — Saalfeld: Grundriss eines Systems des europäischen Völkerrechts; (Göttingen, 1809). — Schmalz: Europäisches Völkerrecht; (Berlin, 1817). — Schmelzing: Systematischer Grundriss des europäischen Völkerrechtes; (Rudolstadt, 1818). — Id. Lehrbuch des europäischen Völkerrechts; (Altenburg, 1821). — Zacharia: 40 Bücher vom Staate; (Heidelberg, 1829). — Rotteck: Lehrbuch der materiellen Politik; (Stuttgart, 1834). — Pölitz: Praktisches europäisches Völkerrecht; Diplomatie, und Staatspraxis; (Leipzig, 1824). — Glafey: Völkerrecht; (Nürnberg, 1752). — Egger: Natürliches Staats- und Völkerrecht; (Wien, 1809). — Günter: Grundriss eines europäischen Völkerrechtes, nach Vernunft, Verträgen, Herkommen, und Analogie; (Regensburg, 1777).

Vattel: Le droit des gens; (Paris, 1863). — Martens:

Causes célèbres du droit des gens; (Leipsic, 1860). — Gérard de Raynaval: Institutions du droit de la nature et des gens; (Paris, 1832). — Burlamaqui: Principes ou éléments du droit politique; (Lausanne, 1874). — Martens: Précis du droit des gens; (Paris, 1874). — Lawrence: Commentaires sur les éléments du droit international de H. Wheaton; (Leipsic, 1868). — Domin-Petrushevecz: Précis d'un Code du droit international; (Leipsic, 1861). — Revue de droit international; (Berlin, 1869). — Asser: Archives de droit international et de législation comparée; (Paris, 1874). — Pinheiro-Ferreira: Cours de droit interne et externe; (Paris, 1830). — Mably: Droit des gens public de l'Europe; (Paris, 1794). — Neyron: Principes du droit des gens européen conventionel, et coutumier; (Brunswic, 1783). — Corvoisier: Éléments du droit politique; (Paris, 1792). — Schlözer: Table de matières contenues dans la science du droit des gens moderne de l'Europe; (Dorpat, 1804). — Gondon-d'Assoni: Du droit public et du droit des gens; (Paris, 1808). — Battur: Traité de droit public et de Diplomatie; (Paris, 1822). — Maillardière; Precis du droit des gens; (Paris, 1775).

Travers Twiss: Two introductory lectures on international Law; (London, 1856). — Id. The Law of Nations; (Oxford, 1861). — Wheaton: Elements of the international Law; (London, 1836). — Oke Manning: Commentaries on the Law of Nations; (London, 1839). — Phillimore: Commentaries upon international Law; (London, 1871). — Wildmann: Institutes of international Law; (London, 1850). — Halleck: International Law in Peace and War; (New-York, 1861). — Bentham: Principles of international Law; [Works, collected under superintendence of J. Bowring, P. VIII; p. 535 et. seq] (London, 1839). — Rutherford: Institutes of natural Law; (London, 1854). — Dudley Field: Draft outlines of an international Code; (New-York, 1872). — Garner: Institutes of international Law, as fittled by the Supreme Court and by our Republic; (1860). — An Essay of the Laws of Nations as a test of manners; (London 1790). — Polson: Principles of the law of nations; (London, 1854). — Casanova: Del Diritto internazionale; (Genova, 1858). — Sandonà: Elementi di diritto internazionale moderno; (Firenze, 1870). — Pierantoni: Prime linee di un codice internazionale di Dudley Field precedute da un lavoro originale: la riforma del Diritto delle genti, e l'Istituto di Diritto internazionale; (Napoli, 1874). — Casalis: Principî fondamentali di un Codice internazionale; (Brescia, 1873). — Cornazza-Amari: Diritto internazionale; (Catania, 1868). — Mancini: Diritto internazionale; (Napoli, 1873). — Calvo: Derecho internacional teorico y practico de l'Europa y America; (Paris, 1868). Bello: Principios de Derecho de gentes; (Paris, 1840). — Iose Maria de Pando: Elementos del Derecho internacional; (Madrid, 1843). — Riquelme: Elementos de Derecho

publico internacional, con explication de las reglas que constituyen el Derecho internacional Español; (Madrid, 1850). — Pintos y Rivadavia: Derecho internacional; (Buenos-Ayres, 1874). — Ramirez: Diccionario de Derecho internacional publico y privado de la Republica Mexicana; (Mexico, 1870). — Elementos de Derecho publico de la Paz y de la Guerra, illust. con noticias historicas, leyes, y doctrinas del Derecho Español; (Madrid, 1703). — Ferrater: Codigo de Derecho internacional; (Barcelona, 1846). Holderup - Rosenvinge: Grundrids af den positiv Folkeret; (Kopenhagen, 1835).

---

§. 1.

Definizione e partizione del Diritto Internazionale.

Il Diritto internazionale nel suo più antico e largo significato, come cioè fu inteso dai giureconsulti Romani (jus gentium) era un diritto che comprendeva i principii accolti dal tacito consenso, nonchè le usanze dei popoli, ed il quale serviva di regola comune ed uniforme tanto al loro commercio internazionale, che alle loro istituzioni civili e sociali. Esso quindi rappresentava insieme il diritto pubblico esterno, ed il diritto comune dell' umanità.

Il diritto internazionale nel suo odierno significato, puossi definire come l'insieme delle regole di condotta dedotte dalla ragione e dirette a regolare il consorzio delle nazioni fra loro, pur ammettendovi le modificazioni sancite dall' uso e dal generale consenso.

Le persone fisiche e morali, le quali si vogliono considerare come immediatamente soggette all' impero del Diritto internazionale, sono le seguenti;

1. Le nazioni o Stati;

2. I sovrani, le loro famiglie, ed i funzionarii diplomatici e consolari;

3. I sudditi di uno Stato in rapporto ad altri Stati. Le norme legislative che regolano le relazioni delle persone fisiche e morali accennate nei due primi capi, abbracciano il campo del Diritto pubblico internazionale. Quelle d'altra parte che regolano i rapporti fra le persone accennate nell' ultimo capo costituiscono il Diritto privato internazionale.

Considerato il Diritto Internazionale in relazione alle attinenze dell'Impero Austro-Ungarico cogli Stati esteri, può essere definito, come l'insieme delle norme e delle leggi austriache, per mezzo delle quali vengono regolati i rapporti esterni di diritto fra l'Impero Austro-Ungarico e quegli Stati. Ciò forma il campo del Diritto Internazionale positivo austriaco (österreichisches positives Völkerrecht). Questo stesso diritto è a sua volta diviso in

1. Diritto pubblico internazionale austriaco, (österreichisches öffentliches Völkerrecht);

2. Diritto internazionale privato austriaco, (österreichisches internationales Privatrecht).

Il primo è diretto a regolare i rapporti fra lo Stato Austro-Ungarico, e gli Stati esteri, il secondo detta le norme onde decidere i conflitti di legislazione nei rapporti di diritto privato fra i cittadini austro-ungarici, e quelli degli Stati esteri.

§ 2.

Fonti del Diritto pubblico Internazionale.

Quali fonti del Diritto Internazionale pubblico si possono in generale considerare le seguenti:

1. Gli scritti dei pubblicisti che insegnano le regole di giustizia applicabili al consorzio fra le nazioni, e le modificazioni di queste regole, conformemente all'uso ed al consenso generale;

2. I trattati di Stato; sieno essi di pace, d'alleanza, di commercio, etc. conchiusi fra i diversi Stati;

3. Le ordinanze dei Governi dirette a regolare le prede marittime in tempo di guerra;

4. Le decisioni dei tribunali internazionali, cioè delle commissioni miste, e dei tribunali delle prede;

5. Le opinioni scritte, e date privatamente dai giuristi al proprio Governo;

6. La storia delle guerre, dei negoziati, dei trattati d'ogni specie relativi ad affari internazionali;

Le fonti speciali del Diritto Internazionale Austriaco (österreichische internationale Rechtsquellen) sono:

1. I dispacci, le ordinanze, le dichiarazioni, le circolari, le notificazioni ecc. (Erlässe, Verordnungen, Erklärungen, Rundschreiben, Kundmachungen etc.) dell'I. R. Ministero degli Esteri.

2. I trattati di Stato, (Staatsverträge) conchiusi fra l'Austria e gli Stati esteri.

3. Le decisioni dei tribunali austriaci e dei tribunali misti internazionali in affari di prede, (Prisengerichte).

4. Le Ordinanze e Manifesti imperiali (Kaiserliche Verordnungen) relativi ad affari internazionali.

5. I Rapporti dei funzionarii diplomatici e consolari, all' I. R. Ministero degli affari esteri (Gesandtschaftsberichte, Consularberichte).

6. Le note diplomatiche scambiate fra il Governo Austro-Ungarico ed i Governi esteri.

7. Finalmente le leggi particolari, (Reichs-Gesetze) che regolano dei punti speciali del diritto positivo internazionale

---

Capitolo II.

Del Diritto di Legazione
(Gesandtschaftsrecht.)

Letteratura.

a). Diritto esterno:

Albericus Gentilis: De legationibus; (Oxford, 1583.)— Conradus Brunus: De legationibus: (Moguntiae, 1548).— Bynkershoek: De foro competente legatorum: (à la Haye, 1821). — Gessner: De jure uxoris legati, et jure legatae; (Hallae, 1851). — Tomasius: De jure asyli legatorum aedibus competente; (Lipsiae, 1689). — Valdin: Jus legationum universale; (Marburgi, 1771). — Swinderen: Dissertatio de legationibus; (Lugduni Bat. 1771). — Teding van Berkhovt: Dissertatio de jure legatorum; (Lugduni Bat. 1776).

Personal-Status des k. und k. Ministeriums des Aeussern, und seine Dependenzen; (Wien, 1875). — Koller: Jahrbücher für

Staatsverwaltungs-Recht, und Diplomatie des norddeutschen Bundes, und des Zollvereins; (Berlin, 1868). — Moshammer: Europäisches Gesandtschafts-Recht; (Landshut, 1806). — De Pacassi: Einleitung in die sämmtlichen Gesandtschaftsrechte; (Wien, 1777). — Mirus: Das europäische Gesandtschaftsrecht; (Leipzig, 1847). — Alt: Handbuch des Gesandtschaftsrechts; (Berlin, 1870). — Römer: Handbuch für Gesandte; (Leipzig, 1791). — Id. Grundlinien des europäischen Gesandtschaftsrechts; (Mainz, 1790). Steck: Versuche über verschiedene Materien politischer und rechtlicher, Kenntnisse; (Berlin, 1783). — Martens: Erzählungen merkwürdiger Fälle des neuern europäischen Völkerrechtes, nebst einen Anhang von Gesetzen und Verordnungen, welche in einzelnen europäischen Staaten über die Vorrechte auswärtiger Gesandten ergangen sind; (Göttingen, 1800). —

Wiequefort: L'ambassadeur et ses fonctions; (à la Haye, 1680). — Uhlich: Les droits des ambassadeurs et des autres ministres publics les plus éminents; (Leipsic, 1731). — Martens: Guide diplomatique; (Leipsic, 1866). — Hofmann: Guide diplomatique; (Bruxelles, 1838). — Meisel: Traité complet de diplomatie par un ancien Ministre; (Paris, 1833). — Grenville Murray: Droits et devoirs des envoyés diplomatiques; (Londres, 1853). — Hotman: Traité de l'ambassadeur; (1840). — De Cussy: Dictionaire, ou manuel-lexique du diplomate, et du consul; (Paris, 1860). — Garden: Traité complet de Diplomatie; (Paris, 1833). — Sarraz du Franquesnay: Le Ministre public dans les cours etrangères, ses fonctions, prérogatives; (Amsterdame, 1731). — Moser: L'ambassadrice, et ses droits; (Francfort, 1757). — Esperson: Diritto diplomatico; (Torino, 1871). — Albertini: Derecho diplomatico; (Paris, 1866).

Evertsen de Jonge: Over de grenzen van de regten van gezanten, en van secretarissen van vreemde mogendhede; (Utrecht, 1850).

b). Diritto Interno:

Kölle: Betrachtungen über Diplomatie; (Stuttgart, 1838). — Liechtenstern: Die Diplomatie als Wissenschaft; (Altenburg, 1871). — Rehfues: Entwurf einer allgemeinen Instruction für die preussischen Gesandten; (Stuttgart, 1845). — Die politische Unterhandlungs-Kunst, oder Anweisung mit Fürsten und Republiken zu unterhandeln; (Leipzig, 1811). — Mably; Les principes de négotiation; (à la Haye, 1757). — Pecquet: De l'art de négocier; (Paris, 1737). — Callierès: De la manière de négocier avec les souverains; (Paris, 1716). — Hoffmann: Conseils à de jeunes diplomates; (Paris, 1841). — D'Hauterive: Conseils à un élève du Ministère des affaires étrangères de France; (Paris, 1847). — Archives diplomatiques; (Paris, 1860). — Vergé: Diplomates et publicistes; (Paris, 1856). — Czartoryski: Essai sur la Diplomatie; (1864). —

Vera y Zuniga: El embaxador; (Madrid, 1621).

§ 1.

Del Diritto di Legazione Austriaco.

Secondo il Diritto pubblico universale, la facoltà d'inviare o ricevere pubblici ministri, è un attributo essenzialmente proprio della sovranità. Da ciò ne viene che gli Stati indipendenti soli posseggono il diritto di legazione attivo e passivo; per modo che gli Stati mezzo-Sovrani l'hanno solo in quanto la potenza sovrana da cui dipendono li autorizzi a ciò specialmente.

L'esercizio del Diritto di Legazione non appartiene che al Capo dello Stato, il di lui potere a questo riguardo può nullameno venire limitato in diversi modi dalla Costituzione o dalle leggi fondamentali del paese.

Ordinariamente la classe alla quale deve appartenere un ministro pubblico, è rimessa alla scelta del Governo che lo nomina, salve le eccezioni portate dal cerimoniale; poichè ad ogni Stato compete il diritto di fissare le prerogative onorifiche che intende riconoscere all'inviato che riceve. È generalmente ammesso però, che il diritto d'inviare ministri di prima classe, o ambasciatori, non competa che ai grandi Stati, ed alle grandi Repubbliche.

Secondo il Diritto pubblico Austriaco, la Sovrana Patente 4 Marzo 1849 dichiara espressamente: „l'Imperatore riceve ed invia gli ambasciatori". [1])

In quanto concerne l'organizzazione ed il carattere delle missioni diplomatiche austro-ungariche negli Stati esteri, esistonvi presentemente sei ambasciate (Botschaften) cioè: presso l'Impero Germanico, la Francia, la Gran Brettagna, la S. Sede, la Russia e la Turchia, la quale ultima ambasciata porta anche il titolo di internunziatura (Internuntiatur), instituit a fin dai tempi del Regno di Leopoldo I.; (a. 1678); come l'ambasciatore quello d'internunzio (Internuntius). — Sedici Lega-

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1849, N. 150, § 17. „Der Kaiser empfängt und schickt Gesandte".

zioni, (Gesandtschaften) cioè presso le Corti di Baviera, Belgio, Brasile, Danimarca, Grecia, Città Anseatiche, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Portogallo, Persia, Sassonia (insieme alle case ducali e granducali) Svezia, Svizzera, Spagna e Würtemberg, (insieme al Baden e l'Hessen) [1].

Oltrecciò v'ha un ministro-residente (Minister-Residenti) colla sede a Lipsia, accreditato presso la Corte d'Anhalt (colle case principesche di Reuss e Schwarzenberg) un secondo presso i Governi della China, Giappone e Siam, e finalmente un incaricato d'affari (Geschäftsträger) presso la Repubblica Argentina. [2]

§ 2.

Del Ministero per gli affari esteri.

A cominciare più specialmente dai tempi che succedettero alla pace di Westfalia, (a. 1648) le relazioni politiche estere degli Stati eransi fatte così frequenti, che i Governi rispettivi sentirono la necessità di creare un gabinetto od ufficio speciale, incaricato della corrispondenza politica, e della direzione degli affari esteri il quale gabinetto oggidì viene designato col nome di dipartimento o ministero per gli affari esteri; (Ministère des affaires étrangères).

Rispetto all'Impero Austro-Ungarico, in virtù della legge fondamentale di Stato 21 Dicembre 1867, gli affari esteri (auswärtige Angelegenheiten) sono dichiarati oggetti comuni, (gemeinsame Angelegenheiten), tanto ai Paesi e Regni rappresentati al Consiglio dell'Impero, quanto ai Paesi della Corona Ungherese, e l'I. R. Ministero degli Esteri (k. und k. Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Aeussern), dal quale quelli dipendono, è dichiarato adunque un Ministero comune; (Gemeisames Reichsministerium). [3]

---

[1] Vedi: Personal-Status des k. k. Ministeriums des Aeussern, etc.

[2] Personal-Status, etc.

[3] Gesetz vom 21 December 1867, betreffend die allen Ländern der österr. Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten, und die Art ihrer Behandlung. — (Reichsgesetzbl. a. 1867, N. 146, ad a.).

Secondo la legge predetta, insieme agli affari esteri, va unita la rappresentanza diplomatica e commerciale all'estero, come pure i provvedimenti che occorressero in riguardo a trattati internazionali, salva però l' approvazione di questi da parte dei Corpi rappresentativi delle due metà dell' Impero, (Consiglio dell' Impero, e Dieta Ungherese), in quanto tale approvazione sia richiesta dalla Costituzione [1].

Coll'assegnare gli affari esteri al novero degli affari comuni, si è voluto riscontrare in ciò un mezzo per la comune simultanea difesa, la quale avea d'uopo d'una corrispondente comune direzione. Questa corrispondente direzione esige una comunanza rispetto a quegli affari che concernono simultaneamente tutti i paesi del dominio austro-ungarico. Egli è perciò che la rappresentanza diplomatica e commerciale della monarchia all' estero come pure i provvedimenti all' evento necessarii rispetto a trattati internazionali spettano alle attribuzioni del Ministero comune degli Esteri, di concerto coi Ministeri interessati d' ambo le parti della Monarchia. I trattati internazionali vengono quindi comunicati da cadaun ministero alla propria legislatura. Onde ne viene che anche la Corona ungherese avendo riconosciuto gli affari esteri quali affari comuni, vi contribuisce colle relative spese in quelle proporzioni che si viene stabilendo in comune nelle pertrattazioni delle Delegazioni [2].

Fra gli affari cadenti sotto la cerchia delle attribuzioni dell' I. R. Ministero degli Esteri, vanno ancora compresi quelli concernenti l'impresa internazionale di posta e navigazione marittime, in quanto promuove gl'interessi commerciali delle due parti dell'Impero, sotto il titolo di „Lloyd Austro-Ungarico". Codesta impresa di navigazione dipende quindi in virtù della legge fondamentale di Stato 24 Dicembre 1867, dal Ministero degli Esteri, il quale in ordine agli affari marittimi e postali si pone

---

[1]) Reichsgesetzbl. id. id. a d a. „Die Auswärtigen Angelegenheiten mit Einschluss der diplomatischen und commerziellen Vertretung dem Auslande gegenüber, sowie die in Betreff der internationalen Verträge etwa nothwendigen Verfügungen, wobei jedoch die Genehmigung der internationalen Verträge, in soweit eine solche verfassungsmässig ist, den Vertretungskörpern der beiden Reichshälfte (dem Reichsrathe, und dem ungarischen Reichstage) vorbehalten bleibt".

[2]) Vedi: Articolo di legge sugli affari comuni 1866/67. — (Raccolta delle Leggi ed Ordin. della Monarchia Austriaca; Innsbruck, 1874, N. 18. § 8).

d'accordo coi due Ministeri del Commercio [1]). Per tale ragione la sovvenzione annua guarentita dallo Stato a favore di questa istituzione, forma parte del bilancio del Ministero degli Esteri [2]).

Oltre ai summenzionati vengono del pari trattati dal Ministero degli Esteri, tutti gli affari risguardanti la navigazione di quei fiumi, ai quali sono applicabili le disposizioni dell'Atto del Congresso di Vienna e dell' Atto del Danubio del 1857, colle riserve specificate all' articolo III, in quanto i detti affari riflettano i negoziati con Stati esteri [3]).

Finalmente cade sotto l'attribuzione diretta dell'I. R. Ministero degli Esteri tutto il servizio consolare all'estero [4]).

§ 3.

Dell' organizzazione del Ministero per gli affari esteri.

L'organizzazione pratica della gerarchia componente le diverse sezioni o dipartimenti del Ministero degli Esteri, col personale ai medesimi addetto, varia a seconda dei diversi Stati. In Inghilterra, ad es. in Francia, in Italia, dopo il ministro, il primo funzionario posto immediatamente sotto i di lui ordini, è il segretario generale, o sotto-segretario di Stato, il quale in caso di assenza del ministro lo rappresenta. A questo seguono i direttori capi di una divisione del Ministero, sia per gli affari commerciali, politici, od amministrativi etc.; quindi stanno a costoro subordinati gl' impiegati inferiori.

È poi evidente che il Ministro non potendo da solo che esercitare una semplice direzione superiore d' un' amministrazione con attribuzioni sì difficili e delicate, deve appagarsi di darvi solamente l'impulso, e prestarvi un' attiva sorveglianza, rimet-

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1868, N. 4, cap. VI. (Gesetz vom 24 December 1867; wodurch das Ministerium der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zur Vereinbarung eines Zoll- und Handelsbündnisses mit dem Ministerium der Länder der ungarischen Krone ermächtigt wird.

[2]) Reichsgesetzbl. id. id. Die vertragsmässige Staatssubvention für dieses Unternehmen bildet einen Theil des Budgets des Ministeriums des Aeussern, cap. VI.

[3]) Reichsgesetzbl. a. 1868, N. 4, cap. VII.

[4]) Reichsgesetzbl. id cap. IX: „Das gesammte Consulatswesen wird von dem gemeinsamen Ministerium des Aeussern geleitet".

tendo la materiale evasione degli ordini agli impiegati inferiori, specialmente al segretario generale, che deve essere l'anima degli affari. Secondo la pratica vigente, è poi in uso che il Ministro degli affari esteri, al momento in cui entra in funzione, notifichi la di lui nomina al Corpo diplomatico accreditato presso la Corte della sua nazione, ed ai Capi di missione del suo paese all'estero. [1]

In conformità all' organico stabilito pel Ministero degli Esteri nell' Impero Austro-Ungarico, la gerarchia del rispettivo personale d' ufficio si compone come in appresso: [2]

A) Personale di concetto:

a) Ministro; (Minister).

b) Capi-Sezione; (Sectionschefs).

c) Consiglieri aulici e ministeriali; (Hof - und Ministerialräthe).

d) Consiglieri di sezione; (Sectionsräthe).

e) Segretarii aulici e ministeriali; (Hof - und Ministerial-Sekretäre).

f) Concepisti aulici e ministeriali di I e II classe; (Hof- und Ministerial-Concipisten).

g) Aggiunti di concetto; (Conceptsadjuncten).

h) Praticanti di concetto; (Conceptspraktikanten).

i) Aspiranti di concetto; Conceptsaspiranten).

B) Dipartimento per lavori in cifra e lavori di traduzione:

(Departement für Chiffrewesen und translatorische Arbeiten).

a) Presidenza; (Vorstand).

b) Segretari aulici e ministeriali.

c) Concepisti aulici e ministeriali.

d) Officiali aulici e ministeriali.

---

[1] Vedi Documenti.

[2] Personal-Status, etc.

C) Uffici d' Ordine.
(Hilfs-Ämter).

a) Capo della spedizione della sezione politica (Chef der Expeditionen der politischen Section).

b) Presidente dell' Archivio e del Protocollo della sezione politica; (Vorstand des Archives und des Protokolles der politischen Section).

c) Direttore del protocollo della II sezione; (Einreichungs-Protokolls-Director der II. Section).

d) Direttore di Registratura; (Registraturs - Director der II. Section).

e) Direttore della Spedizione della II sezione; (Expedits-Director, der II. Section).

f) Aggiunti.

g) Officiali aulici e ministeriali di I e II classe.

D) Dipartimento Contabile.
(Rechnungs-Departement).

a) Presidenza.

b) Vice-gerente, o facente funzioni.

c) Officiali contabili di I e II classe.

E) Sezione presidiale.
(Präsidial- Section).

a) Capo-Sezione.

b) Consiglieri aulici e ministeriali.

c) Consiglieri di Sezione.

d) Segretarii aulici e ministeriali.

e) Concepisti aulici e ministeriali di I classe.

f) Impiegati stabili d'ordine pel bureau letterario; (Ständige Hilfsarbeiten des literarischen Bureau).

F) Uffici d'ordine della sezione presidenziale.

a) Direttore.

b) Aggiunti.

c) Officiali aulici e minist. di I classe.

Pel disbrigo degli affari di servizio trovansi addetti all'I. R. Ministero degli Esteri, dei Corrieri di Corte e di Gabinetto. (Hof-und Gabinets-Couriere).

L'ammissione alla pratica presso l'I. R. Ministero degli Esteri è regolata presentemente dal Decreto ministeriale 6 Giugno 1856 [1]. In base a questa legge fu stabilito che nessun candidato pel servizio diplomatico, verrebbe ammesso ad un posto nel ramo di concetto, sia presso il detto ministero, sia presso un' I. R. Missione all'estero, qualora non sia stato riconosciuto idoneo ad un tal posto mediante l'esame diplomatico, (Diplomaten-Prüfung), da subirsi presso lo stesso Ministero [2]. Codesto esame, che si divide in verbale e scritto, viene subito presso una Commissione nominata dal Ministero degli Esteri, composta di un impiegato superiore di questo Ministero qual preside, e da due assessori. Questi ultimi possono essere scelti fra gli impiegati pubblici pratici, fra i professori, fra i dottori di legge, od in altri rami speciali [3].

L' esame diplomatico verte sul diritto complessivo delle genti, cioè diritto di pace (Recht des Friedens), diritto di guerra (des Krieges), diritto fra i neutrali (der Neutralen), diritto marittimo (Seerecht), diritto di legazione (Gesandtschafts-Recht), diritto consolare (Consular-Recht), con ispeciale riguardo alle prescrizioni vigenti nell'Impero Austro-Ungarico. Così ancora sulla storia diplomatica degli Stati (diplomatische Staatengeschichte); cioè sulla formazione e consolidazione del sistema degli Stati d' Europa dalla pace di Westfalia fino ai tempi più recenti, unitamente all'analisi dei principali trattati europei, e specialmente quelli dell' Austria. Finalmente sul diritto federale germanico (deutsches Bundesrecht) e sul diritto privato internazionale austriaco (österreichisch-internationalen-Privatrechte) Una domanda ed una risposta devono venir date in lingua francese [4].

---

[1] Reichsgesetzbl. a. 1856. N. 96. Erlass des Ministeriums des Aeussern vom 6 Juni 1856, „womit die in Gemässheit der neuen Studiengesetze, modificirten Bestimmungen über die vor dem Eintritte in den Conceptsdienst des Ministeriums des Aeussern abzulegenden Prüfungen bekannt gegeben werden".

[2] id. § 1.

[3] id. § 5.

[4] id. § 7.

Il decreto d'idoneità (Befähigungszeugniss) rilasciato al candidato dal Ministero sulla base del voto emesso dalla rispettiva commissione, non conferisce però al medesimo il diritto di pretendere l' ammissione al servizio diplomatico (diplomatischer Dienst [1]). Il ministero d' altra parte si è riservato il diritto di accordare la dispensa dal subire gli esami diplomatici ad individui di notarie distinte cognizioni e coltura pratica in questi rami, che importi impiegare al servizio dello Stato [2]).

Le disposizioni di questa legge non trovano però applicacazione per gli allievi dell' Accademia orientale, la cui idoneità va constatata in conformità alle norme stabilite per gli esami presso la medesima [3]).

Quantunque secondo lo spirito della legge suesposta, il legislatore abbia voluto prescrivere quali debbano essere le conoscenze generali da esso lui tenute per necessarie agli impiegati del servizio diplomatico, pure è d'uopo riconoscere, che anco coll' aver soddisfatto pienamente agli esami voluti dal Governo, un impiegato diplomatico, non può dirsi ancora capace di adempiere con successo una missione che gli venga affidata. Poichè l' abilità del negoziare dipende essenzialmente dal carattere e dalle qualità della persona accoppiate all' esperienza del mondo, ed alla pratica degli affari, doti che difficilmente possono venire costituite solo con le cognizioni in sui libri acquistate.

§ 4.

Delle varie classi di Agenti diplomatici.

Letteratura.

Meuron: Dissertatio de legati plenipotentiarii idea; (Basileae, 1724). — Dithmar: Dissertio de legatis primi et secundi ordinis; (Francoforti, 1721). — Herzmann: Dissertio de variis legatorum classibus; (Upsala, 1787). — Schöter: Dissertatio de ambasciatoribus; (Jenae, 1665).

Klüber: Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses, [B. VI S. 168]; (Frankfurt, 1816). — Wurm: Ueber den Rang der diplomatischen Agenten; (Tübingen 1854).

---

1) Reichsgesetzbl. id. § 11.
2) id. § 12.
3) id. § 13.

De Hagedorn: Discours sur les differens caractères des Envoyés estraordinaires, des Envoyès ordinaires ou Residens, et des Agens rêvêtus du caractère de Resident; (Amsterdami 1736).

Dalla pace di Vestfaglia (a. 1648), data l' epoca dell'istituzione delle varie categorie e del rango dei funzionarii diplomatici. Siccome però stabilendo i diversi gradi di ministri, si intese pure di annettervi una maggiore o minore dignità che si esigeva pei medesimi, e stantechè il rango dei diplomatici della stessa categoria fra di loro, si regolava dal rango del loro Sovrano, ciò diede luogo, specialmente nei secoli XVII e XVIII a delle deplorabili ed interminabili questioni d' etichetta.

Finalmente il Congresso di Vienna col Regolamento adottato dalle otto potenze segnatarie del Trattato di Parigi del 30 Maggio 1815 mise fine a tali controversie, stabilendo che si dovesse fare astrazione dal grado d'importanza dello Stato rappresentato da un ministro estero, ed ancora che per ciascuna categoria il rango degli agenti diplomatici, sarebbe fra essi determinato dalla data della rimessa officiale della lettera di credenza.

Il regolamento summenzionato riconosce tre categorie differenti di pubblici ministri, cioè:

1. Gli ambasciatori (ambassadeurs) legati o nunzii;

2. Gli inviati straordinarii, e ministri plenipotenziarii, (envoyés extraordinaires et ministres plenipotentiaires) accreditati presso il Sovrano;

3. Gl'incaricati d'affari (chargés d'affaires) accreditati presso il ministro degli affari esteri. [1])

In seguito nel Congresso dei plenipotenziari dei cinque Stati tenutosi ad Aix-la Chapelle nel 1818 venne introdotta una quarta classe di ministri, quella dei ministri residenti (ministres residents. [2])

---

[1]) Vedi: Klüber Acten des Wiener Congresses; Vol. VI. § 204. (Nördlingen, 1815).

[2]) Vedi: Martens: Recueil manuel et pratique des traités depuis 1860. (Leipsic 1846). — Suppl. VIII. 648. —

Quanto al diritto austriaco, esso riconosce, rispetto alla gerarchia del personale diplomatico subalterno, i gradi seguenti:

1) Consiglieri d'ambasciata; (Botschaftsräthe).

2) Consiglieri di legazione; (Gesandschaftsräthe).

3) Segretari d'ambasciata; (Botschaftssekretäre).

4) Segretari di legazione; (Gesandtschaftssekretäre).

5) Consiglieri onorarii di legazione; (Honorar-Gesandtschaftsräthe).

6) Secretari onorarii di legazione; (Honorar-Gesandtschaftssekretäre).

7) Addetti d'ambasciata e di legazione; (Botschafts - und Gesandschafts-Attachés).

8) Addetti onorarii; (Honorar-Attachés).

9) Addetti provvisori; (Provisorische Attachés).

10) Segretari di cancelleria; (Kanzlei-Sekretäre).

Presso le ambasciate più importanti, come ad es. a Berlino ed a Pietroburgo, l'Austria vi ha stabilito allato all'ambasciatore, un ministro plenipotenziario per gli affari militari (Militär-Bevollmächtigter) col grado stesso dell'ambasciatore. In tutte le più importanti legazioni vi è del pari stabilito un addetto militare (Militär-Attaché). Per gli affari risguardanti la marina, l'Austria tiene un addetto di marina (Marine-Attaché) presso l'ambasciata di Londra.

Quanto al personale - interprete (Dragomanniat) l'Austria ha in Costantinopoli un primo, secondo e terzo interprete (Dolmetsch), rivestiti il primo del carattere di Consigliere onorario di Legazione, gli altri due del titolo di segretarii onorarii di legazione. Oltre a questi v' hanno pure degli addetti-interpreti. (Dolmetsch-Attachés) [1].

Secondo i principii del diritto internazionale, un ministro può rappresentare il suo Sovrano appo Corti differenti. Così ad esempio vediamo in Austria un solo inviato accreditato presso le città anseatiche; un secondo accreditato in Sassonia contemporaneamente presso le Case di Sassonia ducali e granducali; un terzo nel Würtemberg, accreditato contemporaneamente pel Baden

[1] Personal-Status, etc.

e l' Hessen. Per converso, nel modo stesso per cui uno Stato può inviare presso la stessa Corte più ministri, noi vediamo trovarsi rappresentata l'Austria in Francia contemporaneamente da un ambasciatore e da un inviato straordinario. [1])

§ 5.

Del Diritto d' esterritorialità.

Sotto il nome di diritto d' esterritorialità, (droit d'exterritorialité) si comprende l'insieme delle immunità di cui godono i funzionari diplomatici mentre si trovano in funzione all'estero. In virtù di questo diritto viene supposto che il ministro, benchè residente in un paese straniero, dimori ancora sul territorio del proprio Sovrano. Egli resta sempre sottomesso alle leggi della sua patria sotto ogni rapporto di diritto privato.

Da ciò ne segue, che nessun' azione può essere intentata contro un ministro estero dinanzi ai tribunali del paese di sua residenza. La sua famiglia, il personale della legazione partecipa degli esteri privilegi; la casa in cui egli abita gode d' una intera franchigia, in quanto la medesima non è accessibile agli ufficiali di giustizia del paese, venendo considerata come fuori del territorio, come la persona del ministro. Codesta esenzione dalle leggi e dalla giurisdizione locale è poi fondata sopra una mutua utilità richiesta dalla necessità che i ministri esteri sieno intieramente indipendenti dalla autorità locale per adempiere ai doveri della loro missione.

Le principali di queste prerogative di cui godono i funzionari diplomatici, sono:

1. l' inviolabilità personale (inviolabilité personnelle);

2. l' esenzione dalla giurisdizione civile e criminale (exemption de la jurisdiction civile et criminelle);

3. l' esenzione dalle imposte (exemption des impositions).

[1]) Personal-Status, etc.

§ 6.

Del Diritto d' inviolabilità.

Letteratura:

Cocceji: Dissertationes de legato inviolabili; (Heidelberg, 1784).— Sehmann: Dissert. de vero atque certo fundamento jurium, ac speciatim sanctitatis legatorum; (Jena, 1718). — Hogeveen: Dissert. legationum origum et sanctimonia; (Lugd. Bat. 1763). — Kahrel: Dissertatio de sanctitate legatorum; (Marb. 1767).

Treuer: Beweis, dass es nicht wider das Völkerrecht sei, bei gewissen Umständen einen fremden Gesandten zu arretiren; (Leipzig, 1745).

Jäger: Ob ein Souverain berechtigt sei, fremde Gesandte arretiren zu lassen; (in Schott: Jurist. Wochenbl. I. s. 157-176). — Kemmerich: Von der Unverletzbarkeit der Gesandten; (Erlangen, 1710.)

La più importante prerogativa che è propria agli agenti diplomatici, è quella della inviolabilità (droit d'inviolabilitè). Ciò fu riconosciuto anche dal Diritto Romano, colla massima sancita nel codice giustinianeo; sancti habentur legati [1]. Ogni atto che vi arrechi disdoro è un' ingiuria al carattere di cui sono rivestiti. Siccome poi in ogni paese v' hanno dei funzionari prevenuti in generale contro i membri del Corpo diplomatico, ch' essi considerano come degli agenti interressati ad agire contro il bene del paese in cui risiedono, così è naturale che una legge internazionale circuisse d' una protezione tutta particolare codesti funzionari diplomatici. Egli è perciò che in vista di queste previsioni fu ammesso nel novero dei principii di diritto positivo delle genti d' Europa l' immunità della persona e dell' abitazione degli ambasciatori, così pure i loro equipaggi, ed i loro effetti.

Codesti principii del diritto comune furono ben' anco dal Diritto Austriaco pienamente riconosciuti. Ed invero il codice civile stabilisce al § 38: „Gli ambasciatori, i pubblici incaricati di

[1]) Corp. Jur. Justin. Pompon. in Digest. 50, tit. VII. de Legation. § 17.

affari e le persone del loro servizio, godono delle immunità fondate nel diritto delle genti e nei trattati pubblici" [1]).

Il diritto convenzionale internazionale Austriaco ha tradotto in legge positiva le massime del diritto universale, e le ha sancite nei varii trattati stipulati cogli Stati esteri. Ad es. nel trattato 2 settembre 1869 di amicizia, navigazione e commercio colla China è determinato: „Gli agenti diplomatici di ambe le parti contraenti, godranno vicendevolmente nel luogo di loro dimora, le prerogative e libertà, che loro accorda il diritto delle genti. La loro persona, famiglia e casa, nonchè la loro corrispondenza saranno inviolabili. Non saranno limitati nella scelta e nell'impiego dei loro funzionari, corrieri, interpreti, servi etc. le quali persone non potranno venire in alcun modo molestate. Chiunque avesse a commettere contro i rappresentanti delle loro Maestà, o contro un membro della loro famiglia, o della loro casa, un'offesa o violenza orale o reale, sarà severamente punito dalle autorità". [2])

Ulteriormente fu ancora convenuto che il Rappresentante dell' Impero Austro-Ungarico „parteciperà dei medesimi privilegi, che sono goduti dai funzionari di egual rango secondo l' uso delle nazioni d'Occidente". [3])

Così del pari nel trattato col Giappone del 18 Ottobre 1869 è disposto che „l'agente diplomatico di S. M. I. e R. A. godrà nel Giappone i medesimi diritti e privilegi, come quelli della nazione la più favorita". [4]).

[1]) „Die Gesandten, die öffentlichen Geschäftsträger und die in ihren Diensten stehenden Personen, geniessen die in dem Völkerrechte und in den öffentlichen Verträgen begründeten Befreiungen". (Allg. bürg. Gesetzbuch für das Kaiserth. Oesterreich. §. 38).

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 58; cap. III. „Die diplomatischen Agenten der beiden vertragenden Theile sollen gegenseitig am Orte ihres Aufenthaltes die Vorrechte und Freiheiten geniessen, welche das Völkerrecht ihnen gewährt. Ihre Person, ihre Familie, ihr Haus, und ihre Correspondenz sollen unverletzlich sein. Sie sollen in der Wahl und Anstellung ihrer Beamten, Couriere, Dolmetsche, Diener, u. s. w. nicht beschränkt werden, welche Personen in keinerlei Weise belästigt werden sollen.

Wer immer sich gegen die Vertreten Ihrer Majestäten, oder gegen ein Mitglied ihrer Familien, oder ihres Haushaltes eine mündliche oder thätliche Beleidigung oder Gewaltthätigkeit zu Schulden kommen lässt, soll von den Behörden strenge bestraft werden".

[3]) Reichsgesetzbl: id. id. art. IV.

[4]) „Shall have the same privileges and rights as those of the most favoured nation". — Reichsgesetzbl: a. 1872. N. 128; art. II.

E per converso: „l'agente diplomatico e gl'impiegati consolari del Giappone godranno a condizione della reciprocità, nel territorio della Monarchia Austro-Ungarica, le stesse prerogative, diritti e guarentigie di cui godono o godranno quelli di un terzo Stato qualunque". [1]).

Nel trattato d'amicizia col Regno di Persia del 17 Maggio 1857 fu convenuto che i funzionari diplomatici delle rispettive parti contraenti, vi saranno ricevuti e trattati al pari dei funzionari diplomatici delle altre potenze amiche le più favorite, e vi godranno sotto ogni rapporto gli stessi onori, immunità e privilegi" [2]).

Un' ordinanza dell'I. R. Ministero degli Esteri del 1 Ottobre 1853 stabilisce, che i §§ 487-493 e 494 lett. *a.* del Codice Penale 27 Maggio 1852 abbiano pure da applicarsi alle lesioni d'onore fatte contro gl'Inviati di S. M. il Re di Baviera, accreditati presso l'I. R. Corte, colla limitazione però che l'attitazione della procedura non possa aver luogo che ad istanza della parte offesa [3]).

Il diritto assoluto delle genti vuole ancora che l'inviolabilità d'un Ambasciatore debba pure estendersi alla sua abitazione, la franchigia della quale è un necessario corollario del diritto d'esterritorialità. Egli è perciò che l'Ordinanza Imperiale 15 Maggio 1851 prescrive, che fra i locali i quali non potranno venire requisiti all'oggetto di acquartieramento di truppe, sia che si tratti di alloggio permanente, o di semplice passaggio abbiano a comprendersi: „gli edifizii e le abitazioni delle Ambasciate estere" [4]).

---

[1]) Id. id. art. II: „The diplomatic Agent, and the Consular Officers of Japan shall, under the condition of reciprocity, enjoy in the territory of the Austro-Ungarian Empire the same rights, privileges, and immunities, which those of any other Powers now enjoy or may hereafter enjoy".

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1858, N. 74. art. 2.

[3]) Reichsgesetzbl. a. 1853, N. 192. Verordnung der Ministerien des Aeussern und der Justiz vom 1. October 1853; wodurch bekannt gemacht wird, dass die §§ 487 bis einschliessig 493, dann der § 494 litt. a. des obengedachten Strafgesetzes insbesondere auch auf Ehrenbeleidigungen, welche gegen Seine Majestät den König von Baiern, ferner gegen die bei dem k. k. österreichischen Hofe beglaubigten Gesandten oder andere mit öffentlichem Charakter bekleidete Bevollmächtigte des baierischen Staates begangen werden, jedoch mit der Beschränkung in Anwendung zu kommen haben, dass ein strafgerichtliches Einschreiten immer nur auf Verlangen des beleidigten Theiles Platz greifen kann".

[4]) Reichsgesetzbl. a. 1851, N. 124 § 21 ad 2: „Die Gebäude und Wohnungen der fremden Gesandtschaften".

Per ultimo il diritto internazionale pronunzia la massima che l' inviolabilità d'un ambasciatore debba coprire anco tutti gli atti di sua attribuzione, e quindi più specialmente quelli che immediatamente derivano dalle sue funzioni. Onde il segreto dei dispacci e della corrispondenza d'un ambasciatore vuol essere rispettato, ed ogni attacco contro il medesimo si riguarderebbe come un'aperta violazione del diritto delle genti, sopratutto quand' è praticata per ordine del governo.

In omaggio a questo principio un'Ordinanza del Ministero delle Finanze del 20 ottobre 1868 sul trattamento dei corrieri esteri presso gli ufficii doganali di confine, prescrive:

„I plichi dei corrieri esteri chiusi col suggello d' ufficio e specificati nell' elenco degli atti che viene consegnato ai corrieri non possono essere assoggettati a visita interna d' ufficio. Se i corrieri conducessero seco plichi non muniti del suggello d' ufficio, e nel tempo stesso avesse ad emergere riguardo ai medesimi l' urgente sospetto d' una defraudazione di finanza, in tal caso simili plichi, senza che venga aperto il suggello, (ohne Eröffnung des Verschlusses) se sono destinati pella consegna in Vienna, saranno immediatamente assegnati alla dogana principale in Vienna, rassegnandone rapporto al Ministero delle Finanze. Se poi simili plichi fossero destinati pel transito, si darà tosto, ed al caso in via telegrafica avviso del sussitente sospetto all' ufficio d'uscita, al quale devono assegnarsi per la sortita, affinchè il medesimo all' atto dell' uscita si accerti dell' illesione dell' applicato suggello d' ufficio" [1]).

Lo stesso principio circa all'inviolabilità dei corrieri lo troviamo accolto ad es. nel sopracitato Trattato colla China. In questo trovasi determinato che „il rappresentante di S. M. Austro-Ungarica potrà spedire o ritirare la propria corrispondenza a piacimento per qualunque luogo della costa; le sue lettere e i suoi effetti saranno inviolabili. Potrà servirsi di corrieri proprii, e questi godranno durante il loro viaggio la

---

[1]) Verordnungsbl. für den Dienstbereich des k. k. Finanz-Ministeriums; a. 1868, N. 42. Behandlung fremder Couriere bei den Gränzzollämter". Z. 2739. — F. M. —

stessa tutela e le stesse facilitazioni di cui fruiscono le persone incaricate del trasporto di dispacci del Governo chinese". [1])

§ 7.

Esenzione dalla giurisdizione civile e criminale.

Letteratura.

Villefort: Du privilége qui exempte le ministre public, de la jurisdiction locale; (Revue critique de législation et de jurisprudence; (Paris, - février, 1858). — Turini: Dissertatio de illibata exemptione legatorum a jurisdictione loci, ubi resident, in causis civilibus; (Erfordi, 1772). — Ambrosius: De judice competente legatorum, eorumque comitum; (Viennae, 1774). — Müller: Dissertatio de foro legati contrahentis; (Rostock, 1704). — Clavel a Brenles: Dissertatio de exemptione legatorum a foro criminali ejus ad quem missi sunt; (Marb 1741). — Bynkershoek: De foro legatorum tam in causa civil. quam criminali; (Lugduni Bat. 1721).

Il diritto puro internazionale stabilisce il principio, che non possa venire incoata alcuna azione civile contro un funzionario diplomatico innanzi al tribunale del paese di sua residenza. Ma codesta indipendenza di cui gode un pubblico ministro non è solamente personale, essa s'estende ancora su tutti gli oggetti che gli sono necessarii per adempiere condegnamente la sua missione. Tutte le cose, dice il Vattel, che appartengono direttamente alla persona del ministro, nella sua qualità di ministro pubblico, tutto ciò che è destinato a suo uso, tutto ciò che serve al suo mantenimento ed a quello della sua casa, tutto ciò partecipa dell' indipendenza del ministro, ed è assolutamente esente da ogni giurisdizione nel paese". [2]) Quindi nessuna legge locale può au-

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1872, N. 58, art. IV: „Dieser Vertreter wird seine eigene Correspondenz über was immer für einen Punct der Küste nach Belieben versenden oder beziehen können; seine Briefe und seine Effecten werden unverletzlich sein. Er wird sich eigener Couriere bedienen können und diese werden auf ihrer Route denselben Schutz und dieselben Erleichterungen geniesen, deren sich die mit dem Transporte der kaiserlich-chinesischen Regierungsdepeschen betrauten Personen erfreuen".

[2]) Droit des gens: „Toutes les choses qui appartienent directement à la personne du ministre, en sa qualité de ministre public, tout ce qui est à son

torizzare la presa dei mobili appartenenti ad un ministro, e tanto meno l' arresto personale per debiti.

Ma codesta esenzione, essendo stabilita allo scopo di proteggere la dignità d' un inviato pubblico, non esiste che per le cose che interessano realmente il suo carattere. Laonde la protezione del diritto delle genti non s'estende ai beni che appartengono ad un ministro, sotto altro rapporto che quello di ministro. Ond'è che tutti gl'immobili, all' infuori del palazzo della legazione, i quali li possono appartenere nel paese nel quale è accreditato, rileva unicamente della giurisdizione indigena, perchè non ha alcuna relazione col carattere diplomatico.

Quanto all'esenzione dalla giurisdizione criminale, in pari modo i funzionari diplomatici non possono venire tradotti sotto alcun pretesto per crimine o delitto innanzi ai tribunali del Governo appo al quale sono accreditati. Codesta esenzione soffre eccezione solo in quanto si tratti di delitti di Stato.

Pegli stessi motivi un ministro, essendo esente dalla giurisdizione indigena, non può essere citato a comparire come testimonio in un processo qualunque; tutto ciò che da lui si può domandare si è di offerire la propria testimonianza in iscritto. Però il diritto internazionale ammette che un ministro estero possa venire assoggettato alla giurisdizione dei tribunali indigeni, nei casi seguenti:

a) qualora sia suddito dello Stato presso al quale è accreditato

b) se con consenso del suo Sovrano, abbia rinunciato alla immunità diplomatica;

c) qualora il ministro stesso si porti come attore presso un tribunale indigeno.

Il diritto austriaco è perfettamente consono ai suesposti principii rispetto alla esenzione dei funzionari diplomatici dalla giurisdizione civile e criminale (Gerichtsbarkeit in Civil-und Strafsachen).

---

usage, tout ce qui sert à son entretien et à celui de sa maison, tout cela participe à l'indipendance du ministre et est absolument exempt de toute juridiction dans le pays« (p. 118).

Anzitratto, siccome le franchigie d'ogni specie che godono i ministri esteri male s'accorderebbero coi doveri di suddito, fu deciso con Aulico Decreto 7 Settembre 1826 che „non si concederebbe a nessun suddito austriaco l'autorizzazione di accettare le qualità di ministro di potenze estere. [1])

Le persone che godono del diritto d'immunità diplomatica sono soggette negli affari di giurisdizione, in quanto s'abbia ad incamminare contro alle medesime qualche atto di procedura, all'ufficio del Gran Maresciallo di Corte, dove sono da prodursi le corrispondenti azioni sì civili che penali. Intorno a questa magistratura la Sovrana Patente (Norma di giuris.) 20 Novembre 1852 dispone: „l'ufficio del Gran Maresciallo di Corte è mantenuto per l'esercizio della giurisdizione sopra i membri cui compete il diritto d'esterritorialità, o viene loro concesso per ispeciali disposizioni". [2]) Codesta regola patisce però eccezione relativamente a quelle persone che essendo sudditi austriaci, sieno accreditati con carattere diplomatico presso l'I. R. Corte, e rispetto alle quali venne determinato che nelle cause reali, ed in affari giuridici personali, rimarebbero soggette ai giudizii ordinarii. [3]) Egualmente venne sancito il principio, che siccome i sudditi austriaci accreditati in qualità di diplomatici esteri presso l'I. R. Corte non cessano però di conservare la sudditanza austriaca, così la competenza dell'ufficio del Gran Maresciallo di Corte si dovrà estendere ai soli rapporti di diritto derivanti dal loro carattere diplomatico. [4])

Laonde i sudditi dell'Impero Austro-Ungarico, i quali ven-

---

[1]) Hofkanzlei - Dekret vom 7. September 1826; Verboth für Oesterreichische Unterthanen, diplomatische Anstellungen fremder Staaten anzunehmen". (Polit. Gesetze und Verord. a. 1826. N. 62.)

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1852. N. 251. Kundmachungspatent, Art. V: „Das Obersthofmarschallamt wird in der Ausübung der Gerichtsbarkeit über die Mitglieder des kaiserlichen Hauses, und über die Personen, welchen die Exterritorialität zusteht, oder durch besondere Anordnungen eingeräumt würde, erhalten".

[3]) „Die als diplomatische Personen am Allerhöchsten Hofe beglaubigten österreichischen Unterthanen, stehen in Realsachen, und in persönlichen Rechtsangelegenheiten, unter den ordentlichen Gerichten". (Justiz-Hofdekret vom 15 März 1834. N. 2646).

[4]) Bestimmung der Gerichtsbarkeit des Oberst - Hofmarschallamtes über österreichische Unterthanen, welche von fremden Regierungen bei dem kaiserlich - österreichischen Hofe als diplomatische Personen accreditirt sind". (Justiz - Hofdecret vom 10. April 1829. N. 2392.)

gono accreditati da Governi esteri, conservano la giurisdizione alla quale sono sottoposti secondo gli altri loro rapporti. [1])

Considerando l' immunità diplomatica nel campo della giurisdizione criminale, il nuovo Regolamento di Procedura Penale del 23 Maggio 1873 sancisce formalmente il principio della totale esenzione dei funzionari diplomatici esteri dalla giurisdizione territoriale austriaca, nel modo come in appresso:

„Gli ambasciatori esteri accreditati presso la Corte Austro-Ungarica, e le persone che propriamente appartengono alle ambasciate, non sono soggette alla giurisdizione delle autorità dello Stato. Anche le persone di casa e di servizio di questi ambasciatori e dei Sovrani esteri dimoranti in Austria, semprecchè sieno sudditi dello Stato a cui appartiene il Sovrano o l' ambasciatore, non sono soggette ai giudizii austriaci. Nel caso pertanto che si abbia a procedere per un' azione punibile contro alcuno dei detti individui, l'autorità dovrà bensì a seconda delle circostanze assicurarsi della sua persona, ma si farà immediato rapporto all' ufficio del Gran Marcsciallo di Corte, affinchè ne venga data partecipazione al Sovrano od all'ambasciatore pella consegna da farsi dell'imputato". [2])

Sussiste poi una speciale normativa disposizione, la quale regola la procedura da seguirsi nella circostanza in cui una persona appartenente ad una Legazione dovesse venire assunta in testimonianza giudiziaria, in casi criminali d' importanza. [3])

Oltre alla giurisdizione ordinaria civile e penale, il diritto

---

[1]) Unterthanen des österreichischen Kaiserstaates, welche von fremden Regierungen Beglaubigungen annehmen, bleiben unter der Gerichtsbarkeit, welcher sie nach ihren übrigen Verhältnissen unterstehen. (Civiljurisdictionsnorm vom 20. November 1852. § 28.)

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 119. Cap. VI. § 61. „Die am österreichisch-ungarischen Hofe beglaubigten auswärtigen Gesandten und das eigentliche Gesandtschaftspersonale derselben stehen nicht unter der Gerichtsbarkeit der Landesbehörden. Auch die „Haus - und Dienstleute dieser Gesandten und der in Oesterreich sich aufhaltenden fremden Souveräne, welche zugleich Unterthanen des Staates sind, welchem der Souverän oder Gesandte angehört, unterstehen den österreichischen Gerichten nicht. Hätte daher mit solchen Personen eine Amtshandlung wegen einer strafbaren Handlung einzutreten, so hat die Behörde sich zwar nach Umständen der Person des Beschuldigten zu versichern; jedoch sogleich die Anzeige davon an das Obersthofmarschallamt zu weiteren Eröffnung an den Souverän oder Gesandten wegen Uebernahme des Beschuldigten zu machen".

[3]) Vorschrift über das Verfaren bei criminal-gerichtlicher Einvernehmung eines zu einer fremden Gesandtschaft gehörigen Individuums in Criminalfällen von Bedeutung". (Justiz-Hofdecret vom 9. Jänner 1845. N. 857.)

austriaco fa ancora menzione dell' immunità dei funzionari diplomatici dall' ordinaria giurisdizione dei giudizi militari (Militär-Gerichtsbarkeit). La sovrana Patente del 22 Dicembre 1851, la quale assegna il campo della giurisdizione militare, stabilisce che non saranno soggetti a questa giurisdizione: „i plenipotenziarii ed inviati di potenze estere col loro seguito, che in tempo di guerra si trattenessero presso un i. r. armata. [1])

§ 8.

Dell' esenzione dalle imposte.

Moser: Von der Zoll- und Accisfreiheit der Gesanten; (in s. kleinen Schriften VII. s. 1-166). — Reitemeier: Ueber Zollfreiheit der Gesandten. — Steck: Von einem Gesandten, der Handlung treibt; (in seinen Ausführungen politischer und rechtlicher Materien, 1776).

Fra i privilegi che porta seco l' immunità diplomatica, si annovera ancora quello pel quale la casa del ministro va esente dalle contribuzioni dirette ed indirette. L' immunità di cui gode un ministro estero lo esenta ancora, come il di lui seguito, dalle imposizioni sì personali che mobiliari pagate dai sudditi dello Stato presso il quale risiede.

Quanto alla immunità dai diritti di dogana sugli oggetti destinati ad uso di un ambasciatore, quantunque questi diritti sieno piuttosto un onere reale che colpisce le cose in sè stesse, e non già degli oneri personali, pure per la pratica ammessa dai Governi si accorda anche questo privilegio ai ministri esteri, stabilito però in una certa misura conveniente.

In Austria codesto oggetto venne dapprima regolato dal-

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1852. N. 255. Cap. I. § 3. „Die zu Kriegszeiten bei einer k. k. Armee sich aufhaltenden Bevollmächtigten oder Abgesandten fremder Mächte, mit ihrem Gefolge“.

l' Ordinanza della Camera aulica del 29 Settembre 1838, N. 28383. [1]) In appresso la tariffa doganale del 5 Dicembre 1853 dispose che saranno da trattarsi come esenti da dazio (Zollfrei): „gli oggetti che sono destinati ad uso delle persone diplomatiche accreditate presso l' I. R. Corte, sotto l'osservanza delle condizioni esistenti, e nell'estensione usata fino ad ora". [2]) Ma la materia risguardante le esenzioni dal dazio da accordarsi nell'entrata per quegli oggetti che sono destinati ad uso dei membri del Corpo diplomatico accreditati presso l'I. R. Corte venne più ampiamente e precisamente regolata dalle disposizioni emanate, in seguito a Sovrana Risoluzione 30 Aprile 1875, dall' I. R. Ministero per le Finanze con Dispaccio 26 Giugno 1875 N. 17233, [3]) nel modo come in appresso:

1. „Gli ambasciatori, inviati, ministri-residenti, agenti diplomatici ed incaricati d'affari (questi ultimi qualora sieno stati accreditati dal loro Governo stabilmente (ständig), al loro arrivo dall'estero verranno trattati dagli uffizii daziarii con tutti i riguardi dovuti al loro carattere e nessuna difficoltà si frapporrà all'introduzione esente da dazio (zollfreie Einfuhr) di vestiti, effetti ed oggetti destinati al loro proprio uso e che costituiscono il bagaglio che portano seco".

2. „Nel trasferire il loro domicilio dall' estero avranno essi eziandio il diritto d' introdurre con esenzione dal pagamento del dazio di entrata e di consumo (Verzehrungssteuer) tutti quegli oggetti che prelevati alla linea di Vienna, sono destinati a loro proprio uso, e pel primo impianto. Questa esenzione è durevole per un anno a datare dal giorno della presentazione delle loro lettere credenziali".

3. „I summenzionati rappresentanti diplomatici esteri anche dopo decorso tale termine possono avere diritto all' esenzione da

---

[1]) Bestimmungen, hinsichtlich der Zollfreiheit der fremden Gesandtschaften am kaiserl. königl. Hofe. — Hof-Kammer-Dekret vom 29. September 1838, N. 28383-1946.

[2]) Kundmachung der Ministerien der Finanz und des Handels v. 8. Dezember 1853. § 21. Cap. XV. (Reichsgesetzbl. a. 1853. N. 262).

[3]) Bestimmungen über die bei der Einfuhr von Gegenständen welche zum Gebrauche der am kaiserlichen und königlichen Hofe beglaubigten Mitglieder des diplomatischen Corps bestimmt sind, zu gewährenden Zollbefreiungen. (Erlass des k. k. Finanz-Ministers vom 26 Juni 1875 Z. 17233).

ogni dazio d' entrata e consumo, per tutti quegli oggetti ch' essi ritirano dall' estero, e che sono destinati al loro proprio uso, in tanto, in quanto i rappresentanti di S. M. Imperiale e Reale residenti nei rispettivi Stati esteri godono ivi di una reciproca pari esenzione (gegenseitige gleiche Befreiung)".

4. „I rappresentanti di quegli Stati, i quali non accordano agli agenti diplomatici di S. M. Imperiale e Reale questa illimitata esenzione, possono ogni anno introdurre esenti dal dazio di entrata e consumo una determinata quantità di oggetti destinati pel loro proprio uso, (ihrem eigenen Gebrauche) e ciò nella seguente estensione:

a) Gli ambasciatori (Botschafter) per una quantità, i cui diritti daziarii e di consumo ammonterebbero sino a fior. 1000.

b) gl' inviati (Gesandte) fino all'ammontare di fior. 800.

c) i ministri residenti (Ministerresidenten) ed agenti diplomatici fino all' ammontare di fior. 500.

d) gl' incaricati d' affari (Geschäftsträger) accreditati dal loro Governo in via stabile fino all' ammontare di fior. 250 dei diritti in questione".

5. „Gli ambasciatori, inviati ed agenti diplomatici sono tenuti a soddisfare al pagamento delle prescritte competenze per tutto ciò che essi intendono introdurre oltre all'ammontare annuo della goduta esenzione daziaria".

6) „Delle esenzioni delle quali non fecero uso nel corso di un anno, non possono approfittarne nel successivo".

7. „Agli ambasciatori, inviati, ministri residenti, agenti diplomatici ed incaricati d' affari competono i favori indicati negli articoli 2, 3 e 4 verso consegna d' una dichiarazione (Erklärung) munita della loro sottoscrizione e del suggello della missione, mediante la quale venga confermato che gli oggetti pei quali viene chiesta l' esenzione, sono destinati a loro proprio ed esclusivo uso".

„Questa dichiarazione, nella quale deve indicarsi il numero dei colli arrivati, come pure l' oggetto ed il valore del loro contenuto, qualora trattisi delle esenzioni determinate negli articoli 2 e 3 debbono trasmettersi all' I. R. Ministero degli Esteri per l' Impero, mentre le istanze di esenzione specificate all'articolo 4

debbono dirigersi direttamente all' ufficio daziario principale (Central-Bureau) in Vienna".

8. „La presentazione di nuove lettere credenziali (Beglaubigungsschreiben), in seguito ad un cangiamento di Governo od in occasione di una missione straordinaria e momentanea (ausserordentliche und vorübergehende Mission), non può dar titolo ad una rinnovazione delle esenzioni (Erneuerung der Gebührenbefreiungen) dalle competenze, quando non fosse avvenuto un cambiamento della persona accreditata. Tanto meno può il cumulo di più missioni in una stessa persona, dare a questa il diritto di estendere le esenzioni oltre la misura stabilita pel più alto rango diplomatico (höchster diplomatischer Rang) ch' essa riveste".

„Qualora però un diplomatico residente presso l' I. R. Corte venisse promosso ad un grado diplomatico più elevato, dal giorno della presentazione delle sue nuove lettere credenziali ei può pretendere le esenzioni più larghe, che dall' articolo 4 sono stabilite pel suo nuovo rango".

9. „Ai ministri residenti, ed agli incaricati d' affari, che sono rivestiti d' un tale carattere interinalmente, e durante l' assenza degli stabili ambasciatori, inviati, ministri residenti, agenti diplomatici od incaricati d' affari, non ispetta veruno di questi privilegi od esenzioni daziarie, e tutti gli effetti ed oggetti d' uso, che vengono loro spediti dall' estero soggiaciono alle disposizioni generali della tariffa e del regolamento daziario".

10. „La presente Ordinanza, colla quale vengono abrogate le corrispondenti disposizioni contenute nell' Ordinanza della Camera Aulica del 29 Settembre 1838, entra in attività col 1 luglio 1875".

„Gli ambasciatori, inviati, ministri residenti, agenti diplomatici, incaricati d' affari, accreditati dal loro Governo in via stabile, che approfittarono delle esenzioni finora concesse in forza dell' Ordinanza sovraccennata, entrano con tal giorno nel godimento delle esenzioni determinate negli art. 2, 3 e 4 della presente disposizione". [1])

La Sovrana Patente 10 Febbraio 1853 dispone, che i funzionari diplomatici di potenze estere e le persone addette al loro

---

[1]) Bestimmungen etc. vedi Nota 3 a pagina 28.

servizio sieno esenti dal corrispondere nel territorio Austro-Ungarico le tasse di pedaggio adottate per le strade, i ponti ed i traghetti erariari. [1])

Un decreto del Ministero delle Finanze in data 30 Settembre 1858 regola l' esenzione dai dazii degli effetti dei funzionari diplomatici accreditati presso l' I. e R. Corte nei loro viaggi in carrozze da nolo. [2]) Un altro Decreto del Ministero delle Finanze dell' 8 Aprile 1854 stabilisce che l' eredità mobiliare degli ambasciatori, dei loro impiegati e servi, sia incondizionatamente da trattarsi come esente da imposta, qualora i medesimi non siano sudditi austriaci. [3])

La Sovrana Patente dei 9 Febbraio 1850 prescrive che sieno da trattarsi come esenti da imposta „i sudditi esteri destinati come ambasciatori od inviati di potenze estere, pei documenti scritti emessi da loro o dai loro procuratori o rappresentanti, in quanto simili scritti o documenti, non si riferiscano ad immobili situati nelle provincie ove è in vigore la presente legge, od a crediti assicurati sopra i medesimi. [4])

Un' altra facilitazione è accordata alle persone rivestite di carattere diplomatico; dessa ha luogo nello scambio della loro corrispondenza postale. Nel trattato postale coll' Italia del 23 Aprile 1867 venne determinato, che „la corrispondenza relativa ai diversi servizii pubblici indirizzata da uno Stato all' altro, e la circolazione in franchigia che sarà stata autorizzata sul territorio dello Stato a cui appartiene il funzionario o l' autorità da cui emana questa corrispondenza, sarà trasmessa esente da ogni prezzo

---

[1]) Kaiserl. Patent vom 10. Februar 1853, wodurch vom 1. Mai 1858 an in diesen Kronländern das allgemeine österreichische Mauthsystem auf Aerarial-Strassen, Brücken, und Ueberfahrten eingeführt wird. (Reichsgesetzbl. a. 1853. N. 133. § 19. ad 8).

[2]) Erlass des Finanzministeriums vom 30. September 1858. „betreffend die mauthfreie Behandlung der, am Allerhöchsten Hofe accreditirten diplomatischen Personen bei Fahrten in einem Miethwagen. (Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 170).

[3]) „Nur das hierlands befindliche bewegliche Verlassenschaftsvermögen der an dem österreichischen Kaiserhofe beglaubigten Gesandten, ihrer Gesandtschaftsbeamten und Dienstleute ist unbedingt gebührenfrei zu behandeln, wenn diese Personen keine österreichischen Unterthanen sind“. Erlass des Finanz-Ministeriums vom 8. April 1854. Z. 13990-1182. (Verordnungsbl. für den Dienstbereich des österr. Finanz-Minist. a. 1854. N. 81).

[4]) Reichsgesetzbl. a. 1850. N. 50. Kaiserl. Patent vom 9. Februar 1850 über die Gebühren von Rechtsgeschäften, etc. (Tarifpost. 75, e.)

di trasporto. Se l'autorità od il funzionario, a cui la corrispondenza è indirizzata, gode parimente della franchigia, la corrispondenza sarà distribuita senza tassa, nel caso contrario sarà gravata della sola tassa territoriale del paese di destino". [1]) Finalmente i diplomatici esteri vanno esenti dall' uso dei bolli dello Stato nei loro affari personali presso il supremo Maresciallato di Corte. [2])

§ 9.

Del personale delle Missioni.

Letteratura.

Moser: Die Gesantin, nach ihren Rechten und Pflichten; (in seine kleinen Schriften III. s. 133).

Il personale delle missioni diplomatiche puossi dividere in personale ufficiale, (personel officiel), e comprende, oltre il ministro, i consiglieri ed i segretarii, d' ambasciata gli addetti ed i cancellieri; il personale non ufficiale (personel non officiel) che comprende il segretario privato del ministro, la famiglia del ministro, i domestici ed altra gente di servizio, ed in fine i corrieri di gabinetto.

Il personale ufficiale partecipa di diritto ed a titolo personale alle immunità diplomatiche. La famiglia pure alle stesse immunità, non però in virtù d' un diritto assoluto che personalmente loro competa, ma piuttosto in virtù d'una Convenzione tacita. Quanto al personale non ufficiale, le persone che lo compongono non possono vantare diritto alcuno all' immunità diplomatica. Tuttavolta siccome il carattere pubblico d' un ministro estero deve necessariamente riflettere tutto ciò che lo circonda, così sotto

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 109. art. 28.

[2]) Diplomatische Personen, welche zugleich fremde Unterthanen sind, sind bei dem Oberst-Hof-Marschallamte in ihren Parteigeschäften vom Gebrauche des Stämpels befreit. (Justiz-Hofdecret von 20 Juli 1848, N. 720).

a questo riguardo il Diritto Austriaco devenne a speciali concessioni verso gl' individui di basso servizio addetti alla casa di un Ministro Estero, prendendo a base la rispettiva sudditanza.

La Notificazione governativa 17 Febbraio 1834 porta le seguenti determinazioni in proposito:

„Non soggiacciono all' ordinaria riurisdizione civile quei domestici e quegli individui di basso servizio d' un ambasciatore, i quali sieno sudditi immediati (unmitterbar Unterthanen) dello Stato cui esso appartiene".

„I sudditi austriaci e di altre potenze estere sono all' incontro soggetti alla giurisdizione civile delle ordinarie magistrature giudiziarie (ordentliche Justiz-Behörden) fino a tanto che relativamente alle singole ambasciate non venisse conchiuso un accordo come eccezione alla regola". [1])

Codeste disposizioni vennero viemmeglio precisate colla Sovrana Risoluzione del 19 Decembre 1837, pubblicata colla Notificazione governativa 14 Ottobre 1839, col seguente tenore:

1. „I Giudizii civili ordinarii austriaci non possono da sè eseguire intimazioni, citazioni, esecuzioni od altro atto qualsiasi di giurisdizione in oggetti contenziosi o non contenziosi contro sudditi austriaci addetti al servizio d' un ambasciatore estero, i quali abitino nella casa di questo od in essa si trovino. Essi debbono sempre rivolgersi mediante requisitoria (Ersuchschreiben) al supremo Maresciallato di Corte per la esecuzione delle loro deliberazioni sopra atti che si riferiscono a tali domestici ed addetti alla casa dell' ambasciatore, ovvero alla sostanza dei medesimi esistente nella casa dell' ambasciatore".

„Il supremo Maresciallato di Corte dovrà intraprendere codesti atti giudiziali, dopo aver previamente riportato l' assenso dell' ambasciatore, ovvero se questo si ricusasse, dovrà rivolgersi alla Cancelleria intima di Casa, Corte e Stato, per la di lei mediazione. Se anche per questa via non si potesse ottenere l' assenso dell' ambasciata alla intimazione d' una petizione o d' una sentenza, l' attore è autorizzato d' invocare che dal Giudizio presso

[1]) Hofkanzlei-Dekret vom 17. Februar 1834; „Bestimmungen der Gerichtsbarkeit über die Privat-Dienerschaft der in Wien residirenden auswärtigen Gesandten". (Politische Gesetze und Verordnungen a. 1834. Nr. 24.)

il quale pende il processo, sia nominato un curatore che rappresenti il convenuto, e che la petizione o la sentenza sia intimata al curatore ed in pari tempo affissa nel Giudizio. Questa intimazione deve considerarsi come perfettamente valida".

2. „Rispetto alle persone che servono presso le ambasciate estere, e non sono sudditi austriaci, i giudizii ordinarii austriaci hanno da esercitare la giurisdizione civile soltanto in oggetti contenziosi, ed in quei soli casi nei quali anche il suddito estero può essere citato innanzi ai Giudizii austriaci, e circa l'esecuzione delle loro deliberazioni dovranno attenersi al disposto del § antecedente".

3. „La presente Notificazione si applica alla gente di servizio sopra indicata ed addetta a tutti gli ambasciatori esteri di qualsiasi rango, accreditati presso la Sovrana Corte, e loro impiegati d' ambasciata, eccettuati i domestici di quelle persone diplomatiche cha sono esse stesse sudditi anstriaci". [1])

Per le esecuzioni di sentenze dei Giudizii civili austriaci in cause giudiziarie contro persone addette al servizio privato d' un ambasciatore, sussistono delle particolari prescrizioni. [2])

In quanto si riferisce ai corrieri di Gabinetto (courriers de cabinet) la loro persona pel Diritto delle genti è dichiarata inviolabile, il sequestro dei dispacci di cui fossero latori, severamente interdetto; fatta solo eccezione in quelle gravi circostanze che, rispetto al diritto austriaco furono avvertite al § 6.

§ 10.

Delle funzioni giurisdizionali d'un pubblico Ministro.

Letteratura.

Willemberg: Dissertatio de jurisdictione legati in comites suos; (Gedani, 1705). — Carmon: Dissertatio de jurisdictione in legatos

---

[1]) Hofkanzlei-Dekret von 14. October 1839. „Nähere Bestimmungen in Bezug auf die Civil-Gerichtsbarkeit über die in Privat-Diensten fremder Gesandten stehenden Personen". (Polit. Gesetz. und Verord. a. 1839. N. 125).

[2]) Vorschrift über die Vollziehung der Bechlüsse der österreichischen Civilgerichte über Gerichtshandlungen wider die in Privatdiensten fremder Gesandten stehenden Personen. Justiz-Hofdecret, von 2 September 1839. N. 375.

eorumque comites; (Jenae, 1738). — Anon: Dissertatio de judice competente legatorum, eorumque comitum; (Viennae, 1774). — Ahnert: Lehrbegriff der Wissenschaften, Erfordernisse und Rechte der Gesandten; (Dresden, 1784). — Römer: Versuch einer Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundsätze über die Gesandtshaften, als Lehrbuch; (Gotha, 1788). — Id: Grundlinien des europäischen Gesandtschaftsrechts. (Mainz, 1790). — Moser: Beiträge zu dem neuesten europäischen Gesandtschaftsrecht; (Frankfurt, 1781).

Salvi i casi d' una espressa delegazione da parte del proprio Sovrano, il capo d'una missione diplomatica non possiede, di regola, alcuna giurisdizione nè sul personale della missione stessa, nè sopra i suoi nazionali. All' infuori pertanto dei privilegi sanciti a questo riguardo pegli agenti diplomatici nell' impero ottomano, e generalmente pell' Oriente; le funzioni d' un pubblico Ministro nei casi di crimine o delitto commesso da una persona appartenente alla missione si limitano, nei paesi cristiani d' Europa e d'America, alle operazioni seguenti:

1. Arrestare il colpevole, se si trovasse nel palazzo della legazione o domandare la sua estradizione, se fosse stato fermato dalle autorità del paese.

2. Constatare il fatto, erigendo un processo verbale.

3. Sentire i testimoni, qualora appartengano al personale della legazione.

4. Consegnare il delinquente alle autorità del proprio Stato pella procedura ulteriore.

5. Eseguire, al bisogno, le requisizioni di queste autorità tendenti ad ottenere sul fatto più ampie informazioni.

All' incontro un Ministro non potrebbe abbandonare una persona facente parte della missione, alle autorità del paese in cui risiede.

In affari civili, il capo d' una missione può esercitare sul personale a lui sottoposto alcuni atti di giurisdizione volontaria, come sarebbe: ricevere i testamenti e legalizzare colla sua firma gli atti del personale della legazione, come pure in caso di morte, apporre i suggelli sugli effetti a quello appartenenti.

Nei casi poi, i quali necessitassero una deposizione innanzi ai tribunali del paese in cui risiede il Ministro estero, da parte di una persona della legazione, è in uso oggigiorno, di requisire il Ministro stesso, onde, la persona, chiamata, in testimonio, comparisca innanzi a questi tribunali, oppure di ricevere lui stesso la deposizione domandata, e trasmetterla quindi all' autorità requirente.

Quanto alla giurisdizione sui proprii nazionali, le leggi di ciascun paese determinano fino a qual punto il Ministro possa estendere la giurisdizione volontaria sopra di quelli. In primo luogo anzitutto, i sudditi del Sovrano, che viene rappresentato dall' ambasciatore saranno i protetti naturali della Missione diplomatica.

Prescindendo da particolari convenzioni fra Governi, quasi ogni Stato ha devoluto ai propri agenti all' Estero certi poteri relativamente ai rispettivi sudditi. Sulla base di questi poteri il Ministro ha la facoltà d' erigere, sopra domanda, atti di competenza notarile, come contratti di matrimonio, donazioni tra vivi, testamenti; ancora può stendere atti di stato civile, cioè, matrimonii, nascite e morti, legalizzare documenti amministrativi e giudiziari ed estradare o fare il visto ai passaporti.

Il ministro infine esercita sui proprii nazionali un supremo diritto di sorveglianza (droit de surveillance) sopra coloro specialmente che per mene politiche compromettessero l' onore e gl' interessi del loro paese. [1])

§ 11.

Della lettera di credenza.

Letteratura.

Estor: De jure poscendi auctoritatem pubblicam, quam litteras vocant credentiales, a legatis; (Jena, 1740). — Eisemberg: Dissertatio de forma litterarum credentialium legatorum; (Halae, 1753). — Iugler: Dissertatio de litteris legatorum credentialibus; (Lipsiae, 1742).

[1]) Vedi Martens: Guide diplomatique I. §. 51.

Sotto il nome di lettera di credenza, o lettera credenziale, (lettre de créance) s' intende quel documento particolare in virtù del quale un funzionario diplomatico accreditato quale Ministro pubblico presso un estero Stato, viene riconosciuto in questa sua qualità, e quindi ammesso al godimento dei privilegi ed immunità che da tale qualità ne derivano.

Nella pratica tale documento serve soltanto a constatare il carattere dell' ambasciatore, ma non l' autorizza a nessun negoziato particolare. La forma della lettera di credenza varia a seconda del rango del Sovrano che la spedisce, e di quello del Sovrano al quale è indirizzata. Trattandosi d' ambasciatore od inviato, la lettera credenziale si dirige dal Sovrano al Sovrano od allo Stato a cui il Ministro si manda. Se poi trattasi d' un incaricato d' affari, la credenziale è spedita e fatta dal Ministro degli Esteri a quello dell' altro Governo.

La lettera credenziale può essere stesa nella forma di lettera di gabinetto (lettre de cabinet), ma più generalmente va fatta sotto forma di lettera di consiglio (lettre de conseil). In tal caso è sottoscritta dal Sovrano o dal capo dello Stato, e contrassegnata col gran suggello dello Stato.

Nella pratica le lettere di credenza non sono ricevute dal Sovrano al quale sono indirizzate, che dopo esserne stata comunicata una copia autentica al Ministero per gli Affari Esteri, dopo di che viene chiesta un' udienza per consegnare al Sovrano od al capo dello Stato, la lettera originale.

Nei casi in cui parecchi Ministri sieno inviati presso una stessa Corte, una sola lettera di credenza può servire per tutti, quando però abbiano lo stesso rango, mentre per converso uno stesso Ministro puó essere munito di più lettere di credenza, quando sia accreditato presso più Corti contemporaneamente.

Talora il diritto appartenente ad uno Stato di accreditare presso una Corte straniera un proprio funzionario diplomatico, ed il conseguente diritto di entrare colla rispettiva nazione in rapporti politico-commerciali, viene regolata da appositi trattati.

Così ad es. nel trattato di Commercio col Giappone 18 Ottobre 1869 fu convenuto, che S. M. l' Imperatore d' Austria-Ungheria „avrà facoltà di nominare un agente diplomatico, un

Console generale, e per ogni porto aperto o per ogni città simile nel Giappone, un Console, Vice-Console od Agente Consolare". [1]) Eguale diritto si compete all' Imperatore del Giappone. [2])

Il trattato colla China del 2 Settembre 1869 conferisce del pari ad ambo i Sovrani contraenti il diritto di accreditarsi reciprocamente un' agente diplomatico. [3])

Da ultimo, oltre alla lettera di credenza, il Ministro è talvolta latore di lettere di raccomandazione (lettres de recomandation) indirizzate dal suo Sovrano od ai membri della famiglia regnante dell' altro paese, od a pubblici funzionarii influenti, od anco alle autorità locali. [4])

§. 12

Dei pieni poteri.

Letteratura.

Lohmann: Dissert. de diverso mandatorum genere, quibus legati constituuntur, et obligationae quae ex iis oritur: (Lugd. Batav. 1750).

Affinchè un funzionario diplomatico possa iniziare un negoziato particolare, gli è necessario d' esser munito d' un potere ád hoc detto mandato di plenipotenza (pleins pouvoirs) formulato secondo l' uso generale nei termini più estesi, ancorchè di fatto tale potere venga ristretto dalle istruzioni date al Ministro.

Codesti pieni poteri che facultano a negoziare sono, pei ministri in missione permanente, espressi nella lettera creden-

---

[1]) Reichsgesetzb. a 1872. N. 128 art. II.

[2]) His Majesty the Emperor of Japan may appoint a Diplomatic Agent of the Court of Vienna and Consular Officers at any port or town of the Austro-Ungarian Monarchy where Consular Officers of any other power are admitted to reside. (Reichsgesetzbl. â. 1872. N. 128. art. II).

[3]) Zur Aufrechthaltung der guten Beziehungen in der Zukunft genehmigen Seine k. und k. Apostolische Majestät, und Seine Majestät der Kaiser von China, dass, nach dem zwischen grossen und befreundeten Nationen eingeführten Gebrauche, Seine k. und k. Apostolische Majestät, wenn es Ihr angemessen erscheint, bei der Regierung Seiner Majestät des Kaisers von China, einen diplomatischen Agenten, und andererseits Seiner Majestät der Kaiser von China, wenn es Ihm angemessen erscheint, bei der Regierung Seinen k. und k. Apostolichen Majestät einen diplomatischen Agenten beglaubigen könne. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 58. art. II.).

[4]) Vedi: Documenti.

ziale; più ordinariamente però si danno in forma di lettere patenti, (lettres patentes).

D' altra parte i Ministri inviati ad un congresso, o ad una dieta, non sono ordinariamente muniti di lettere di credenza, ma unicamente di mandati di plenipotenza, che servono a legittimarli, e di cui si scambiano vicendevolmente le copie, deponendole presso una Potenza interposta, o del Ministro presidente. [1])

§ 13.

Delle Istruzioni.

Per istruzioni (instructions) s' intendono quelle particolari norme o regole di condotta, che vengono date al Ministro dal proprio Governo, destinate alla di lui direzione personale, nella trattazione d' un negozio qualunque.

Le istruzioni circoscrivono i limiti del pieno potere. Esse si dividono in generali o speciali, ostensibili o segrete. Possono essere date a voce od in iscritto. Le medesime possono inoltre venir cambiate, estese o ristrette nel corso d' un negoziato.

Le istruzioni segrete (secrètes) non debbono di regola essere comunicate al Governo estero, senza un' espressa autorizzazione da parte del proprio; in qualche caso però, specialmente le ostensibili (ostensibles) si rimette all' avvedutezza del Ministro il giudicare sull' opportunità della loro comunicazione. [2])

§ 14.

Degli affari diplomatici.

Letteratura.

Sneedorf: Essay d' une traité du style des Cours; (Göttingen, 1776). — Martens: Guide Diplomatique; (Leipsic, 1866). — Meisel: Cours de style diplomatique; (Dresde, 1823).

---

[1]) Vedi: Documenti.
[2]) Vedi: Documenti.

A) Atti pubblici; (actes publics).

Prendendo a disamina quali sieno gli ufficii proprii o gli affari che come atti pubblici generalmente vengono assegnati alla competenza speciale della diplomazia, i medesimi possono venire compresi negli atti seguenti:

1. *Manifesti;* (manifestes).

Per manifesti ordinariamente s'intendono le dichiarazioni di guerra, che i Sovrani od i governi fanno pubblicare alla vigilia d'una guerra, onde annunziare l'apertura delle ostilità. [1])

2. *Proclamazioni;* (proclamations).

Queste che talora hanno la forma di lettere patenti (lettres patentes), sono delle pubblicazioni solenni che i Sovrani od i capi dello Stato fanno alle popolazioni all'interno ed all'Estero, cioè annunzii di morte di un Sovrano fatti dal suo successore al trono; chiamata alle armi; dichiarazioni dei generali d'armata entrando in un territorio nemico; ecc. [2])

3. *Dichiarazioni;* (déclarations).

Le dichiarazioni che una Potenza indirizza al pubblico coll'intermediario dei proprii agenti diplomatici, o che la medesima fa rimettere ai diversi gabinetti, sono in certa guisa delle memorie, lo scopo delle quali è di respingere delle voci mal fondate, di giustificare delle misure prese o da prendersi, od istruire il pubblico sui passi fatti o da farsi. A queste dichiarazioni possono far seguito delle contro-dichiarazioni (contre-déclarations).

Gli agenti diplomatici nell'esercizio delle loro funzioni indirizzano medesimamente delle dichiarazioni in forma di note (notes) a cui è risposto con delle contro-note; (contre-notes). [1])

4. *Esposizione dei motivi di condotta;* (exposè de motifs de conduite).

---

[1]) Vedi: Documenti.
[2]) Vedi: Documenti.
[3]) Vedi: Documenti.

Si dà questo nome in politica alle memorie giustificative, col mezzo delle quali i Gabinetti fanno conoscere al pubblico le ragioni che hanno avuto per seguire la linea di condotta addottata da essi in forma d' alleanza, ordinando un armamento, desistendo da negoziati già incamminati, ricusando di ratificare un trattato, ecc. [1])

5. *Trattati pubblici e Convenzioni;* (traités publics et conventions).

I Trattati e le Convenzioni sono degli atti pubblici pei quali le nazioni, ed in loro nome i Sovrani od i Governi contraggono degli impegni reciproci.

Per trattati s' intendono generalmente tutte quelle transazioni che hanno una certa durata, sia per l' importanza che per la qualità delle obbligazioni ch' esse impongono; le Convenzioni al contrario sono transazioni che di solito hanno un effetto transitorio, ed un' influenza meno estesa. [2])

6. *Cartelli;* (cartels).

Si dà il nome di cartels alle convenzioni fatte in tempo di pace per la reciproca estradazione dei disertori, dei delinquenti ecc. ed in tempo di guerra per lo scambio ed il riscatto dei prigioni. Queste Convenzioni hanno la stessa forma dei trattati. [3])

7. *Atti d' accettazione, d' accessione o d' adesione;* (actes d' acceptation, d' accession ou d' adhésion).

Ogni garanzia, rinunzia o cessione fatta in favore d' alcuna potenza, esige, onde acquistare piena validità, che codesta potenza segni un atto di accettazione. Lo strumento per mezzo del quale la parte interessata enuncia tale accettazione, è redatto talora sotto forma di lettere patenti; come la rinuncia o la cessione che la precede, oppure sotto forma d' atto pubblico segnato da un plenipotenziario.

Talora i Trattati stipulati fra due Governi, offrono a delle

---

[1]) Vedi: Documenti.
[2]) Vedi: Documenti.
[3]) Vedi: Documenti.

terze persone la facoltà di accedervi come parte principale o interessata. Nel caso d'adesione viene spedito da una parte un atto d'accessione, e dall' altra un atto d'accettazione. L' atto d' adesione lega lo Stato che aderisce, e lo rende in certo modo parte contraente; esso impone a sè stesso con ciò l'obbligazione di conformarsi a tutte le clausole del trattato, di esso accetta le stipulazioni. [1])

8. *Atti di ratifica;* (actes de ratifications),

Con questi si approva il contenuto di un trattato. [2])

9. *Atti di garanzia;* (actes de garantie).

Cogli atti di garanzia una Potenza s' obbliga a prestar soccorso ad un' altra, nel caso che questa fosse lesa nell' esercizio di alcuni diritti da una terza Potenza. [3])

10. *Atti di cessione e di rinunzia;* (actes de cession et de renonciation).

Mediante tali atti una Potenza si priva in favore d' un'altra di un qualche suo diritto o proprietà. [4])

11. *Atti di presa di possesso;* (actes de prise de possessions).

Con questi una Potenza entra nell' esercizio d' una nuova sovranità. [5])

12. *Atti di protesta;* (actes de protestation).

Mediante tali atti una Potenza reclama contro violenze, usurpazioni, lesioni di diritto; e la risposta ai quali prende il nome di contro-protesta; (contre-protestation). [6])

13. *Atti d' abdicazione;* (actes d'abdication).

Con questi un Principe dichiara di rinunciare al trono. [7])

14. *Lettere reversali;* (lettres réversales).

---

[1]) Vedi: Documenti.
[2]) Vedi: Documenti.
[3]) Vedi: Documenti.
[4]) Vedi: Documenti.
[5]) Vedi: Documenti.
[6]) Vedi: Documenti.
[7]) Vedi: Documenti:

Sotto questo nome s' intende quel documento ufficiale, col mezzo del quale una Corte riconosce che una concessione speciale fattale da un' altra Corte, non sarà per portar pregiudizio in nulla, agli anteriori diritti e prerogative di ciascuna. [1])

B) Corrispondenza diplomatica. (Correspondence diplomatique):

La corrispondenza diplomatica abbraccia le comunicazioni ufficiali d' ogni natura che i varii Gabinetti scambiano fra loro con l' intermediario dei loro agenti diplomatici all' Estero, oppure la corrispondenza che questi agenti tengono sia fra i loro colleghi accreditati presso le differenti Corti all' Estero, sia col proprio Governo, del quale sono gli organi immediati.

Quanto alle forme esterne degli atti che la corrispondenza stessa può assumere nelle diverse trattazioni d' ufficio, le medesime possono classificarsi nel modo seguente:

1. *Le Memorie* e *Memorandum*; (memoires).

Si dà il nome di memorie in diplomazia, a degli scritti politici d' una certa estensione, destinati all' esposizione circostanziata d' affari che sono o che diverranno l' oggetto d' un negoziato politico; d' avvenimenti offerenti materia ad una giustificazione di condotta, o motivanti misure di cui si enuncia lo scopo e la portata, ed alla discussione delle questioni che simili affari sollevano.

Ciò che distingue le note dalle memorie è ancor meno l' estensione di queste ultime rispetto alle prime che la convenuta assenza d' ogni formola di cortesia e di quelle consacrate dal cerimoniale.

A queste memorie i Gabinetti rispondono con delle contro memorie, (contre-memoires).

Le memorie, che assumono talvolta il nome di memorandum sono secondo le circostanze o documenti destinati alla pubblicità, come pure dichiarazioni, o note confidenziali le

---

[1]) Vedi Documenti.

quali differiscono solo per la forma dalle altre note diplomatiche. [1])

2. *Note diplomatiche;* (notes diplomatiques).

Le note diplomatiche differiscono dalle lettere e dalle memorie piuttosto pel colore e pella forma, che pel modo di redazione, l' oggetto essendo sovente lo stesso e della stessa importanza. [2])

3. *Lettere diplomatiche;* (lettres diplomatiques).

Le lettere diplomatiche hanno lo stesso oggetto che le note e non differiscono che per la forma più libera e tutta epistolare. [3])

4. *Rapporti;* (rapports).

Si dà il nome di rapporti alle lettere ufficiali che il diplomatico in funzione indirizza al proprio Governo. Questi rapporti abbracciano in generale tutta la cerchia d' affari la cui trattazione è commessa all' agente diplomatico, e sulla cui situazione egli deve notificare il proprio Governo. [4])

Finalmente voglionsi accennare i:

1. *Congressi e conferenze;* (congrès et conferences).

In ogni congresso o conferenza di plenipotenziarii, onde seguire il corso della discussione, è in uso di erigere un processo verbale (procès-verbal), cui dall' epoca del Congresso di Vienna si dà il nome di protocollo, che viene segnato da tutti gli intervenuti. [5])

2. *Voti ed opinioni;* (votes et opinions).

Il voto è uno scritto succinto pel quale un plenipotenziario formola e motiva il suo suffragio in una discussione d' affari, a nome del suo committente. [6])

3. *Arbitraggio;* (arbitrage).

---

[1]) Vedi: Documenti.
[2]) Vedi: Documenti.
[3]) Vedi: Documenti.
[4]) Vedi: Documenti.
[5]) Vedi: Documenti.
[6]) Vedi: Documenti.

L' arbitraggio ha in diplomazia per iscopo di sottomettere all' apprezzamento d' uno o più Sovrani o Ministri da questi nominati, la decisione d' un punto litigioso fra due competitori, o fra due potenze. [1])

Secondo la pratica costituzionale attualmente in vigore negli Stati retti a Governo rappresentativo, le assemblee legislative hanno diritto, allo scopo si dice di controllare la politica ministeriale, di richiedere dal Governo la produzione degli atti o delle carte diplomatiche, costituenti la corrispondenza ufficiale sopra veduta.

Il deposito o collezione degli atti diplomatici che il Ministro degli Esteri presenta alle Camere legislative, assume il titolo, a seconda dei varii Stati, di libro rosso; libro bleu; libro verde, ecc.

Nell' Impero Austro-Ungarico la predetta collezione prese il nome di libro rosso, (Rothbuch) di cui la pubblicazione si effettuò ininterrottamente durante lo scorso decennio. [2])

§ 15.

Della fine delle Missioni diplomatiche.

Letteratura.

Breuning: Dissert. de jure expellendi legatum alterius gentis liberae; (Lipsiae, 1767).

Le cause che possono mettere termine alla missione diplomatiche d' un Ministro accreditato presso una Corte straniera sono principalmente le seguenti:

1. Collo spirare del periodico fissato per la durata della

---

[1]) Vedi: Documenti.

[2]) Vedi: (Auswärtige Angelegenheiten). 1. Correspondenzen des Kaiserlich-Königl. Ministeriums des Aeussern; (Wien, k. k. Hof-und Staatsdrucker. 1868-1874). 2. Correspondenzen des Ministeriums des Aeussern, und Berichte der k. und k. Missionen und Consulate in handelspolitischen Angelegenheiten: N. 1. (Wien, 1875).

Missione; ad es. per la fine d' un congresso, o quando il Ministro fu costituito solamente ad interim, ritornando il Ministro ordinario.

2. Quando l' oggetto della missione è compiuto, come nel caso d' ambasciata di semplice cerimonia, o quando la missione è speciale e che lo scopo del negoziato è raggiunto o mancato.

3. Col richiamo del Ministro.

4. Colla morte o l' abdicazione del Sovrano del Ministro accreditato, come pure per gl' inviati delle grandi repubbliche, coll' avvenimento al potere d' un nuovo capo dello Stato.

5. Quando un Ministro per ragione di violazione del diritto delle genti a suo riguardo, o di qualche incidente impreveduto d' alta gravità, prende sopra di sè la responsabilità di dichiarare la sua missione finita.

6. Quando per infrazione alle leggi del paese, od alle convenienze della sua carica per mene politiche occulte, od in conseguenza di misure rimproverate al suo Governo, il Sovrano presso al quale risiede l' ambasciatore, gli invia i suoi passaporti, senza attendere il di lui richiamo; talvolta fissando un termine al suo soggiorno, e, secondo la gravità del caso, facendolo condurre sotto scorta fino alle frontiere.

7. Per ultimo, in seguito ad un cambiamento sopravvenuto nel rango diplomatico del Ministro.

Quale poi siasi una delle cause sopraenunciate, che pongano fine alla missione d' un Ministro estero o ne sospendano il corso, il medesimo resta sempre in possesso delle immunità e prerogative annesse al suo carattere pubblico fino a che egli non abbia abbandonato definitivamente il paese presso il quale fu inviato. La di lui persona resta in ogni caso inviolabile.

Allorquando un Ministro estero viene richiamato dal proprio Governo, gli si invia talora un' apposita lettera di richiamo (lettre de rappel). Cessando però il Ministro stesso dalle sue funzioni in causa di mala intelligenza sopravvenuta fra il suo Governo e quello presso al quale era accreditato, le particolari cir-

costanze decidono se possa essergli inviata o no la lettera di richiamo. Ma l'invio della lettera di richiamo al Ministro è però sempre obbligatorio: 1. quando l' oggetto della missione è compiuto o mancato; 2. quando la partenza del Ministro ha luogo per motivi estranei al mantenimento delle amichevoli relazioni fra i due paesi interessati. [1])

§ 16.

Delle condizioni finanziarie.

Il considerare quali sieno le condizioni finanziarie, ovvero le spese inerenti all' amministrazione degli Affari Esteri, ed il conseguente mantenimento delle Missioni diplomatiche dell' Impero Austro-Ungarico, ci conduce ad esaminare il bilancio preventivo delle spese stanziate per tale effetto dalle Delegazioni. Prenderemo quindi a succinta rassegna il bilancio dell' I. R. Ministero degli Affari Esteri per l' anno 1875. [2])

L' esigenza (Erforderniss), detratto il coprimento (Bedeckung) in fiorini 689.500, fu di fior. 3,620,960.

L' esigenza si ripartiva nei titoli seguenti di spesa:

1. a. Amministraz. centrale (Central-Leitung):	fi.	496.325
b. Fondo e spese diverse per informazioni politiche (Dispositionsfond, und nicht speciell zu verrechnende Auslagen für politische Informationen)	fi.	340.000
2. Spese diplomatiche (Diplomat. Auslagen) .	„	1,055.960
3. Spese consolari (Consulat-Auslagen). . .	„	718.175
4. Sovvenzione al Lloyd Austro - Ungarico (Subvention an den österr.-ung. Lloyd) .	„	1,700.000
Somma fiorini		4,310.460
Coprimento (Bedeckung)	„	689.500
Residuo fiorini		3,620.960

[1]) Vedi: Documenti.

[2]) Beilagen zum Voranschlage des gemeinsamen Staatshaushaltes der Oesterr.-Ungar. Monarchie, für das Verwaltungs-Jahr 1875. 1. Heft. Ministerium des Aeussern; (Wien Hof- und Staatsdruckerei, 1874).

Alcuni dati di dettaglio rispetto alle spese risguardanti l' amministrazione centrale possono comprendersi nei seguenti:

A) Spese ordinarie (Ordentliche Ausgaben):

1. Spese del Ministero (Aufwand des Ministeriums): fior. 290.639
2. Spese della sezione presidiale (Präsidial-Section). . . . . „ 79.750
3. Spese pella cifra e pei lavori di traduzione (Ministerial-Abtheilung für Zifferwesen und translatorische Arbeiten). . . . . „ 28.880
4. Spese dell' Archivio di Casa, Corte e Stato; (Haus-Hof-und Staatsarchiv). . . . . „ 37.022
5. Spese della Tesoreria ministeriale (Ministerial-Zahlamt) . . . . „ 10.374
6. Spese dell' Accademia Orientale (Orient. Akademie). . . . . „ 22.860

Somma fiorini 469.525 [1])

B) Spese straordinarie (Ausserordentl. Ausgaben):

Spese della Sezione presidiale. . . . . fior. 26.800

Le spese diplomatiche propriamente dette si ripartiscono nelle seguenti categorie: [2])

A) Spese ordinarie:

1. Emolumenti al personale diplomatico (diplomatische Besoldungen) . . . . fior. 222.800
2. Aggiunte (Zulagen). . . . . „ 495.810
3. Spese d' alloggio (Quartiergelder) . . . „ 57.100

Somma fiorini 952.780

[1]) Voranschlag: Capitel I: Ministerium des Aeussern. Titel 1: Erfordernis, a. — Central Leitung, b. — Auslagen für politische Informationen.

[2]) Voranschlag: Cap. I: Ministerium des Aeussern. Titel 2: Erfordernis. Diplomatische Auslagen.

Trasporto fior. 775.710

4. Spese di servizio (gesandtschaftliche Dienst-Auslagen). . . . . „ 177.070
5. Spese per viaggi e domicilio (Reise-und Uebersiedlungskosten). . . . . „ 67.500
6. Spese diverse (verschiedene Auslagen) . „ 8.680

Somma fiorini 1.028.960

B) Spese straordinarie:

7. Aggiunte a pauschali per alloggio (Diplomatische Zulage und Miethpauschale) fior. 2.000
8. Emolumenti di disponibilità (Disponibilitätsgehalte) . . . . „ 25.000

Somma fiorini 27.000

Riguardando ora quali sieno le spese che occorsero per le singole Missioni diplomatiche Austro-Ungariche all' Estero, le medesime possono venire esposte per sommi capi nei dati seguenti: [1])

1.	Baviera	fior.	22.800
2.	Belgio	„	21.300
3.	Brasile.	„	15.750
4.	Danimarca	„	19.600
5.	Germania.	„	71.305
6.	Francia	„	93.700
7.	Grecia	„	19.525
8.	Gran Brettagna.	„	95.501
9.	Italia.	„	53.880
10.	Paesi Bassi	„	21.400
11.	America del Nord.	„	22.300
12.	Persia.	„	30.900
		Trasporto fiorini	487.960

[1]) Voranschlag: Cap. I. Ministerium des Aeussern. Titel 2: Erforderniss: Diplomatiche Auslagen (Detail-Ausweise).

	Trasporto fiorini	487.960
13. Portogallo	„	10.000
14. S. Sede	„	49.650
15. Russia	„	87.200
16. Sassonia	„	12.440
17. Svezia.	„	20.200
18. Svizzera	„	18.490
19. Spagna	„	33.900
20. Turchia	„	80.445
21. Würtemberg.	„	12.320
	Somma fiorini	812.605

Alcuni però fra i dati suesposti subirono qualche cangiamento nel nuovo bilancio accordato dalle Delegazioni pel Ministero degli Esteri nell' anno amministrativo 1876.

Così ad es. al tit. I. a: „Amministrazione centrale“ vennero preliminati fior. 500.825. Al tit. II.: „Spese diplomatiche“ vennero preliminati in ordinario fior. 1,042.160; nelle spese straordinarie fior. 27.000. Oltrecciò per l' ambasciatore in Pietroburgo venne preliminato un aumento di fiorini 13.900. [1])

Nel complesso pertanto le esigenze del bilancio del Ministero degli Esteri per l' anno 1876 importano fiorini 3,649,460; cioè 28.500 fiorini in più di quanto era stato votato per la gestione 1875.

Il diritto rispetto alla pensione ed ai soldi d' aspettativa (Wartgelder) pegli impiegati diplomatici dell' Impero Austro-Ungarico, venne regolato dalla Sovrana Risoluzione 30 Aprile 1856. [2])

Come norma per la concessione dei detti soldi d' aspettativa e delle pensioni, vennero stabilite le seguenti disposizioni:

I capi stabili di Missioni (ständige Missions - Chefs) cioè

---

[1]) Vedi: Wiener Zeitung, a. 1875. N. 220.

[2]) Erlass der Ministerien des Aeussern und der Finanz vom 16. Juni 1856 „die Wartgelder und Pensionen der diplomatischen Beamten betreffend“. (Reichsgesetzblatt. a. 1856. N. 104.)

gli Ambasciatori, gli Inviati ed i Ministri residenti continuano a non aver diritto a pensione; (nicht pensionsfähig) ed a loro riguardo, qualora cessino dall' esercizio delle loro funzioni senza loro colpa per circostanze che non costituiscono la loro inabilità al servizio, e qualora non abbiano domandata essi medesimi la dimissione dal loro posto, si mantiene in vigore il sistema dei soldi d' aspettativa. (System der Wartgelder). [1])

Pel soldo d' aspettativa dei capi stabili di missioni, senza eccedere i limiti dell' onorario annesso al loro posto, (esclusi gli assegni di funzione) verrà fatta di caso in caso proposta a S. M. avuto riguardo a tutte le circostanze, ma d' ora in poi non potrà mai oltrepassare per gli ambasciatori ed inviati l' importo di fiorini 6000, pei ministri residenti quello di fior. 4000. [2])

Il capo stabile d' una missione che abbia cessato dal servizio attivo per una circostanza che a tenore del § 1 fa si che gli si possa accordare il soldo d' aspettativa, rimane in istato di disponibilità, (Stand der Verfügbarkeit) fino a che gli venga assegnato il detto soldo, e durante questo intervallo percepisce il suo onorario senza assegno di funzione. Lo stato di disponibilità non dovrà mai durare più di tre anni, e quindi prima che sia decorso il terzo anno dacchè il capo di missione ha cessato dal servizio attivo, il Ministro degli Esteri, chiederà la sovrana decisione di S. M. per istabilire l' importo del soldo d' aspettativa ed il tempo pel quale dovrà essere corrisposto. Qualora un capo stabile di missione cessi dal servizio attivo (Dienstthätigkeit) perchè è divenuto inabile, o perchè si verificarono altre circostanze accidentali senza sua colpa, e quindi non si possa più prevalersi dell' opera sua, o perchè diventa inabile al servizio dopo essere stato posto in disponibilità od aver ottenuto il soldo di aspettativa, così che debba cessare di godere l' onorario od il soldo d' aspettativa, si potrà proporre a S. M. d' accordargli in via di Grazia Sovrana, un' assegno di quiescenza, (Ruhegenuss) allorchè si verifichino circostanze degne di riguardo, in un importo corrispondente a tali circostanze ed ai meriti acquistati. [3])

Nel caso che un impiegato diplomatico qualificato ad ot-

---

[1]) Erlass der Ministerien des Aeussern und der Finanz vom 16. Juni 1856 § 1.
[2]) Id. § 2.
[3]) Id. § 3.

tenere il soldo d' aspettativa a tenore del § 1 cessi dal prestare servizio attivo o di essere in istato di disponibilità o di percepire il soldo d' aspettativa passando immediatamente e senza interruzione in un servizio civile o militare, gli verranno computati gli anni di servizio diplomatico da lui già prestato, allorchè in seguito si trattasse di accordargli la quiescienza o pensione. [1]

D' ora in poi si accorda al personale diplomatico subalterno (subalternem diplomatischen Personale) la capacità di venire pensionato (Pensionsfähigkeit) secondo i seguenti principii: [2]

Venendo rimosso un impiegato subalterno diplomatico dal posto da lui coperto senza sua colpa e senza che egli abbia chiesto d' essere dispensato dalle sue funzioni per motivi indipendenti dalla sua capacità di servire, passa in istato di disponibilità e percepisce durante il medesimo il suo onorario fisso esclusi gli assegni di funzione e locali. La durata dello stato di disponibilità non deve oltrepassare per tali impiegati un trienno a contare dalla cessione del loro servizio attivo. Se nel corso di questi tre anni l' impiegato non possa ottenere un posto nel servizio attivo, lo si tratterà secondo le vigenti norme col porlo in stato di riposo o permanente o temporaneo (Ruhestand). Il tempo trascorso in istato di disponibilità verrà compreso nel servizio attivo da computarsi per determinare il soldo di quiescienza, e ciò anche pel caso che durante la disponibilità il rispettivo impiegato venisse trasferito ad un altro posto militare o civile. [3]

La commisurazione dell' assegno di quiescienza e la decisione se concorrano tutte le condizioni richieste per ottenerla, si faranno secondo lo norme vigenti in generale per le pensioni degl' impiegati dello Stato, coll' aumento però d' un terzo dell' importo (Hinzufügung eines Dritttheiles) di quanto compete a tenore di tali prescrizioni. [4].

Gl' impiegati diplomatici subalterni che si trovano in istato di disponibilità sono tenuti a rimanere nel luogo di residenza

---

[1] Erlass der Ministerien des Aeussern und der Finanz vom 16. Juni 1856. § 4.
[2] Id. § 5.
[3] Id. § 6.
[4] Id. § 7.

dell' I. R. Ministero degli Affari Esteri, e ad essere pronti al momento pel servizio che loro venisse affidato. Il permesso di scegliere un'altra dimora o di allontanarsi soltanto temporariamente dovrà chiedersi di volta in volta al suddetto Ministero. Oltrecciò, i suddetti impiegati hanno l' obbligo di prestare qualunque servizio che loro venisse accollato, senza avere diritto ad uno speciale compenso, pel disimpegno di tali incombenze, ed in ispecialità d' eseguire gli occorrenti lavori presso il Ministero che li invitasse a prestare. Gl' impiegati diplomatici subalterni posti in istato di riposo temporaneo (Quiescierung), sono soggetti alle disposizioni vigenti in generale riguardo ai servigii, ai quali sono tenuti gl' impiegati quiescienti. Ai capi stabili di Missioni, che si trovano in istato di disponibilità, o che percepiscono il soldo d' aspettativa, incombe parimente l' obbligo di porsi a disposizione del Ministero degli Esteri, per le missioni o lavori che trovasse di dover loro affidare. [1])

Le persone che vengono chiamate ad una Missione all' Estero, senza che rinuncino interamente al posto civile o militare da loro coperto in addietro, finita che sia tale missione, non hanno alcun diritto ad un soldo d' aspettativa, ma riprendono in simili casi le loro precedenti funzioni, e qualora non si potessero loro di nuovo affidare, verranno trattati riguardo alla loro quiescienza o pensione, secondo le norme in vigore per quel ramo di servizio a cui appartengono per la loro nomina stabile, attenendosi alla massima fondamentale, che il temporaneo impiego per una missione all' estero, qualora nel darne l' ordine non siasi stabilito espressamente in altro modo, non si deve considerare come interruzione del tempo di servizio da computarsi nel commisurare la pensione. Ciò non pertanto in via d' eccezione si dovrà corrispondere il soldo d' aspettativa anche ai militari adoperati in servizio all' estero (im auswärtigen Dienste verwendeten Militärs), i quali al momento che vi vengono chiamati, sieno già destinati ad un altro impiego diplomatico (diplomatische Verwendung) pel cui conferimento si richieda un breve intervallo, che in nessun caso può oltrepassare un anno. [2])

---

[1]) Erlass der Ministerien des Aeussern und der Finanz vom 16. Juni 1856. § 8.
[2]) Id. § 9.

Capitolo III.

Del Cerimoniale Marittimo.

(See-Ceremoniel).

Letteratura.

Bynkershoek: Quando et quorum navibus prestanda sit reverentia; (in Quaestiones juris publici, II. 21). — Sibrand: Dissertatio de velorum submissione; (Rostock, 1691). — Pestel: Selecta capita juris gentium maritimi; (Lugduni Batav. 1789). — Moser: Von dem Flaggen-und Segelstreichen; (in seinen vermischten Abhandlungen aus dem Völkerrecht, II. 6). — Id: Von dem Segelstreichen und Schiffgruss; (in dessen kleinen Schriften, IX. 287-436, X. 218-396, XII. 1-34). — Ortolan: Diplomatie de la mer; (Paris, 1864).

---

§ 1.

Del cerimoniale marittimo in generale.

Stantechè il cerimoniale marittimo specialmente delle navi da guerra, relativamente agli onori che debbono rendersi ai Sovrani ed ai funzionarii diplomatici esteri, tocca il campo del Diritto Internazionale, così sarà prezzo dell' opera il riguardare quali principii siano stati sanciti da tale Diritto, e quali prescrizioni speciali vigano in Austria a questo riguardo.

Per cerimoniale marittimo (cérémonial-maritime) s' intende l' insieme di quelle particolari dimostrazioni d' onore che vengono attestate da navigli in corso o stazionati: a) ad altri navigli di determinata specie; b) a porti, fortezze, batterie, etc. trovantisi in prossimità; c) o finalmente a persone d' alto rango; ed i quali saluti vengono loro in parte corrisposti.

Quanto all' osservanza dei varii modi di salutare, il Diritto Internazionale ammette come regole generali, i principii seguenti:

1. Ogni potenza ha il diritto di regolare sul proprio ter-

ritorio marittimo o nelle acque proprie il modo di saluto dei navigli, purchè questo nulla contenga di offensivo per la dignità delle altre potenze. Sotto questo rapporto, egli è ordinariamente in uso che le navi da guerra straniere, al loro passaggio innanzi ad una fortezza o ad una piazza marittima, od entrando in un porto salutino con colpi di cannone. Si rende poi loro il saluto con egual numero di colpi. Ciò stesso si pratica relativamente al saluto delle navi da guerra fra loro.

2. In pieno mare e nel territorio marittimo d' una terza potenza, non v' ha alcun obbligo di salutarsi rispetto ai bastimenti che s' incontrino. Nei mari territoriali, solamente la potenza che vi regna può esigere il primo saluto da parte dei navigli che li attraversano.

3. Come semplici atti di cortesia, e non come atti obbligatorii, voglionsi considerare i seguenti:

a) Allorquando una nave da guerra incontra la squadra di una potenza straniera, essa saluta la prima con colpi di cannone. La stessa cosa ha luogo allorquando dei bastimenti isolati vengono a riunirsi ad una squadra straniera.

b) Una squadra ausiliaria saluta la prima una squadra principale.

c) Se due navi da guerra s' incontrino, quella d' un rango inferiore saluta la prima. La nave che porta la bandiera ammiraglia, riceve sempre per la prima il saluto.

d) I corsari salutano sempre pei primi i navigli da guerra, nè possono esigere che loro sia reso il saluto.

e) Le navi mercantili salutano per le prime le navi da guerra. Però se camminano a piene vele, possono dispensarsi dal dare il saluto.

4. Finalmente è in uso di salutare il primo, anche col cannone di fortezza e delle piazze, un naviglio che rechi a bordo un Sovrano, un Principe di sangue reale od un Ambasciatore straniero.

Conchiuderemo, osservando coll' Heffter, che in generale sarebbe a desiderarsi che le nazioni convenissero definitivamente per la soppressione del saluto delle navi in pieno mare. [1])

[1]) Völkerrecht, § 197.

§ 2.

Del cerimoniale marittimo secondo il Diritto Austriaco.

A) Cerimoniale verso i Sovrani.

La procedura attualmente in vigore nell' Impero Austro-Ungarico, circa ai saluti ed agli onori da rendersi per parte dell' i. r. Marina da guerra, è stata determinata dal Regolamento speciale dell' anno 1853. [1])

In quanto agli onori da rendersi ai Sovrani e loro famiglie, il detto Regolamento dispone quanto appresso:

La presenza delle LL. MM. II. e RR. a bordo di un legno, è contrassegnata dall' I. R. stendardo all' albero maestro. Del pari i bastimenti al cui bordo si trovano Imperatori o Re d'altro Stato, oppure le loro consorti, portano i corrispondenti stendardi all' albero maestro. Gli Arciduchi e le Arciduchesse, come pure i Principi e le Principesse di case imperiali e regie, e finalmente Principi reggenti, portano lo stendardo del loro paese all' albero di trinchetto. [2])

I saluti d' onore si distinguono in salve di cannoni, (Kanonen-Schüsse), e grida d' evviva (Hurrarufe). [3])

Le bandiere di distinzione sono da issarsi per quelle persone cui compete 17 o più colpi di cannone all' albero di maestro, per quelle cui compete 15 colpi di cannone sull' albero di trinchetto, finalmente per quelle cui compete 13 colpi di cannone all' albero di contro-mezzana. Alle altre persone non compete alcuna bandiera d' onore. [4])

Quei bastimenti che salutano con ispari di cannone, danno il saluto nei casi seguenti tanto con questi che con grida d' evviva:

a) Pel saluto delle LL. Maestà o dell' i. r. stendardo;

b) Pel saluto dei Sovrani esteri o dei loro stendardi;

---

[1]) Reglement für Begrüssungen und Ehrenbezeigungen für die k. k. Kriegs-Marine; (1853).
[2]) Id. § 2.
[3]) Id. § 1.
[4]) Id. § 2.

c) Pel saluto di Principi di case regnanti imperiali o regie, e di Principi reggenti, all' uscire dalla nave dopo lunga dimora a bordo, o dopo una visita annunziata. [1])

Coi soli spari di cannone sono da salutarsi quelle persone di distinzione non nominate di sopra cui compete un saluto, e ciò nella loro uscita dalla nave, qualora fossero imbarcati in servizio, o dopo una visita formale a bordo. [2])

Il saluto da parte dell' i. r. Marina viene generalmente prestato verso quelle persone che si trovano esse stesse sul mare. Sono da questa regola eccettuati:

a) L' arrivo e la partenza delle LL. Maestà;

b) L' arrivo di Sovrani esteri, qualora viaggino in tale loro qualità.

Nei porti stranieri di nazioni amiche, l' invito per questo effetto deve anticipatamente pervenire in iscritto da parte delle Autorità governative, delle ii. rr. Legazioni o dell' i. r. Consolato.

Di regola sarà solamente dato il saluto all' arrivo ed alla partenza d' un Sovrano estero. [3])

Nel caso che le LL. MM. approdassero in un porto, i bastimenti dell' i. r. Marina isseranno la grande bandiera di gala, e faranno il saluto prescritto.

Nel caso che le LL. MM. facciano un solenne ingresso in un porto, invece del saluto con 21 colpi di cannone, verrà dato il salve imperiale. [4])

I Sovrani esteri vengono salutati tanto nei porti austriaci che nei porti esteri, come le LL. MM. II. RR. Apostoliche, colla differenza che in alcun caso verrà loro corrisposta la salve imperiale, e che sull' albero di maestro verrà issata invece che la bandiera austriaca, la bandiera nazionale che loro compete. [5])

Dal prospetto annesso al Regolamento, circa ai personaggi cui compete il saluto da parte dell' i. r. Marina, si eruisce rispetto ai Sovrani, che:

---

[1]) Reglement für Begrüssungen und Ehrenbezeigungen für die k. k. Kriegs-Marine; (1853) § 10.

[2]) Id. § 11. a.

[3]) Id. § 14.

[4]) Id. § 45.

[5]) Id. § 51.

1. a S. M. I. e R. Apostolica, compete 21 colpi di cannone e 15 evviva;

2. a Sovrani esteri, compete in egual modo;

3. ad Arciduchi, Principi reggenti di case imperiali e regie 21 colpi di cannone e 13 evviva;

4. a Duchi reggenti e Principi, 19 colpi di cannone ed 11 evviva. [1])

B) Cerimoniale verso i funzionarii diplomatici.

Il cerimoniale marittimo relativo agli onori ed ai saluti da rendersi da parte dei bastimenti dell' i. r. Marina da guerra ai funzionari diplomatici e consolari, è del pari determinato dal Regolamento sopra indicato dell' anno 1853.

Egli fu perciò stabilito, che il saluto da parte dei legni da guerra austriaci deve essere prestato tanto mediante colpi di cannone che con grida d' evviva agl'Inviati ed ai Consoli generali di prima classe alla loro partenza dalla nave, i quali fossero stati imbarcati in tale loro qualità, oppure si allontanassero da bordo, dopo una visita formale ed annunziata. [2])

Con soli spari di cannone, nel numero conforme al rango, debbono venire salutati anche i rappresentanti ufficiali all' estero di quegli impiegati consolari, i quali venissero dai primi sostituiti in modo formale, per assenza o malattia. [3])

Dal summenzionato „Prospetto“ in quanto risguarda le modalità dei saluti da prestarsi ai funzionari diplomatici e consolari esteri, si deduce che ad un Ambasciatore (Botschafter) compete 17 colpi di cannone e 9 evviva; ad un Internunzio, Inviato straordinario (Gesandter) 15 colpi di cannone e 7 evviva; ad un Incaricato d' affari (Geschäftsträger) e ad un Console generale di I Classe (General-Consul) 13 colpi di cannone e 5 evviva; ad un Console generale di II Classe 11 colpi di cannone e 3 evviva; ai Consoli, Vice-Consoli, Direttori di cancelleria consolari, (Consul,

---

[1]) »Uebersicht der zu begrüssenden Standespersonen oder ihrer Flaggen«. Reglement für Begrüssungen ecc. p. 88.

[2]) Id. § 12. e.

[3]) Id. § 11. a.

Vice-Consul und Kanzlei-Director), questi ultimi però solo in rappresentanza del preposto d' ufficio: 9 colpi di cannone e 3 evviva; Cancellieri interpreti (Dragoman) dei consolati generali e consolati, da ultimo Vice-cancellieri (Vice-Kanzler), ed Allievi consolari (Consular-Eleve) in quanto rappresentino il titolare dell' ufficio consolare, 7 colpi di cannone e 3 evviva; Agenti consolari (Consular-Agent), 5 colpi di cannone. [1])

Capitolo IV.

Del Diritto Consolare.

(Consular-Recht).

Letteratura.

Neumann: Handbuch des Consulat-Wesens; (Wien, 1854). — Piskur: Oesterreichs-Consulatswesen; (Wien, 1862). — Oppenheim: Praktisches Handbuch der Consulate aller Länder; (Erlangen, 1854). — Jochmus: Handbuch für Consuln mit besonderer Rücksicht auf Deutschland; (Dessau, 1852). — Doehl: Das Consularwesen des deutschen Reichs; (Bremen, 1873). — Hirth: Das Consulatswesen des norddeutschen Bundes, und die Neutralität der Kauffartheischiffe; (Berlin, 1868). — König: Preussens Consular-Reglement, in seiner heutigen Geltung, und Anwendung; (Berlin, 1868). — Lindheim: Zur Reform der Consulate; (Wien, 1864). — Quehl: Das preussische und deutsche Consularwesen, im Zusammenhang mit der inneren, und aeusseren Politik; (Berlin, 1863). — Allgemeine Dienst-Instruction für die Consuln des Norddeutschen Bundes vom 15. März 1868: (Berlin, 1868).

Cussy, Reglémens consulaires des principeaux Etats maritimes de l' Europe, et de l' Amérique; (Leipsic, 1851). — De Clercy: Guide pratique des Consulats; (Paris, 1858). — De Miltitz: Manuel des Consuls; (Londres, 1837). — Mensch: Manuel pratique du Consulat; (Leipsic, 1846). — Borel: De l' origine, et des fonctions des Consuls; (Leipsic, 1831). — Bursotti: Guide des Agents consulaires; (Naples, 1838). — Jose Ribeiro dos Santos: Traité

---

[1]) Uebersicht der zu begrüssenden Standespersonen etc. p. 38.

du Consulat; (Hamburg, 1839). — Laget de Podio: Iurisdiction des Consuls de France à l' étranger; (Marseille, 1843). — Werthern: Manuel des Consuls des Pays-Bas; (Amsterdam, 1861). — De Steck: Essai sur les Consuls; (Berlin, 1790). — Meissler: Ebauche d' un discours sur les Consuls; (Hamburg, 1751). — Rolland de Bussy: Dictionnaire des Consulats; (Alger, 1853).

Warden; On the origine, nature, progress, and influence of the consular establishment; (Paris, 1813). — Tuson: The British Consuls-Manual; (London, 1858). — Fynn: British Consuls abroad; (London, 1841). — Henschaw: A Manual for the United States consuls; (New-York, 1849).

Esperson: Dei Consolati; (Milano, 1874). — Letamendi: Tratado de jurisprudencia diplomatico-consular; (Madrid, 1843).

---

§ 1.

Dell' organizzazione dei Consolati.

I consolati posti come or sono sotto la direzione del Ministero degli Affari Esteri, corrispondono nelle loro trattazioni d' ufficio tanto con questo, che con la legazione accreditata dal loro Governo nel paese in cui risiedono.

La gerarchia consolare comprende i gradi seguenti: Console generale (Consul général), Console di prima e seconda Classe (Consul de première et de seconde Classe), Vice-Console (Vice-Consul), Allievo consolare (élève-consulaire), Cancelliere (Chancelier), ed Agente consolare (Agent consulaire).

Il Console generale è il Capo d' un dipartimento consolare; a esso sono subordinati i Consoli di prima e seconda Classe residenti nella stessa circoscrizione consolare. Esso dà loro le necessarie istruzioni pel migliore andamento del servizio.

Gli Agenti consolari vengono di solito nominati dal Console generale o dal Console, nel cui distretto sono da destinarsi. Codesti Agenti poi agiscono sotto la piena responsabilità di chi li ha nominati.

Finalmente i Consoli si dividono in Consoli inviati (Consules missi) o vengono scelti fra le persone suddite del

paese ove risiedono (Consules electi). Taluni posti consolari vengono poi conferiti a quelle persone che intendono percorrere la carriera consolare; altri invece per le gravi spese che incontrerebbe il bilancio dello Stato, vengono dati ai sudditi del luogo, usando però sempre una preferenza verso i proprii, che colà si trovassero domiciliati.

Nell' Impero Austro-Ungarico, in virtù della legge 24 Dicembre 1867, il servizio consolare è posto, come fu veduto, sotto la direzione immediata del Ministero per gli Affari Esteri. [1] La stessa legge stabilisce inoltre, in materia consolare, che, trattandosi di creare nuovi Consolati, e di stabilire le istruzioni da impartirsi ai medesimi in materia di commercio, si procederà di intelligenza coi due Ministeri di commercio. Ciascuno di questi due Ministeri ha pertanto il diritto di mettersi in diretta corrispondenza coi Consolati, ogni qualvolta lo reputi necessario, e questi saranno tenuti di fornir loro con tutta prontezza gli occorrenti ragguagli in oggetti commerciali. [2]

I rapporti commerciali periodici dei Consolati, vengono poi comunicati dal Ministero degli Esteri ad ambedue i Ministeri del commercio. [3]

I posti consolari vengono di regola conferiti ai sudditi austriaci, solamente per i Consolati onorarii (Honorar-Consulate) in via d' eccezione ed in mancanza di sudditi nazionali vengono nominati stranieri.

I Consolati austriaci si dividono in Consolati il di cui personale è salariato, cioè organizzati ad impieghi effettivi dello Stato, ed in Consolati onorarii. Gli ufficii consolari poi sono od immediatamente dipendenti dall' I. R. Ministero degli Affari Esteri, o dipendenti da un altro Ufficio consolare. I Con-

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1868. N. 4. art. IX.

[2]) Id. id. art. IX: „Bei Errichtung von Consulaten, sowie bei Feststellung der den Consulaten in Handelsangelegenheiten zu ertheilenden Instructionen ist mit den beiden Handelsministern das Einvernehmen zu pflegen.

Uebrigens hat jeder der beiden Handelsminister das Recht, so oft er diess für nöthig erachtet, mit den Consulaten in directe Correspondenz zu treten, und diese sind verpflichtet, ihm die nöthigen Auskünfte in Handelsangelegenheiten bereitwilligst zu ertheilen".

[3]) Die periodischen Handelsberichte der Consulate sind durch den Minister des Aeussern den beiden Handelsministern mitzutheilen. Id. id. art. IX.

solati austriaci nell' Impero Ottomano sono subordinati in prima linea all' I. R. Internunziatura in Costantinopoli. [1])

Allo scopo di creare un sufficiente numero di candidati pel servizio consolare, vennero erette delle istituzioni apposite, cioè:

1. L' istituto dell' Accademia Orientale (k. k. Orientalische Akademie) fondato nel 1754 da Maria Teresa, dipendente direttamente dal Ministero degli Esteri;

2. L' istituto degli Allievi consolari (Consular-Eleven), sancito con Sovrana Risoluzione 27 Novembre 1847.

L' ammissione dei candidati al servizio consolare è regolata dalla Sovrana Risoluzione 20 Ottobre 1849. [2])

In virtù di questa Sovrana Determinazione furono stabilite quali condizioni per la detta ammissione:

a) l' età al disotto dei trent' anni,

b) l' aver compiuti gli studii politico-giuridici,

c) la pratica di un anno presso un i. r. Ufficio,

d) buona condotta,

e) conoscenza delle lingue tedesca, francese, italiana,

f) l' esame pratico consolare. [3])

L' esame consolare (Consular-Prüfung), che si divide in iscritto ed a voce, verte specialmente sul Diritto internazionale europeo, e specialmente:

1. sui trattati di commercio e navigazione fra l' Impero Austro-Ungarico e gli esteri Stati,

2. sulle leggi ed ordinanze austriache, relative alla navigazione,

3. sull' economia nazionale austriaca, sul sistema commerciale e doganale austriaco e sulla statistica commerciale ed industriale austriaca. [4])

Quanto all' ordinamento gerarchico consolare austriaco, il medesimo comprende i gradi seguenti:

---

[1]) Vedi: Verordnung des Ministeriums des Aeussern, vom 2. Dezember 1857. § 41. — (Reichsgesetzbl. a. 1857. N. 234).

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1849. N. 424. Allerhöchste Entschliessung vom 20. October 1849, womit eine Vorschrift für die Creirung von Consular-Eleven genehmiget wird.

[3]) Id. §. 4.

[4]) Id. § 6.

a) Consoli generali (General-Consuln),
b) Consoli (Consuln),
c) Vice-Consoli (Vice-Consuln),
d) Agenti Consolari (Consular-Agenten),
e) Allievi-Consolari (Consular-Eleven),
f) Cancellieri (Kanzler).

Gli ufficii consolari (Consular-Aemter) austriaci stabiliti nei diversi luoghi di residenza all' Estero, sono coordinati come dal seguente prospetto: [1]

1. Argentina.

Consolato Generale: Buenos Ayres.

2. Belgio.

Consolato: Brusselle, Anversa, Liegi, Gante.

3. Brasile.

Consolato Generale: Rio de Janeiro.

Ufficii sottoposti (untergeordnete Aemter):

Consolato: Bahia, Pernabuco.
Vice-Consolato: Cearù, Maranhao, Moarim, Rio grande do Sul.

Dipendenze (Dependenzen):

Agenzia Consolare: Porto Alegre.
Vice-Consolato: Sentos, Belem di Parà.

4. Chilì.

Consolato Generale: Valparaiso.

Ufficii sottoposti:

Consolato: Copiapo-Caldera, Valdivia-Corral, Coquimbo.

Il Consolato Generale in Buenos Ayres ed il Consolato in Montevideo sottostanno all' I. R. Missione diplomatica in Buenos Ayres. Gl' ii. rr. Ufficii consolari nelle Repubbliche del Chilì e Perù, sottostanno all' i. r. Legazione in Rio de Janeiro; quelli

---

[1]) Vedi: Personal-Status des k. k. Ministeriums des Aeussern: Uebersicht der k. und k. österreichisch-ungarischen Consular-Aemter in sämmtlichen fremden Staaten.

negli Stati Uniti della Colombia, come pure nelle Repubbliche di Costa-Rica, Guatemala, Honduras, S. Salvador, Venezuela, Hayti e S. Domingo, come pure nelle isole Sandwich, sottostanno all' i. r. Legazione in Washington.

5. China e Giappone.

Consolato Generale: Shanghai.

La rimanente rappresentanza Consolare, è per intanto commessa ai Consoli inglesi colà residenti (Acting-Consuls).

6. Colombia.

(Stati Uniti).

Consolato: Panama, Barranquilla, Guayaquil, Bogota.

7. Costa Rica.

Consolato: San Josè.

8. Danimarca.

Consolato Generale: Copenaghen.

Possessi d' oltremare:

Consolato: S. Thomas.

9. Impero Germanico.

a) Baden:

Consolato: Carlsruhe, Mannheim.

b) Brema:

Consolato Generale: Brema.

c) Amburgo:

Consolato Generale: Amburgo.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Altona, Harburgo.

Agenzia Consolare: Cuxhaven, Gestemünde.

d) Assia:

Consolato Generale: Darmstadt.

e) Lübeck:

Consolato: Lübek.

f) Prussia:

Consolato Generale: Berlino, Danzica, Königsberg, Stettino.

Ufficio sottoposto:

Agenzia Consolare: Swinemünde.

Consolato Generale: Francoforte.
Consolato: Leer.
Agenzia Consolare: Kiel.
Consolato Generale: Colonia.
Consolato: Breslavia.

g) Sassonia:

Consolato Generale: Lipsia.

h) Würtemberg:

Consolato: Stoccarda.

10. Francia ed Algeria.

Consolato Generale: Parigi.

Ufficii Sottoposti:

Consolato: Dunkerque.
Vice-Consolato: Calais, Boulogne sur Mer.

Consolato: Nantes.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Brest.
Agenzia Consolare: Lorient.

Consolato: Havre de Grace.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Caen, Cherbourg, Dieppe, Fécamp, S. Malo, Honfleur, Rouen, S. Valeryen Eaux, S. Valery en Somme.
Consolato: Bordeaux.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Bayonne.
Agenzia Consolare: La Rochelle.

Consolato Generale: Marsiglia.

Ufficii sottoposti:

Consolati: Lyon, Cette, Nizza.

Vice-Consolati: Bastia, Tolone.
Agenzia Consolare: Port de Bouc.

Possedimenti d'oltremare (überseeische Besitzungen):

Consolato Generale: Algeri.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Bona, Oran.
Agenzia Consolare: Bougie, Mostaganem, Philippeville.

Consolato: Saigon.

11. Grecia.

Consolato: Syra.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Nauplia, Pireo.
Agenzia Consolare: Ghalkis, Milo, Santorino, Zea, Skyatos.

Consolato: Patras.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Calamata.
Agenzia Consolare: Chitris, Pyrgos, Zimora, Missolunghi.

Consolato: Corfù.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Zante.
Agenzia Consolare: Cefalonia, Cerigo, S. Maura.

12. Gran Brettagna e Colonie.

Consolato Generale: Londra.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Hull, Birmingham, Weymouth - Portland, Portsmouth-Southampton.
Agenzia Consolare: Ramsgate, Yarmouth.

Consolato: Cardiff-Newport.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Bristol, Gloucester, Falmouth, Plymouth, Swansea, Newport-Mon.
Agenzia Consolare: Milford, Dartmouth, Penzance, St. Mary.

Consolato Generale: Liverpool.

Ufficii sottoposti:

Consolato: Cork, Queenstown.

Vice-Consolato: Dublino, Manchester, Northshields e Newcastle, Glasgow, Edimburg e Leith.

Agenzia Consolare: Waterford, Limerik, Sligo, Belfast, Londonderry.

Possedimenti oltremarini:

Consolato: Malta, Gibilterra, Sierra Leone, S. Elena, Porto Elisabetta, Capetown, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Point de Galle.

Vice-Consolato: Aden.

Agenzia Consolare: Madras, Cocanada, Kurachee.

Consolato: Bassein, Akyab, Rangoon, Penang, Singapore.

Consolato Generale: Hongkong.

Consolato: Sidney, Melbourne, Montreal, Halifax, Belize, Quebeck, St. Johns, Kingston.

13. Guatemala.

Consolato: Guatemala.

14. Haïti.

Consolato: Port au Prince.

15. Hawaii.

Consolato: Horolulu.

16. Honduras.

Consolato: Amapala.

17. Italia.

Consolato Generale: Venezia.

Ufficio sottoposto:

Consolato: Bologna.

Consolato: Ancona.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Ravenna, Fermo.

Agenzia Consolare: Rimini, Sinigaglia.

Consolato: Bari.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Brindisi, Barletta, Molfetta.

Agenzia Consolare: Gallipoli, Pescara, Taranto.

Consolato Generale: Palermo.

Ufficii sottoposti:

Vice Consolato: Catania, Girgenti, Messina, Trapani, Siracusa, Terranuova.

Agenzia Consolare: Lipari, Milano, Sciacca, Mazzara.

Consolato Generale: Napoli.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Castellamare d' Italia.

Agenzia Consolare: Catanzaro, Gaeta.

Consolato: Firenze, Livorno.

Ufficio sottoposto:

Vice-Consolato: Porto Longone.

Consolato Generale: Genova.

Ufficii sottoposti:

Consolato; Cagliari.

Vice-Consolato: Savona, Spezia.

Agenzia Consolare: Carloforte, Sassari, Isola della Maddalena.

Consolato: Milano, Civitavecchia.

18. Marocco.

Agenzia Generale: Tangeri.

Ufficio sottoposto:

Consolato: Tangeri.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Larache, Mogador, Rabat, Saffy, Magazan, Tetuan, Casablanca.

19. Monaco.

Consolato: Monaco.

20. Paesi Bassi.

Consolato: Amsterdam.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Vlessingen, Helvetsluis, Nieuwe-Diep, Rotterdam.

Possessi d'oltremare:

Consolato: Batavia.

Ufficio sottoposto:

Agenzia Consolare: Surubaya.

21. America del Nord.

(Stati-Uniti).

Consolato Generale: New-York.

Consolato: Cincinnati, St. Louis, Chicago, Milwaukee, Louisville, New-Orleans, Mobile, Galveston, S. Francisco, Richmond, Baltimore, Filadelfia, Boston.

Vice-Consolato: Appalachicola, Norfolk, Charleston, Savannah.

22. Impero Ottomano.

a) Rumelia.

Consolato: Costantinopoli.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Dardanelli.

Agenzia Consolare: Brussa, Ineboli, Tenedos.

Consolato: Adrianapoli.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Filippopoli.

Agenzia Consolare: Burgas, Dedeagatsch, Gallipoli, Rodosto.

Consolato Generale: Salonicchio.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Seres.

Agenzia Consolare: Cavalla, Porto Lagos.

Consolato: Monastir.

b) Bulgaria:

Consolato Generale: Rustschiauk.

Ufficii sottoposti:

Consolato: Widdin, Tultscha, Sulina, Küstendje.
Vice-Consolato: Varna, Sofia.

c) Romania:

Consolato Generale: Bukarest.

Ufficio sottoposto:

Consolato: Jassy.

Dipendenze:

Vice-Consolato: Roman, Bottuschan, Folticzeni.

Consolato: Galatz.

Dipendenze:

Vice-Consolato: Ismail.

Consolato: Ibraila.

Dipendenze:

Vice-Consolato: Fokschan.

Vice-Consolato: Giurgewo, Turnu-Severin, Plojesti, Krajowa, Berlad.

---

d) Serbia:

Consolato-Generale: Belgrado.

e) Bosnia ed Erzegovina:

Consolato Generale: Serajevo.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Banyaluka, Livno, Brčka.
Consolato: Mostar.

Dipendenze:

Vice-Consolato: Trebigne.

---

f) Albania del-Nord:

Consolato Generale: Scutari.

Ufficii sottoposti:

Consolato: Durazzo.
Vice-Consolato: Antivari.

Consolato: Priserend.

g) Albania del Sud e Tessaglia:

Consolato Generale: Jannina.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Avlona, Prevesa, Volo.

Agenzia Consolare: Larissa.

h) Asia-Minore:

Consolato Generale: Trebisonda.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Samsun, Sinope, Erzerum, Battum.

Consolato Generale: Smirne.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Chio, Rodi.

Agenzia Consolare: Scalanuova, Güsselhissar, Metelia, Aivali, Samos, Stanchio.

i) Creta:

Consolato: Canea.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Candia, Rettimo.

j) Siria:

Consolato Generale: Beirut.

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Aleppo, Damasco, Cipro.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Nicosia.

Agenzia Consolare: Saida, Saffed e Tiberia, Acri e Caiffa, Tripoli di Soria, Alessandretta, Bagdag, Latachia, Limasol, Mersina.

l) Palestina:

Consolato: Gerusalemme.

Ufficio sottoposto:

Vice-Consolato: Jaffa.

m) Egitto:

Consolato Generale: Alessandria.

Ufficii sottoposti:

Consolato: Cairo, Porto Said, Suez, Chartum.
Vice-Consolato: Damiette.
Agenzia Consolare: Tanta e Mehalla, Manssura, Luxor, Koseir, Ismailia.

n) Stati Barbareschi:

Consolato: Tripoli.

Ufficio sottoposto:

Agenzia Consolare: Bengasi.

Consolato Generale: Tunisi:

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Goletta.
Agenzia Consolare: Biserta, Gerbi, Sfax, Galipia, Susa, Monastir, Media, Tabarca.

23. Persia.

Consolato: Teheran.

24. Perù.

Consolato Generale: Lima.

Ufficii sottoposti:

Consolato: Arequipa-Islay, Tacna-Arica. Iquique.
Vice-Consolato: Callao.

25. Portogallo.

Consolato Generale: Lisbona.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Setubal, Lagos, Faro.

Vice-Consolato: Oporto.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Viana, Figueira.

Consolato: Madera.
Vice-Consolato: Ponta Delgada.
Agenzia Consolare: Angra, Horta, San Vincente, Santiago.

Possessi d'oltremare:

Consolato Generale: Macao.

26. Russia.

Consolato Generale: Pietroburgo.
Consolato: Riva, Libau, Reval.
Consolato Generale: Mosca, Odessa

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Beltsch, Kertsch, Taganrog.
Agenzia-Consolare: Berdiansk, Eupatoria, Mariupol, Theodosia, Nicolajeff, Nowosielitza.

Consolato Generale: Varsavia.

27. San Salvador.

Consolato: S. Salvador.

28. San Domingo.

Consolato: Porto Plata.

29. Svezia e Norvegia.

Consolato Generale: Stoccolma.

Ufficio sottoposto:

Consolato Generale: Gothenburg.

Consolato: Christiania, Bergen.
Agenzia Consolare: Christiansand, Drontheim, Stavanger.

Consolato: Tromsoe.

30. Svizzera.

Consolato: Ginevra, Zurigo, S. Gallo.

31. Siam.

Consolato: Bangkok.

32. Spagna.

Consolato Generale: Barcellona.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Rosas, Palamos, Mataro.
Vice Consolato: Tarragona.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Villanova, Salon.

Vice-Consolato: Valenza.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Vinaros, Denia, Alicante, Torre-Vieja.

Vice-Consolato: Cartagena, Malaga.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Almeira.

Vice-Consolato: Palma.

Dipendenze:

Agenzia Consolare: Mahon, Ivizza.

Consolato Generale: Cadice.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Algeciras, St. Lucas de Barameda.

Consolato: Coruna.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Ferrol, Vigo, Ribadea, Gijon.

Vice-Consolato: Bilbao.

Ufficii sottoposti:

Agenzia Consolare: Santander, St. Sebastiano.

Possessi d'oltremare:

Consolato Generale: Havana, (Cuba).

Ufficii sottoposti:

Vice-Consolato: Matanzas, Trinitad, St. Jago de Cuba.

Consolato: St. Juan (Puerto Rico), Manila, (Filippinen).

33. Uruguay.

Consolato: Montevideo.

34. Venezuela.

Consolato: Puerto Cabello, Maracaibo, La Guayra.

Riassumendo ora in dati generali il numero dei posti consolari austro-ungarici all' estero, si ha il seguente risultato:

1. Ufficii Consolari effettivi:
(Effective Consular-Aemter).

a) *Consoli Generali* di I Classe:	5
" " di II Classe:	18
b) *Consoli:*	31
c) *Vice-Consoli:*	28
d) *Allievi Consolari:*	15
Totale:	97

2. Ufficii Consolari onorarii:
(Honorar-Consular-Aemter).

a) *Consoli Generali:*	24
b) *Consoli:*	101
c) *Vice-Consoli:*	105
d) *Agenti Consolari:*	149
Totale:	379 [1])

§ 2.

Dei Diritti e Prerogative dei Consoli nei paesi cristiani.

I Consoli in generale non possono pretendere alle immunità ed agli onori che il Diritto internazionale suggerisce, ed il Diritto positivo sanziona in favore dei funzionarii diplomatici.

Essi quindi non sono pubblici ministri, nè sono accreditati presso il Sovrano dello Stato in cui risiedono, ma corrispondono solo con le autorità governative secondarie del loro circondario consolare. Da ciò ne viene, che secondo gli usi generalmente ricevuti, i Consoli non possono del paro pretendere al cerimoniale riservato pei pubblici ministri, nè godono gli onori particolari di présêance.

I Consoli sono nullameno in possesso di taluni privilegii e franchigie, le quali hanno il loro precipuo fondamento sia nelle disposizioni dei trattati speciali a questo effetto stabiliti con le

[1]) Vedi: Denkschrift zum Voranschlage des gemeinsamen Ministeriums des Aeussern für das Jahr 1875. (Wien, 1874).

singole nazioni, sia perchè da queste ammesse per principio di reciprocità. Generalmente i Consoli, non godono al paro dei funzionarii diplomatici il diritto d' esenzione dalla giurisdizione civile e criminale del paese in cui risiedono. Però, come principio, venne accolto generalmente che, i medesimi non possono venire incarcerati od arrestati se non in causa di crimine.

Fra le prerogative speciali dei Consoli vuolsi accennare il diritto ch' essi hanno di fare uso della loro bandiera nazionale, d' essere esenti da ogni contribuzione, qualora però non sieno sudditi dello Stato che li riceve, o non esercitino il commercio, ed infine dagli alloggi militari. Parimente gli archivi del loro ufficio sono dichiarati inviolabili.

Relativamente alle immunità accordate ai Consoli Austriaci all' estero ed ai Consoli esteri nel territorio Austro-Ungarico, il diritto austriaco fa dipendere il godimento più o meno pieno delle summenzionate immunità e prerogative, dall' essere i medesimi o no sudditi dello Stato del quale sono gli agenti.

Rispetto all' immunità della giurisdizione territoriale in affari civili, la Norma civile di giurisdizione determina che i Consoli di potenze estere, sieno essi sudditi austriaci o stranieri, sottostanno sempre ai giudizii austriaci, nel cui circondario dimorano. [1])

Se riscontriamo poi quali sieno le disposizioni particolari del Diritto Internazionale Convenzionale Austriaco, accolte nei singoli Trattati, sui diritti e privilegii dei Consoli, si rileva quanto appresso:

La Convenzione Consolare coll' Italia del 15 Maggio 1874 [2]) dispone:

„Ciascuna delle alti parti contraenti avrà la facoltà di stabilire dei Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari nei porti e piazze di commercio dell' altra parte. Le medesime si riservano però il diritto di designare le località che giudicheranno convenevole d' eccettuare, ma codesta riserva non

---

[1]) Die Consuln fremder Mächte unterstehen, sie mögen österreichische oder fremde Unterthanen sein, stets den österreichischen Gerichten, in deren Bezirke sie sich aufhalten. (Civil-Jurisdictionsnorm; § 28).

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96.

potrà essere applicata a l' una delle alte parti contraenti, senza esserlo egualmente a tutte le altre potenze. [1])

I funzionarii consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dopo aver presentato le loro patenti (patentes) secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi. [2])

L' exequatur necessario al libero esercizio delle loro funzioni, sarà loro rilasciato senza spese e sulla produzione di questo l' autorità superiore del luogo di loro residenza, prenderà le misure necessarie, affinchè possano soddisfare ai doveri della loro carica, e sieno ammessi al godimento delle esenzioni, privilegi, immunità, e onori che loro competono. [3])

I funzionarii consolari sudditi della parte contraente che li ha nominati, godranno dell' esenzione dagli alloggi militari (logements militaires) e di tutti i carichi o servizii pubblici di carattere municipale od altro. Saranno egualmente esentati dalle contribuzioni militari e dalle contribuzioni dirette (contributions militaires et directes), tanto personali che mobiliari e suntuarie imposte dallo Stato, provincie e comuni, a meno che essi non possiedano dei beni immobili, che non esercitino il commercio o qualche industria, nei quali casi sottostaranno agli stessi aggravi, servizii e contribuzioni che gli altri particolari. [4])

I detti funzionarii consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, purchè non esercitino il commercio o l' industria, non saranno tenuti di comparire innanzi ai tribunali del paese di loro residenza. Allorquando la giustizia locale avrà bisogno di raccogliere dai medesimi qualche dichiarazione, dovrà portarsi al loro domicilio per riceverla a viva voce o delegare a questo effetto un funzionario competente, o domandarla in iscritto. [5])

I funzionarii consolari sopra enunziati, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno dell' immunità personale (immunité personelle), e non potranno venire arrestati nè imprigionati, se non nel caso d' un' azione punibile, se la medesima commessa nell' Austria-Ungheria, viene considerata come crimine dalle leggi

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 1.
[2]) Id. art. 2.
[3]) Id. art. 2.
[4]) Id. art. 3.
[5]) Id. art. 4.

austriache, o minacciata dalle più gravi pene della legge ungherese, o quella, che commessa in Italia, quivi viene punita con pene criminali. [1])

I funzionarii delle due parti potranno collocare al di sopra della porta esterna del Consolato il loro scudo d' ufficio, con la iscrizione: „Consolato", „Vice Consolato" od „Agenzia Consolare" di . . . . . Potranno egualmente inalberare la loro bandiera ufficiale sulla casa consolare nei giorni di solennità pubblica e nelle altre circostanze d' uso; ma l' esercizio di quest'ultimo privilegio, non avrà luogo se i detti funzionari risiedono nella capitale ove s' attrova l' Ambasciata o la Legazione del loro Sovrano.

È ben inteso che codesti segni esterni serviranno unicamente ad indicare l' abitazione o la presenza dei funzionarii consolari, nè potranno giammai costituire un diritto d' asilo (droit d'asyle). Essi potranno ancora inalberare la loro bandiera sulla nave che monteranno nel porto, per l' esercizio delle funzioni della loro carica. [2])

Gli archivii consolari saranno in ogni tempo inviolabili, e le Autorità locali non potranno sotto alcun pretesto visitare od impadronirsi delle carte che ne fanno parte. Queste carte dòvranno rimanere completamente separate dai libri e carte relativi al commercio od all' industria che potessero esercitare i rispettivi funzionarii consolari. [3])

In caso d' impedimento, d' assenza o di morte dei Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli, i Cancellieri ed i Segretarii, i quali sieno stati presentati anteriormente nella detta loro qualità alle autorità rispettive, sono ammessi di pien diritto, secondo il loro rango gerarchico ad esercitare per interim le funzioni consolari, senza che le autorità locali possano frapporvi alcun ostacolo. Codeste autorità daranno loro al contrario in simile caso ogni aiuto ed assistenza, e li ammetteranno al godimento durante la loro gestione interinale di tutti i diritti, immunità e privilegi stipulati da questa Convenzione a favore dei funzionari

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 5.
[2]) Id. art. 6.
[3]) Id. art. 7.

consolari rispettivi. [1]) I Consoli Generali e Consoli potranno nominare dei Vice-Consoli ed Agenti Consolari, nelle città, porti e località del loro circondario consolare (arrondissement consulaire) salva l' approvazione del Governo territoriale. Codesti Agenti potranno venire indistintamente scelti tra i sudditi delle parti contraenti come fra gli esteri, e saranno muniti d' un brevetto (brévet) emesso dal Console, che li avrà nominati, e sotto agli ordini del quale debbono esercitare le loro funzioni. I medesimi godranno dei privilegii ed immunità stipulate dalla presente Convenzione, salve le eccezioni espresse negli art. 3 e 5. [2])

È egualmente convenuto, che i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretarii, Allievi Consolari od altri impiegati consolari, godranno, nei territorii delle potenze contraenti, di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegii che sono o che saranno accordate ai funzionarii della stessa categoria della nazione la più favorita. [3])

La Convenzione Consolare col Portogallo del 9 Gennaio 1873 [4]) prescrive circa alle immunità consolari:

„I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti Consolari ed i loro Cancellieri godranno nei paesi rispettivi i privilegii generalmente attribuiti alla loro carica, come ad es. l' esenzione dagli alloggi militari, da tutte le imposizioni dirette tanto mobiliari, che suntuarie, ordinarie o straordinarie a meno che i medesimi non sieno cittadini del paese nel quale risiedono, che non facciano commercio, o non esercitino qualche industria, nei quali casi sottostaranno alle stesse tasse ed imposizioni, che gli altri privati cittadini. S' intende però che le contribuzioni alle quali l' uno di questi agenti potrebbe essere soggetto per ragione della proprietà fondiaria, che possedesse nella Monarchia, Austro-Ungarica o nel Portogallo, non sono punto comprese nell' esenzione sopra enunciata.

I detti funzionari Consolari godranno inoltre dell' immu-

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 8.
[2]) Id. art. 9.
[3]) Id. art. 22.
[4]) Reichsgesetzbl. a. 1874 N. 185.

nità personale, eccetto pei fatti ed atti che la legislazione penale del paese di loro residenza qualifica per crimini. Se i medesimi esercitassero il commercio, l' arresto personale non potrà essere loro applicato, che pei soli affari di commercio, e non per cause civili. [1])

La detta Convenzione dispone ulteriormente, che i nominati funzionarii consolari, i quali sieno sudditi dello Stato che li nomina, non potranno essere costretti a comparire dinanzi ai tribunali come testimonii. [2])

Ai medesimi compete ancora il diritto di collocare lo stemma nazionale alla porta esterna della loro abitazione. Possono inalberare la bandiera nazionale nei giorni di solennità pubblica sulla casa consolare od in altre circostanze d' uso; sul bastimento che montassero nel porto per l' esercizio delle loro funzioni; bene inteso però che questi segni esteriori non possono giammai costituire un diritto d' asilo. [3])

La stessa Convenzione sanziona il principio della inviolabilità degli archivi consolari. [4])

In caso d' impedimento, d' assenza o di morte del Console Generale, Console, etc. gli Allievi Consolari, Cancellieri e Segretarii, i quali sieno stati presentati anteriormente alle Autorità rispettive in detta qualità, sono di pien diritto ammessi ad esercitare per interim le funzioni Consolari, per modo che durante la loro interinale gestione, godono di tutti i diritti, immunità e privilegii stipulati in questa convenzione a favore dei Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari. [5])

Quanto ai rapporti col personale subalterno consolare, i Consoli Generali e Consoli, sono autorizzati a stabilire dei Vice-Consoli od Agenti Consolari, nelle città, luoghi e porti del loro circondario. Anche questi hanno diritto alle immunità e privilegi stipulati in questa Convenzione pei Consoli, salva l' eccezione sopra contemplata rispetto alla sudditanza ed all'esercizio del commercio. [6])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 135. art. II.
[2]) Id. art. III.
[3]) Id. art. IV.
[4]) Id. art. V.
[5]) Id. art. VI.
[6]) Id. art. VII.

L'estensione del potere consolare rispetto al territorio è pure determinata dalla presente Convenzione.

Fu convenuto che i rispettivi funzionarii consolari sarebbero reciprocamente ammessi e riconosciuti in tale loro qualità, sulla presentazione delle loro lettere patenti (lettres de provision). [1])

Del tutto consone alle disposizioni suesposte sono quelle portate dalla Convenzione speciale stipulata colla Francia, dell' 11 Dicembre 1866 „sui privilegii ed attribuzioni dei rispettivi Consoli in ambedue gli Stati". [2])

La Convenzione Consolare col Regno dei Paesi Bassi del 15 Maggio 1856, relativa all' istituzione di ufficii consolari austriaci nelle colonie dei Paesi Bassi, prescrive: [3])

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari austriaci, vengono considerati come Agenti commerciali (agents commerciaux), protettori del commercio marittimo dei loro connazionali nei porti situati nel territorio consolare loro assegnato. [4])

Pei medesimi fu inoltre convenuto che resterebbero soggetti tanto alle leggi civili che criminali del paese ove risiedono salvo però il caso in cui fossero sudditi dello stato che li nomina. [5])

Innanzi di entrare in funzione e di venire ammessi al godimento delle immunità che loro compete, sono tenuti di presen-

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 185 art. I.

[2]) „Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, et leurs Chanceliers, sujets de l' Etat qui les nomme, seront exemptés des logements et contributions militaires, des contributions directes, personelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l' Etat ou par les communes, à moins qu' ils ne possédent des biens immeubles, qu' ils ne fassent le commerce, ou qu' ils n' exercent quelque industrie; dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

„Ils jouiront, en outre, de l' immunité personelle, excepté pour les faits et actes que la législation penale du pays qualifie de crimes. S' ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliqée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles. (art. 2.)

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents consulaires, ainsi que les Elèves-Consuls ou Chanceliers, jouiront dans les deux Pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités, et privilèges, qui seront accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée". (art. 15). Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 167.

[3]) Reichsgesetzbl. a 1856. N. 120.

[4]) Id. art. 2.

[5]) Id. art. 2 e 13.

tare al Governo dei Paesi Bassi il documento di nomina allo scopo di ottenere l' exequatur, il quale sarà controfirmato dal Governatore della colonia. [1]) Al Governatore poi è fatta facoltà di ritirare l' exequatur, comunicando al Console Generale od al Console i motivi di tale misura. [2])

Questi funzionarii consolari non sono rivestiti nei Paesi Bassi di carattere diplomatico (caractère diplomatique) per cui ogni domanda da farsi al Governo neerlandese dovrà presentarsi col tramite dell' Agente diplomatico residente all' Aja. Solo in via d' eccezione potrà essere prodotta al Console. [3])

Tale Convenzione riserva alle parti contraenti il diritto di nominare a funzionarii consolari nei rispettivi territorii, tanto sudditi proprii che stranieri. [4])

Quanto poi alle immunità speciali, le quali sono ammessi a godere i Consoli in generale, la Convenzione distingue se i medesimi sieno sudditi dello Stato in cui risiedono, o sieno invece dei Consoli inviati (Consuls envoyés). [5]) In ambo i casi valgono anche qui le stesse prescrizioni sancite circa ai diritti dei Consoli, nelle Convenzioni Consolari sopra passate a rassegna.

Il Trattato d' amicizia, navigazione e commercio del 1 Settembre 1866 conchiuso colla Repubblica di Liberia, [6]) stabilisce „che i rispettivi Consoli non entrerebbero nell' esercizio delle loro funzioni, se non quando abbiano ottenuto dal Governo appo il quale risiedono, l' approvazione e l' ammissione nella forma usitata. Essi godrebbero poi tanto per le loro persone, quanto nell' esercizio delle loro regolari funzioni, tutta la protezione e tutti i privilegii che spettano legalmente ai consimili funzionarii della nazione più favorita". [7])

Eguali privilegii ed esenzioni sono attribuite ai Consoli dei rispettivi Stati dal Trattato d' amicizia, navigazione e commercio colla China del 2 Settembre 1869. [8])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1856 N. 120. art. 3.
[2]) Id. art. 7.
[3]) Id. art. 6.
[4]) Id. art. 7.
[5]) Id. art. 13 e 14.
[6]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 129.
[7]) Id. art. IX.
[8]) Die Regierung Seiner Kaiserlichen und Königlichen Apostolischen Majestät

Il Trattato di commercio e navigazione col Regno d'Italia del 23 Aprile 1867 prescrive: „I Consoli dell' una delle due parti contraenti godranno, nel terrritorio dell' altra, sotto condizione di reciprocità, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni, di cui fruiscono o verranno a fruire i Consoli di un' altro qualunque Stato". [1])

Le stesse disposizioni sono portate su questa materia dal Trattato di commercio e navigazione col Regno del Belgio del 23 Febbraio 1867; [2]) e da quello segnato coi Paesi Bassi del 26 Marzo 1867. [3])

Il Trattato del 3 Novembre 1873 col Regno di Svezia e Norvegia porta, rispetto ai privilegii dei Consoli le seguenti disposizioni:

„I Consoli e gli altri Agenti Consolari svedesi e norvegesi nella Monarchia Austro-Ungherese, godranno di tutte le franchigie e immunità di cui godono i Consoli ed altri Agenti simili della nazione più favorita".

Lo stesso avrà luogo in Svezia e Norvegia, riguardo ai Consoli ed altri Agenti Consolari della Monarchia Austro-Ungherese". [4])

Del tenore medesimo sono le disposizioni rispetto ai Consoli accolte nel Trattato di navigazione e commercio col Portogallo del 13 Gennaio 1872; [5]) ed in quello col Regno del Siam

---

soll das Recht haben, einen General-Consul, und für jeden offenen Hafen, oder jeder dergleichen Stadt in China, für welchen ihre Handelsinteressen es erheischen, einen Consul, Vice-Consul, oder Consular-Agenten zu ernennen.

„Diese Beamten sollen mit der gebührenden Achtung von den chinesischen Behörden behandelt werden, und dieselben Privilegien und Vorrechte geniessen, wie die Consular-Beamten der meistbegünstigten Nation". (Reichsgesetzbl. a 1872. N. 58. art. VI.)

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 108. art. XXV.

[2]) „Les Consuls et autres Agents consulaires belges dans l' Empire d' Autriche jouiront de tous les privileges, exemtions ou immunités dout jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

„Il en sera de mêne en Belgique pours les Consuls et autres Agents consulaires de l' Empire d' Autriche". (Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 56. art. VI.)

[3]) „Les Consuls et autres Agents consulaires néerlandais dans l'Empire d'Autriche; jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dout jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même dans les Pays-Bas pour les Consuls et autres Agents consulaires del' Empire d' Autriche". (Reichsgesetzbl: a. 1867. N. 102. art. VII.)

[4]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 60. art. VII.

[5]) „Les Consuls et autres Agents consulaires portugais dans la Monarchie

dell' 8 Maggio 1871, pelle quali si attribuiscono ai detti Consoli, eguali diritti, privilegi ed esenzioni che godono i funzionarii consolari della nazione la più favorita. [1])

Il Trattato di commercio e navigazione coll' Impero del Giappone, 18 Ottobre 1869, è uniforme al sopradetto in quanto alle immunità consolari. [2])

Così del pari il Trattato di commercio e navigazione colla Spagna, 24 Marzo 1870, dispone che i Consoli spagnuoli nella Monarchia Austro-Ungarica, ed i Consoli austro-ungarici nella Spagna, godrebbero di tutti i privilegii, franchigie ed immunità di cui fruiscono i Consoli della nazione la più favorita. [3])

I privilegii medesimi pei Consoli dei rispettivi Stati furono sanciti dal Trattato colla Persia del 17 Maggio 1857. [4])

Gli stessi favori a vantaggio dei Consoli furono convenuti nel Trattato di commercio e navigazione colla Grecia del 4 Maggio 1835. [5])

Il Trattato di commercio e navigazione coll' Impero delle Russie del 2 Settembre 1860, stabilisce pei rispettivi Consoli, il godimento degli stessi privilegii e prerogative, come quelli delle nazioni più favorite. [6])

Così ancora la Convenzione consolare cogli Stati Uniti

---

austro-hongroise, jouiront de tous le privilèges, exemptions, ou immunités dont jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

„Il en sera de même en Portugal pour les Consuls et autres Agents consulaires de la Monarchie austro-hongroise". (Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 7. art. XVI).

[1]) „The two High contracting Powers recognize reciprocally the right to establish and appoint in the ports and the towns of their respective states, Consuls-General, Consuls, and Consular-Agents; and that these officers shall enjoy the same privileges, immunities, powers and exemptions, as are or may be enjoyed by those of the most favoured nation". (Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 8. art. II.)

[2]) „His Imperial and Royal Apostolic Majesty shall have the right to appoint a diplomatic Agent, a Consul General, and for every port or town in Japan open to foreign trade, a Consul, Vice-Consul, or Consular-Agent; these Officials shall have the same privileges and rights as those of the most favoured nation" (Reichsgesetzbl: a. 1872 N. 128. art. II.)

[3]) Reichsgesetzbl. a 1871. N. 139. art. 22.

[4]) „Les Consuls des deux pays jouiront, tant pour leur personne et l' exercice des leurs fonctions, que pour leurs maisons, les employés de leurs consulats et les personnes attachées à leur service, des mêmes honneurs, et des mêmes privilèges dont jouissent les Consuls du même rang et les Agents commerciaux des nations les plus favorisée". (Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 74. art. 7.)

[5]) „Ils (Consuls) jouiront, dans l' un et l' autre pays, tant dans leurs personnes que pour l' exercice de leurs fonctions, de privilèges égaux". (art. XVII.)

[6]) Reichsgesetzbl. a 1860. N. 272. art. XVI., XVII.

d' America dell' 11 Luglio 1870 dispone circa ai privilegii dei Consoli, che godrebbero nei due paesi, di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegii che sono accordati ai funzionarii di egual categoria della nazione la più favorita. [1]) Codeste immunità consolari vengono poi tassativamente indicate come nelle Convenzioni consolari sopra vedute.

Finalmente il Trattato commerciale e doganale colla Germania del 9 Marzo 1868, dispone che „i funzionarii consolari delle parti contraenti, godrebbero nel territorio dell' altra, sotto condizione della reciprocità, (unter der Bedingung der Gegenseitigkeit) di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni, di cui fruiscono o verranno a fruire i Consoli della nazione la più favorita". [2])

Eguali privilegii furono sanciti in favore dei rispettivi Consoli dal Trattato di commercio e navigazione col Brasile del 16 Giugno 1827. [3])

§ 3.

Dei Diritti e Privilegii dei Consoli nei paesi del Levante.

Le prerogative dei Consoli posti nel Levante e negli Stati dell' Asia e dell' Africa, sono più estese che quelle sancite pei

---

[1]) „The Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular-Agents, their Chancellors, and other Consular-Officers, if they are citizens of the State which appoints them, shall be exempt from military billetings, from service in the military or the national guard and other duties of the same nature and from all direct and personal taxation, whether federal, state, or municipal, provided they be not owners of real estate and neither carry on trade nor industrial business.

„If howewen, they are not citizens of the State which appoints them or if they are citizens of the State in which they reside, or if they own property, or engage in any business there that is taxed under any laws of the country, then they shall be subject to the same taxes, charges and assessments as other private individuals .

„They shall moreover enjoy personal immunities except for acts regarded as crimes by the laws of the country in which they reside.

„If they are engaged in commerce, personal detention can be reforted to in their case, only for commercial liabilities and then in accordance only with general laws applicable to all persons alike. (art. II.)

„Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular-Agents also Consular-Pupils, Chancellors and Consular-Officers shall enjoy in the two countries all the liberties, prerogatives, immunities and privileges granted to functionaries of the same class of the most favoured nation". (art. XV. Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 116.)

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1868. N. 52. art. 20.

[3]) „Dieselben (Consuln) werden übrigens, sowohl was ihre Person, als auch die Erfüllung ihrer ämtlichen Obliegenheiten, und den ihren Landsleuten schuldigen

Consoli residenti nei paesi cristiani d' Europa, a cagione del carattere politico di cui è parimente rivestita la loro carica. Hanno perciò il diritto d' inalberare la bandiera nazionale sulla loro casa consolare, godono il libero esercizio del loro culto religioso quasi pubblico nell' interno della loro dimora. Le abitazioni dei Consoli formano degli asili inviolabili. Non sottostanno alla giurisdizione delle autorità locali, nè possono venir chiamati a comparire personalmente innanzi ai tribunali. Viene loro accordata gratuitamente una guardia a custodia della loro persona. Non sono assoggettati a nessuna imposizione e sono esenti dai diritti di dogana. Finalmente i Consoli in Oriente, siccome sono incaricati benanco di funzioni diplomatiche, possono pretendere al diritto d' inviolabilità ed esterritorialità sancito pei funzionarii diplomatici.

Nel territorio della Porta Ottomana, i funzionarii consolari austriaci godono privilegii speciali sanciti dai Trattati conchiusi sulla base di quelli della nazione la più favorita e fondati nella consuetudine.

I diritti più importanti sono:

a) I Consoli rappresentano nel distretto consolare la colonia austriaca, quali organi del Governo presso le autorità del paese tanto in affari officiosi, quanto in occasioni solenni.

b) Essi godono per sè e per il personale consolare l' esenzione dalla giurisdizione del paese in affari civili e penali.

c) Il diritto d' inalberare la bandiera nazionale.

d) Il diritto d' immunità della casa consolare da ogni perquisizione e dall' entrata di forza armata.

e) Il diritto di spedire corrieri e staffette.

f) Il diritto di servirsi della guardia di sicurezza.

g) Il diritto di esercitare liberamente la propria religione nella loro abitazione, ove possono prendere parte le estere nazioni.

h) Il diritto di far introdurre esenti da dazio le mobiglie ed i generi di consumo. [1])

Schutz betrifft, in den beiderseitigen Staaten dieselben Privilegien geniessen, welche den Consuln der am meisten begünstigten Nation zugestanden sind, oder künftig zugestanden werden sollten«. (Justizhofdekret vom 12 April 1828 N. 2337. Beilage. art. XIII.)

[1]) Vedi: Piskur: Oesterreichs Consularwesen; sezione IV.

§ 4.

Delle attribuzioni dei Consoli.

I Consoli possono in generale definirsi quali funzionarii pubblici, aventi principalmente per compito di vegliare agli interessi del commercio e della navigazione dei proprii nazionali all' estero; proteggerli nel godimento legale dei loro diritti, e nel pacifico esercizio delle loro industrie, tener loro luogo di magistrato per gli atti della vita civile; servir loro d' organo nei loro reclami; conciliatori nelle loro eventuali differenze, e secondo i casi anche d' arbitrii e di giudici. A queste unicamente si limitano le funzioni proprie del Console.

Le attribuzioni sì generali che speciali dei Consoli, cioè la loro sfera d'attività ritraggono il loro fondamento dalle consuetudini locali, dal Diritto delle genti, dalle istituzioni speciali, ed è condizionata dall' ammissione da parte del Principe, nel cui territorio la medesima deve venire esercitata. Essa ancora ritrae il suo pratico valore, in quanto sia stata convenzionalmente stabilita nei singoli trattati all' uopo segnati colle varie potenze. Le funzioni ordinarie del Console, le quali voglionsi ripartire a ragione della loro natura in funzioni amministrative e giudiziarie, possono riassumersi principalmente nelle seguenti:

1. Sorvegliare alla stretta osservanza dei trattati di commercio e di navigazione, tanto da parte del Governo presso al quale risiedono, che da parte dei nazionali che rappresentano. Qualora la buona armonia venga ad essere turbata, essi debbono fare presso le competenti autorità i necessarii passi per ristabilirla. Prendono conoscenza dell' arrivo dei naviglii della loro nazione, dei loro carichi e dell' equipaggio. Sono incaricati inoltre della polizia dei passaporti.

2. Portano soccorsi e consigli ai commercianti e marinai della loro nazione, ogniqualvolta questi la reclamino. Possono esigere dalle autorità estere l' estradizione delle persone dell' equipaggio, che fossero disertate dai naviglii della propria nazione, nei limiti e nei modi stabiliti dalle convenzioni e dagli usi.

3. Sono investiti d' una specie di giurisdizione volontaria

per la constatazione dei fatti od accidenti che tocchino gl' interessi privati dei loro nazionali. A questo effetto possono rilasciare ai commercianti e marinai dei certificati autentici.

4. Procurano di appianare amichevolmente le differenze che insorgessero fra i sudditi della loro nazione, e fra questi ultimi e gli abitanti del paese. Talvolta posseggono il diritto d' arbitraggio nelle differenze fra il capitano e le persone dell' equipaggio.

I funzionarii consolari non possono entrare nell' esercizio delle loro attribuzioni, se non dopo aver ottenuto l' assenso del Sovrano del territorio, che viene loro partecipato, col rilascio di un atto speciale detto Exequatur.

Rispetto all' Impero Austro-Ungarico gli ufficii consolari austriaci esercitano le loro funzioni quali pubblici organi governativi in nome del Governo imperiale, ch' essi rappresentano nei limiti della loro sfera, in confronto alle autorità estere, come anche ai proprii nazionali.

Allo scopo di delineare succintamente le principali attribuzioni dei Consoli austriaci all' Estero, attribuzioni le quali possono classificarsi in un duplice ordine, cioè, amministrative e giudiziarie, prenderemo per base i principali trattati consolari attualmente esistenti tra l' Austria e gli esteri Stati.

La Convenzione consolare col Regno d' Italia del 15 Maggio 1874 determina intorno alle attribuzioni dei rispettivi Consoli quanto appresso:

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari, potranno nell' erercizio delle funzioni che sono loro attribuite indirizzarsi alle autorità del loro circondario consolare, per reclamare contro ogni infrazione ai trattati o convenzioni esistenti fra le altre parti contraenti o contro ogni abuso del quale i loro nazionali avessero a lamentarsi. Se tali reclami non venissero accolti dalle autorità del circondario, o se la risoluzione presa da queste ultime non sembrasse loro soddisfacente, potranno ricorrere in difetto d' un Agente diplomatico del loro paese, al Governo dello Stato nel quale risiedono. [1])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 94. art. X.

I detti funzionarii consolari delle due parti, come pure i loro Cancellieri, avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti ed a bordo dei naviglii della loro nazione, le dichiarazioni (déclarations) che avessero a fare i capitani, le persone dell' equipaggio ed i passegeri, i negozianti e gli altri sudditi dei loro paesi.

Saranno egualmente autorizzati a ricevere le disposizioni testamentarie (dispositions téstamentaires) dei loro nazionali, ed ogni altro atto di diritto civile (droit civil) che li concernano, ed ai quali si volesse dare forma autentica.

I detti funzionarii consolari avranno inoltre il diritto di ricevere nelle loro cancellerie tutti i contratti implicanti obbligazioni personali (obligations personelles) ed i quali fossero stati conchiusi tra uno o più nazionali e con altre persone del paese nel quale risiedono.

Le attestazioni e dichiarazioni contenute in tali atti, riconosciute autentiche dai detti funzionari consolari e rivestite del sigillo del Consolato, Vice-Consolato o dell' Agenzia Consolare, avranno innanzi al giudizio nel territorio austro-ungarico, come in Italia, la stessa forza e valore, come se tali atti fossero stati intrapresi innanzi agli impiegati pubblici dell' una o dell' altra parte, purchè sieno redatti nelle forme richieste dalle leggi dello Stato al quale appartengono i detti funzionarii consolari, e sieno stati timbrati e registrati e sottomessi a tutte le altre formalità richieste in argomento nel paese dove l' atto deve ricevere la sua esecuzione.

Nel caso in cui l' autenticità d' un documento pubblico registrato alla cancelleria dell' una delle autorità consolari rispettive sia messa in dubbio, questa non potrà rifiutare alla persona interessata che ne facesse domanda, il confronto del documento in questione con l' atto originale, e la detta persona potrà, giudicandolo essa necessario, assistere a tale confronto.

I rispettivi funzionarii consolari potranno legalizzare (légaliser) ogni specie di documento emanato dalle autorità o funzionarii del loro paese, e farne delle traduzioni, le quali, nel paese di loro residenza avranno la stessa forza e valore, che se fossero state fatte da interpreti giurati del paese. [1])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 11.

In caso di decesso d' un suddito dell' una delle due parti contraenti sul territorio dell' altra, le autorità locali dovranno darne immediatamente avviso al funzionario consolare più prossimo al luogo del decesso. Questo d' altra parte dovrà dare lo stesso avviso alle autorità locali, qualora fosse stato informato pel primo.

I funzionarii consolari avranno il diritto di procedere successivamente alle operazioni seguenti:

1. Apporre i suggelli (apposer les scellés) sia d' ufficio, sia sulla domanda delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo di questa operazione l' autorità locale competente, la quale nel caso in cui le leggi del paese lo prescrivessero potrà assistervi ed apporre pure i suggelli. Ove questa fosse stata informata la prima del caso di morte, ed in quanto per le leggi del paese fosse obbligata ad apporre i suggelli all' eredità, essa inviterà l' autorità consolare a procedere a questo atto di comune accordo.

Nel caso in cui l' immediata apposizione dei suggelli sembrasse assolutamente necessaria, quest' operazione però per la distanza dei luoghi o per altri motivi, non potesse aver luogo in comune, l' autorità locale avrà la facoltà di mettere previamente i suggelli, senza il concorso dell' autorità consolare, e viceversa, salvo d' informarne l' autorità che non sarà intervenuta, ed alla quale sarà libero d' incrociare (croiser) in seguito il proprio suggello con quello diggià apposto.

Tanto i suggelli dell' autorità locale, quanto quelli dell' autorità consolare, non potranno esser levati senza che la predetta autorità assista a quest' operazione. Nondimeno se dopo essere stato diretto dall' autorità consolare (autorité consulaire) all' autorità locale (autorité locale) o viceversa, l' invito di assistere alla levata dei doppii suggelli, l' autorità invitata non si fosse presentata entro quarant' otto ore, decorribili dal ricevimento dell' invito, l' altra autorità potrà procedere sola all' operazione suddetta.

2. Erigere l' inventario (former l' inventaire) di tutti i beni mobili ed effetti del defunto, dopo averne prevenuta nel suavvertito modo l' autorità locale. Qualora questa avesse creduto bene

di assistere a questo atto, apporrà la sua firma (signature) ai processi verbali assunti in sua presenza.

3. Ordinare la vendita col pubblico incanto (vente aux enchères publiques) di tutti gli oggetti mobili del lascito, all' intestato o testamentario che potessero deteriorarsi, e di quelli, che fossero difficili a conservarsi. L' autorità consolare ne preverrà l' autorità locale, affinchè la vendita abbia luogo nelle forme prescritte, e mediante l' autorità competente secondo le leggi del paese. Nei casi in cui l' autorità locale fosse chiamata ad eseguire questa venditá, dovrà invitare l' autorità consolare ad assistervi.

4. Depositare (déposer) in luogo sicuro gli oggetti inventariati, conservare (conserver) l' importo dei crediti realizzati, ed il prodotto delle rendite percepite. Questi depositi dovranno effettuarsi in ambo i casi di concerto coll' autorità locale chiamata ad assistere alle anteriori operazioni, qualora fossero interessati nella sucessione sudditi del paese o di una terza potenza, ed in quanto si trattasse di garantire le tasse di eredità o di traslazione (droits de succession ou de mutation) da pagarsi secondo le leggi del paese.

5. Se le autorità locali in conformità alle leggi del paese hanno fissato un termine durante il quale i loro nazionali ed i sudditi d' una terza potenza residenti nel paese dove il decesso ha avuto luogo, potranno far valere le loro pretese riguardo alla successione, l' autorità consolare, in quanto tale termine non sia spirato, ed anche dopo l' espiro di esso sì a lungo che la contestazione sulla quale i tribunali del paese sono chiamati a decidere, è ancora pendente, si limiterà a prendere le misure di precauzione e d' amministrazione che non possono portar pregiudizio alla validazione dei diritti delle persone summenzionate, innanzi al tribunale competente.

Qualora gli oggetti di valore della successione non bastassero all' intiero pagamento dei crediti, tutti i documenti, effetti od oggetti di valore appartenenti a questa successione, dovranno dietro richiesta dei creditori, prodotta nelle vie legali stabilite in cadauno dei due paesi, essere consegnati all' autorità giudiziaria od ai curatori della massa competente, secondo che ciò

spetti all' una o agli altri, rimanendo in caso d' urgenza l' autorità consolare incaricata di rappresentare i suoi nazionali, eredi o legatarii assenti, minori, ed incapaci a rappresentare sè stessi.

6. Amministrare o liquidare (administrer ou liquider) essi stessi o da una persona da loro nominata sotto propria responsabilità, la parte mobiliare della successione, senza che l' autorità locale possa intervenirvi, salve le restrizioni menzionate al N. 5 di questo articolo, pei casi ivi enumerati, e mantenendo la massima che i funzionari consolari dovranno astenersi dal decidere sopra un reclamo qualunque che venisse elevato dalle parti interessate, dovendo essi riservarne la decisione al tribunale competente, che sarà quello del paese in tutti quei casi, in cui il reclamo non riposi sul titolo d' eredità o di legato.

Pronunziata la sentenza sui reclami summenzionati riservati alla decisione dei tribunali del paese, o dopo determinata la somma occorrente per soddisfarli, l' intera eredità mobile, in quanto non fosse già sequestrata a titolo di cauzione, dovrà dopo levati i suggelli apposti dall' autorità locale, essere consegnata all' autorità consolare, perchè ne disponga ulteriormente. [1])

Allorquando un suddito austriaco od ungherese in Italia, od un suddito italiano in uno dei territorii della Monarchia Austro-Ungarica, sarà decesso in un luogo ove non trovisi alcuna autorità consolare della sua nazione, l' autorità locale competente procederà, conformemente alla legislazione del paese, all' inventario degli effetti, ed alla liquidazione dei beni che il defunto avesse lasciati, e sarà obbligato di darne avviso, nel più breve termine possibile del risultato delle sue operazioni all' Ambasciata o Legazione, od al Consolato o Vice-Consolato il più vicino al luogo ove si sarà aperta la sucessione ab intestato, o testamentaria.

Ma dal momento che il funzionario consolare il più prossimo al luogo ove si sarà aperta la detta successione, si presenterà personalmente o coll' intermediario d' un delegato, l' intervento dell' autorità locale dovrà conformarsi alle prescrizioni dell' art. 12 della presente Convenzione. [2])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 12.
[2]) Id. art. 14.

Allorquando un suddito delle due parti contraenti si trovasse interessato nella successione, aperta su l' uno dei territorii dell' altra parte, sia d' uno dei suoi nazionali, sia d' un indigeno, sia d' un suddito d' una terza potenza, le autorità locali dovranno informare dell' apertura della successione (ouverture de la succession) la più prossima autoritá consolare. [1])

I valori e gli effetti appartenenti ai marinai o passeggeri, sudditi dell' una delle due parti, morti a bordo d' un naviglio dell' altra parte, saranno spediti, nel porto d' arrivo al Console della nazione rispettiva per essere rimessi all' autorità del paese del defunto. [2])

I detti funzionarii consolari potranno portarsi in persona od inviare un delegato (délégué) a bordo delle navi della loro nazione, già ammesse a libera pratica, interrogare il capitano e l' equipaggio, esaminare le carte di bordo (papiers de bord), ricevere le dichiarazioni (déclarations) sul loro viaggio e gli incidenti della traversata, redigere i manifesti (dresser les manifestes) e facilitare la spedizione delle loro navi; infine accompagnarli innanzi ai tribunali e negli ufficii dell' amministrazione del paese per farvi loro d' interpreti o d' agenti negli affari che avranno da trattare o nelle domande che vorranno presentare.

I funzionarii dell' ordine giudiziario, le guardie e gl' impiegati di dogana non potranno in alcun modo operare nè visite, nè ricerche a bordo delle navi, senza averne dato anticipatamente avviso all' autorità consolare della nazione alla quale tali navi appartengono, affine ch' essa possa assistere alla visita (visite).

Sono però eccettuati i casi in cui le parti contraenti convengono e converranno in seguito d' una differente procedura.

I detti funzionarii dell' ordine giudiziario o di dogana, dovranno egualmente prevenire in tempo opportuno le suddette autorità consolari, perchè esse assistano alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avranno a fare innanzi ai tribunali e nelle amministrazioni locali, affine di evitare ogni equivoco o malinteso che potesse recar pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia.

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 14.
[2]) Id. art. 15.

L' invito che sarà indirizzato a questo effetto ai funzionarii consolari, indicherà un' ora precisa, e se trascurassero di recarsi personalmente o di farsi rappresentare da un delegato, sarà proceduto in loro assenza. [1]).

In tutto ciò che concerne la polizia dei porti (police des ports) il carico e scarico dei naviglii e la sicurezza delle merci, dei beni e degli effetti, si osserveranno le leggi, gli statuti ed i regolamenti del paese.

I funzionarii consolari saranno esclusivamente incaricati del mantenimento dell' ordine interno a bordo dei bastimenti della loro nazione, ed essi soli appianeranno le questioni d' ogni genere che s' elevassero fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, e specialmente quelle relative al salario ed all' adempimento degli obblighi reciprocamente contratti.

Le autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini accaduti a bordo fossero tali da turbare la tranquillità e l' ordine pubblico a terra o nel porto, o quando vi sia implicata una persona del paese od estranea all' equipaggio.

In tutti gli altri casi le autorità precitate si limiteranno a prestare il loro appoggio ai detti funzionarii consolari, allorquando questi lo domanderanno per far arrestare e rinviare a bordo, o fare imprigionare provvisoriamente ogni individuo inscritto sul ruolo dell' equipaggio, ogniqualvolta che, per un motivo qualunque, essi lo giudicassero convenevole. [2])

Semprechè non sussistano stipulazioni in contrario fra gli armatori i caricatori e gli assicuratori, le avarie (avaries) sofferte in mare dai naviglii dei paesi rispettivi, si ach' essi entrino nei rispettivi porti o spontaneamente o per forza (relâche forcée) saranno regolate dai funzionarii consolari della loro nazione, a meno che i sudditi del paese nel quale risiedono i detti funzionarii od i sudditi d' una terza potenza non sieno interessati in tali avarie; in questo caso, dovranno venire regolate dalle autorità locali, tranne che si venisse ad un accordo amichevole fra tutte le parti interessate. [3])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 16.
[2]) Id. art. 17.
[3]) Id. art. 19.

Allorquando un naviglio appartenente al Governo, od ai sudditi dell' una delle parti contraenti facesse naufragio o si arenasse sulla costa dell' altra, l' autorità dovrà informare il funzionario consolare del circondario (circonscription), ed in mancanza di questo, il funzionario consolare il più vicino al luogo dell' incidente.

Tutte le operazioni relative al salvataggio (sauvetage) dei naviglii austriaci od ungheresi che naufragassero od arenassero nelle acque territoriali dell' Italia saranno dirette dai funzionarii consolari della Monarchia Austro-Ungarica, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvataggio dei naviglii italiani, che naufragassero od incagliassero nelle acque territoriali della Monarchia Austro-Ungarica, saranno dirette dai funzionarii consolari italiani.

L' intervento delle autorità locali non avrà luogo nei paesi delle parti contraenti, che per assistere i funzionarii consolari, mantenere l' ordine, garantire gl' interessi degl' individui estranei all' equipaggio ed assicurare l' esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l' entrata e la sortita delle merci salvate.

In assenza e fino all' arrivo dei funzionarii consolari o delle persone da loro delegate a questo effetto, le autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli oggetti che fossero stati salvati dal naufragio.

L' intervento delle autorità locali in questi differenti casi, non darà alcun titolo alla esazione di spese di qualsiasi genere, all' infuori di quelle alle quali saranno soggetti nei casi consimili i navigli nazionali, ed all' infuori del rimborso delle spese necessitate dalle operazioni del salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità dei navigli naufragati, le disposizioni menzionate nel presente articolo saranno di competenza esclusiva delle autorità locali.

Le parti contraenti convengono inoltre che le merci e gli effetti salvati non abbiano ad assoggettarsi ad alcun dazio (droit de douane) a meno che si voglia destinarli al consumo interno. [1])

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 20.

Le parti contraenti s' obbligano a trasmettersi reciprocamente gli atti di stato civile (actes d' état civil) redatti nei loro territorii di Stato, e che riguardano i sudditi dell' altra parte, in quanto tali atti sieno giudicati necessarii per l' uso ufficiale, e sieno reclamati dalle autorità competenti.

Se un suddito dell' una delle parti contraenti venisse a morire in uno dei territorii dell' altra parte, l' atto di morte (acte du décès) sarà redatto d' ufficio, e rimesso, dopo rivestito delle legalità richieste, al Governo al quale appartiene il defunto.

La redazione e la comunicazione degli atti di morte, come pure di tutti gli atti dello stato civile che fossero stati reclamati per uso d' ufficio dall' autorità competente, si effettuerà senza venire sottomessa a qualsiasi spesa.

Però se gli atti di questione fossero reclamati a favore di particolari, la redazione e comunicazione non avrà luogo gratuitamente, che allorquando si tratterà di persona indigente e che la di lei indigenza sia stata cerziorata dall' autorità locale competente. [1])

A questa Convenzione fa seguito una Dichiarazione (déclaration) colla quale i plenipotenziarii delle due parti contraenti, allo scopo di fissare di comune accordo il senso dell'art. 11 allinea 2. hanno dichiarato, che detta clausola concernente gli atti di diritto civile (actes du droit civil) non s' applica punto agli atti dello stato civile (actes de l' état civil) in riguardo ai quali le parti contraenti intendono mantenere la situazione creata dalle leggi in vigore nei paesi rispettivi. [2])

La Convenzione consolare col Portogallo del 9 Gennaio 1873 stabilisce circa le attribuzioni dei rispettivi Consoli, le stesse norme che furono sancite nella surriferita Convenzione col Regno d' Italia. [3])

In virtù delle disposizioni portate dalla Convenzione col Portogallo furono avocati alla competenza consolare gli affari concernenti: reclami contro infrazioni a trattati e convenzioni

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96. art. 21.
[2]) Id. pag. 256.
[3]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 135.

esistenti, [1]) dichiarazioni di sudditi delle due parti, [2]) gli affari concernenti i decessi. Rispetto al diritto di successione i Consoli sono facoltizzati ad apporre i suggelli, assumere inventarii, ordinare vendite al pubblico incanto, far depositi ed amministrare la sostanza del defunto. [3]) Ai medesimi Consoli son pure devoluti gli affari di polizia a bordo dei bastimenti dei sudditi della loro nazione, [4]) come pur quelli concernenti avarie, [5]) naufragi, [6]) etc.

La Convenzione consolare cogli Stati Uniti dell' America settentrionale dell' 11 Luglio 1870 porta del pari disposizioni analoghe alle summenzionate sulle attribuzioni dei rispettivi Consoli, circa al diritto loro competente di vegliare all' osservanza dei trattati sussistenti, negli affari marittimi, di successione, di contratti, di polizia, di avarie, di naufragi, etc. [7])

Finalmente la Convenzione Consolare colla Francia dell' 11 Dicembre 1866 porta eguali norme sulle attribuzioni dei Consoli rispettivi. [8]) Vuol esser poi osservato che le attribuzioni consolari speciali, riferentisi al „trattamento delle successioni dei rispettivi sudditi" furono determinate e stipulate in una Convenzione separata segnata nella stessa data ed anno stesso della Convenzione consolare sunnominata. [9])

§ 5.

Funzioni giudiziali dei Consoli nei paesi cristiani.

Il potere giudiziario dei Consoli negli Stati europei, si è gradatamente racchiuso in limiti assai ristretti. Ciò ebbe per ca-

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 135. art. VIII.
[2]) Id. art. IX.
[3]) Id. art. XI.
[4]) Id. art. XVI.
[5]) Id. art. XVIII.
[6]) Id. art. XIX.
[7]) Reichsgesetzbl. a. 1871 N. 116.
[8]) Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 167. Vedi specialmente gli art. 9, 10, 11, 13 e 14.
[9]) Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Frankreich vom 11 Dezember 1866, über die Behandlung der Verlassenschaften der gegenseitigen Staatsangehörigen. (Reichsgesetzbl. a, 1866. N. 168).

gione precipua la massima riconosciuta dalle potenze d' Europa come tesi fondamentale, che la giurisdizione sottointende il diritto di sovranità, per cui le collisioni occasionate dall' esercizio del potere consolare sul proprio territorio nazionale venendo a ferire quel diritto, doveva naturalmente esigersi da parte d' ogni Stato sovrano una sempre maggiore limitazione nella sfera delle attribuzioni giudiziarie dei funzionarii consolari.

L' esercizio della giurisdizione consolare riposa anzitutto sulla concessione del Sovrano territoriale, ed è regolata per ogni singolo Stato dai trattati e dalla consuetudine.

Nella maggior parte delle Convenzioni segnate fra gli Stati europei, questi si sono assicurati pei loro Consoli l' esercizio della giurisdizione arbitrale (jurisdiction arbitrale), lasciando però alle parti la facoltà di ricorrere ai tribunali. Quanto alla giurisdizione criminale (jurisdiction criminelle) pei delitti che si commettono a bordo dei navigli nazionali dalle persone dell' equipaggio, essa si limita alla giurisdizione correzionale (jurisdiction correctionnelle).

In affari civili, ai Consoli è devoluta la giurisdizione contenziosa (jurisdiction contentieuse) nelle differenze fra i capitani e gli uomini dell' equipaggio o fra questi ultimi tra loro.

Secondo l' Editto politico ed il Decreto aulico, 27 Settembre 1834, [1]) non compete ai Consoli austriaci fuori del Levante nessuna giurisdizione in cause civili, essendo ai medesimi solamente concesso di assumere ad inchiesta delle parti l' ufficio di arbitri.

Per converso la legislazione austriaca non concede ai Consoli esteri veruna giurisdizione riguardo ad affari ereditarii nel territorio austriaco. In conformità a questo principio non ispetta ai Consoli austriaci fuori del Levante nessuna giurisdizione sulle sostanze mobili lasciate da sudditi austriaci. [2])

---

[1]) Benehmen und Wirkungskreis der österreichischen Consuln im Ponente in Schiffbruchsfällen, und in anderen Angelegenheiten österreichischer Unterthanen. Beweiskraft ihrer Urkunden. (Hofkammer-Decret, vom 27. September 1834. N. 2671).

[2]) Vedi Piskur: Oesterr. Consularwesen; sez. IX.

§ 6.

Della giurisdizione Consolare in Oriente.

Letteratura.

De Steck: Von der Gerichtsbarkeit der bei der osmanischen Pforte stehenden Botschafter, Gesandten und Consuln; (in seinen Versuchen, etc. Berlin, 1783). — Martens: Das Consularwesen und die Consularjurisdiction in Orient; (Berlin, 1874). — Jacobowits: Die Consulate, als Gerichtsbarkeiten im Osmanischen Reiche; (Wien, 1865).

Gatteschi: Du droit international privé et public en Egypte; (Paris, 1862). — Id.: Une nouvelle organisation judiciaire en Egypte; (Paris, 1867).

Papers relating to Jurisdiction of Consuls in the Levant; (London, 1845).

Nei paesi cristiani, le restrizioni apportate alla giurisdizione consolare sono necessariamente richieste dal principio incontestabile d' ordine e di diritto pubblico, pel quale, le leggi territoriali relative alla polizia ed alla sicurtà obbligano in ogni paese tutti coloro che l' abitano. Ma l' estrema differenza che intercede fra la coltura delle nazioni cristiane e quelle rette dall' islamismo od altre straniere religioni, dovette stabilire una diversità non meno marcata rispetto anche alla giurisdizione consolare. Poichè l' abbandonare alla legislazione di Stati retti da quelle religioni i cristiani, i quali, sia speculazioni commerciali, l' interesse della scienza od il diletto dei viaggi attraggono verso quelle regioni, sarebbe un esporre alla cupidigia ed all' arbitrio dei loro funzionarii, i loro beni, la libertà e la vita.

Per la qual cosa, delle speciali Convenzioni diplomatiche, poteano sole ovviare a tale pericolo; ed egli è perciò, che col mezzo di trattati con la Turchia, coi Principi della costa dell' Africa e cogli Stati dell' Asia, gli Stati cristiani si sono assicurati pei loro funzionarii consolari in quei paesi, dei diritti privilegiati, che li ponessero in grado di proteggere efficacemente

la sicurezza ed i beni dei loro sudditi. In virtù di questi trattati, fu quindi conferita (indipendentemente da certi poteri politici) una giurisdizione eccezionale ai Consoli su tutti i loro nazionali, dalla quale deriva per questi, in ricambio della sicurezza che quella giurisdizione loro garantisce, l' obbligo di una sommessione completa ai loro protettori naturali.

Egli è perciò che le attribuzioni dei Consoli stabiliti negli scali del Levante, come pure nei paesi dell' Asia e dell' Africa sono molto più estese di quelle accordate pei Consoli dei paesi cristiani d' Europa. Così in virtù dei recenti trattati venne stipulato a favore dei Consoli europei l' esercizio del diritto di giurisdizione criminale sui loro nazionali; come pure per antiche usanze, sono i medesimi del pari in possesso della giurisdizione civile tanto riguardo alle contese dei nazionali fra loro, che con gl' indigeni.

La Monarchia Austro-Ungarica si è assicurata anch' essa per questo riguardo, mediante apposite Convenzioni, un potere speciale di giurisdizione consolare nei paesi d' Oriente, sui proprii sudditi.

La sovrana Patente di promulgazione della „Norma civile di giurisdizione" del 20 Novembre 1852 dispone in generale, che: „i Consoli austriaci all' Estero eserciterebbero anche d' ora innanzi la giurisdizione loro assegnata, giusta le speciali prescrizioni a ciò relative". [1])

Le norme positive riferentisi alla giurisdizione consolare austriaca (österreichische Consular-Gerichtsbarkeit) in Oriente, vennero anzitutto dettate dall' Ordinanza Imperiale dei 29 Gennaio 1855, la quale regola l' esercizio della giurisdizione civile dei Consoli austriaci sopra i sudditi e protetti austriaci nell' Impero ottomano. [2])

In virtù di detta Ordinanza, furono dichiarati quali Giudizii consolari di prima istanza (Consulargerichte erster Instanz)

---

[1]) „Von den im Auslande befindlichen kaiserlich-österreichischen Consulaten, ist die ihnen zugewiesene Gerichtsbarkeit, auch noch fernerhin nach den besonderen Vorschriften auszuüben". (Reichsgesetzblatt. a. 1852. N. 351. art. XI).

[2]) Kaiserliche Verordnung vom 29. Jänner 1855, „betreffend die Ausübung der Civilgerichtsbarkeit der k. k. Consulate über die österreichischen Unterthanen und Schutzgenossen im osmanischen Reiche". (Reichsgesetzblatt. a. 1855. N. 23.)

nei paesi dell' Impero ottomano, i Consoli generali ed i Consolati colà istituiti, e quei Vice-Consolati, che ricevono speciali facoltà per l' esercizio della giurisdizione. [1])

I detti Giudizii esercitano la giurisdizione (Gerichstbarkeit) in affari civili contenziosi e non contenziosi, entro il circondario assegnato a ciascuno di loro anche in appresso, come fino all' epoca della promulgazione di quest' Ordinanza, riguardo ai sudditi (Unterthanen) dell' Impero austriaco, ed ai protetti austriaci (österreichische Schutzgenossen), cioè a quei sudditi ottomani, che senza essere compresi nel vincolo di sudditanza austriaca (österreichische Unterthanschaft), godono nell' Impero ottomano la protezione (Schutz) dei Consolati ed il diritto di farsi rappresentare da loro (Vertretung), e ciò in base ai pubblici trattati vigenti, e secondo le consuetudini finora osservate. [2])

I Vice-Consolati che non ottengono la facoltà speciale della piena giurisdizione (volle Ausübung des Richteramtes) e tutti gli Agenti Consolari, debbono eseguire pei giudizii consolari quegli atti d' ufficio sussidiarii e quelle operazioni che sono loro affidate da prescrizioni generali per gli scopi della giurisdizione summentovata, e la cui esecuzione viene rimessa loro di caso in caso dai giudizii consolari. Con ispeciale disposizione ministeriale possono essere incaricati eziandio della procedura e decisione in cause di minore importanza. [3])

I giudizii consolari nei paesi dell' Impero ottomano, sono da considerarsi per gli affari loro demandati, come giudizii austriaci ordinarii, (ordentliche österreichische Gerichte) ed appartengono al circondario giurisdizionale di quel tribunale d' appello che forma la loro seconda istanza. [4])

La giurisdizione competente ai giudizii consolari, si estende anche alle persone militari (Militärpersonen), escluse peraltro quelle che appartengono all' equipaggio d' un bastimento da guerra austriaco stazionato nel Levante o che altrimenti si trovano in servizio militare attivo. Queste persone militari, sono soggette anche nell' Impero ottomano ai giudizii militari di prima istanza

[1]) Kaiserliche Verordnung vom 29. Jänner 1855. etc. art. 1.
[2]) Id. art. 2.
[3]) Id. art. 3.
[4]) Id. art. 4.

(Militärgerichte) competenti secondo la qualità del loro servizio. [1])

Contro le decisioni dei giudizii consolari (Entscheidungen der Consulargerichte) l' appello ed il ricorso in seconda istanza, in quanto sia generalmente ammissibile per legge, deve esser diretto ai seguenti tribunali d' appello:

1. Contro le decisioni dei giudizii consolari nella Moldavia, al Tribunale d' Appello di Leopoli;

2. Contro le decisioni dei giudizii consolari nella Valachia, al Tribunale d' Appello di Hermannstadt;

3. Contro le decisioni dei giudizii consolari nella Serbia, a Rustschuk e Viddin, al Tribunale d' Appello in Temesvar;

4. Contro le decisioni dei giudizii consolari nella Bosnia, al Tribunale d' Appello in Zagabria;

5. Contro le decisioni dei giudizii consolari in Erzegovina, al Tribunale d' Appello in Zara;

6. Contro le decisioni di tutti gli altri giudizii consolari, nei paesi dell' Impero ottomano, ed in generale contro quelle pronunziate da un giudizio consolare, quale giudizio marittimo (Consulargericht als Seegericht), al Tribunale d' Appello di Trieste. [2])

In terza istanza la giurisdizione sui reclami contro le decisioni dei tribunali d' appello, negli affari rimessi in prima istanza alla cognizione dei giudizii consolari, viene esercitata dalla suprema Corte di Giustizia (oberster Gerichtshof) in Vienna. [3])

I giudizii consolari nel decidere gli affari loro domandati debbono osservare le leggi austriache, purchè:

a) un particolare diritto consuetudinario generalmente riconosciuto (allgemein anerkanntes Gewohnheitsrecht), o speciali disposizioni pubblicate non istabiliscano diversamente; oppure:

b) quando nel circondario giurisdizionale del giudizio consolare (Gerichtsbezirk des Consulargerichtes) manchino istituzioni, o quei rapporti di fatto, che si richiedono per l' applicazione della legge, austriaca. [4])

---

[1]) Kaiserliche Verordnung vom 29. Jänner 1855 etc. art. 5.
[2]) Id. art. 6.
[3]) Id. art. 7.
[4]) Id. art. 8.

Gli affari civili che nell' Impero ottomano si contraggono da sudditi e protetti austriaci fra loro, o con sudditi di terzi stati, debbono giudicarsi secondo le leggi austriache, fuori dei casi in cui essendo applicabili i §§ 4 e 34 del Codice Civile generale sulla capacità personale di coloro che intraprendono un affare legale, risulti manifesto, che nella conclusione dell' affare si è avuta in vista altra legge. [1])

Per l' esecuzione dell' Ordinanza Imperiale sopra veduta, furono poscia pubblicate mediante un' Ordinanza del I. R. Ministero degli Esteri, 31 Marzo 1855, delle norme speciali. [2])

In seguito a queste norme, i giudizii consolari austriaci in Turchia, furono anzitutto distinti, in: giudizii consolari di piena giurisdizione (Consulargerichte mit vollem Umfang) e di meno piena giurisdizione.

La giurisdizione civile sui sudditi e protetti austriaci nell' Impero ottomano si esercita in prima istanza nella piena sua estensione:

1. Dalle ii. rr. Agenzie e dai Consolati Generali in Jassy e Bukarest, come pure dagl' ii. rr. Consolati Generali di Belgrado, Sarajevo, Smirne, Beirut, Alessandria e Tunisi.

2. Dagl' ii. rr. Consolati di Costantinopoli, Salonichi, Rustschuk, Galatz, Trebisonda, Gerusalemme, Cairo, Chartum e Tripoli.

3. Dagl' ii. rr. Vice-Consolati di Monastir, Viddin, Ibraila, Tultscha, Mostar, Scutari, Durazzo, Giannina e Canea. [3])

Sono quindi di competenza dei suddetti giudizii consolari:

1. La trattazione e la decisione di tutte le cause civili (Civilstreitigkeiten), comprese quelle in affari di commercio e di cambio, tanto nella procedura di cognizione, che in quella di esecuzione.

---

[1]) Kaiserliche Verordnung vom 29. Jänner 1855. etc. art. 9.

[2]) Verordnung der Ministerien des Aeussern, der Justiz und des Armee-Ober-Commando's, vom 31. März 1855; mit welcher die Vollzugsvorschriften zu der kaiserlichen Verordnung vom 29. Jänner 1855, betreffend die Ausübung der Civilgerichtsbarkeit der k. k. Consulate über die österreichischen Unterthanen und Schutzgenossen im osmanischen Reiche, kundgemacht werden. (Reichsgesetzblatt a. 1855. N. 58.)

[3]) Id. § 1.

I giudizii consolari risiedenti in città marittime, decidono inoltre anche in affari civili relativi ai bastimenti di mare ed alla navigazione marittima.

2. Gli affari concursuali (Concurs-Angelegenheiten),

3. L' esercizio della giurisdizione volontaria (freiwillige Gerichtsbarkeit). [1])

Si abilitano i Vice-Consolati di Sofia, Aleppo e Damasco e le Agenzie Consolari di Banyaluka, Livno, Tusla e Bagdad ad esercitare la giurisdizione, al pari dei giudizii consolari di prima istanza, in tutte le litti sopra determinate somme di denaro, le quali, senza gl' interessi ed altre competenze accessorie, non oltrepassano 500 fior., moneta di convenzione, ed in tutte le lite sopra altri oggetti, quando l' attore offra espressamente di accettare in loro vece una somma di denaro che, senza interessi ed accessorii, non oltrepassi 500 fior. eccettuate le cause in affari di cambio.

L' importo del debito si calcola secondo la somma di cui si chiede il pagamento nella petizione, quand' anche vi siano più attori o rei convenuti, oppure si domandino gl' importi scaduti d' interessi o rendite che continuano a decorrere. Ma in questo ultimo caso la giurisdizione compete ai suddetti Vice-Consolati ed Agenzie Consolari soltanto allorchè siavi contrasto unicamente sugli interessi e sulle rendite domandate, senza che il reo convenuto impugni il diritto stesso per effetto del quale si percepiscono, allorchè questo diritto ecceda la somma di 500 fiorini. Impugnandosi invece in questo caso il diritto stesso, il Vice-Consolato rispettivamente l' Agenzia Consolare, subordinerà la petizione cogli atti, dopo chiusa la procedura, al preposto Consolato perchè pronunci la decisione. Ciò si farà anche nel caso che presso i suddetti Vice-Consolati od Agenzie Consolari si produca una petizione in cui si domandi parte di un capitale dovuto eccedente i 500 fior. oppure ciò che dee restare in seguito alla compensazione di più crediti reciproci. [2])

I Vice-Consolati che, secondo le prescrizioni dei §§ prece-

---

[1]) Verordnung der Ministerien des Aeussern, der Justiz und des Armee-Ober-Commando's, vom 31. März 1855. etc. § 2.

[2]) Id. § 3.

denti, non ottengono punto l' esercizio indipendente della giurisdizione civile, oppure lo ricevono soltanto nelle cause civili di minore importanza, indicate al § 3. come pure tutte le Agenzie Consolari (Starosti di Agenzie) debbono eseguire pei giudizii consolari quegli atti d' ufficio sussidiarii e quelle operazioni che sono loro demandate da norme generali per gli scopi della giurisdizione suddetta, o dei quali vengono incaricati di caso in caso dai giudizii consolari.

In particolare:

1. Faranno l' esperimento di conciliazione (Ausübung des Mittleramtes) sopra tutte le petizioni che possono prodursi innanzi a loro negli affari civili assegnati alla procedura ed alla decisione dei giudizii consolari, eccettuate le cause cambiarie.

2. Intimeranno le petizioni dei giudizii consolari, intraprenderanno l' istruzione del processo sulle petizioni a loro direttamente prodotte o trasmesse per l' attitazione dal preposto giudizio consolare, ed emmetteranno le evasioni che vi sono congiunte, destineranno comparse, faranno eseguire l' inrotulazione o l' elenco degli atti processuali e trasmetteranno poi questi al giudizio consolare per la decisione; così pure dovranno sopra ordine dei giudizii consolari, sentire testimonii, assumere giuramenti ed ispezioni oculari, finalmente eseguiranno le decisioni dei giudizii consolari.

3. Erigeranno documenti sugli infortunii di mare (Verklarungen) e faranno le verificazioni che vi sono connese.

4. Coopereranno in affari di giurisdizione volontaria, col fare le notifiche dei decessi (Todfallsanzeigen) apporre i suggelli, ricevere in custodia ufficiale denari, effetti d' oro e d' argento ed altre cose preziose e carte di valore, assumere gl' inventarii, le stime, procedere alle aste, e ricevere la solenne promessa dei tutori. Sopra atti di tale sorta, debbono fare indilatamente rapporto al preposto giudizio consolare (vorgesetztes Consulargericht). [1])

I Capi dei Consolati sottostanno come rei convenuti, negli affari di competenza del giudizio consolare, cui sono preposti, al

[1]) Verordnung der Ministerien des Aeussern, der Justiz und des Armee-Ober-Commando's, vom 31. März 1855. etc. § 4.

tribunale provinciale nel luogo di residenza del Tribunale d' Appello, al cui circondario il giudizio consolare appartiene.

Le petizioni contro i Capi dei Vice-Consolati e delle Agenzie Consolari indicate al § 3, sulle quali essi sarebbero chiamati ad esercitare la giurisdizione, debbono prodursi al giudizio consolare da cui dipende il Vice-Consolato o l' Agenzia Consolare.

Se per altro è Capo di un giudizio consolare un i. r. ufficiale austriaco, egli è soggetto negli affari di competenza del giudizio a cui è preposto, al giudizio militare provinciale del luogo, ove risiede il Tribunale d' Appello da cui dipende il giudizio consolare, e se questo fosse subordinato al Tribunale d'Appello di Trieste, egli è soggetto al Tribunale di Marina di quella città.

Qualora il Capo d'un giudizio consolare voglia farsi attore contro parti che dovrebbero convenirsi presso il giudizio a cui egli è preposto, od un ufficio consolare che ne dipende, la petizione dovrà presentarsi al più vicino giudizio consolare non interessato nella causa. [1])

I sudditi austriaci nell' Impero non possono assoggettarsi da sè validamente alla giurisdizione dei giudizii consolari esteri, nei luoghi ove sussiste un' Autorità consolare austriaca. [2])

Qualora un' Autorità giudiziaria nell' Impero ottomano abbia pronunciata sentenza in una causa fra sudditi ottomani e sudditi o protetti austriaci, e la medesima sia passata in giudicato, oppure se innanzi ad una tale Autorità fu conchiuso un componimento in causa fra parti della suddetta specie, in tali casi l' accordare ed effettuare l'esecuzione sui beni colà esistenti del suddito o protetto austriaco, spetta unicamente al giudizio consolare nel cui circondario dee farsi luogo all' esecuzione. [3])

Il concorso aperto dinanzi ad un giudizio consolare, sulle sostanze di un suddito o protetto austriaco, si estende soltanto ai beni che si trovano entro l' Impero ottomano. [4])

Sopra tutte le petizioni scritte o verbali prodotte da parti o loro procuratori, tranne quelle in affari di cambio, si ordinerà

---

[1]) Verordnung der Ministerien des Aeussern, der Justiz und des Armee-Ober-Commando's, vom 31. März 1855. etc. § 9.

[2]) Id. § 10.

[3]) Id. § 11.

[4]) Id. § 12.

una comparsa, e si tenterà una conciliazione. Riuscendo vano questo esperimento, s' inviteranno le parti contendenti a sottomettere di comune accordo la loro controversia alla decisione di uno o più arbitri. Il compromesso però è obbligatorio soltanto allorquando venga conchiuso in iscritto od innanzi all' ufficio consolare, vi si rinunci in pari tempo espressamante ad ogni ricorso e reclamo contro la decisione degli arbitri, ed inoltre si determini il numero e la persona degli arbitri. Non addivenendosi ad un componimento, nè ad un valido compromesso, oppure non intervenendo anche una sola delle parti alla comparsa destinata, si avvierà sulla controversia la procedura giudiziale, attestando espressamente la summentovata circostanza. [1])

I ricorsi e reclami, contro le decisioni, in quanto sieno generalmente immisibili per legge, debbono presentarsi al giudizio consolare, che ha pronunciato in prima istanza sull' affare. [2])

Qualora un suddito dell' Impero ottomano, sia interessato come creditore nella massa concorsuale di un suddito o protetto austriaco, egli dovrà insinuare la sua pretesa entro il termine portato dall' editto, al giudizio consolare che agisce come istanza concorsuale, e ciò sia in persona, sia col mezzo della propria Autorità. La procedura concorsuale spetta anche in simile caso esclusivamente e nella piena sua estensione al Giudizio consolare, il quale dee quindi anche eseguire il riparto e decidere tutte le controversie in proposito nascenti. [3])

I giudizii consolari di prima istanza, sono tenuti di trasmettere al principio d' ogni anno al Tribunale d' Appello da cui dipendono, un prospetto generale (Haupt-Geschäftsausweiss) degli affari occorsi nell' anno decorso precedentemente, e prospetti particolari (besondere Ausweise) sopra le singole ventilazioni ereditarie, sui concorsi, rendiconti e processi, che non furono ultimati colla fine dell' anno. [4]) Questi prospetti vengono poi rimessi per l' ispezione all' I. R. Ministero della Giustizia. [5])

---

[1]) Verordnung der Ministerien des Aeussern, der Justiz und des Armee-Ober-Comando's, vom 31. März 1855. etc. § 17.

[2]) Id. §. 24.

[3]) Id. § 32.

[4]) Id. § 35.

[5]) Id. § 39.

All' oggetto poi di regolare con più precise disposizioni i rapporti politico-civili dei sudditi e protetti austriaci in Turchia, nonchè la loro posizione stabilita dai trattati e dalle leggi in vigore rispetto al Governo Imperiale Austro-Ungarico ed ai suoi rappresentanti, furono con Ordinanza dell' I. R. Ministero degli Esteri, di concerto coi Ministeri interessati del 2 Dicembre 1857 pubblicate delle prescrizioni speciali, che furono approvate con la Sovrana Risoluzione 3 Settembre a. s. affinchè servano di norma agli ufficii consolari austriaci in Turchia ed ai sudditi e protetti austriaci. [1]

Le prescrizioni portate da quest' Ordinanza, aventi per iscopo di regolare i rapporti di sudditanza austriaca (Unterthanschafts-Verhältnisse), stabiliscono quanto appresso:

La sudditanza austriaca in Turchia dev' essere provata innanzi agl' ii. rr.. ufficii consolari, o

a) col recapito da viaggio (Reisedocument) emesso dalla competente autorità austriaca per le persone che a tenore delle leggi austriache sulla nazionalità appartengono ad un comune dell' Impero;

b) col passaporto della Nunziatura imperiale (Internuntiaturs-Pass) debitamente registrato pei detti sudditi de facto, che vivono nel Levante e non appartengono ad alcun comune dell' Impero, ma soltanto ad un comune consolare. [2]

Quanto alla dimora in un luogo determinato, i sudditi austriaci sono riguardati come dimoranti temporariamente (zeitlich anwesend) o definitivamente (sesshaft geworden). [3] Come dimorante temporariamente in Turchia viene considerato colui che è munito d' un recapito da viaggio colla validità di tutt' al più un anno. Le persone che appartengono all' armata attiva, od allo Stato confinante obbligato, o che sono munite di una matricola di nave (Schiffsmatrikel) come appartenenti alla

---

[1] Verordnung des Ministeriums des Aeussern, etc. vom 2. Dezember 1857; womit Vorschriften für die Kaiserlichen Consularämter in der Türkei in Betreff der staatsbürgerlichen Verhältnisse der im türkischen Reiche befindlichen österreichischen Unterthanen und Schutzbefohlenen kundgemacht werden. (Reichsgesetzbl. a. 1857. N. 234).

[2] Id. § 1.

[3] Id. § 2.

marina mercantile austriaca, si risguardano come dimoranti temporariamente. [1])

Ognuno, che senza appartenere alla marina mercantile austriaca arriva in un luogo della Turchia, ove trovasi un ufficio consolare austriaco, deve presentarsi al più tardi nei tre primi giorni del suo arrivo e produrre le occorrenti prove. L' ufficio consolare ispeziona per convincersi l' identità della persona, il recapito da viaggio, e qualora non debba venire vidimato per l' immediata continuazione del viaggio, lo conserva nei suoi atti d' ufficio, e rilascia all' esibente una carta di permanenza (Aufenthaltskarte) che pel tempo della sua provvisoria dimora in quel dato luogo gli serve per legittimarsi quale suddito austriaco. [2])

La carta di permanenza viene emessa per tre mesi al più e dev' essere rinnovata di tre in tre mesi. La prima emissione si fa gratuitamente, ma per ogni nuovo rilascio si deve contribuire la competenza consolare (Consular-Gebühr) di un fiorino, m. c. [3])

Si riguarda come stabilito in Turchia ogni suddito austriaco che vi ha presa l' ordinaria dimora, o che senza determinare per un certo tempo la durata del suo soggiorno, vi si trattiene per più d' un anno; al qual uopo gli viene accordato il permesso (Bewilligung) dall' ufficio consolare, qualora non vi si oppongano importanti motivi. [4])

Di regola i sudditi austriaci stabiliti in un distretto d' ufficio d' un' autorità consolare, formano un comune consolare (Consular-Gemeinde). [5])

Si diventa membro di un comune consolare coll' essere inscritto nelle matricole dei sudditi (Unterthans-Matrikeln). [6]) L' iscrizione si fa riportando il nome, cognome, provincia e luogo di nascita, religione, lo stato dei membri di famiglia, che il giorno dell' immatricolazione dipendono dall' inscritto a tenore

[1]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern, etc. vom 2 December 1857. etc. § 3.
[2]) Id. § 4.
[3]) Id. § 5.
[4]) Id. § 6.
[5]) Id. § 7.
[6]) Id. § 8.

del codice civile generale, l' occupazione, il ramo d' industria esercitato, come pure il titolo della sudditanza. [1])

Il titolo originario sul quale si fonda l' ammissione nel comune consolare, viene depositato nell' ufficio consolare, all' incontro ogni membro immatricolato del comune riceve una matricola in cui è indicato lo stato dei membri di famiglia che si trovano presso di lui, e questo documento serve per legittimarsi come suddito austriaco, e provare la pertinenza al comune. [2])

La matricola deve essere rinnovata d' anno in anno. All'atto di tale rinnovazione dev' essere notificato all' ufficio consolare ogni cangiamento avvenuto nel frattempo nello stato della famiglia, affinchè se ne possa fare la corrispondente annotazione nella matricola. La spedizione prima della matricola si fa gratuitamente, ma per ogni rinnovazione si esige la tassa di due fiorini. [3])

Qualora un suddito austriaco voglia contrarre matrimonio in Turchia, deve chiedere a tale uopo il consenso del rispettivo ufficio consolare. Chi si trattiene in Turchia soltanto temporariamente deve per ottenere questo permesso, comprovare di aver riportato il consenso al matrimonio dalla competente autorità austriaca, in quantochè secondo le leggi vigenti gli sarebbe necessario un tale consenso nell' interno della Monarchia. Si fa quindi annotazione del matrimonio contratto in Turchia, sul recapito da viaggio, riportandosi espressamente all' ottenuto consenso. [4])

Trattandosi del matrimonio d' un suddito stabilitosi in un comune consolare, esso deve chiedere il permesso di contrarre matrimonio all' ufficio consolare (Consularamt) del distretto in cui è stabilito. Se in pari tempo appartiene ad un comune austriaco, gli può essere impartito tale permesso colla condizione che abbia a produrre il consenso matrimoniale dalla competente autorità austriaca, in quanto un tale documento gli fosse necessario nell' interno dell' Impero.

Il matrimonio contratto col prescritto assenso deve notifi-

---

[1]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern, etc. vom 2. December 1857. etc. § 9.

[2]) Id. § 10.

[3]) Id. § 11.

[4]) Id. § 12.

carsi alla pròssima rinnòvazione della matricòla (Matrikel-Erneuerung) in cui verrà registrato. [1])

I matrimoni, nascite e mòrti dei sudditi austriaci in Turchia debbono compròvarsi con attestati ed estratti dai registri dei sacerdoti in cura d' anime di quelle comunità religiose a cui le rispettive parti appartengòno. Affinchè però tali documenti emessi dalle autorità ecclesiastiche nella Turchia vengano riconòsciuti dalle autorità austriache nell' internò della Monarchia, è necessaria la legalizzazione da parte dell' ufficio consolare austriaco. [2])

Quantò ai diritti e dòveri dei sudditi austriaci in Turchia, la predetta Ordinanza prescrive, che, un suddito austriaco, il quale pòssega i requisiti necessarii per la tenuta in evidenza della di lui sudditanza austriaca, gode pienamente dei diritti civili austriaci. [3])

I sudditi austriaci in Turchia debbonò prendere parte alle gravezze dello Stato a tenore della tariffa consolare (Consular-Gebühren-Tarif) ed ai pesi del còmune consòlare. [4]).

In forza dei trattati vigenti, essi hanno specialmente diritto alla protezione dei Consoli riguardo alla loro persona, alla pròprietà dell' eserciziò d' industria, come il diritto alla giurisdizione consolare austriaca (österreichische Consularjurisdiction). [5])

In generale è libero ai sudditi austriaci in Turchia l' esercizio delle industrie. Quanto però agli ufficii consolari è stabilito, che:

a) ogni suddito che esercita od apre un ramo d' industria, deve far protocollare la sua firma commerciale dinanzi all' ufficio consolare, così del pari le procure ed i cambiamenti successivi;

b) ogni suddito che esercita la professione di sensale deve del pari farsi iscrivere;

c) ogni contrattò commerciale conchiuso fra austriaci o fra

---

[1]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern, etc. vom 2. Dezember 1857 etc. §. 12.

[2]) Id. § 13.

[3]) Id. § 14.

[4]) Id. § 15.

[5]) Id. § 16.

un austriaco ed uno straniero, deve essere protocollato come sopra. [1])

Quanto ai viaggi è determinato che il rispettivo ufficio consolare possa apporre il visto al passaporto d' un suddito austriaco, quando non vi sieno eccezioni. [2]) Ai membri d' un comune consolare i quali vogliono viaggiare in Austria, l' Internunziatura rilascia loro un passaporto d' andata e ritorno. In caso d' urgenza vengono per questo effetto abilitati anche i Consolati, facendone in seguito rapporto all' Internunziatura. [3])

I membri d' un comune consolare i quali vogliano intraprendere in Turchia frequenti viaggi e di lunga durata per affari, l' Internunziatura rilascia loro speciali passaporti validi per un anno. [4])

Un suddito che voglia uscire da un comune consolare per unirsi stabilmente ad un altro, deve annunciarsi al rispettivo ufficio consolare, che ne cancella il nome dalla matricola comunale e gli consegna il documento di legittimazione, sul quale era fondata la di lui ammissione al nesso comunale. [5]) La stessa procedura ha luogo per portarsi stabilmente in Austria. [6])

Pei viaggi all' estero viene rilasciato un passaporto dall' Internunziatura, nei casi d' urgenza dietro rapporto, può farlo l' ufficio consolare. [7])

Gli ufficii consolari sono tenuti di rassegnare rapporti periodici (periodische Anzeigen) sui passaporti da loro emessi, (Passertheilungen) e vidimati (Passvidirungen) per l' Impero austriaco all' i. r. Internunziatura, la quale alla fine d' ogni anno non solo deve comunicare in uno speciale elenco ad ogni rispettivo dicastero politico di dominio, e ad ogni comando generale o governo militare, le prolungazioni di passaporti (Passverlängerungen) concesse nell' anno decorso, ma trasmetterà loro altresì una copia dell' estratto sommario della matricola (Matri-

---

[1]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern, etc. vom 2. Dezember 1857. etc. § 19.
[2]) Id. § 20.
[3]) Id. § 22.
[4]) Id. § 23.
[5]) Id. § 24.
[6]) Id. § 25.
[7]) Id. § 27.

kelauszug), che gli ufficii consolari devono presentare all' Internunziatura riguardo ai sudditi che muniti di passaporto del rispetivo dominio si sono stabiliti in Turchia. [1])

Rispetto alle disposizioni penali ed alle conseguenze di diritto derivanti dall' inadempimento delle prescrizioni suesposte, venne determinato, che, qualora un suddito si trattenesse in Turchia senza farsi inscrivere presso il Consolato, ma si notifichi esso stesso successivamente e sia munito di regolari documenti, può venire riabilitato dall' Internunziatura, ma va soggetto ad una pena. [2]) Le persone prive di passaporto vengono respinte alla loro patria. [3]) Qualora abbiano lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per la notifica, spetta alla Internunziatura il decidere se abbiano ad essere sottoposti ad una pena d' ordine (Ordnungstrafe) o dichiarati decaduti dalla sudditanza austriaca. [4]) Nella stessa pena d' ordine incorre chi omette di far rinnovare a tempo la matricola ed i successivi cambiamenti avvenuti nello stato di famiglia. [5]) La stessa cosa ha luogo per chi contrae matrimonio senza procedere ai passi richiesti dalle disposizioni sopra vedute a tale riguardo. [6])

Le pene d' ordine consistono in multe dai 2 ai 100 fiorini, ed in caso di recidiva fino ai 500, tenuto fermo l' arresto in caso d' insolvenza. [7])

Quanto alla sudditanza è stabilito che i sudditi austriaci in Turchia, possano prosciogliersi dal nesso di sudditanza austriaca, semprechè ne riportino l' autorizzazione dall' ufficio consolare loro proposto. Questo rassegna l' atteggio all' Internunziatura, la quale nel caso si tratti d' un suddito munito di passaporto nazionale, prende le opportune intelligenze col rispettivo dicastero politico del dominio, ed in caso diverso decide da sè sola. [8])

---

[1]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern etc. vom 2. Dezember 1857. etc. § 27.
[2]) Id. § 30.
[3]) Id. § 31.
[4]) Id. § 32.
[5]) Id. § 33.
[6]) Id. § 34.
[7]) Id. § 36.
[8]) Id. § 38.

Oltre i sudditi austriaci propriamente detti stanno pure sotto la protezione dei Consōlati austriaci:

a) I sudditi di nazioni amiche dell' Austria, che in un dato luogo non hanno rappresentanti proprii;

b) Quei sudditi ottomani che si trôvano al servizio d' un I. R. Consolato o della Internunziatura, fino alla durata del rapporto di servizio. [1])

Quanto ai primi, la giurisdizione consolare (österreichischer Consularschutz, und Jurisdiction) anche riguardo ai loro beni ed alle loro famiglie, viene esercitata come pei sudditi austriaci. Essi vengono inscritti in un apposito elenco, e trattati secondo le leggi del loro paese. Contribuiscono però le competenze consolari austriache. Quantō ai secondi la protezione consolare si limita alla loro persona, non mai alla famiglia loro, nè ai loro affari. [2])

Finalmente in quanto concerne il corso delle istanze (Instanzenzug) in affari di sudditanza in Turchia, la prima istanza è formata dal rispettivo ufficio consolare (Consularamt) la seconda istanza dall' I. R. Internunziatura (Internuntiatur) in Constantinopoli, la terza istanza dal rispettivo ufficio centrale (Central-Behörde). [3]).

Relativamente all' Egitto, la nota questione intorno alla riforma nella giurisdizione consolare, venne ora regolata dalla legge del 20 Gennaio 1875, concernente i cambiamenti da operarsi nella giurisdizione dei tribunali consolari austro-ungarici in quel paese; [4]) e dall' Ordinanza Imperiale del 18 Dicembre 1875 per la quale venne limitata la detta giurisdizione di questi tribunali consolari alla durata di cinque anni, e parzialmente deferita ai nuovi tribunali eretti in Egitto. [5])

---

[1]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern etc. vom 2. Dezember 1857. etc. § 39.

[2]) Id. § 40.

[3]) Id. § 41.

[4]) Gesetz vom 20. Jänner 1875; betreffend Aenderungen in der Gerichtsbarkeit der österreichisch-ungarischen Consular-Gerichte in Egypten. (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 12).

[5]) Kaiserliche Verordnung vom 18. Dezember 1875; wodurch auf Grund des Gesetzes vom 20. Jänner 1875, (R. G. Bl. N. 12) betreffend Aenderungen in der Gerichtsbarkeit der österreichisch-ungarischen Consulargerichte in Egypten, die Gerichtsbarkeit dieser Consulargerichte mit Wirksamheit für die im Reisrathé vertre-

In virtù della legge del 20 Gennaio 1875 veniva in massima determinato che la giurisdizione competente ai Consoli della Monarchia Austro-Ungarica in Egitto, potrà mediante Ordinanza Imperiale venire limitata alla durata di cinque anni, e parzialmente deferita a dei tribunali speciali da instituirsi di cointelligenza col Governo egiziano. [1]) In seguito quindi, e sulla base della clausola accolta in questa legge, l' Ordinanza Imperiale del 18 Dicembre 1875 sanciva con apposite nòrme le modalità della stabilita limitazione e del deferimento ai nuovi tribunali egiziani, della giurisdizione consolare austro-ungarica. [2])

---

tenen Königreiche und Länder von Tage, mit welchem die gegenwärtige Verordnung in Kraft tritt, für die Dauer von fünf Jahren eingeschränkt und theilweise an die in Egypten errichteten neuen Gerichte übertragen wird. (Reichsgesetzbl. a 1875. N. 153).

[1]) Gesetz vom 20. Jänner 1875. etc.

[2]) §1. Aus der den Consuln der österreichisch-ungarischen Monarchie in Egypten zustehendeu Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten werden jene Rechtsstreitigkeiten ausgeschieden, in welchen eine der Parteien einem fremden Staate angehört, oder in welchen eine in Egypten gelegene unbewegliche Sache oder ein Recht auf eine solche Sache den Gegenstand des Streites bildet.

Für die Entscheidung von Statusfragen jedoch bleibt die Gerichtsbarkeit der österreichisch-ungarischen Consuln in Egypten im bisherigen Umfange auch dann aufrecht, wenn die Nothwendigkeit der Entseheidung der Statusfrage sich im Zuge der den neuen Gerichten übertragenen Rechtssreitigkeiten ergibt.

§ 2. Aus der den österreichisch-ungarischen Consuln in Egypten zukommenden Wirksamkeis in Strafsachen werden ausgeschieden die Amtshandlungen, welche betreffen:

1. Uebertretungen.

2. Jene Verbrechen und Vergehen, welche unmittelbar gegen die Richter, die Geschworenen oder die sonstigen Beamten der vom der egyptischen Regierung eingesetzten neuen Gerichte, in Ausübung oder aus Anlass der Ausübung ihres Berufes verübt werden, und zwar:

a) Beleidigungen durch Geberden, Worte oder Drohungen;
b) Verläumdungen, Schmähungen, wenn sie in Gegenwart des betreffenden Richters, Geschworenen oder Justizbeamten oder innerhalb der Geschäftsräume des Gerichtes vorgebracht oder mittelst öffentlicher Anschläge, Schriften, Drucksachen, Abbildungen oder Darstellungen verbreitet werden;
c) Thätlichkeiten gegen ihre Person, insbesondere Misshandlungen, Körperverletzungen und vorsätzliche Tödtung mit oder ohne Ueberlegung;
d) Thätlichkeiten oder Drohungen gegen die erwähnten Personen, um sie zur Vornahme einer pflichtwidrigen oder ungesetzlichen Handlung oder zur Unterlassung einer pflichtmässigen oder gesetzlichen Handlung zu bestimmen;
e) Missbrauch der Amtsgewalt von Seite eines öffentlichen Functionärs gegen die erwähnten Personen zu gleichem Zwecke;
f) Versuch unmittelbarer Bestechung der erwähnten Personen;
g) Beeinflussung eines Richters zu Gunsten einer Partei seitens eines öffentlichen Functionärs.

3. Verbrechen und Vergehen, welche unmittelbar gegen die Vollstreckung von Urtheilen und gerichtlichen Anordnungen gerichtet sind, nämlich:

L' esercizio della giurisdizione e protezione consolare austro-ungarica è stato del pari regolato nelle Convenzioni speciali con gli Stati dell' Asia.

---

a) thätlicher Angriff oder gewaltsamer Widerstand gegen Mitglieder des Gerichtes in Ausübung ihres Amtes oder gegen gerichtliche Beamte bei der gesetzlichen Ausübung von Amtshandlungen zur Vollstreckung von Urtheilen oder gerichtlichen Anordnungen oder gegen Beamte oder Mannschaften der öffentlichen Gewalt, welche berufen sind, bei der Vollstreckung Hilfe zu leisten;
b) Missbrauch der Amtsgewalt seitens eines öffentlichen Functionärs zur Verhinderung der Vollstreckung;
c) Entwendung gerichtlicher Actenstücke zu demselben Zwecke;
d) Verletzung gerichtlich angelegter Siegel, vorsätzliches Beiseiteschaffen von Gegenständen, welche auf Grund einer gerichtlichen Anordnung oder eines Urtheiles in Beständen, welche auf Grund einer gerichtlichen Anordnung oder eines Urtheiles in Beschlag genommen worden sind;
c) Entweichung von Gefangenen, welche auf Grund einer gerichtlichen Anordnung oder eines Urtheiles in Haft genommen sind, und Handlungen, welche eine solche Entweichung unmittelbar herbeigeführt haben;
f) Verheimlichung der in solchen Fällen entwichenen Gefangenen.

4. Jene Verbrechen und Vergehen, welche den Richtern, Geschworenen und Justizbeamten zur Last gelegt werden, wenn die Beschuldigung dahin geht, dass sie dieselben in Ausübung ihres Berufes oder in Folge eines Missbrauches ihrer Amtsgewalt begangen haben.

Hierher gehören nebst den gemeinen Verbrechen, welche den erwähnten Personen unter solchen Umständen zu Last gelegt werden können, auch noch nachstehende besondere Verbrechen und Vergehen:

a) ungerechte Entscheidung aus Gunst oder Feindschaft;
b) Bestechung;
c) unterlassene Anzeige einer versuchten Bestechung;
d) Justizverweigerung;
e) unerlaubte Gewalt gegen Privatpersonen;
f) Eindringen in die Wohnung eines Andern ohne Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften;
g) Erpressungen;
h) Unterschlagung öffentlicher Gelder;
i) ungesetzliche Verhaftung;
k) Fälschung von Urtheilen und Actenstücken.

Unter der Bezeichnung von Justizbeamten werden auch die Schriftführer, die beeideten Gehilfen der Schriftführer, die bei dem Gerichte bestellten Dolmetsche und die Gerichtsvollzieher verstanden, nicht aber solche Personen, welche ausserdem von Fall zu Fall, von dem Gerichte mit einer Zustellung oder einem Gerichtsvollzieheracte betraut worden sind.

Unter der Bezeichnung von Richtern werden auch die Beisitzer verstanden.

Die Consulargerichtsbarkeit bleibt jedoch für alle unter Ziffer 2 und 3 aufgeführten Verbrechen und Vergehen in Wirksamkeit, wenn der verletzte Richter oder Justizbeamte den Strafantrag bei dem Consulargerichte eingebracht hat.

§ 3. Die nach den §§ 1 und 2 dieser Verordnung aus der Gerichtsbarkeit der Consulargerichte ausgeschiedenen Angelegenheiten werden an die neuen Gerichte übertragen.

Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf die Bestrafung von Zeugen, welche ohne gesetzlichen Grund die Ablegung oder Beeidigung eines Zeugnisses vor den neuen Gerichten, verweigern, ferner auf die Bestrafung von Geschwornen oder Bei-

Il Trattato col Regno del Siam dell' 9 Maggio 1871, prescrive a questo riguardo che la protezione, sorveglianza e controlleria degli interessi dei sudditi austriaci in quel Regno è soggetta ai Consolati colà instituiti. [1]) Ai sudditi stessi è fatto obbligo di iscriversi al proprio Consolato, il quale dà copia del-

sitzern dieser Gerichte, welche ohne genügende Entschuldigung sich ihren Obliegenheiten entziehen.

Bei den Verhandlungen vor diesen Gerichten findet eine Assistenz durch den Consul oder dessen Vertreter nicht statt.

§ 4. Die Vollstreckung der von den neuen Gerichten in Egypten geschöpften Erkenntnisse in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist den neuen Gerichten überlassen. Der Consul hat das Recht, bei dem Vollzuge gegenwärtig zu sein.

§ 5. So lange nicht ermittelt ist, dass in Egypten entsprechende Einrichtungen für die Verwahrung von Häftlingen bestehen, sind die Beschuldigten zum Zwecke ihrer vorläufigen Verwahrung den österreichisch-ungarischen Consuln zu übergeben, falls nicht di Consuln auf deren Uebernahme verzichten, die zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilten in die Consulararreste abzuliefern, wenn die Consuln diess verlangen. Die zum Tode Verurtheilten sind, falls die rechtzeitig zu verständigenden Consuln sie reclamiren, denselben zu überlassen.

§ 6. Die Generalconsuln, die Consuln, die Viceconsuln, ihre Familien und alle in ihrem Dienste befindliche Personen unterstehen nicht der Gerichtsbarkeit der neuen Gerichte. In Ansehung dieser Personen und ihrer Wohnhäuser bleiben die bisherigen Gerichtsbarkeitsverhältnisse unverändert.

Diess gilt auch hinsichtlich jener religiösen Anstalten, welche gegenwärtig unter dem Schutze der österreichisch-ungarischen Monarchie stehen, jedoch nur insoweit diese Anstalten als Corporationen in Betracht kommen.

§ 7. Wenn zwischen dem Consul und einem der neuen Gerichte eine Meinungsverschiedenheit darüber entsteht, ob eine strafbare Handlung als eine solche zu betrachten sei, hinsichtlich welcher nach den §§ 2 und 3 dieser Verordnung die Strafgerichtsbarkeit der neuen Gerichte begründet ist, so entscheidet darüber ein Schiedsgericht, welches aus zwei von dem Consul bezeichneten fremden Consuln und aus zwei von dem Präsidenten des Appellhofes in Alexandrien bestellten Räthen oder Richtern besteht. Der Ausspruch dieses Schiedsgerichtes ist endgiltig.

Hinsichtlich der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und der Strafsachen, welche an dem Tage, an welchem diese Verordnung in Wirksamkeit tritt, bereits bei den Consulargerichten in Egypten anhängig sind, bleibt die Gerichtsbarkeit dieser Consulargerichte im bisherigen Umfange aufrecht.

Auf übereinstimmenden Antrag beider Parteien können jedoch auch bereits anhängige bürgerliche Rechtsstreitigkeiten an die neuen Gerichte übertragen werden, wenn deren Zuständigkeit für die Zukunft auf Rechtsstreitigkeiten dieser Art sich erstreckt.

Die Entscheidung über schwebende Reclamationen gegen die egyptische Regierung in Betreff privatrechtlicher Ansprüche, deren Austragung der bisherigen Gerichtsbarkeit der österreichisch-ungarischen Consnlate entzogen war, erfolgt auf Grund eines zwischen der österreichisch-ungarischen und der egyptischen Regierung getroffenen besonderen Uebereinkommens.

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage in Wirksamkeit, an welchem, nach erfolgter Publikation der neuen egyptischen Gesetzbücher und des *Réglement d' organisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte*, die neue egyptischen Gerichte ihre ämtliche Thätigkeit beginnen werden. (Reichsgesetzbl. a 1875. N. 158.)

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 8. art. II.

l' iscrizione alle autorità siamesi. Così pure i Consolati di colà sono l' organo intermediario negli affari fra i sudditi austriaci e le autorità siamesi. [1]) I detti Consolati sono del pari abilitati a servire da ufficii di componimento (amicable settlement) nelle controversie fra le autorità siamesi ed i sudditi austriaci. [2])

In affari penali, l' ufficio consolare esercita la giurisdizione in casi di crimini e delitti verso i sudditi proprii. [3]) Gli ufficii consolari austriaci hanno pure la facoltà di conoscere sugli affari di pirateria (act of Piracy) quando un atto simile sia stato commesso a danno di bastimenti austriaci. [4])

Nei casi di successione ereditaria, il Consolato rispettivo prende cura della sostanza del defunto e la trasmette all' esecutore testamentario. [5])

In casi d' insolvenza d' un negoziante austriaco nel Siam il Console austriaco ha facoltà di prendere possesso della di lui sostanza e distribuirla pro rata ai creditori. [6])

In appendice a questo trattato sonvi allegate delle „prescrizioni generali pel commercio della Monarchia Austro-Ungherese nel Siam“ [7]) le quali regolano in argomento di navigazione mercantile le attribuzioni dei funzionarii consolari austriaci.

Le facoltà derivanti dalle attribuzioni dei Consoli sui proprii nazionali nel Giappone sono determinate dal Trattato del 18 Ottobre 1869. [8])

Venne regolata la giurisdizione spettante ai Consoli nei casi di naufragio, od attentati alla vita ed alla proprietà di sudditi austro-ungarici; [9]) il diritto di domicilio e di erezione di edificii (buildings), ed assegnati i luoghi nei quali possano stanziare ed aggirarsi i sudditi austro-ungarici. [10]) Le controversie riguardo

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 8. art. IV.
[2]) Id. art. IX.
[3]) Id. art. X.
[4]) Id. art. XI.
[5]) Id. art. XV.
[6]) Id. art. VIII.
[7]) „General Regulations under which the trade of the Austro-Hungarian Empire is to be conducted in Siam“. Id. p. 32.
[8]) Reichsgesetzbl. a 1872. N. 128.
[9]) Id. art. II.
[10]) Id. art. III.

alla persona e proprietà (questions in regard to rights, whether of property, or of person) e crediti e debiti. [1]

Il diritto di emanare regolamenti necessarii per la esecuzione delle disposizioni commerciali (Regolations of trade). [2]

Al trattato vanno annesse delle „disposizioni per esercitare il commercio austro-ungarico nel Giappone" [3] ove sono determinate le attribuzioni dei Consoli in argomento.

Finalmente il Trattato colla China del 2 Settembre 1869 ha dettate delle speciali norme sulle attribuzioni dei Consoli in quell' Impero. [4]

La giurisdizione consolare verte sulla regolazione del diritto di domicilio dei sudditi austriaci nella China, [5] sul contrabbando, sul rilascio di passaporti, [6] sui pesi e misure, [7] sugli affari di pirateria, [8] sulle controversie fra sudditi austro-ungarici e chinesi d' ogni genere, [9] nonchè quelle relative alla proprietà, [10] etc.

I Consoli austriaci debbono pure prestar la loro assistenza d' ufficio ai sudditi di quelle Potenze che hanno conchiuso a questo riguardo coll' Austria degli articoli speciali, nel caso che le dette Potenze non fossero rappresentate nel luogo di residenza da un Console proprio.

Così il Trattato di commercio e doganale del 19 Febbraio 1853 conchiuso fra gli Stati della Confederazione germanica [11] dispone che i Consoli delle parti contraenti sono obbligati di prestare ai sudditi dell' altra parte, se questa non fosse rappresentata nella piazza da un Console proprio, protezione ed appoggio nello stesso modo e verso le stesse competenze che ai sudditi proprii. [12]

---

[1] Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 128. art. V.
[2] Id. art. XIV.
[3] „Regulations, under which the trade of the Austro-Hungarian Monarchy is to be conducted in Japan". Id. p. 897.
[4] Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 58.
[5] Id. art. IX.
[6] Id. art. X.
[7] Id. art. XXXII.
[8] Id. art. XXXVII.
[9] Id. art. XXXVIII.
[10] Id. art. XL.
[11] Reichsgesetzbl. a. 1853. N. 67.
[12] Id. art. XX.

§ 7.

Doveri d'Ufficio dei Consoli.

Uno dei principali obblighi degli ufficii consolari austriaci è di rassegnare alle autorità superiori dei rapporti (Consularberichte) sugli avvenimenti politici, notizie autentiche e prospetti sulla produzione, industria, commercio ed altri oggetti dell' economia nazionale del loro distretto, come pure sulle leggi, disposizioni e provvedimenti locali riferibili a tale argomento.

Le notizie e prospetti sull' andamento del commercio e della navigazione da innoltrarsi dalle autorità consolari, si dividono in periodiche ed in non periodiche.

A seconda della qualità degli affari trattati in questi rapporti, essi vengono diretti o all' I. R. Ministero degli Esteri o a quello del commercio, ed in oggetti di marina e sanità marittima, al Governo marittimo.

I rapporti periodici (periodische Berichte), cioè quelli che sono da spedirsi sempre ad un tempo determinato, comprendono:

a) I prospetti sul movimento della navigazione austriaca nel distretto consolare.

b) I prospetti della navigazione estera nel distretto consolare.

c) Il rapporto annuo sul movimento del commercio e della navigazione.

d) I rapporti correnti sui mercati.

I rapporti non periodici (nicht periodiche Berichte), cioè quelli da rassegnarsi da caso in caso, vertono su tutti gli avvenimenti che succedono in un distretto d' ufficio consolare, che stanno in connessione col commercio, navigazione e colla produzione industriale, o che su di questa influiscono. [1])

In quanto riflette l' ordine per gli affari d' ufficio, la tenuta in evidenza degli affari e della corrispondenza, viene consegnata in un apposito protocollo degli esibiti (Exhibitenpro-

[1]) Vedi: Piskur: Oesterr. Consularwesen; sez. XV.

tokoll) nel quale sono da riportarsi gli atti che giungono all' ufficio consolare secondo l' ordine progressivo dei numeri dal Gennaio al Dicembre.

Le Leggi ed Ordinanze emesse di tempo in tempo che si riferiscono ad oggetti consolari in generale, od agli affari spettanti alla gestione speciale del rispettivo Consolato sono da tenersi in evidenza in un libro apposito delle normali. [1]

La tariffa dei diritti di cancelleria (Consular-Gebühren-Tariff), attualmente in vigore, pegli ufficii consolari austro-ungarici, cioè la cifra delle competenze da erogarsi per ciascun atto passato nella cancelleria consolare, o rilasciato dal Console, è quella che venne approvata con Sovrana Risoluzione del 30 Giugno 1846. [2])

Sulla base però dei desiderii più volte espressi dalle Delegazioni, l' I. R. Ministero degli Esteri incamminava analoghe trattative coi Ministeri del commercio delle due parti della Monarchia, per una riforma nella presente tariffa dei proventi consolari. [3])

§ 8.

Delle Convenzioni Consolari.

Secondo i principii del Diritto Internazionale, addimandansi Convenzioni consolari (Conventions consulaires), quelle speciali stipulazioni aventi per iscopo di determinare i diritti, i privilegii e le attribuzioni dei funzionarii consolari nei rispettivi territorii degli Stati contraenti.

Di queste Convenzioni consolari sono attualmente in vigore per l' Impero Austro-Ungarico, quelle segnate con gli Stati seguenti:

---

[1]) Hof-und Kanzlei-Dekret vom 2. November 1834, N. 3658. Piskur: op. cit. sez. XXIII.

[2]) Reglement der an die k. k. Consulate für ihre Amtshandlungen zu entrichtenden Gebühren. (Hofkammer-Präsidial-Decret vom 28 September 1846, N. 986).

[3]) Note des k. und k. Ministeriums des Aeussern vom 8. Jänner 1874, N. 649 — VIII. (Denkschrift zum Voranschlage).

1. Colla **Francia.**

La Convenzione consolare conchiusa a Vienna l' 11 Dicembre 1866, quivi scambiata nelle ratifiche li 18 Dicembre a. s. [1])

Fu convenuto che tale trattato avrebbe la stessa durata del Trattato di commercio conchiuso sotto la stessa data. [2])

2. Coll' **Italia.**

La Convenzione consolare conchiusa a Roma il 15 Maggio 1874, quivi scambiata nelle ratifiche il 21 Aprile 1875. [3])

Fu stabilito che la presente convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche. Nel caso che nessuna delle parti contraenti avesse notificato ufficialmente dodici mesi innanzi l' espiro di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la medesima continuerà ad aver vigore fino all' espiro d' un anno, a partire dal giorno in cui l' una o l' altra delle parti contraenti l' avrà denunciata. [4])

3. Coll' **Olanda.**

La Convenzione consolare stipulata all' Aja il 29 Decembre 1855, quivi scambiata nelle ratifiche il 15 Maggio 1856. [5])

Fu stabilito che la stessa avrebbe la durata di cinque anni, intendendosi potratta, se un anno innanzi non venisse data disdetta. [6])

4. Col **Portogallo.**

La Convenzione consolare e sul trattamento dei lasciti, conchiusa a Lisbona il 9 Gennaio 1873, quivi scambiata nelle ratifiche il 10 Agosto 1874. [7])

---

[1]) Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Frankreich vom 11. Dezember 1866; über die Vorrechte und den Wirkungskreis der gegenseitigen Consuln in den beiden Staaten. (Reichsgesetzb. a. 1866. N. 167).

[2]) Id. art. 16.

[3]) Consular-Convention zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem Königreiche Italien vom 15. Mai 1874. (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 96.)

[4]) Id. art. 28.

[5]) Convention zwischen dem Kaiserthume Oesterreich und dem Königreiche der Niederlande vom 15. Mai 1856; betreffend die Aufstellung österreichischer Consular-Aemter in den niederländischen Colonien. (Reichsgesetzbl. a. 1856. N. 120.)

[6]) Id. art. 15.

[7]) Consular- und Verlassenschafts-Convention zwischen der österr.-ungar. Monarchie und dem Königr. Portugal, vom 9. Jänner 1873. (Reichsgesetzbl. a. 1874 N. 185.)

Si convenne che tale Convenzione avrebbe la durata di dieci anni, intendendosi potratta fino ad un anno dopo la disdetta che venisse data al termine dei dieci anni. [1])

5. Cogli **Stati Uniti.**

La Convenzione consolare conchiusa a Washington l' 11 Luglio 1870, quivi scambiata nelle ratifiche il 27 Giugno 1871. [2])

Fu convenuto ch' essa rimarrebbe in vigore per dieci anni dallo scambio delle ratifiche. Nel caso che nessuna delle parti contraenti avesse prima del preaccennato termine espressa l' intenzione di non prolungarla, la convenzione rimarrà in vigore per un altro anno, e così di seguito d' anno in anno fino al termine d' un anno dal giorno in cui una delle parti contraenti ne avesse data la disdetta. [3])

Capitolo V.

Del Diritto di Negoziazione e dei Trattati.

(Unterhandlungs- und Vertragsrecht).

Letteratura.

Wächter: De modis tollendi pacta inter gentes; (Stuttgart, 1779). — Neyron: De vi foederum inter gentes; (Göttingen, 1788). — Püttmann: De obligatione foederum; (Lipsiae, 1753). — Walner de Freundstein: De firmamentis conventionum publicarum; (Giessen, 1753). — Woller: De modis qui firmandis pactionibus publicis, proprii sunt; (Vindobonae, 1775). — Boeckelen: De exemptionibus tacitis in pactis publicis; (Groening, 1730). — Platner: De exceptionibus necessariis juris publici; (Lipsiae, 1764). — Brenning: De causis juste soluti foederis; (Lipsiae, 1762). Hommel: Dissertatio de sponsionibus ministrorum; (Isenburg, 1723). — Eisenhart:

---

[1]) Consular- und Verlassenschafts - Convention zwischen der österr. - ungar. Monarchie und dem Königr Portugal, etc. art. XXI.

[2]) Consular-Convention vom 11. Juli 1870; zwischen der österr.-ungar. Monarchie und den Vereinigten Staaten von Nord-America. (Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 116).

[3]) Id. art. XVII.

Dissertatio de pactis inter reges victores et captivos; (Helmested, 1710). — Tagel: Dissertatio de foederum sanctitate; (Lugdun. Bat. 1785). — Hohenthal: Dissertatio foederibus finium; (Lipsiae, 1763).

Dresch: Ueber die Dauer der Völkerverträge; (Landshut, 1808). — Tröltsch: Versuch einer Entwickelung der Grundsätze nach welchen, die Fortdauer der Völkerverträge zu beurtheilen; (Landshut, 1809). — Martens: Ueber die Erneuerung der Verträge in den Friedensschlüssen der europäischen Mächte; (Göttingen, 1797). — Maier: Ueber den Abschluss von Staatsverträgen; (Leipzig, 1874). — Ueber Völkerverträge und ihre Dauer; (Zeitschrift Minerva; Leipzig, Juni 1813). — Grolman: Ueber die Rechtsgültigkeit der Verträge; (Magazin für die Philosoph. des Rechts, und der Gesetzgeb. I. 1). — Rudhart: Untersuchung über systemat. Eintheilung und Stellung der Verträge; (Nürnberg, 1810).

Neyron: Essai sur les garanties; (Göttingen, 1777).

Leibnitz: Codex juris gentium diplomaticus; (Hannoviae, 1693). — Schmauss: Corpus juris gentium academicum; (Lipsiae, 1730). — Wench: Codex juris gentium recentissimi; (Lipsiae, 1781). — Bernard: Recueil des traités de paix, de trève, de neutrelitè, de suspension d' armes, etc. (depuis 536 jusqu'à 1700); (Amsterd. 1700). — De Maillardière: Abrégé des principeaux traités, conclus depuis le commencement du 14me siècle jusqu' à présent, entre les differentes puissances dè l' Europe, disposés par ordre chronologique; (Paris, 1783). — Martens: Recueil des principeaux traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, etc. conclus par les puissances d'Europe de puis 1761 jusqu'à present; (Goetingue, 1791-1875). — Martens et Cussy: Recueil manuel et pratique des traités, etc. depuis l' année 1770, jusqu' à l' epoque actuelle; (Leipsic, 1846-57). — Ghillany: Manuel diplomatique. Recueil de traités européens les plus importants depuis la paix de Westphalie jusque et y compris le traité de Paris de 1856; (Nördlingen, 1856). — Koch: Abrégé de l' histoire de traités des paix entre le puissance de l' Europe depuis la paix de Westpalie; (Bâle, 1795). — Schöll: Histoire abrégé des traités de paix, depuis la paix de Westpalie jusqu' au congrés de Vienne; (Paris, 1817). — Tétot: Repertoire des traités de paix, de commerce, d' alliance, etc. depuis la paix de Wesphalie jusqu' à nos jours; (Paris, 1866). — A general Collection of treaties, declarations of war, manifestes, and other public papers relating to peace and war among the Potentates of Europa; (1648-1731), (London 1710-32).

§ 1.

Del Diritto di Negoziazione.

Il potere di contrarre trattati pubblici con esteri Stati, è una facoltà che è propria ad ogni Stato sovrano ed indipendente, a meno che una tale facoltà non sia stata preventivamente limitata da apposite Convenzioni con quei Stati. La Costituzione o le leggi fondamentali d' ogni Stato stabiliscono in chi risieda il potere di entrare in negoziati per convenire trattati con estere nazioni.

Secondo il Diritto Internazionale austriaco, la legge del 24 Dicembre 1867, prescrive che la negoziazione e stipulazione dei trattati avverrebbe coll' intervento dell' I. R. Ministero degli affari esteri, in base agli accordi in cui saranno convenuti i rispettivi Ministri delle due parti dell' Impero, e salva l' approvazione costituzionale dei due Corpi legislativi. [1])

I Trattati Internazionali, secondo la Costituzione austriaca, vengono stipulati a nome del Sovrano. La sovrana Patente del 4 Marzo 1849 dichiara come diritto spettante all' Imperatore „il conchiudere trattati con le Potenze estere". [2])

Il cerimoniale inerente alla forma esterna del trattato, si apre colla formola latina: „*Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia, Austriae Imperator*". Poscia segue parimente in latino l' oggetto del trattato, incominciando dalle parole: „*Notum testumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus*", etc.

§ 2.

Della ratifica dei Trattati.

Letteratura.

Wurm: Ueber die Ratification von Staatsverträgen, (deutsche Vierteljahrschrift; 1845).

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1868. N. 4. art. III.

[2]) „Der Kaiser — schliesst mit fremden Mächten Verträge". (Kaiserliches Patent, Reichsgesetzbl. a. 1849. N. 150.)

Il potere di ratifica dei trattati, è determinato dalla Costituzione civile dei singoli Stati, nei casi in cui tale ratifica sia necessaria. [1])

Nella Monarchia Austro-Ungarica, per virtù della legge fondamentale dello Stato del 21 Dicembre 1867, la trattazione relativa all' approvazione dei trattati internazionali è devoluta alle Delegazioni. [2]) La Costituzione dell' Impero stabilisce quindi che i trattati internazionali, che cadaun Ministero deve comunicare alla propria legislatura, debbono riportare l' approvazione dei Corpi rappresentativi delle due metà dell' Impero, dopo di che vengono pubblicati dai rispettivi Ministeri pella loro corrispondente entrata in vigore. [3])

La clausola della ratifica viene apposta dal Sovrano colla controsegnatura del Ministero degli Esteri, dopo seguita l' adesione (Zustimmung) di ambedue le Camere del Consiglio dell' Impero.

Lo strumento di ratifica è steso in lingua latina del seguente tenore:

„*Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis, illos* „*omnes et singulos ratos hisce gratosque habere profitemur ac* „*declaramus, Verbo Nostro Caesareo et Regio promittentes, nos* „*omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos nec ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur per-* „*missuros esse*".

„*In quorum fidem praesentes Ratihabitionis Nostrae ta-* „*bulas manu Nostra signavimus sigilloque Nostro Caesareo et* „*Regio appresso firmari jurimus*".

„*Dabantur*, etc.

Seguita la notifica del trattato, esso viene pubblicato nel Bollettino delle Leggi dell' Impero (Reichsgesetzblatt) per la rispettiva osservanza. [4])

---

[1]) Secondo la pratica internazionale vigente, la clausola della ratifica è contenuta nello stesso trattato cui si riferisce.

[2]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 146.

[3]) Id. § 1.

[4]) Colla formola: „Der vorstehende — Vertrag wird nach erfolgter Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes, mit der Wirksamkeit für die in demselben vertretenen Königreiche und Länder, hiemit kundgemacht".

§ 3.

Delle varie specie di Trattati di Stato Austro-Ungarici.

Letteratura:

Neumann: Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères, depuis 1763, jusqu' à nos jours; (Leipsic, 1855-59). — Vesque von Püttlingen: Uebersicht der Verträge Oesterreichs mit auswärtigen Staaten von dem Regierungs-Antritt Maria Theresia's bis auf die neueste Zeit; (Wien, 1869). —

Prendendo a disamina le varie specie di trattati di Stato che vennero stipulati nei tempi a noi vicini dal Governo austro-ungarico cogli Stati esteri, i medesimi possono venire classificati, avuto riguardo all' oggetto speciale su cui vertono, e nei limiti della materia del Diritto pubblico Internazionale, nell' ordine e nelle classi seguenti:

1. *Trattati di pace* (Friedensverträge):

In questi ultimi tempi la storia austriaca annovera i trattati di pace segnati cogli Stati seguenti:

a) Trattato fra l' Austria, la Francia, la Gran Brettagna, la Russia e la Sardegna, del 30 Marzo 1856, onde por fine alla guerra d' Oriente. [1])

b) colla Francia e la Sardegna, del 10 Novembre 1859; [2])

c) colla Prussia e Danimarca, del 30 Ottobre 1864; [3])

d) colla Prussia e la Confederazione germanica, del 23 Agosto 1866; [4])

e) coll' Italia, del 3 Ottobre 1866; [5])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1856. N. 62.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1859. N. 214.
[3]) Reichsgesetzbl. a. 1864. N. 187.
[4]) Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 108.
[5]) Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 116.

2. *Trattati d' alleanza offensiva e difensiva* (Schutz-und Trutz-Bündnisse):

Fra l' Austria e la Prussia, del 20 Aprile 1854; [1])

3. *Trattati d' amicizia, navigazione e commercio* (Freundschafts-Handels-und Schiffahrts-Verträge):

a) Col Belgio, del 23 Febbraio 1867; [2])
b) col Brasile, del 16 Giugno 1827; [3])
c) colla China, del 2 Settembre 1869; [4])
d) colla Confederazione svizzera, del 14 Luglio 1868; [5])
e) colla Francia, del 11 Dicembre 1866; [6])
f) colla Germania, del 9 Marzo 1868; [7])
g) col Giappone, del 11 Ottobre 1869; [8])
h) colla Gran Brettagna, del 16 Dicembre 1865; [9])
i) colla Grecia, del 4 Marzo 1835; [10])
j) coll' Impero ottomano, del 22 Maggio 1862; [11])
l) coll' Italia, del 23 Aprile 1867; [12])
m) colla Liberia, del 1 Settembre 1866; [13])
n) col Messico, del 30 Luglio 1842. [14])
o) coi Paesi Bassi, del 27 Marzo 1867; [15])
p) colla Persia, del 17 Maggio 1857; [16])
q) col Portogallo, del 13 Gennaio 1872; [17])
r) colla Russia, del 2 Settembre 1860; [18])
s) col Siam, del 17 Maggio 1869; [19])
t) colla Spagna, del 24 Marzo 1870; [20])
u) colla Svezia e Norvegia, del 3 Novembre 1873; [21])
v) cogli Stati Uniti d' America, del 27 Agosto 1829; [22])

4. *Convenzioni per la tutela reciproca delle marche commerciali* (Conventionen zum Schutze der Handelsmarken):

a) Colla Baviera; [23])
b) colla Russia, Convenzione del 5 Febbraio 1874; [24])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1854. N. 177.
[2])—[22]) Vedi: Capitolo VI. § 8.
[23])—[24]) Vedi Capitolo VI § 8.

c) cogli Stati Uniti d'America, Convenzione del 25 Novembre 1871; [1])

d) colla Germania. [2])

5. *Convenzioni per la regolazione dei confini di varii Stati fra loro* (Conventionen über die Regulirung der Staatsgränze):

a) Colla Francia, Inghilterra, Prussia, Russia Sardegna e Turchia, del 19 Giugno 1857, concernente i confini fra la Russia e la Turchia, in Bessarabia, il Delta del Danubio e le isole dei Serpenti; [3])

b) colla Russia, del 20 Agosto 1864, sulla regolazione del torrente Vistola e del fiume San, nei tratti di confine fra l' Austria ed il Regno di Polonia; [4])

c) colla Svizzera, del 14 Luglio 1868, sulla regolazione del confine fra il Tirolo e la Svizzera presso al passo di Finstermünz; [5])

d) Trattato colla Baviera del 30 Gennaio 1844 per rettificazione di confini, riguardo ai confini territoriali fra il Tirolo e Vorarlberg da un lato, ed il Regno di Baviera dall' altro, nonchè rispetto alla conchiusione della Convenzione supplementare del 16 Dicembre 1850; [6])

e) Trattato colla Baviera del 2 Dicembre 1852, onde regolare i vicendevoli rapporti di territorio e di confine; [7])

f) Trattato colla Prussia, del 9 Febbraio 1869, per delimitazione di confini lungo il Regno di Boemia e la provincia prussiana di Slesia. [8])

6. *Convenzioni per la regolazione del trattamento ospitalizio per cura e mantenimento dei sudditi poveri dei rispettivi*

---

[1])—[2]) Vedi Capitolo VI. § 9.

[3]) Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 6.

[4]) Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 2.

[5]) Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 2.

[6]) Erlass des Ministeriums des Innern vom 24. Mai 1852; (Reichsgesetzblatt a. 1852. N. 116).

[7]) Reichsgesetzbl. a. 1852. N. 189.

[8]) Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 97.

Stati e loro sepoltura in caso di morte (Uebereinkommen in Betreff der Verpflegung erkrankter und Beerdigung verstorbener gegenseitiger Staatsangehörigen):

a) Colla Germania, Convenzione di Eisenach dell' 11 Luglio 1853. L' Austria vi fece adesione con Atto separato, pubblicato con l' Ordinanza del Ministero dell' Interno 5 Gennaio 1854. [1]) Questa Convenzione venne estesa in seguito ad Ordinanza del Ministero dell' Interno 1 Aprile 1874 anche al paese dell' Impero germanico Alsazia-Lorena; [2])

b) Atto d' accessione della Svizzera alla Convenzione conchiusa colla Germania; [3])

c) Atto d'accessione alla stessa Convenzione del Landgraviato d' Assia; [4])

d) Atto d' accessione alla detta Convenzione della città libera d'Amburgo; [5])

e) coll'Italia, Convenzione del 1 Gennaio 1861; [6])

Rispetto agli altri Stati, i principii normativi circa la rifusione delle spese ospitalizie, sono contenuti nel Dispaccio dell'I. R. Ministero dell' Interno del 10 Aprile 1868, N. 1396. M. I. [7])

7. *Convenzioni concernenti il trattamento delle truppe di uno Stato, cioè alloggio, mantenimento e mezzi di trasporto da prestarsi alle medesime nel territorio dell' altro Stato contraente* (Uebereinkommen wegen Einquartierung und Verpflegung der gegenseitigen Truppen und über die Vorspannsleistung an dieselben und über die Vergütung dieser Leistungen):

a) Colla Baviera, Convenzione 1 Febbraio 1858; [8])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1854. N. 6.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 33.
[3]) Ministerial-Erklärung vom 31. Jänner 1865, (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 11).
[4]) Verordnung des Staats-Ministeriums vom 10. August 1865, (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 66).
[5]) Kundmachung des Staats-Ministeriums vom 12. Mai 1866, (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 59).
[6]) Erlass des Staats-Ministeriums vom 12. März 1861. N. 4683-211.
[7]) Erlass des Ministeriums des Innern vom 10. April 1868. N. 1396. M. I.
[8]) Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 38.

b) Convenzione addizionale alla detta Convenzione del 23 Giugno 1863; [1])

c) col **Baden**; [2])

d) colla **Russia**, Convenzione del 10 Giugno 1849. [3])

8. *Convenzioni sull' arruolamento negli Stati austriaci di corpi di volontarii pel servizio militare all' Estero, e sul trattamento dei militari arruolati* (Conventionen über die Anwerbung von Freiwilligen für den ausländischen Militärdienst in den österr. Staaten, und über die Art der Behandlung der angeworbenen Freiwilligen):

Col **Messico**, Convenzione del 19 Ottobre 1864; [4])

9. *Convenzioni per migliorare la sorte dei militari feriti in guerra* (Conventionen wegen Verbesserung des Loses der im Kriege verwundeten Militärs):

a) **Atto d' adesione** da parte dell' **Austria** alla Convenzione di Ginevra 22 Agosto 1864; [5])

10. *Convenzioni per la legalizzazione dei documenti pubblici* (Conventionen bezüglich der Legalisirung von Urkunden):

a) Coll' **Italia**; [6])

b) colla **Baviera**, Convenzione del 13 Febbraio 1863; [7])

c) col principato di **Schwarzburg-Sondershausen** Convenzione del 18 Ottobre 1865; [8])

d) colla **Sassonia**, Convenzione del 6 Dicembre 1865; [9])

e) col principato di **Reus**; [10])

f) col principato di **Schwarzburg-Rudolstadt**, Convenzione del 7 Giugno 1865; [11])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1863. N. 72.

[2]) Ministerial-Erklärung vom 12. August 1863. (Reichsgesetzbl. a. 1863. N. 76).

[3]) Reichsgesetzbl. a. 1849. N. 276.

[4]) Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 24.

[5]) Ministerial-Erklärung vom 21. Juli 1866. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 97).

[6]) Verordnung des Justiz-Ministeriums vom 8. Juli 1872. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 97).

[7]) Reichsgesetzbl. a. 1863. N. 31.

[8]) Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 1.

[9]) Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 16.

[10]) Ministerial-Erklärung vom 6. Juni 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 44).

[11]) Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 49.

g) col ducato di Sassonia-Meiningen; [1]
h) col ducato di Anhalt; [2]
i) colla Prussia, Convenzione del 4 Settembre 1865; [3]
j) col ducato di Mecklemburgo-Schwerin; [4]

11. *Convenzioni intorno alla tutela da accordarsi reciprocamente contro falsificazioni di marche da bollo, francobolli postali, suggelli d' ufficio, pubbliche bollette e certificati, formulari, lesione di suggelli doganali apposti alle merci* (Uebereinkommen über den gegenseitig zu gewährenden gesetzlichen Schutz gegen die Verfälschung von Stempelzeichen, Postmarken, Amtssiegeln und öffentlichen Bescheinigungen und Beglaubigungen, sowie von Formularen, welche zu solchen Bescheinigungen und Beglaubigungen dienen können, ferner gegen die Verletzung zollämtlicher Waarenverschlüsse):

a) Convenzione col principato di Liechtenstein colla Prussia e la Baviera; [5]
b) Atto d'accessione del ducato di Sassonia-Altemburg; [6]
c) Atto d'accessione del granducato d'Assia; [7]
d) Atto d'accessione del Governo di Schwarzburg-Sondershausen; [8]
e) Atto d'accessione del ducato di Nassau; [9]

12. *Convenzioni per regolare i rapporti di diritto pubblico di varii Stati fra loro* (Conventionen in Betreff der Regelung der völkerrechtlichen Stellung eines Staates):

---

[1]) Ministerial-Erklärung von 28. Juni 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865 N. 41).
[2]) Ministerial-Erklärung vom 7. August 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 61).
[3]) Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 94.
[4]) Ministerial-Verordnung vom 15. October 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 117).
[5]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern vom 21. Juni 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N 87).
[6]) Kundmachung des Ministeriums des Aeussern vom 14. Juli 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 52).
[7]) Ministerial-Erklärung vom 9. August 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 64).
[8]) Kundmachung des Ministeriums des Aeussern vom 8. September 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 86).
[9]) Ministerial-Erklärung vom 29. December 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 8).

a) Convenzione dell' 11 Maggio 1867, col Belgio, la Francia, Gran Brettagna, Italia, i Paesi Bassi e la Russia, sulla regolazione dei rapporti del granducato di Luxemburg;[1]

b) Convenzione per la regolazione dei rapporti di diritto pubblico internazionale del principato di Neumburg.[2])

13. *Convenzioni per la reciproca accettazione dei rispettivi sudditi originarii nel caso di loro espulsione dai territorii delle parti contraenti, in quanto non sieno puranco divenuti loro appartenenti* (Conventionen wegen gegenseitiger Uebernahme ursprünglicher Staatsangehörigen):

a) Colla Germania;[3])
b) coll' Italia;[4])
c) col Württemberg.[5])

14. *Convenzioni per la reciproca tutela dei diritti d' autore sulle opere letterarie ed artistiche* (Conventionen zum Schutze des Autorrechtes):

Colla Francia, Convenzione dell' 11 Dicembre 1865;[6])

15. *Convenzioni onde regolare i rapporti dei funzionarii ed impiegati presso gli ufficii doganali collegati* (Uebereinkünfte zur Regelung der Verhältnisse der Beamten und Angestellten bei den zusammengelegten Zollämtern):

Convenzione colla Prussia del 7 Agosto 1861, colla Ba-

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 81.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1857. N. 120.
[3]) Verordnung des Ministeriums des Innern vom 18. August 1875. (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 112). — Con questa Convenzione vennero poste fuori di vigore le Convenzioni precedenti stipulate pello stesso effetto fra l' Impero Austro-Ungarico o singole parti dello stesso, e singoli Stati germanici o parti dell' Impero germanico.

La Convenzione antecedentemente in vigore con diversi Stati germanici sull' accettazione di sudditi originarii era stata del paro estesa al paese dell' Impero germanico Alsazia-Lorena. (Verordnung des Ministeriums des Innern von 1. April 1874. Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 38).
[4]) Erlass des Ministeriums des Innern vom 1. September 1874. (Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 117).
[5]) Erlass des Ministeriums des Innern vom 7. August 1871. (Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 101).
([6] Vedi Capitolo VI. § 8.

viera del 14 Agosto 1861, colla Sassonia del 31 Dicembre 1861.[1])

16. *Convenzioni per l'esercizio del servizio di sicurezza nei distretti confinarii di due Stati* (Uebereinkommen wegen Handhabung des Sicherheitsdienstes in den Gränzbezirken):

a) Col Baden;[2])
b) col Württemberg;[3])
c) colla Prussia;[4])
d) colla Baviera, Convenzione del 2 Dicembre 1852.[5])

17. *Convenzioni sulla regolazione del diritto di cittadinanza di sudditi emigrati ed emigranti* (Conventionen wegen Regelung der Staatsbürgerschaft der auswandernden gegenseitigen Staatsangehörigen):

Cogli Stati Uniti d'America, Convenzione del 20 Settembre 1870.[6])

18. *Convenzioni Consolari* (Consular-Conventionen):

a) Colla Francia, dell' 11 Dicembre 1866;[7])
b) coll'Italia, del 15 Maggio 1874;[8])
c) coll' Olanda, del 15 Maggio 1856;[9])
d) col Portogallo, del 9 Gennaio 1873;[10])
e) cogli Stati Uniti d'America, dell' 11 Luglio 1870;[11])

19. *Convenzioni per la regolazione del movimento postale* (Postverträge):

---

[1]) Verordnung der Ministerien des Aeussern, und der Finanzen von 18. April 1862. (Reichsgesetzbl. a. 1862. N. 28).
[2]) Ministerial-Erklärung vom 15. October 1863. (Reichsgesetzbl. a. 1863. N. 94).
[3]) Ministerial-Erklärung von 29. October 1863. (Reichsgesetzbl. a. 1863. N. 96).
[4]) Ministerial-Erklärung von 16. Jänner 1864. (Reichsgesetzbl. a. 1864. N. 27).
[5]) Reichsgesetzbl. a. 1852. N. 129.
[6]) Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 72.
[7])—[11]) Vedi Capitolo IV. § 8.

a) Colla Grecia, del 5/17 Aprile 1867; [1])

b) colla Russia, del 21/9 Maggio 1873; [2])

c) coll' Italia, del 23 Aprile 1867; [3])

d) colla Germania, del 7 Maggio 1872; [4])

e) colla Baviera e col Württemberg, del 25 Luglio 1872; [5])

f) colla Francia, del 4 Settembre 1857. [6]) A questa Convenzione vennero posteriormente aggiunti degli articoli addizionali in data 12 Febbraio 1869; [7])

g) colla Serbia, del 14/2 Dicembre 1868; [8])

h) colla Moldavia e Vallachia, del 24 Luglio 1868; [9])

i) colla Svizzera, del 15 Luglio 1868; [10])

j) col Montenegro, del 25/13 Maggio 1871; [11])

k) la Convenzione postale internazionale, del 9 Ottobre 1874. [12])

20. *Convenzioni per la costruzione di linee ferroviarie* (Eisenbahn-Verträge):

a) Colla Baviera; [13])

b) coll' Italia; [14])

c) colla Russia; [15])

d) colla Prussia [16])

e) colla Sassonia. [17])

21. *Convenzioni per la regolazione della corrispondenza telegrafica* (Telegraphen-Verträge):

a) Convenzione telegrafica internazionale, del 17 Maggio 1865; [18])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 127.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 83.
[3]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 109.
[4]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 17.
[5]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 18.
[6]) Reichsgesetzbl. a. 1857. N. 235.
[7]) Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 102.
[8]) Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 154.
[9]) Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 176.
[10]) Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 26.
[11]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 128.
[12]) Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 88.
[13])—[17]) Vedi Capitolo VI. § 7.
[18]) Vedi Capitolo VI. § 6.

b) Trattato della lega telegrafica austro-germanica; [1])

c) Convenzione telegrafica internazionale del 21 Luglio 1868; [2])

d) Convenzione telegrafica del 25 Ottobre 1868; [3])

e) Convenzione telegrafica del 5 Ottobre 1871; [4])

f) Convenzione telegrafica internazionale del 14 Gennaio 1872. [5])

22. *Convenzioni per la reciproca estradizione di malfattori* (Cartell-Conventionen wegen Auslieferung der Verbrecher):

a) Colla Baviera; [6])

b) col Belgio, Convenzione del 16 Luglio 1853; [7])

c) colla Confederazione germanica; [8])

d) colla Francia; Convenzione del 13 Novembre 1855; [9])

e) coll' Italia, Convenzione del 27 Febbraio 1869; [10])

f) coi Paesi Bassi, Convenzione del 28 Agosto 1852; [11])

g) coll' America del Nord, Convenzione del 3 Luglio 1856; [12])

h) colla Prussia; [13])

i) colla Gran Brettagna ed Irlanda, Convenzione del 3 Dicembre 1873; [14])

j) col Montenegro, Convenzione del 23 Settembre 1872; [15])

k) colla Sassonia; [16])

l) colla Svezia e Norvegia, Convenzione del 2 Giugno 1868; [17])

m) colla Confederazione Svizzera, Convenzione del del 17 Luglio 1855; [18])

n) colla Russia, Convenzione del 15/3 Ottobre 1874. [19])

23. *Convenzioni in affari di prede marittime* (Conventionen über die Competenz zur Entscheidung über die gemeinschaftlich als Prisen aufgebrachten Fahrzeuge):

Colla Prussia, Convenzione del 6 Giugno 1864. [20])

---

[1])—[5]) Vedi Capitolo VI. §. 7.
[6])—[19]) Vedi Capitolo VIII. § 5.
[20]) Reichsgesetzbl. a. 1864. N. 62.

24. *Convenzioni per la soppressione della tratta dei negri* (Conventionen zur Unterdrückung des Sklaven-Handels):

Colla Francia, Gran Brettagna, Prussia e Russia, Convenzione del 20 Dicembre 1841.[1])

25. *Convenzioni per regolare il diritto d' intervento* (Interventionsverträge):

Convenzione del 5 Settembre 1860, fra l'Austria colla Francia, Gran Brettagna, Prussia, Russia e Turchia, per la soppressione dei torbidi in Siria.[2])

Capitolo VI.

Del Diritto Commerciale Marittimo Internazionale.

(Internationales See-Handelsrecht).

Letteratura.

Bynkerhoeh: De dominio maris; (Opera omnia, Lugduni Bat. 1767). — Grotius: De mari libero; (Leydae, 1616). — Selden: Mare clausum, sive de dominio maris; (Lugduni Bat. 1635). — Hildebrand: De territorio clauso et non clauso; (Altorfi, 1715). — Tellegen: Disputatio de jure in mare, impr. proximum; (Groningae, 1847). — Pestel: De dominio maris mediteranei; (Riteln, 1764). — Horn: De navigatione et mercatura in mari negro: (Amsterdami, 1834). — Mascov: Dissertatio de foederibus commerciorum; (Lipsiae, 1735).

Steck: Versuche über Handels- und Schifffahrtsverträge; (Hale, 1782). — Bischoff: Grundriss des positiven öffentlichen internationalen Seerechtes; (Gratz, 1868). — Attlmayr: Elemente des internationalen Seerechtes, und Sammlung von Verträgen; (Wien, 1871). — Kaltenborn: Grundsätze des praktischen Seerechtes; (Berlin, 1851). — Stabenow: Sammlung der deutschen Seeschifffahrtsgesetze; (Leipzig, 1875). — Romberg: Das Strassenrecht zur See; (Bremen, 1870). — Kampst: Die Handels-und Schifffahrtsverträge des Zollvereins;

[1]) Politische Gesetze und Verordnungen; a. 1843. N. 39.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1860. N. 255.

(Braunschweig, 1845). — Schmidt: Handels-und Schifffahrtsverträge der freien Hansestädte; (Bremen, 1842). — Soetbeer: Schifffahrtsgesetze so wie Handelsverträge verschiedener Staaten; (Hamburg, 1848). — Surland: Grundsätze des europäischen Seerechtes; (Hannover, 1750). — Cancrin: Abhandlungen aus dem Wasserrecht; (Halle, 1789). — Hanker: Die Rechten und Freiheiten des Handels der Völker nach dem Völkerrecht, und der Moral; (Hamburg, 1782). — Römer: Völkerrecht der Deutschen; (Halle, 1790). — Nau: Grundsätze des Völkerseerechts; (Hamburg, 1802). — Nizze: Das allgemeine Seerecht der civilisirten Nationen; (Rostock, 1857).

Ortolan: Règles internationales, et diplomatie de la mer; (Paris, 1864). — Id. Du domaine international; (Revue de législation, Paris, 1849). — Cussy: Phases et causes célèbres du droit maritime des nations; (Leipsic, 1856). — Weiss: Code de droit maritime international; (Paris, 1864). — Hautefeuille: Histoire des origines, des progrès, et des variations du droit maritime international; (Paris, 1869). — Cauchy: Le droit maritime et international, considéré dans ses origines et dans ses rapport avec la civilisation; (Paris, 1863). — De Courcy: D' une reforme internationale du droit maritime; (Paris, 1863). — Pardessus: Collection des lois maritimes anterieures au dix-huitième siècle; (Paris, 1826). — Jouffroy: Le droit des gens maritime; (Paris, 1806). — Massé: Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens; (Paris, 1874). — Hautefeuille: Questions de droit maritime international; (Paris, 1868). — Bouchaud: Théorie des traités de commerce; (Paris, 1777). — Büsch: Le droit des gens maritime; (Paris, 1796).

Reddie: Researches in maritime international law; (Edimburg, 1844). — Parsons: A treatise of maritime laws; (Boston, 1859). Levi: International commercial law; (London, 1863). — A general treatise of the dominion of the Sea and a compleat body of the Sea-Laws; (London, 1709).

De Negrin; Estudios sobre el derecho internacional maritime; (Madrid, 1862).

Esperson: Giurisdizione internazionale marittima; (Torino, 1874).

---

§ 1.

Del Diritto Commerciale-Marittimo Internazionale.

Ommettendo la ricerca intorno alla questione sul dominio del mare, perchè già trattata ampiamente dai pubblicisti, [1]) e

[1]) Vedi la Letteratura di fronte al Capitolo.

perchè estranea all' indole di questo lavoro, lo sguardo presente intorno al diritto marittimo universale, ha per oggetto di riassumere brevemente i principii generalmente accettati dalle nazioni d' Europa intorno ai diritti di navigazione in tempo di pace (droit de navigation en pleine mer).

La giurisdizione che ogni Stato esercita sulla navigazione, nei limiti del proprio territorio, comprende quindi i diritti seguenti:

1. Il diritto di compilare i regolamenti i quali determinino le modalità per l' uso delle vie di comunicazione, sia marittime che fluviali a vantaggio del commercio e della navigazione nazionale.

2. Il diritto di legislazione e di giurisdizione sui nazionali, tanto nelle acque dello Stato, che in alto mare.

3. La facoltà di prendere disposizioni e misure necessarie onde proteggere la navigazione nazionale, principalmente il diritto di stabilire Consolati nei porti e nelle piazze di commercio straniere, salva l' approvazione dei Governi rispettivi.

4. Finalmente la facoltà di regolare la bandiera dei navigli nazionali.

Quanto poi ai rapporti delle navi straniere e dei loro equipaggi, con lo Stato nel cui territorio dimorano, il Diritto internazionale ha addottato i principii seguenti:

1. Ogni nazione ha la facoltà di regolare le condizioni sotto cui essa consente di ammettere i navigli stranieri nel suo territorio marittimo purchè quelli delle nazioni amiche non sieno del tutto esclusi da ogni comunicazione commerciale col paese stesso. A ciò deroga solamente il diritto di cabotaggio, perchè riservato esclusivamente, da ogni trattato, pei navigli nazionali.

2. Nessuna nazione od individuo può appropriarsi navigli stranieri abbandonati dai loro equipaggi, a menochè l' abbandono sia stato fatto dagli armatori del naviglio, e regolarmente constatato, o non sia sopravvenuta prescrizione.

3. È proibito alle nazioni ed ai privati di commettere atti di saccheggio sulle persone o sui beni dei naufraghi, ed esercitare il cosidetto diritto di naufragio (droit d' epave), molto

in uso nei tempi del Medio Evo. Oggigiorno le leggi delle nazioni civili non ammettono che il rimborso delle spese di salvataggio e di custodia degli oggetti naufragati, ammettendo il trapasso della proprietà solamente in via di prescrizione.

4. Ogni nave straniera ammessa nei porti od acque d'uno Stato può servirsi delle vie e degli stabilimenti destinati alla sicurezza della navigazione, come pure dei mezzi di comunicazione con la terraferma.

5. Ogni naviglio entrato nei porti od acque d' uno Stato, è soggetto alle leggi di polizia, ed ai diritti di navigazione, come pure alla giurisdizione territoriale dello Stato stesso. Da questa giurisdizione sono però eccettuati:

a) I navigli che recano a bordo Sovrani stranieri od i loro rappresentanti, oppure che trovansi addetti esclusivamente al servizio della loro persona.

b) Le navi da guerra delle estere nazioni.

c) Infine le navi che attraversano le acque che scorrono innanzi ad un porto, come pur quelle che per forza maggiore sono obbligate di cercar ivi un rifugio; e ciò in quanto si tratti di immunità dalla giurisdizione civile.

Quanto all' esercizio del diritto di navigazione in alto mare, le nazioni non hanno alcun diritto sopra i navigli che vi navigano, salvo però il caso dell' esercizio del diritto di difesa legittima. [1])

L' esercizio del diritto di navigazione da parte dei sudditi austriaci tanto nelle acque territoriali marittime dell' Impero austro-ungarico che in quelle degli Stati esteri, venne in ogni sua parte in primo luogo regolato dall' „Editto politico di navigazione mercantile" di Maria Teresa dell' anno 1774. [2])

Il citato Editto comprende i punti seguenti:

Art. I. Dell' ufficio dei capitani del porto nel litorale austriaco.

Art. II. Dei capitani e padroni di bastimenti mercantili.

Art. III. Dello scrivano.

---

[1]) Vedi: Heffter: Völkerrecht, §§ 78-80.

[2]) Editto politico di navigazione mercantile austriaca 25 Aprile 1774, coll' aggiunta delle posteriori prescrizioni. (Trieste, 1847).

Art. IV. Del pilota e del nocchiere.

Art. V. Del cannoniere e dispensiere.

Art. VI. Dei marinaii, mozzi ed altra gente dell' equipaggio.

Art. VII. Del salario, convenienze e premi dei capitani, e padroni, degli ufficiali, marinaii, e mozzi, ed altra gente dell' equipaggio.

Stanno in correlazione con l' Editto di marina: l' Ordinanza Sovrana del 15 Febbraio 1754, concernente la punizione dei falsi proprietarii dei bastimenti austriaci patentati. [1]) L' Ordinanza Sovrana del 25 Giugno 1756 risguardante la punizione dei capitani e gente degli equipaggi che abbandonano i bastimenti. [2])

§ 2.

Del Diritto Commerciale-Marittimo Internazionale Austriaco.

Letteratura:

Kübeck: Die Zollpolitik, und die zwischen Oesterreich-Ungarn und den anderen Staaten abgeschlossenen Zoll-und Handelsverträge; (Wien, 1875).

Raccolta dei trattati concernenti il commercio e la navigazione dei sudditi austriaci negli Stati della Porta ottomana; (Vienna, 1844).

Il diritto commerciale e marittimo internazionale austriaco comprende l' insieme delle norme positive convenzionali, dettate allo scopo di regolare l' andamento delle operazioni commerciali e marittime fra l' Impero austro-ungarico, e gli Stati contraenti interessati.

Il complesso delle disposizioni costituenti il menzionato diritto, è quindi tutto compreso nei seguenti Trattati di Stato,

[1]) Editto politico di navigazione mercantile austriaca 25 Aprile 1774, coll' aggiunta delle posteriori prescrizioni, pag. 104. (Trieste, 1847).

[2]) Id. pag. 106.

i quali rispetto all' oggetto speciale di cui s' intitolano, possono classificarsi più dettagliatamente, in:

a) *Trattati di Stato d' amicizia, navigazione e commercio* (Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Verträge).

b) *Trattati di Stato postali* (Postverträge).

c) *Trattati di Stato telegrafici* (Telegraphen-Staatsverträge).

d) *Trattati di Stato ferroviarii* (Eisenbahn - Staatsverträge).

e) *Trattati di Stato per la reciproca tutela del diritto d' autore nelle opere letterarie ed artistiche* (Conventionen zum Schutze des Autorrechtes).

f) *Trattati di Stato per la tutela reciproca delle marche commerciali* (Conventionen zum Schutze der Handelsmarken).

g) *Trattati di Stato monetarii* (Münz-Conventionen).

§ 3.

Trattati di Commercio e Navigazione.

Per trattati di commercio e navigazione (Traités de commerce et de navigation) s' intendono quelle speciali stipulazioni contratte fra Stato e Stato, aventi per iscopo di regolare i rapporti del commercio e della navigazione nei paesi rispettivi.

Lo scopo principale dei trattati di commercio e navigazione si è quello di garantire una piena libertà e sicurezza al commercio ed alla navigazione mercantile delle parti contraenti.

Quanto ai trattati di commercio, questi hanno più specialmente per iscopo: l' importazione, l' esportazione ed il transito delle derrate e mercanzie, il pagamento dei diritti di cui sono gravate, i diritti e le immunità dei sudditi commercianti delle potenze contraenti in relazione alla loro industria, alla loro giurisdizione, culto, proprietà ed obbligazioni. Ora vengono assimilati ai regnicoli riguardo a questi diritti, ed ora vengono loro accordati i diritti delle nazioni più favorite. I trattati di

commercio e navigazione riguardano ancora lo stabilimento di ufficii consolari, e regolanŏ in parte le attribuzioni ed i doveri dei Consŏli.

I trattati di navigazione hanno per iscopo: una piena libertà di navigazione, e la protezione contro ogni ingiusto attacco; la constatazione della nazionalità dei navigli e la regolazione della tenuta delle carte di bordo; l' ammissione delle navi dell' una parte nei porti ò nelle acque dell' altra parte; il loro trattamento in linea d' amministraziòne della giustizia, di polizia e d' imposte, e l' entrata o la sortita delle merci trasportate.

Consideriamo ora quali sieno le Convenzioni di commerciŏ e navigazione attualmente in vigore tra l' Impero austro-ungarico e gli Stati esteri, le quali furono segnate colle potenze qui sotto indicate, riassumendone solo succintamente le principali disposizioni.

1. Colla **Grecia.**

La Convenzione segnata in Atene il 4 Marzo/20 Febbraio 1835, ratificata il 2 Settembre a. s. [1])

Resta in vigore per dieci anni dal giornŏ dello scambio delle ratifiche, ed al di là di questo termine fino all' espiro di dodici mesi dopo che l' una delle parti contraenti avrà data la disdetta. [2])

Fu convenuto che vi sarà una reciproca libertà di commercio e navigazione fra i sudditi delle due parti, [3]) con una perfetta eguaglianza e reciprocità di diritti e vantaggii commerciali; ed in quanto poi questi vadano sòggetti ad una tassa qualunque, essi verrebbero trattati sullò stesso piede che i naziònali riguardo agli oneri pubblici. [4]) Sono però eccettuati gli articoli di contrabbando di guerra ed il commercio delle carte. [5])

I navigli dei rispettivi sudditi non pagheranno nei porti

[1]) Schiffsfahrts-und Handels-Vertrag zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich und Sr. Majestät dem Könige von Griechenland. (Politische Gesetze und Verordnungen, a. 1835. N. 17).

[2]) Id. art. XVIII.

[3]) Id. art. II.

[4]) Id. art. II.

[5]) Id. art. III.

ed ancoraggio dell' altro Stato che i diritti di pilotaggio come gl' indigeni. [1]) È libera l' importazione e l' esportazione dei prodotti greggi e manifatturati dai rispettivi territorii col mezzo di navigli appartenenti ai sudditi dell' altra parte, senza venire assoggettati a diritti più elevati che i navigli indigeni. [2]) Eguale libertà è garantita pei prodotti non greggi o manifatturati. [3]) I prodotti greggi o manifatturati dei territorii rispettivi, sono, quanto ai diritti, assimilati ai prodotti dello stesso genere di un altro paese. [4])

Quanto alla polizia portuaria, i rispettivi sudditi vengono vicendevolmente assoggettati alle leggi e regolamenti di polizia locale; quanto poi alle loro persone e beni, godono degli stessi favori, diritti, privilegi, esenzioni, che i nazionali. [5])

In caso di naufragio di un bastimento mercantile o da guerra in qualche porto o costa dell' altro Stato, viene prestato dal rispettivo Governo il maggior possibile aiuto ed assistenza pel salvamento delle persone e degli effetti. [6])

I Governi degli Stati contraenti convennero altresì di reprimere la pirateria nei loro porti e coste. [7])

In caso di guerra d' una delle parti contraenti con una terza potenza, i sudditi dell' altra potranno continuare il loro commercio e la navigazione, eccettuate le città e porti assediati o bloccati, e fatta eccezione pel contrabbando da guerra. [8]) Le parti contraenti convennero da ultimo di favorire l' importazione e l' esportazione dei prodotti dei loro Stati per la via del Danubio. [9])

2. Colla **Russia.**

Il Trattato conchiuso a Pietroburgo il 2 Settembre 1860, quivi scambiato nelle ratifiche l' 8 Novembre, a. s. [10])

---

[1]) Schifffahrts- und Handels-Vertrag vom 4 März 1835 etc. art. IV.
[2]) Id. art. VI.
[3]) Id. art. VII.
[4]) Id. art. VIII.
[5]) Id. art. IX.
[6]) Id. art. XI.
[7]) Id. art. XII. e XIII.
[8]) Id. art. XIV.
[9]) Id. art. XVII.
[10]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und Russland, vom 2/14. September 1860. (Reichsgesetzbl. a. 1860. N. 272).

Fu convenuto che il Trattato resterebbe in vigore per otto anni dal giorno dello scambio delle ratifiche, ed oltre a questo termine dodici mesi dopo la disdetta data da parte di uno degli Stati contraenti. [1])

Venne stabilito un reciproco ed eguale trattamento nei diritti, privilegi, immunità pei sudditi, navigli, navigazione e commercio delle due parti. [2]) Il diritto d' importazione, esportazione o transito, venne regolato come il consimile diritto spettante ai nazionali; [3]) e così pure i diritti di tonnellaggio, ancoraggio, lanternaggio, pilotaggio, quarantena, [4]) etc. lo sbarco e disbarco e le misure di polizia marittima. [5])

I prodotti dei rispettivi territorii possono venire reciprocamente importati ed esportati sopra navigli delle rispettive parti. [6])

I diritti di dogana (droits de douane) pei navigli dell'altra parte sono trattati nel modo stesso come i diritti consimili pei navigli nazionali. [7]) Le disposizioni di questo trattato non si applicano però al cabottaggio (cabotage) fino a tanto che un tal diritto è riservato nei rispettivi Stati ai navigli nazionali. [8]) In casi d' infortunio di mare, il ricovero in un porto degli Stati rispettivi, viene liberato dai diritti di porto (droits de port) [9]) ed in caso di naufragio viene prestata la maggiore possibile assistenza pel salvo delle persone e del carico. [10]) È fatta facoltà ai rispettivi sudditi di viaggiare liberamente, di possedere, di appigionare case, magazzini etc. nei territorii dell' altro Stato, esercitarvi il commercio, col trattamento quanto alle imposizioni, al paro dei nazionali. [11]) Vengono esentati da qualsiasi servizio, prestazione o contribuzione militare, eccettuate quelle inerenti al possesso immobiliare [12])

---

[1]) Handels- und Schiffahrts-Vertrag vom 2. September 1860 etc. art. XXII.
[2]) Id. art. I.
[3]) Id. art. III.
[4]) Id. art. IV.
[5]) Id. art. V.
[6]) Id. art. VII.
[7]) Id. art. VIII.
[8]) Id. art. IX.
[9]) Id. art. X.
[10]) Id. art. XI.
[11]) Id. art. XIII.
[12]) Id. art XVI

Al generale diritto di franchigia e di privilegio sancito a favore del commercio per ambe le parti, derogano però e non sono applicabili ai singoli casi: 1. i privilegi e le immunità speciali sancite pella Compagnia russo-americana, (Compagnie russe-americaine) e pella Compagnia russa di navigazione a vapore (Compagnie russe de navigation à vapeur) come pure le franchigie speciali pella Compagnia del Lloyd austro-ungarico, e le immunità accordate in Russia ed in Austria a diverse Compagnie inglesi e neerlandesi dette Yacht-Clubs; 2. le stipulazioni speciali che regolano le relazioni commerciali della Russia colla Svezia e Norvegia e dell' Austria cogli Stati della Confederazione germanica e della Lega doganale (Zollverein). [1]

3. Coll' **Impero Ottomano.**

Il Trattato conchiuso a Costantinopoli il 22/10 Maggio 1866; colà pure ratificato il 6 Luglio 1862. [2]

Fu dichiarato che il presente Trattato avrebbe efficacia per ventiotto anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ciascuna poi delle parti contraenti avrebbe facoltà di far conoscere all' altra allo spirare del 14mo e del 21mo anno, le modificazioni che l' esperienza avesse suggerite. [3]

Fu convenuto che tutti i diritti privilegi ed immunità, che la Sublima Porta ha accordato od accorderà in seguito ai bastimenti ed alla navigazione d' una terza potenza, abbiano a valere anche pei sudditi e pel commercio dell' Austria. [4] Ai sudditi austriaci è fatta facoltà d' acquistare in tutta l' estesa del territorio ottomano gli articoli di produzione indigena. [5] Le tasse pei negozianti austriaci nell' acquisto allo scopo di rivendita di oggetti di produzione della Turchia, e destinati pel consumo interno, sono le stesse che pei sudditi ottomani. [6] I prodotti austriaci caricati su bastimenti austriaci od altrimenti importati

---

[1]) Handels- und Schiffahrts-Vertrag vom 2. September 1860 etc. art. XX.
[2]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich- und der Türkei, vom 22/10 Mai 1862. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 42).
[3]) Id. art. XX.
[4]) Id. art. I.
[5]) Id. art. III.
[6]) Id. art. IV.

sia per terra sia per mare, sono ammessi a libera entrata in tutte le parti dell' Impero ottomano. [1]) Sono esenti da tassa le merci caricate su bastimenti austriaci pegli stretti dei Dardanelli Bosforo e del Mar Nero. [2]) I negozianti austriaci in Turchia pagano le stesse tasse, e godono gli stessi diritti dei sudditi esteri. [3]) È fatta eccezione pella vendita del sale e del tabacco, la cui vendita è colpita dalle tasse come pei sudditi ottomani. [4]) Il Governo ottomano si à riservata la facoltà di colpire con una proibizione generale l' importazione di polvere, cannoni, armi da guerra e munizioni militari negli Stati dell' Impero ottomano. [5]) Le merci introdotte in via di contrabbando vengono confiscate a favore dell' erario ottomano. [6]) Le merci turche dirette in Austria caricate su bastimenti ottomani vengono trattate come quelle dei paesi più favoriti, eccettuati quelli della Confederazione germanica. [7])

Le disposizioni di questo trattato si applicano a tutti i possedimenti dell' Impero ottomano, tanto in Europa che in Asia ed Africa. [8])

4. Colla **Gran Brettagna.**

A) *Trattato di commercio* (Treaty of Commerce):

Conchiuso a Vienna il 16 Dicembre 1865, ratificato il 29 Dicembre a. s. [9])

Si convenne che il presente trattato rimarrebbe in vigore per dieci anni decorribili dal 1 Gennaio 1867, e se dodici mesi prima dell' espiro di questo termine nessuna delle parti contraenti avesse manifestato il desiderio di farne cessare gli

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 22/10. Mai 1862 etc. art. VI.
[2]) Id. art. IX.
[3]) Id. art. XI.
[4]) Id. art. XII.
[5]) Id. art. XIII.
[6]) Id. art. XVI.
[7]) Id. art. XVII.
[8]) Id. art: XVIII.
[9]) Handels-Vertrag zwischen Oesterreich und Grossbritannien vom 16. Dezember 1865. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 2). — Questo trattato venne già denunciato da parte del Governo austro-ungarico.

effetti, esso rimarrà in vigore per un altro anno, e così d' anno in anno finchè non sia decorso un annō dal giorno della disdetta. [1])

In virtù di questo trattato il commercio austriaco negli Stati della Gran Brettagna è ammesso a godere dei vantaggii concessi al commercio francese in virtù del Trattato 23 Gennaio 1860, ed al commerciō degli Stati germanici in virtù del Trattato 30 Maggio 1866. [2]) Così del pari il commercio brittannico in Austria viene ammesso a godere dei vantaggii che gode la nazione la più favorita. [3])

Le imposte interne non debbono colpire i prodotti dell' altra parte in una misura più alta di quella che aggrava i prodotti eguali del proprio paese. [4]) Ogni riduzione di tariffa, come pure qualsiasi favore o privilegio accordato da una delle parti contraenti ad una terza potenza, deve competere anche all' altra parte. [5])

I sudditi d' ambe le parti sono ammessi a godere eguale trattamento sì rispetto alle spese per carichi, scarichi, magazzinaggio, etc. [6]) come pure pel diritto di proprietà sulle marche, campioni, modelli, etc. [7])

La posteriore Convenzione addizionale del 30 Dicembre 1869 [8]) ha stabilito che le manifatture ed i prodotti brittannici, potranno essere importati nel territorio austro-ungarico verso il pagamento dei dazii d' entrata come nella tariffa annessa al Trattato doganale del 9 Marzò 1868. [9])

B) *Trattato di navigazione* (Treaty of Navigation):

Colla Gran Brettagna venne pure segnata una Convenzione separata riguardante la navigazione, conchiusa a Vienna il 30 Aprile 1868. [10])

---

[1]) Handels-Vertrag vom 16. Dezember 1865 etc. art. XI.
[2]) Id. art I.
[3]) Id. art. II.
[4]) Id. art. VI.
[5]) Id. art. VII.
[6]) Id. art. VIII.
[7]) Id. art. IX.
[8]) Reichsgesetzbl. a. 1870. N. 13. — Anche questa Convenzione addizionale venne già denunziata da parte dell' Austria-Ungheria.
[9]) Id. art. I.
[10]) Schifffahrts-Vertrag vom 30. April 1868; zwischen Seiner k.k. Apostol. Majestät und Ihrer britischen Majestät. (Reichsgesetzbl. a. 1868. N. 87).

Fu convenuto che tale Convenzione rimarebbe in vigore fino il 31 Dicembro 1877, cólla clausola della disdetta dodici mesi prima della scadenza, e qualora ciò non avesse luogo, s' intenderebbe prolungata d' anno in anno. [1])

Si stabilì pei navigli dei sudditi delle parti contraenti insieme ai loro carichi la uniformità di trattamento còme pei navigli nazionali, coll' aggiunta che qualunque favore od esenzione accordata in materia di navigazione da una delle parti ad una terza potenza, s' intenderebbe estesa anche all' altra parte. [2]) Queste stipulazioni si applicano pure alle colonie e possedimenti esteri di S. M. Brittannica, come pure ai loro navigli e carichi, ma rispetto al cabotaggio (coasting-trade) solamente in quanto questo sia permesso ai navigli stranieri. [3]) In casi di naufragio di bastimenti d' una delle parti contraenti in un porto o costa dell' altra, verrà da questa prestata ogni assistenza come per un naviglio nazionale. I beni e le mercanzie del legno naufragato saranno esenti da dazio, a meno che non passinò in consumo. [4])

5. Còlla **Francia.**

A) *Trattato di commercio* (Traité de Commerce):

Conchiuso a Vienna l' 11 Dicembre 1866, colà scambiato nelle ratifiche il 18 Dicembre a. s. [5])

Fu convenuto che questo trattato resterebbe in vigore per dieci anni dal 1 Gennaio 1867, colla clausola della disdetta dodici mesi prima di questo termine altrimenti resterebbe obbligatorio fino all' espiro d' un anno dal giorno della disdetta da parte di una delle potenze contraenti. [6])

Si stabilì pei rispettivi sudditi piena libertà di commercio nei territorii dei due Stati contraenti, nè che andranno soggetti a dazii o tasse maggiori di quelle impôste sui nazionali, e che

[1]) Schifffahrts-Vertrag vom 30. April 1868 etc. art. VI.
[2]) Id. art. I.
[3]) Id. art. II.
[4]) Id. art. III.
[5]) Handels-Vertrag zwischen Oesterreich und Frankreich vom 11. Dezember 1866. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 164).
[6]) Id. art. 16

l' una parte godrà del pari gli stessi favori e privilegi commerciali di cui l' altra fosse in possesso per concessione d' una terza potenza. [1])

Le merci di qualunque specie esportate dall' Austria per la Francia e viceversa, sono esenti dal dazio d' uscita, eccetto per l' Austria: i cenci, le pelli crude, ossa d' animali, ritagli di pelle; per la Francia: cenci, pasta di carta, cordame vecchio, che vengono assoggettati ad un dazio speciale. [2]) Le merci di qualunque natura dei rispettivi territorii sono esenti da ogni dazio di transito. [3]) Le merci provenienti dai detti territorii non possono venire assoggettate ad un dazio consumō maggiore di quello che gravita sulle merci consimili nazionali. [4]) Le merci di orefice e giojelliere sono soggette al trattamento come le consimili nazionali. [5])

Le parti contraenti si sono ancora garantite il reciproco trattamento della nazione la più favorita, quanto all' importazione, esportazione e transito. [6]) I prodotti non originarii austriaci in Francia, non vengono colpiti da tasse maggiori di quelle che gravitano simili prodotti importati in Francia sotto bandiera francese. [7]) E accordata eguale protezione per le marche di fabbrica (marques de fabrique) disegni o modelli industriali. [8])

Le disposizioni di questo trattato s' applicano pure all' Algeria. [9])

B) *Trattato di navigazione* (Traité de Navigation):

Un Trattato separato di navigazione fu conchiuso colla Francia sotto la stessa data, e pella stessa durata del trattato di commercio. [10])

Per le dispōsizioni di questo trattato i navigli delle ri-

---

[1]) Handels-Vertrag vom 11. Dezember 1866 etc. art. 1.
[2]) Id. art. 4.
[3]) Id. art. 5.
[4]) Id. art. 7.
[5]) Id. art. 8.
[6]) Id. art. 9.
[7]) Id. art. 13.
[8]) Id. art. 10.
[9]) Id. art. 11 et. seq.
[10]) Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und Frankreich vom 11. Dezember 1866. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 165).

spettive parti sono assimilati ai proprii navigli nazionali rispetto ai diritti di navigazione. [1]) Le parti contraenti si riserbarono però la facoltà di prelevare nei loro rispettivi porti sui navigli e sul carico dei medesimi dell' altra parte delle tasse speciali pei bisogni d' un servizio locale. [2])

I navigli dei rispettivi sudditi vengono trattati sul piede di perfetta eguaglianza rispetto al caricamento, scaricamento nei porti, rade e bacini, così pure sono eguali gli eventuali favori e privilegii. [3]) La percezione dei diritti di navigazione segue d' ambo le parti o secondo il numero delle tonnellate, o secondo il metodo di stazzatura (jaugeage) usate nel porto in cui si trova il naviglio. [4])

I prodotti importati ed esportati su navigli nazionali degli Stati d' una delle parti contraenti, possono del pari essere importati od esportati anche sopra navigli dell' altra parte. Le merci nei porti degli Stati rispettivi possono essere destinate al consumo, transito e riesportazione, deposte nei magazzini, sotto le stesse condizioni che le merci importate su navigli nazionali. [5]) La navigazione di cabotaggio (cabotage) è esclusivamente riservata ai navigli nazionali. [6]) Le merci importate in Francia sotto bandiera austriaca, e le merci importate in Austria sotto bandiera francese, pagano gli stessi diritti di dogana come se fossero importate sotto bandiera nazionale. [7]) I navigli austriaci nei porti della Martinica, Guadalupa, o della Riunione sono assimilati quanto al trattamento ai navigli francesi. [8]) Le merci d' ogni sorta esportate da porti austriaci sopra navigli francesi, o dalla Francia su navigli austriaci, sono assoggettate quanto ai diritti come se fossero esportate sopra navigli nazionali, e godono sotto ambe le bandiere dei favori eguali accordati alla navigazione nazionale. [9])

Le stipulazioni di questo trattato non si applicano ai fa-

---

[1]) Schifffahrts-Vertrag vom 11. Dezember 1866 etc. art. 1.
[2]) Id. art. 2.
[3]) Id. art. 2.
[4]) Id. art. 3.
[5]) Id. art. 4.
[6]) Id. art. 5.
[7]) Id. art. 6.
[8]) Id. art. 7.
[9]) Id. art. 8.

vori accordati alla pesca nazionale da ambo le parti. [1]) Le barche appartenenti ad uno degli Stati contraenti sono ammesse a navigare per le vie di comunicazione del territorio dell' altro Stato sotto gli stessi diritti che le barche del paese. [2])

6. Col **Belgio.**

Il Trattato conchiuso a Vienna il 23 Febbraio 1867; scambiato nelle ratifiche il 26 marzo a. s. [3])

Fu convenuto che questo trattato si estenderebbe al Principato di Liechtenstein in virtù dell' art. XIII del Trattato doganale conchiuso fra l' Austria ed il Principato stesso. [4]) La durata del medesimo fu stabilita a dieci anni dallo scambio delle ratifiche, colla clausola della disdetta dodici mesi prima di detto termine. [5])

Le parti contraenti s' intesero sopra una piena ed intera libertà di commercio e navigazione pei sudditi d' ambo le parti, ed una parità perfetta d' imposizioni, e di favori. [6]) I prodotti austriaci nel Belgio vengono ammessi sullo stesso piede ed assoggettati agli stessi diritti, come i prodotti consimili della nazione più favorita nel Belgio; e così reciprocamente pei prodotti del Belgio nel territorio austro-ungarico. Ambo i Governi si sono poi garantiti in pari modo il trattamento della nazione più favorita, riguardo al transito ed all' esportazione. [7])

Il trattamento riserbato alla bandiera nazionale in quanto ai navigli ed al carico, è reciprocamente garantito pei navigli delle due parti. Le stipulazioni di questo trattato non si applicano però al cabotaggio ed alla pesca nazionale nei rispettivi paesi. [8])

Le disposizioni circa al trattamento della nazione più fa-

---

[1]) Schifffahrts-Vertrag vom 11. Dezember 1866 etc. art. 9.
[2]) Id. art. 10.
[3]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und Belgien vom 23. Februar 1867. (Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 56).
[4]) Id. art. 5.
[5]) Id. art. 8.
[6]) Id. art. 1.
[7]) Id. art. 2.
[8]) Id. art. 3.

vorita non si applicano in Austria: a) ai favori accordati al commercio ottomano in Austria; b) ai favori conceduti agli Stati della Lega germanica; nel Belgio: ai favori accordati nel dazio consumo al sale marino francese. [1])

7. Colla **Spagna.**

Il Trattato conchiuso a Madrid il 24 Marzo 1870, ratificato a Vienna il 27 Maggio 1871. [2])

Fu convenutö che tale trattato avrebbe efficacia fino a tuttö Dicembre 1877, colla clausola della disdetta secondo le norme del trattato sopraveduto. [3])

Si stabilì una piena reciproca libertà di commercio e navigazione ed il godimento di eguali favori ed esenzioni. [4]) Ai sudditi rispettivi è fatto libero l'acquisto di beni nel territorio dell' altra parte, assoggettati alle stesse contribuzioni che i nazionali, [5]) e col godimento del pari riguardo alle loro persone e proprietà degli stessi diritti (eccetto i politici) che i nazionali. [6])

I sudditi dell' una parte vengono esentati nel territorio dell' altra da qualsiasi servizio militare (service dans l' armée), dagli oneri di guerra (charge de guerre), eccetto da quelli dipendenti dal possesso o locazione d' immobili. [7]) Eguali favori che ai nazionali furono garantiti rispetto alla proprietà delle marche di fabbrica (marques de fabrique). [8])

Ai navigli dell' una parte venne accordato un' eguale trattamento che i navigli nazionali. [9]) Non viene percepito alcun diritto di navigazione o di porto (droit de navigation ou de port) pei navigli d' una delle due parti, i quali nei casi d' infortunio entrino nei porti dell' altra; ed in caso di naufragio viene pre-

---

[1]) Handels- und Schiffahrts-Vertrag vom 23. Februar 1867 etc. art. 4.

[2]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen, der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie und Spanien, vom 24. März 1870. (Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 139).

[3]) Id. art. XXV.

[4]) Id. art. I.

[5]) Id. art. III.

[6]) Id. art. IV.

[7]) Id. art. V.

[8]) Id. art. VI.

[9]) Id. art. VIII.

stata la maggior possibile assistenza ai naufraghi ed alle merci. [1]) I bastimenti da guerra vengono trattati come quelli delle nazioni più favorite. [2])

I prodotti del suolo importati ed esportati su navigli delle rispettive parti, non pagano tasse maggiori di quelle stabilite pei prodotti importati ed esportati su navigli nazionali. [3]) Fu convenuta l' esenzione delle merci dai diritti di transito (droit de transit). [4])

Le disposizioni di questo trattato non sono però applicabili alle provincie d' oltremare spagnuole. [5])

8. Col **Portogallo.**

Il Trattato conchiuso a Lisbona il 13 Gennaio 1872; ivi scambiato nelle ratifiche il 23 Novembre, a. s. [6])

Fu convenuto che questo trattato resterebbe in vigore fino al 31 Dicembre 1877, colla disdetta d' un anno prima dell' espiro del termine sustabilito. [7])

Le parti contraenti si garantirono una piena libertà di commercio e di navigazione. I sudditi dell' una delle parti sono trattati come i nazionali quanto all' acquisto e possesso di proprietà mobili ed immobili, dazii, imposte, privilegii, franchigie, etc. Però le stipulazioni di questo trattato non derogano in nulla alle leggi, ordinanze e regolamenti speciali vigenti in materia di commercio, d' industria e di polizia nel territorio di cadauno degli Stati contraenti, ed applicabili ai sudditi d' ogni altro Stato. [8])

Fu del pari stabilito il reciproco trattamento come della nazione più favorita, in quanto ai diritti d' importazione, esportazione e transito (importation, exportation, transit). [9]) Il dazio

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 24. März 1870 etc. art. 9.
[2]) Id. art. 12.
[3]) Id. art. 13.
[4]) Id. art. 15.
[5]) Id. art. 21.
[6]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie und dem Königreiche Portugal von 13. Jänner 1872. (Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 7).
[7]) Id. art. XIX.
[8]) Id. art. I.
[9]) Id. art. II.

consumo per le merci del territorio dell' altra parte viene prelevato come per le nazionali. [1]) I campioni e le marche da fabbrica godono parimente gli stessi favori che le nazionali. [2]) I commercianti possono liberamente viaggiare nei rispettivi territorii a farvi compere e vendite, senza però condurre le merci in giro (colporter des marchandises). [3]) I navigli dell' altra parte sono parificati ai nazionali quantò alle tasse ò diritti inerenti alla navigazione. [4]) Le merci d' ogni qualità impòrtate nel Pòrtogallo sotto bandiera austro-ungarica e viceversa, soggiacionò ai medesimi diritti di dogana (droit de douane) e di navigazione, favori etc. come se l' importazione seguisse sotto bandiera nazionale. [5]) Lo stesso principio vale per l' esportazione. [6]) Fanno però eccezione i favori speciali accordati da ognuno degli Stati contraenti alla pesca nazionale. [7]) Il cabotaggio riserbato ai navigli nazionali non può essere esercitato da quelli dell' altra parte. [8])

Le disposizioni di questo trattato si applicano pure alle isòle di Madera, Pòrto Santo ed alle Azzorre. Nelle colonie portoghesi i navigli ed i prodotti austriaci, godono dei vantaggi e favori accordati alla nazione più favorita. [9])

9. Colla **Persia.**

Il Trattatò conchiuso a Parigi il 17 Maggio 1857, colà ratificato il 13 Novembre a. s. [10])

Resta in vigore per venticinque anni, ed al di là di questo termine fino all' espiro di dodici mesi, dopo che l' una delle parti contraenti avrà dichiarato all' altra di volerne far cessare gli effetti. [11])

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 13. Jänner 1873 etc. art. III.
[2]) Id. art. V.
[3]) Id. art. VII.
[4]) Id. art. VIII.
[5]) Id. art. XII.
[6]) Id. art. XIII.
[7]) Id. art. XIII.
[8]) Id. art. XIV.
[9]) Id. art. XVIII.
[10]) Freundschafts-Handels-und Schifffahrts-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich, und Seiner Majestät dem Schahinschach von Persien. (Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 74).
[11]) Id. art. 13.

Fu convenuta una piena libertà di viaggiare nei territorii delle due parti pei rispettivi sudditi, provvedendo i medesimi di salvacondotti (saufconduits), firmani ed altri documenti. [1]) I commercianti delle due parti sono da trattarsi sul piede della nazione più favorita, quindi possono esercitare liberamente il commercio, rimanendo in ciò assoggettati alle leggi del paese. Il diritto d' abitazione (domicile) è inviolabile, ed una perquisizione non può esser esercitata che in caso di necessità e coll' intervento del rispettivo Console. [2])

Quanto ai diritti di dogana, il commercio d' importazione e d' esportazione viene trattato sul piede delle nazioni più favorite. [3]) Tutti i contratti ed atti commerciali vengono protetti dai rispettivi Governi. Ond' è che per la tutela del commercio austriaco le carte di credito e tutti gli atti commerciali dei sudditi austriaci in Persia debbono essere sottoscritti dal Divan-Khanè, o dalla competente autorità locale o da un Console austriaco. Il Governo austriaco si è del pari obbligato di vegliare ne' suoi Stati alla sicurezza dei sudditi persiani. [4])

Le liti fra sudditi austriaci in Persia, sono giudicate dal rappresentante austriaco presso la Corte d' Iran, quelle fra austriaci e sudditi di terze potenze, colla mediazione dei loro Agenti Consolari; quelle fra austriaci e persiani innanzi ai tribunali persiani, ma però alla presenza d' un Console austriaco. [5]) I sudditi persiani in Austria godono pei loro interessi la protezione delle leggi e tribunali austriaci come i nazionali. [6]) In caso di fallimento o bancarotta d' un suddito delle due parti, la rispettiva procedura viene incoata coll' intervento del rispettivo Console. [7]) In caso di morte d' uno dei sudditi delle rispettive parti la di lui sostanza viene custodita dal Console rispettivo per l' uso conveniente secondo le leggi del suo paese. [8]) Gli affari criminali nei quali fossero compromessi i rispettivi sudditi, vengono giu-

[1]) Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts-Vertrag vom 17. Mai 1857 etc. art. 8.
[2]) Id. art. 4.
[3]) Id. art. 5.
[4]) Id. art. 8.
[5]) Id. art. 9.
[6]) Id. art. 9.
[7]) Id. art. 10.
[8]) Id. art. 11.

dicati secondo il sistema addottato pella nazione più favorita. [1])

10. Colla **Germania.**

Il Trattato commerciale e doganale (Handels- und Zollvertrag) conchiuso a Berlino il 9 Marzo 1868, e colà scambiato nelle ratifiche il 30 Maggio 1868. [2])

Fu convenuto che tale trattato rimarrebbe in vigòre fino al 31 Dicembre 1877, colla clausola che qualora nessuna delle parti contraenti avesse data la disdetta dodici mesi prima dell' espiro di suddetto termine, essò continuerebbe ad avere efficacia fino allo spirare d' un anno, decorribile dal giorno della denuncia. [3])

Fu stabilito che fosse libero il commerciò fra i territorii degli Stati contraenti, sì d' importazione che d' esportazione o transito, eccetto che a) pel tabacco, sale, polvere da tiro; b) per riguardi di polizia sanitaria; c) relativamente ad occorrenze di guerra in circostanze straordinarie. [4]) Quantō concerne i diritti d' importazione e d' esportazione ed il transito, nessuna delle due parti contraenti può fare a terzi Stati condizioni più favorevoli di quelle accordate all' altra parte. Ogni favore che in seguito venisse accordato ad un terzo Stato, s' intende per ciò solo esteso all' altra parte contraente. Sono solamente eccettuati i favori di cui godono gli Stati stretti ora e per l' avvenire in una completa unione doganale con una delle parti contraenti, nonchè favori accordati ad altri Stati con convenzioni attualmente in vigore, ed espressamente esclusi dall' applicazione della suddetta disposizione. [5]) Le parti contraenti intendono agevolare il com-

---

[1]) Freundschafts-, Handel- und Schifffahrts-Vertrag vom 17. Mai 1867 etc. art. 12

[2]) Handels- und Zollvertrag zwischen Sr. k. k. Ap, Majestät, zugleich it Vertretung des souveränen Fürstenthums Liechtenstein einerseits, und Sr. Majestä dem Könige von Preussen im Namen des Norddeutschen Bundes und der zu diesem Bunde nicht gehörenden Mitglieder des deutschen Zoll- und Handelsvereines, nämlich: der Krone Baiern, der Krone Württemberg, des Grossherzogthums Baden, und des Grossherzogthums Hessen, für dessen südlich des Main belegenen Theile, sowie in Vertretung des ihrem Zoll-, und Steuersystem angeschlossenen Grossherzogthums Luxemburg andererseits, vom 9. März 1868. (Reichsgesetzbl. a. 1868. N. 52).

[3]) Id. art. 24.

[4]) Id. art. 1.

[5]) Id. art. 2.

mercio reciproco sulla base della libera importazione dei prodotti naturali greggi e dell' importazione dei prodotti industriali dei loro paesi, contro pagamento di dazii ribassati. [1])

Le merci esportate dal territorio di una parte in quello dell' altra parte contraente saranno esenti d' ogni dazio d' esportazione. Sono eccettuati, nell' Unione doganale: gli stracci ed altri cascami per la fabbricazione della carta; negli Stati austriaci: per le pelli, e stracci per la fabbricazione della carta. [2]) Non si riscuotono dazii per merci in transito. [3])

Per agevolare sempre più gli scambi reciproci, viene accordata da ambe le parti l' esenzione da ogni dazio d' importazione e d' esportazione (Befreiung von Eingangs-und Ausgangs-Abgaben):

a) Per le merci (ad eccezione dei generi di consumo) che dal libero commercio del territorio dell' una delle parti contraenti vengono portate nel territorio dell' altra, sulle fiere e mercati, o che indipendentemente da tale commercio sulle fiere e mercati vengono spedite sul territorio dell' altra parte per esservi vendute, senza essere poste in libero commercio, ma bensì depositate nei pubblici magazzini (entrepôts, magazzini d' ufficio) sotto la controlleria dell' autorità doganale, come pure per campioni che vengono introdotti da commessi viaggiatori, semprechè tutti questi oggetti si riconducano invenduti entro un termine da stabilirsi in precedenza.

b) Pel bestiame che viene condotto ai mercati nel territorio dell' altra parte contraente, e di là ricondotto senza essere stato venduto.

c) Per le campane e pei caratteri da stampa destinati alla rifusione, per la paglia per far treccie, per la cera da imbiancarsi, pei cascami di seta da cardarsi (kämmeln).

d) Pei tessuti e filati destinati ad essere lavati, imbiancati, tirati, sodati, apparecchiati, stampati e ricamati, filati pei lavori a maglia, filati per la fabbricazione dei merletti e di merci da passamantiere, pelli per la preparazione di cuoj e di pelliccerie,

---

[1]) Handels- und Zollvertrag vom 9. März 1868 etc. art. 3.
[2]) Id. art. 4.
[3]) Id. art. 5.

filati in ordito cimato, oltre il filo di trama per la fabbricazione dei tessuti, come pure per gli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti e dipinti.

e) Per gli altri oggetti trasportati nel territorio dell' altra parte contraente per esservi riparati, lavorati o perfezionati, ed i quali, conseguito questo scopo, vengono riesportati sotto l' osservanza delle prescrizioni speciali per ciò stabilite, semprechè non ne sia stata mutata la condizione essenziale o la denominazione. [1])

Viene reciprocamente accordata ogni agevolezza possibile nelle operazioni di dogana (zollamtliche Behandlung). [2]) Le imposte interne d' uno degli Stati contraenti gravanti sulla produzione, preparazione e consumo d' un òggetto, non debbono colpire i prodotti dell' altra parte in una misura superiore che i prodotti simili nazionali. [3])

Le parti contraenti si obbligarono di cooperare con ogni mezzo per impedire e punire il contrabbando (Schleichhandel). [4]) Nessun diritto di scalo e di trasbordo (Stapel- und Umschlagrechte) può essere prelevato nei territorii rispettivi delle due parti, e, salve le prescrizioni di polizia sanitaria, nessun conduttore di merci (Waarenführer) può esser costretto a scaricare o ricaricare in un luogo determinatò. [5]) I bastimenti dell' altra parte ed i loro carichi vengono ammessi sotto le stesse condizioni ed il pagamento degli stessi diritti come i propri bastimenti nazionali. Ciò vale anche per la navigazione di cabotaggio (Küstenschifffahrt). [6]) La nazionalità dei bastimenti (Staatsangehörigkeit der Schiffe) si giudica secondo le leggi del paese a cui quelli appartengono. [7])

Non si percepisce alcun diritto di navigazione o di porto (Schiffahrts-und Hafen-Abgaben) pei casi di infortunio, in cui i bastimenti dell'una parte fossero costretti a ricoverarsi in un porto dell' altra. Le merci rispettive avariate o gettate sulla spiag-

---

[1]) Handels- und Zollvertrag vom 9. März 1868 etc. art. 6.
[2]) Id. art. 7.
[3]) Id. art. 9.
[4]) Id. art. 10·
[5]) Id. art. 11.
[6]) Id. art. 12.
[7]) Id. art. 12.

gia non vengono assoggettate ad imposta che quando passino in consumo (in den Verbrauch übergehen).[1]

È accordata la libera navigazione con navigli e barche su tutte le vie di comunicazione per acque (Wasserstrassen) sì naturali che artificiali sotto le stesse condizioni che la consimile navigazione nazionale.[2] Eguale facoltà e sotto le stesse condizioni è accordata per l' uso di strade, canali, passi, ponti, porti, piazze d' approdo, magazzini, stabilimenti pel salvataggio dei navigli etc. Non può essere esatto alcun diritto se non nel caso di effettivo uso di tali stabilimenti, e salve le particolari disposizioni concernenti i fari, fanali e pilotaggio.

Il diritto di pedaggio (Wegegelder) pei ruotabili carichi sulle strade di comunicazione fra gli Stati contraenti o coll' estero quando non oltrepassino la misura di un grosso d' argento (5 soldi V. A.) per lega geografica e per una bestia da tiro, non può esigersi che nell' importo ora vigente, e dove sieno inferiori alla detta misura, tutt' al più in ragione della stessa.[3]

Sulle strade ferrate i rispettivi sudditi e le loro mercanzie vengono messi sul piede di eguale trattamento. Pel transito (Durchfuhren) le merci estere sono trattate come le nazionali.[4]

I sudditi dell' altra parte vengono assimilati ai proprii nazionali in quanto all' esercizio del commercio e dell' industria, ed al pagamento delle imposte. Questa disposizione non si applica però alla professione di speziale (Apothekergewerbe) nè al commercio girovago (Gewerbebetrieb in Umherziehen).[5] I commercianti che nello Stato di loro residenza pagano i diritti legali per l' esercizio della loro industria, e viaggiano per iscopi di commercio nel territorio dell' altra parte, non vanno quivi sottoposti ad una imposta ulteriore.[6] Il mestiere di carettiere (Frachtfuhrgewerbe) e la navigazione marittima o fluviale, non vanno sottoposti ad alcuna tassa industriale (Gewerbesteuer) nel territorio dell' altra parte.[7]

---

[1] Handels- und Zollvertrag vom 9. März 1868 etc. art. 13.
[2] Id. art. 14.
[3] Id. art. 15.
[4] Id. art. 16.
[5] Id. art. 18.
[6] Id. art. 18.
[7] Id. art. 18.

Le marche di commercio e le marche d' imballaggio delle merci, (Etiquettirung und Verpackung der Waaren) godono nel territorio dell' altra parte la medesima protezione che le nazionali. [1])

I Consoli rispettivi all' estero sono obbligati a prestare ai sudditi dell' altra parte protezione ed appoggio come ai sudditi propri, e verso pagamento degli stessi diritti, quando l' altra parte non fosse rappresentata su quella piazza da un Console proprio. [2])

Le stipulazioni degli articoli 1—9, non si applicano a quelle parti di territorio degli Stati contraenti che sono escluse dal territorio doganale (Zollgebiet) finchè dura tale esclusione. [3])

Al presente trattato vanno annessi due allegati: l' allegato A risguardante la tariffa daziaria per l' importazione dall' Unione doganale in Austria; [4])

L' allegato B risguardante la tariffa daziaria per l' importazione dall' Austria nell' Unione doganale. [4])

11. Cogli **Stati Uniti d' America.**

Il Trattato conchiuso a Washington il 27 Agosto 1829; colà scambiato nelle ratifiche il 10 Febbraio 1831. [6])

Venne stipulata una piena reciproca libertà di commercio e navigazione, con facoltà ai sudditi dell' una parte di far uso dei porti, fiumi, piazze dell' altra parte, nella quale è permesso il commercio straniero. I rispettivi sudditi potranno del pari esercitare il commercio nel territorio dell' altra parte sotto la stessa sicurezza, protezione e privilegi che i nazionali; colla condizione però di assoggettarsi alle leggi e regolamenti esistenti. [7])

---

[1]) Handels- und Zollvertrag vom 9. März 1868 etc. art. 19.

[2]) Id. art. 21.

[3]) Id. art. 23.

[4]) Anlage A: „Zollsätze für die Einfuhr aus dem Zollverein nach Oesterreich". Id. pag. 113.

[5]) Anlage: B: „Zollsätze für die Einfuhr aus Oesterreich nach dem Zollverein". Id. p. 136.

[6]) Schifffahrts- und Handelsvertrag zwischen Seiner k. k. Apost. Majestät und den Vereinigten Staaten von America". (Polit. Gesetze und Verordnungen a. 1881. N. 9).

[7]) Id. art. I.

I navigli dell' una parte vengono trattati, in ordine alle contribuzioni e tasse d' ogni specie, al paro dei propri navigli nazionali. [1]) Eguale libertà è accordata pel traspòrto di merci di ogni specie del territorio dell' una parte sopra bastimenti nazionali in uno dei porti dell' altra parte, e assoggettate a pari trattamento in oggetto di tasse che le nazionali. [2])

I dazi d' importazione delle merci del territorio dell' una parte in quello dell' altra, saranno gli stessi che gli articoli consimili di produzione di un terzo Stato. [3]) La navigazione di cabotaggio è esclusa dalle stipulazioni di questo trattato. [4]) Le parti contraenti non accordano a nessuna società commerciale, privata o privilegiata, alcun diritto di preferenza di compera per un articolo legalmente introdotto; sia che il naviglio che lo importò appartenga all' una od all' altra parte contraente. [5])

Tutti quei favori che in linea di commercio e navigazione, una delle parti accorderà ad una terza Potenza, s' intenderanno estesi anche all' altra parte. [6]) Le parti contraenti si concessero reciprocamente il diritto di nominare funzionarii consolari nei porti e piazze dell' altra parte i quali godranno dei privilegi e libertà accordate a quelli della nazione più favorita, ed assoggettandosi alle stesse leggi che i loro nazionali nel caso che esercitassero il commercio. [7])

I sudditi dell' una delle parti hanno il diritto di disporre delle loro facoltà sia per donazione sia per testamento, ed assoggettati al pagamento delle stesse tasse, come gli abitanti del paese in cui giaciono i beni. In caso d' assenza degli eredi, la lasciata sostanza vien messa sotto sicura custodia, al paro se ciò si verificasse per un nazionale, e fino a che i legittimi possessori prendano le opportune disposizioni perchè venga adita. [8])

Il presente Trattato fu segnato per la durata di dieci anni, intendendosi protratto laddove non venisse data disdetta. [9])

---

[1]) Schifffahrts- und Handels-Vertrag vom 27. August 1829 etc. art. I.
[2]) Id. art. II.
[3]) Id. art. V.
[4]) Id. art. VII.
[5]) Id. art. VIII.
[6]) Id. art. IX.
[7]) Id. art. X.
[8]) Id. art. XI.
[9]) Id. art. XII.

12. Col **Messico.**

Il Trattato conchiuso a Londra il 30 Luglio 1842, colà ratificato l' 8 Agosto 1843. [1])

Fu convenuto che tale trattato resterebbe in vigore per otto anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. [2])

Vi sarà piena libertà di commercio, in forza degli accordi stipulati, fra gli Stati contraenti, eccettuata per altro la navigazione di cabotaggio. [3]) Quanto al pagamento dei diritti marittimi, i navigli dell' una parte sono trattati come i navigli proprii nazionali. [4]) I diritti d' importazione e d' esportazione saranno eguali a quelli imposti ai bastimenti della nazione più favorita. [5])

I prodotti del suolo e dell' industria delle due parti, saranno trattati quanto alle tasse d' importazione al paro dei consimili prodotti della nazione più favorita. [6])

I sudditi delle rispettive parti godranno il diritto di soggiornare in tutti i territorii dei due Stati, ed esercitarvi l' industria ed il commercio. [7]) Quanto alla polizia marittima i sudditi delle due parti saranno sottoposti alle leggi e prescrizioni locali. [8]) Vengono esentati da ogni servizio militare, godono completa protezione pei loro averi e persone, e possono far valere presso i tribunali i loro diritti. [9])

La religione dei sudditi austro-ungarici nel Messico verrà rispettata. [10]) Nel caso di guerra di una delle parti contraenti con una terza potenza, i sudditi dell' altra potranno continuare il loro commercio e navigazione cogli stessi Stati eccettuate le città o porti assediati o bloccati. [11])

---

[1]) Freundschafts-Schifffahrts- und Handels-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich und der Republik Mexico. (Politische Gesetze und Verord. a. 1843. N. 92).

[2]) Id. art. XVI.

[3]) Id. art. II.

[4]) Id. art. III.

[5]) Id. art. IV.

[6]) Id. art. V.

[7]) Id. art. VII.

[8]) Id art. IX.

[9]) Id. art. X.

[10]) Id. art. XI.

[11]) Id. art. XIII.

Venne da ultimo convenuto che tutti i vantaggi, i quali in linea di commercio e navigazione verranno in seguito accordati da una delle parti contraenti ad una terza potenza, diverrebbero tosto comuni anche all' altra parte. [1])

13. Coi **Paesi Bassi.**

Il Trattato conchiuso a Vienna il 26 Marzo 1867, ivi scambiato nelle ratifiche il 23 Luglio a. s. [2])

Resta in vigore per dieci anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. [3])

Fu convenuto che i sudditi delle due parti saranno assimilati ai nazionali, in tutto ciò che riguarda l' esercizio del commercio, dell' industria e delle professioni, il pagamento delle imposte, l' esercizio del culto, il diritto d' acquistare proprietà mobili ed immobili e disporre mediante compera, vendita, donazione, cambio, testamento e successione ab intestato. Vengono del pari assimilati ai sudditi della nazione più favorita per tutto ciò che riguarda la loro posizione nazionale. [4])

I prodotti del suolo e dell' industria dell' una parte, da qualunque luogo arrivino, vengono ammessi nel territorio o nelle colonie dell' altra parte sullo stesso piede e senza essere assoggettati a più onerosi o ad altri diritti che i consimili prodotti della nazione più favorita. In egual modo venne garantito il trattamento della nazione più favorita in quanto concerne il transito e l' esportazione. [5])

Il trattamento riservato alla bandiera nazionale relativamente ai navigli ed al loro carico, fu reciprocamente garantito anche ai navigli delle due parti contraenti nei rispettivi territorii. [6])

Però le disposizioni risguardanti il trattamento della nazione più favorita, non si applicano, in Austria: 1. Ai favori

[1]) Freundschafts-Schifffahrts- und Handels-Vertrag vom 30. Juli 1842 etc. art. XV.

[2]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und den Niederlanden von 26. März 1867. (Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 162).

[3]) Id. art. 9.

[4]) Id. art. 1.

[5]) Id. art. 2.

[6]) Id. art. 3.

speciali di cui godono da tempo immemorabile i sudditi ottomani pel commercio turco in Austria. 2. Ai favori speciali accordati per agevolare il commercio di confine degli Stati della lega doganale germanica. 3. Al cabotaggio ed alla pesca nazionale. — Nelle Colonie Neerlandesi: ai vantaggi accordati aisudditi, prodotti, merci e dalla bandiera delle nazioni asiatiche dell' Arcipelago orientale. Si convenne però che i favori di cabotaggio riservatisi da ambo le parti contraenti, saranno di pien diritto estesi all' altra parte, in quanto questi favori venissero in seguito accordati da una delle due parti a qualsiasi nazione straniera. [1])

I sudditi d' ambo le parti vengono poi ammessi a godere negli Stati dell' altra, della medesima protezione come i nazionali in tutto ciò che concerne la proprietà delle marche di fabbrica e di commercio. [2])

14. Colla **Confederazione Svizzera.**

Il Trattato conchiuso a Vienna il 14 Luglio 1868, colà scambiato nelle ratifiche il 5 Gennaio 1869. [3])

Resta in vigore per otto anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. [4])

Fu convenuto che le parti contraenti si tratterebbero reciprocamente sul piede della nazione più favorita, in tutto ciò che concerne i dazii d' entrata e d' uscita. In conseguenza ciascuna delle due parti s' obbliga di far entrare in vigore a favore dell' altra parte qualunque facilitazione, prerogativa e ribasso che sia stato conceduto od abbia a concedersi ad una terza Potenza.

Si eccettuano da tale disposizione:

a) i favori attualmente accordati o d' accordarsi in seguito, ad altri Stati limitrofi, per agevolare il commercio delle frontiere

---

[1]) Handels- und Schifffarhts-Vertrag vom 26. März 1867 etc. art. 4.

[2]) Id. art. 5.

[3]) Handelsvertrag vom 14. Juli 1868, zwischen Seiner Kaiserlichen und Königl. Apostol. Majestät zugleich in Vertretung des souveränen Fürstenthumes Liechtenstein einerseits, und der schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits. (Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 10).

[4]) Id. art. VII.

come pure le riduzioni od esenzioni daziarie valevoli soltanto per confini determinati, o per gli abitanti di singoli distretti.

b) i favori di cui godono gli Stati stretti in una completa unione doganale con una delle due parti.

Le parti contraenti s' accordarono inoltre di non portare impedimento al commercio reciproco, fra i loro paesi con qualsiasi divieto d' importazione, d' esportazione o di transito. Potranno farsi eccezioni a tale regola:

a) pei monopolii dello Stato (tabacco, sale e polvere da tiro);

b) per riguardi di polizia sanitaria;

c) relativamente ad occorrenze di guerra in circostanze straordinarie. [1])

Le merci d' ogni genere importate od esportate dall' uno dei due territorii nell' altro, sono esenti reciprocamente da qualunque dazio di transito; e quanto a questo le due parti si assicurarono il trattamento della nazione la più favorita. [2])

Le merci d' ogni genere importate dall' un territorio doganale nell' altro non debbono venire assoggettate ad imposte interne o di consumo più onerose di quelle che colpiscono o potrebbero colpire in avvenire i prodotti simili di fabbricazione nazionale. [3]) Questa disposizione non si applica alle imposte di consumo pelle bibite in alcuni Cantoni della Svizzera.

Le parti contraenti convennero inoltre di non attivare alcuna nuova imposta di simil genere; che le sussistenti non vengano aumentate, e che infine qualora un Cantone diminuisse l'imposta di consumo pei prodotti svizzeri, la stessa diminuzione sia applicabile in egual proporzione anche ai prodotti provenienti dall' Impero austro-ungarico. Relativamente alle imposte da pagarsi pei vini austriaci ed ungheresi, importati in Isvizzera in botti (anche doppie), qualunque ne sia il prezzo o qualità, le medesime non dovranno eccedere il minimum delle imposte che vengono esatte nel rispettivo Cantone sui vini esteri che vi si importano in botti semplici. [4])

---

[1]) Handelsvertrag vom 14. Juli 1868, etc. art. I.
[2]) Id. art. II.
[3]) Id. art. IV.
[4]) Id. art. V.

Coloro fra i commercianti, fabbricatori od industriali, i quali potessero comprovare che nel loro paese pagano le imposte prescritte dalla legge, qualora viaggino nell' esclusivo interesse della loro industria, con o senza campioni, sia personalmente sia col mezzo di commessi viaggiatori, non andranno sottoposti nel territorio dell' altra parte a qualsiasi ulteriore imposta.

Finalmente fu convenuto che i cittadini dell' una parte verranno trattati nel territorio dell' altra come i propri nazionali, qualora frequentino le fiere od i mercati per l' esercizio del loro commercio. [1])

15. Colla **Svezia e Norvegia.**

Il Trattato conchiuso a Vienna il 3 Novembre 1873, quivi scambiato nelle ratifiche il 15 Aprile 1874. [2])

Rimane in vigore per dieci anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. [3])

Fu convenuto che sussisterà piena ed intera libertà di commercio fra i sudditi delle due parti, nè saranno assoggettati a dazii, tasse, imposte o diritti sotto qualsiasi denominazione diversi o maggiori di quelli che saranno esatti dai nazionali. Così eguali saranno pei sudditi delle due parti, i privilegi e favori in affari commerciali. [4]) I prodotti del suolo e dell' industria dell' una parte verranno ammessi nel territorio dell' altra sullo stesso piede e soggetti alle stesse tasse che i cònsimili della nazione più favorita. [5]) Fu convenuto parimente il trattamento della nazione più favorita riguardo al transito ed all' esportazione. [6])

Quanto al diritto di navigazione il trattamento riservato alla nazione più favorita in quanto concerne i bastimenti ed il loro carico, fu reciprocamente garantito ai navigli delle due parti. [7]) Questa disposizione non si riferisce: nella Svezia e

---

[1]) Handelsvertrag vom 14. Juli 1868 etc. art. VI.

[2]) Schifffahrts- und Handels-Vertrag zwischen der österr.-ungar. Monarchie und dem Königreiche Schweden und Norwegen, vom 3. November 1873. (Reichsgesetzbl. a. 1874. N. 60).

[3]) Id. art. XI.

[4]) Id. art. I.

[5]) Id. art. II.

[6]) Id. art. II.

[7]) Id. art. III.

Norvegia al cabotaggio ed alla pesca nazionale; nell' Austro-Ungheria: ai favori accordati al commercio turco nell' Austro-Ungheria; ai favori accordati o da accordarsi per agevolare il commercio di confine (commerce de frontière); alle facilitazioni contenute nell' art. VI del Trattato 9 Marzo 1868 fra l' Austria e gli Stati della lega doganale; al cabotaggio, ed alla pesca nazionale. [1]) I fabbricanti e negozianti delle due parti, potranno fare acquisti a scopi della loro industria per raccogliere ordinazioni, nei territorii degli Stati contraenti. Resta però loro vietato lo spaccio di merci. [2])

Le navi mercantili delle due parti costrette da forza maggiore ad entrare in uno dei porti dell' uno o dell' altro Stato contraente, saranno quivi esenti da qualsiasi tassa di porto o di navigazione (droit de port ou de navigation) da esigersi per conto dello Stato. Tutte le operazioni relative al salvamento delle navi naufragate, nei casi di naufragio verranno dirette dai Consoli dei rispettivi Stati. [3])

16. Colla **Repubblica di Liberia.**

Il Trattato conchiuso a Vienna il 1 Settembre 1866, scambiato nelle ratifiche a Londra il 25 Settembre 1867. [4])

Resta in vigore per dieci anni dallo scambio delle ratifiche. [5])

Le parti contraenti s' intesero in favore d' una piena libertà di commercio pei sudditi delle due parti. [6]) I diritti di tonnellaggio, di navigazione, di porto, di pilotaggio, i dazii d' importazione ed altre imposte saranno eguali a quelle esatte pei nazionali. Eguale trattamento è riservato alle merci dell' un paese importate nel territorio dell' altro. [7]) Nei casi di naufragio le

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 3. November 1873 etc. art. IV.
[2]) Id. art. VI.
[3]) Id. art. IX.
[4]) Freundschafts-Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen dem Kaiserthume Oesterreich für sich, und zugleich in Vertretung des Souverainen Fürstenthums Liechtenstein, und der Republick Liberia vom 1. September 1866. (Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 129).
[5]) Id. art. X.
[6]) Id. art. II.
[7]) Id. art. III.

autorità locali dovranno prestare la più attiva assistenza, e l' ammontare delle spese di ricupero verrà stabilito dalle medesime. [1])

17. Col **Siam.**

Il Trattato conchiuso a Bangkok il 17 Maggio 1869, colà scambiato nelle ratifiche il 30 Aprile 1872. [2])

Fu convenuto che il presente trattato dopo il decorso di dodici anni sarà assoggettato ad una revisione, facendovi quelle aggiunte e miglioramenti suggeriti dall' esperienza. [3])

In virtù di questo trattato i rispettivi sudditi godranno nei territorii dell' altra parte intera protezione delle persone loro e delle proprietà, nonchè nel libero esercizio del commercio e della navigazione. [4]) Ai sudditi austriaci è accordato il libero esercizio della loro religione nel Siam. [5]) In caso di naufragio di un bastimento austro-ungherese, le autorità siamesi saranno tenute di prestare ai naufraghi ogni possibile assistenza pella salvezza del bastimento e del carico. [6]) Verso pagamento dei dazii d' importazione e d' esportazione (duties of importation and exportation) i bastimenti austriaci ed i loro carichi saranno esenti nei porti siamesi tanto nell' entrata che nell' uscita, da tutti i diritti di tonnellaggio (taxes of tonnage), pilotaggio (pilotage), ancoraggio (anchorage) e da altri di qualsiasi genere. [7]) Il dazio per merci introdotte nel Siam da bastimenti austriaci, non dovrà oltrepassare il tre per cento del valore. [8]) È soggetta però a restrizioni la vendita e l' importazione di: cannoni, palle di cannone, polvere da fuoco, munizioni etc. e l' oppio. Per l' importazione e vendita di bibite fermentate o distilate (fermented and destilled liquors) i sudditi austriaci godranno i medesimi privilegi in vigore pei sudditi francesi giusta la Convenzione del 7 Agosto

---

[1]) Freundschafts-Handels- und Schifffahrts Vertrag vom 1. September 1866 etc. art. VI.

[2]) Freundschafts-Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen der österr.-ungarischen Monarchie und dem Königreiche Siam vom 17. Mai 1869. (Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 8).

[3]) Id. art. XXV.

[4]) Id. art. I.

[5]) Id. art. III.

[6]) Id. art. VII.

[7]) Id. art. XVIII.

[8]) Id. art. XIX.

1867. Il Governo siamese però si riserva il diritto di proibire l' esportazione del riso, pesci e sale qualora possa temerne una mancanza nel paese. Denaro sonante, oro ed argento non coniato, vettovaglie ed effetti da persona, possono importarsi ed esportarsi esenti da dazio. [1])

18. Col **Giappone.**

Il Trattato conchiuso a Yeddo il 18 Ottobre 1869, colà scambiato nelle ratifiche il 12 Gennaio 1872. [2])

Fu convenuto che i porti e le città di Yokohama, Hiogo, Osaka, Nagasaki, Niigala, Ebisuminato, Hakodate e Yeddo, saranno aperte al commercio pei pertinenti della Monarchia Austro-Ungherese, e che in esse potranno i medesimi domiciliare permanentemente. [3]) Ai medesimi sudditi è fatta facoltà di esercitare liberamente nel Giappone la loro professione religiosa. [4]) Le autorità giapponesi ed i funzionarii consolari austro-ungarici, faranno quanto starà in loro potere per trarre in giudizio e costringere al pagamento il rispettivo suddito che non pagasse quanto dovesse al suddito dell' altra parte. [5]) Il Governo giapponese si è obbligato di erigere nei porti aperti, magazzini (warehouses) nei quali potranno rimanere depositate le merci importate, senza pagare dazio. [6]) È fatto lecito ai sudditi austro-ungarici di comperare dai giapponesi e di vendere ai medesimi tutte le qualità di articoli; la stessa cosa è permessa ai pertinenti dell' Impero del Giappone. [7])

Gli appartenenti austro-ungarici potranno prendere al loro servizio giapponesi, in qualità d' interpreti, maestri, servi etc. Sarà libero ai giapponesi di prendere servizio a bordo di bastimenti austro-ungarici; e potranno accompagnare i loro padroni all' estero. [8])

---

[1]) Freundschaft-Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 17. Mai 1869 etc. art. XXII.

[2]) Freundschafts - Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen der österr.-ungar. Monarchie und dem Kaiserthume Japan, vom 18. October 1869. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 128).

[3]) Id. art. III.

[4]) Id. art. IV.

[5]) Id. art. V.

[6]) Id. art. X.

[7]) Id. art. XIII.

[8]) Id. art. XV.

I rispettivi sudditi potranno nei vicendevoli pagamenti valersi tanto di monete estere, che giapponesi. [1]) In caso di naufragio d' un bastimento austriaco, le autorità giapponesi presteranno ogni possibile soccorso. [2]) Nei porti aperti del Giappone potranno sbarcarsi e depositarsi in magazzini custoditi da impiegati austriaci provvigioni d' ogni sorta per bastimenti da guerra austro-ungarici, senza pagamento di dazio. [3])

19. Colla **China.**

Il Trattato conchiuso a Pekino il 2 Settembre 1869 scambiato nelle ratifiche a Shanghai il 27 Settembre 1871. [4])

Fu convenuto che ognuna delle parti contraenti abbia il diritto di chiedere dopo il decorso di dieci anni la revisione della tariffa e degli articoli del presente trattato relativi al commercio. Se però nei sei mesi successivi non fosse fatta alcuna domanda, la tariffa resterà in vigore per altri dieci anni decorribili dall' epoca suddetta, e lo stesso si osserverà dopo il decorso di ogni successivo periodo decennale.

Qualora però prima del decorso dei primi dieci anni venisse fatta una revisione del trattato o della tariffa con una delle Potenze che hanno conchiuso un trattato colla China, i vantaggi relativi dovranno tosto valere anche pel Governo di S M. I. R. Apostolica. [5])

Si stabilì che i sudditi delle due parti godranno nei vicendevoli Stati piena tutela della persona e della proprietà [6])

Ai sudditi austro-ungarici insieme alle loro famiglie viene permesso di prendere soggiorno, esercitare il commercio e l' industria con piena sicurezza e senza alcun ostacolo nei porti e città di Canton, Swatow, Amoy, Foochow, Ningpo, Shanghai, Chiankiang, Nanking, Kinkiang e Hankan, sul fiume Yang-tse a

[1]) Schiffahrts- und Handels-Vertrag vom 18. October 1869 etc. art. XVI.
[2]) Id. art. XVIII.
[3]) Id. art. XIX.
[4]) Freundschaft-Handels- und Schiffahrts-Vertrag zwischen der österreich.-ungarischen Monarchie und dem Kaiserthume China, vom 2. September 1869. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 58),
[5]) Id. art. XLIV.
[6]) Id, art. I.

Chee-foo (Yentai), Tientsin e Newckuang, poi a Tamsui e Taiwan-foo sull' isola Formosa ed a Kiung-chow sull' isola Haiman. Nell' interno del paese gli stessi sudditi possono esercitare il cōmmercio al pari di quelli di altre nazioni, non però istituire depositi di merci. [1])

I bastimenti mercantili austro-ungarici potranno visitare i porti e le città aperte al commercio estero e navigare liberamente colle loro merci da un porto all' altro. Resta però vietato di visitare altri porti o di far contrabbando alle coste. [2])

I sudditi austro-ungarici che viaggiano nell' interno per esercitare il commercio, devono munirsi al paro dei sudditi di altre potenze di documenti da viaggio; a quelli che viaggianó sòlo per divertimento, sarà rilasciato dal Console un passaporto vidimato dall' autorità locale. [3])

Agli stessi sudditi è fatto lecito di prendere al loro servizio pertinenti dell' Impero chinese. [4]) La proprietà dei sudditi austriaci nella China è dichiarata inviolabile. [5]) Entro 24 ore dopo l' arrivo d' un bastimento austriaco in un porto della China, devono essere consegnate al Console le carte del bastimento, lettere di porto etc. che saranno consegnate dal medesimò all' ispettore doganale. [6]) I negozianti austriaci che avessero a far condurre a terra od a caricare su di un bastimento delle merci, dovranno ricercare il permesso al detto ispettore doganale. [7]) I capitani e negozianti austriaci potranno prendere a pigione qualsiasi qualità di barche da scarico e di carreggiabili pel trasporto di merci e passeggeri, regolando il prezzo d' affitto delle barche mediante accordo fra gl' interessati, senza l' intervento dell' autorità chinese. [8]) I detti negozianti pagheranno i dazii d' importazione e d' esportazione fissati nella tariffa doganale annessa al presente trattato, ed in nessun caso dazii maggiori di quelli pagati dai

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 2. September 1869 etc. art. III.
[2]) Id. art. X.
[3]) Id. art. XI.
[4]) Id. art. XII.
[5]) Id. art. XIII.
[6]) Id. art. XVI.
[7]) Id. art. XVII.
[8]) Id. art. XIX.

negozianti della nazione più favorita. [1]) Il pagamento dei dazii s' effettua presso le case bancarie indicate dal Governo chinese in argento Sicee od in monete estere. [2]) I bastimenti mercantili austriaci di oltre 150 tonnellate pagano 4 Mace per tonnellata; i bastimenti di 150 tonnellate o meno pagano 1 Mace per tonnellata. Pel calcolo di queste tasse serve di base la misura delle tonnellate inglesi. [3]) È libero ai bastimenti austriaci che esercitano il cabotaggio di trasportare prodotti chinesi da un porto aperto ad un altro, verso pagamento del dazio a tariffa da farsi nel porto di carico, e della tassa di cabotaggio nel porto di scarico. [4]) Le multe in denaro e le confische per contravenzioni sono devolute a favore del Governo chinese. [5]) È libero alle navi da guerra austro-ungariche in tempo di pace, di visitare tutti i porti chinesi senza distinzione. [6])

20. Coll' **Italia.**

Il Trattato conchiuso a Firenze il 23 Aprile 1867; colà scambiato nelle ratifiche il 30 Giugno a. s. [7])

Il presente trattato resta in vigore per nove anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. [8])

Fu convenuto che vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi dei due Stati, i quali potranno liberamente stabilirsi nel territorio dell' altro Stato. I medesimi non avranno a pagare altre o maggiori contribuzioni che quelle riscosse dai nazionali; ed i privilegi di qualsiasi genere di cui sono in godimento i sudditi dell' uno dei due Stati nell' esercizio del commercio e della navigazione, s' intenderanno comuni ai sudditi dell' altro. [9])

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 2. September 1869 etc. art. XX.
[2]) Id. art. XXVI.
[3]) Id. art. XXVII.
[4]) Id. art. XXX.
[5]) Id. art. XXXIII.
[6]) Id. art. XXXIV.
[7]) Handels- und Schifffahrts - Vertrag zwischen Oesterreich und Italien, vom 23. April 1867. (Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 108). — Questo Trattato venne già denunciato da parte del Governo italiano.
[8]) Id. art. XVII.
[9]) Id. art. I.

Quei commercianti od industriali i quali pagano nello Stato di loro residenza i diritti legali per l' esercizio della loro industria, qualora viaggino per ricevere commissioni a fare acquisti, con o senza campioni non andranno soggetti nel territorio dell' altra parte ad una ulteriore imposta. I sudditi dell' altro Stato saranno trattati come i nazionali allorchè frequentino le fiere ed i mercati per l' esercizio della loro industria. Gli stessi sudditi i quali esercitassero il mestiere di carrettiere o la navigazione marittima o fluviale, non saranno sottoposti ad alcuna tassa industriale nel territorio dell' altra parte. [1])

I sudditi dell' una parte saranno esenti nel territorio dell' altro da qualunque servizio militare di terra e di mare, da contribuzioni di guerra, requisizioni etc. fatta però eccezione pegli oneri dipendenti dal possedimento d' immobili. Rispetto alle loro persone e proprietà saranno trattati come i nazionali. [2])

I rispettivi sudditi avranno reciprocamente il diritto d'acquistare e possedere beni d' ogni specie sì mobili che immobili, e disporne liberamente al pari dei nazionali. [3]) I medesimi potranno regolare i loro affari liberamente come i nazionali. [4]) Le parti contraenti si obbligarono di non portare nocumento al commercio reciproco con qualsiasi divieto d' importazione, esportazione e transito, fatta solo eccezione pei monopoli dello Stato, per riguardi di polizia sanitaria e relativamente ad occorrenze di guerra in circostanze straordinarie. [5]) I diritti d' importazione, esportazione e transito sono regolati sullo stesso piede di quelli accordati alle nazioni più favorite; fatta eccezione pei favori accordati a Stati limitrofi per agevolare il commercio di frontiera, e per quelli di cui sono in godimento gli Stati uniti in completa unione doganale. [6]) In caso di naufragio d' un naviglio dell' una parte sulle coste o nel dominio dell' altra, verrà da questa prestata ogni assistenza pel salvo delle persone e del carico. [7]) Le vie di

---

[1]) Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 28. April 1867 etc. art. II.
[2]) Id. art. III.
[3]) Id. art. IV.
[4]) Id. art. V.
[5]) Id. art. VI.
[6]) Id. art. VII.
[7]) Id. art. XX.

comunicazione per acqua e quelle per terra sono accessibili liberamente ai sudditi delle due parti sotto le stesse condizioni che valgono pei nazionali. [1])

Nelle operazioni di dogana ogni impedimento verrà alleviato. [2]) Le imposte interne non colpiranno i prodotti dell' altra parte in una misura superiore che i prodotti simili nazionali. [3]) Gli articoli di oreficeria saranno sottoposti al regime di controllo e pagheranno come i consimili nazionali i diritti di marchio e garanzia. [4]) Le parti contraenti si obbligarono di punire reciprocamente il contrabbando. [5]) Non sarà prelevato nessun diritto di scalo e di trasbordo; [6]) ed i sudditi dell' altra parte godranno la stessa protezione al pari dei nazionali rispetto al diritto di proprietà sui marchi di fabbrica e di commercio. [7]) I bastimenti dell' una parte vengono parificati ai bastimenti dell' altra, rispetto alle tasse, al carico ed allo scarico. Ciò vale anche pel cabotaggio. [8]) Del pari le merci d' ogni genere e provenienza delle quali nell' uno degli Stati è permessa l' importazione, esportazione e transito, od il deposito con bastimenti nazionali, potranno essere importate, esportate, transitate o depositate con bastimenti dell' altro Stato, senza pagare altri o maggiori dazii e diritti, e partecipando ai medesimi privilegi che le merci nazionali. [9]) Non viene percepito alcun diritto di navigazione e di porto pei bastimenti dell' una parte che entrino nei casi d' infortunio nei porti dell' altra. [10])

§ 4.

Del Diritto di Navigazione sui fiumi.

Letteratura:

Caratheodory: Du droit international concernant les grands cours d'eau; (Leipsic, 1861). — Cremer van den Burgh: Historia

[1]) Handels- und Schiffahrts-Vertrag vom 28. April 1867 etc. art. XXI. XXII.
[2]) Id. art. XI.
[3]) Id. art. XII.
[4]) Id. art. XIII.
[5]) Id. art. XIV.
[6]) Id. art. XV.
[7]) Id. art. XVI.
[8]) Id. art. XVII.
[9]) Id. art. XIX.
[10]) Id. art. XX.

novarum legum de fluminum communium navigatione; (Lugduni Bat. 1835). — Wurm: Fünf Briefe über die Freiheit der Flussschifffahrt; (Leipzig, 1858). — Mirus: Das Seerecht und die Flussschifffahrt nach dem preussischen Gesetze; (Leipzig, 1838).

Già i trattati di Parigi e di Vienna del 1814 e 1815, hanno sanzionato dei principii comuni applicabili a tutte le nazioni d' Europa intorno all' esercizio del diritto di navigazione fluviale. Codesti principii possono riassumersi nelle proposizioni seguenti:

1. La navigazione su tutti i fiumi d' Europa, i quali nel loro corso navigabile, separano od attraversano più Stati, è libera fino alla loro imboccatura nel mare, nè può la medesima venire interdetta a qualsiasi, in linea di commercio.

2. Gli Stati rivieraschi esercitano il loro diritto di sovranità sulle riviere che percorrono i loro territorii; senza portare il menomo pregiudizio alla libertà di navigazione. Laonde non possono più stabilirsi degli entrepôts e dei luoghi di trasbordo forzati, nè i medesimi possono venire conservati che in quanto sieno utili alla navigazione ed al commercio.

3. La determinazione dei diritti di navigazione è indipendente dal valore e dalla qualità particolare delle mercanzie.

4. La polizia di navigazione sui fiumi dev' essere regolata d' un modo uniforme, e fissata d' un comune accordo senza poter essere cangiata da un solo degli Stati rivieraschi. I medesimi sono ancora tenuti di vegliare al mantenimento delle spiaggie, del letto delle riviere etc.

Codesti principii generali, vennero poscia, in virtù di convenzioni speciali, applicati a molti fra i più importanti fiumi d' Europa. [1])

---

[1]) Vedi Heffter: Völkerrecht, I. § 77.

§ 5.

Convenzioni di Navigazione sui fiumi e sui laghi coll' Impero Austro-Ungarico.

Le principali Convenzioni di navigazione sui fiumi (Fluss-Schifffahrtsacten) e sui laghi (See-Schifffahrts Ordnungen) segnate in questi ultimi tempi dall' Impero austro-ungarico in concorso agli Stati rivieraschi sono le seguenti:

1. *Navigazione sull' Elba:*

Un trattato speciale venne segnato col Governo della Germania, conchiuso a Vienna il 22 Giugno 1870. [1])

Scopo di questo trattato si fu l' abolizione del dazio di navigazione su quel fiume. Venne perciò convenuto che dal 1 Luglio 1870 in poi non si potrebbero riscuotere tasse dai navigli e loro carichi, come pure dalle zattere percorrenti il fiume Elba, senonchè per l' uso di stabilimenti speciali destinati a facilitare il commercio. [2])

2. *Navigazione sulla Schelda:*

Il diritto di navigazione sulla Schelda venne regolato dalla Convenzione segnata a Bruxelles il 16 Luglio 1863 in concorso col Belgio e gli altri Stati interessati. Anche questa Convenzione ebbe per oggetto l' abolizione dei diritti daziarii per la libera navigazione su quel fiume. [3])

3. *Navigazione sul Danubio:*

Il Trattato di Parigi del 30 Marzo 1856 stabiliva che i principii fissati dall' Atto del congresso di Vienna dell' anno 1815 in materia di navigazione fluviale fossero egualmente applicabili al Danubio, e che una Commissione composta dei delegati del-

---

[1]) Uebereinkunft vom 22. Juni 1870; zwischen den k. und k. und der Regierung des norddeutschen Bundes, die Aufhebung des Elbzolles betreffend (Reichsgesetzbl. a. 1870. N. 99).

[2]) Id. art. 1.

[3]) Staatsvertrag vom 16 Juli 1863; über die Ablösung des Scheldezolles. (Reichsgesetzbl. a. 1864. N. 1).

l' Austria, Baviera, Turchia e Württemberg, venisse instituita allo scopo di regolare di conformità la navigazione del detto fiume. In seguito a che le dette Potenze segnarono un „Acte de navigation du Danube" conchiuso a Vienna il 7 Novembre 1857.[1])

Le disposizioni contenute nel suindicato trattato del 1856 concernenti la navigazione sul Danubio furono ancora dettate coll' espressa riserva, che una Commissione europea composta dei delegati delle Potenze interessate, studiasse i mezzi onde porre le imboccature del Danubio e le parti vicine al mare nelle migliori condizioni possibili di navigazione, e potessero così venire attuate le disposizioni sunnominate del Trattato di Parigi. In virtù di questo mandato la commissione europea a tal uopo stabilitasi giunse a realizzare degl' importanti miglioramenti nel regime della navigazione. Il nuovo stato di cose così stabilito nel Basso Danubio, avendo creati pei diversi Stati interessati nuovi diritti e nuovi obblighi, questi pensarono di regolarli con un apposito atto pubblico, detto: „Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube" segnato a Galatz il 2 Novembre 1865 e ratificato col protocollo della sessione del 28 Marzo 1866 delle conferenze di Parigi.[2])

Siccome però coll' art. 12 del „Regolamento di navigazione e di polizia pel Danubio" veniva autorizzata la commissione internazionale a modificare il medesimo a seconda dei bisogni riconosciuti posteriormente all' attuazione del suddetto Regolamento del 2 Novembre 1865, la detta commissione sanzionava un nuovo „Regolamento" in data 8 Novembre 1870, detto „Réglement de Navigation et de Police applicable au Bas-Danube"[3])

Ultimamente poi i Governi dell' Austria-Ungheria, Germania, Francia, Gran Brettagna, Italia, Russia, e Turchia, animate dal desiderio di assicurare nuove facilitazioni all' attività commerciale di tutte le nazioni, assoggettarono a revisione e modificarono alcune stipulazioni del Trattato di Parigi 30 Marzo 1856 riguar-

[1]) Donauschifffahrts-Acte. (Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 18).

[2]) Schifffahrts-Acte für die Donau-Mündungen. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 109).

[3]) Reichsgesetzbl. a. 1878. N. 16.

danti la navigazione del Mar Nero e del Danubio, ed a tale effetto conchiusero un trattato speciale segnato a Londra il 13 Marzo 1871. [1])

4. *Navigazione sul Pruth:*

L' esercizio della navigazione sul Pruth venne regolato dalle stipulazioni conchiuse fra l' Impero austro-ungarico, la Russia ed i Principati Uniti, colla Convenzione 3/15 Dicembre 1866. [2])

5. *Navigazione sul lago di Costanza:*

La navigazione sul lago di Costanza venne regolata con un' apposita Convenzione, detta: „Regolamento per la navigazione internazionale e pei porti del lago di Costanza" stipulata a Bregenz il 22 Settembre 1867 dai Commissarii dell' Austria, Baviera, Würtemberg, Baden e della Svizzera avente per iscopo di „mantenere l' ordine nella navigazione a vapore ed a vela" su quel lago, e di „regolare i rapporti di navigazione". [3])

§ 6.

Delle Convenzioni Postali.

Letteratura:

Heidemann: Das Post-Wesen unserer Zeit; (Leipzig, 1854). — Colonial and international postage; (London, 1854).

Per Convenzioni postali (Conventions de poste) si designano quei particolari accordi internazionali, pei quali due o più Stati intendono stabilire delle comunicazioni postali perio-

---

[1]) Staatsvertrag vom 13. März 1871; in Betreff der Abänderung einiger Bestimmungen des Pariser Tractates vom 30. März 1856 über die Schifffahrt auf dem schwarzen Meere und der Donau. (Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 54).

[2]) „Stipulations concernant la navigation du Pruth". (Reichsgesetzbl. a. 1870. N. 69).

[3]) „Internationale Schifffahrts- und Hafen-Ordnung für dem Bodensee". (Reichsgesetzbl. a. 1868. N. 19).

diche e regolari pel trasporto delle corrispondenze di ogni specie fra territorii degli Stati contraenti.

Il movimento postale fra l'Impero austro-ungarico e gli Stati esteri è attualmente regolato dall' ultima Convenzione postale internazionale segnata a Berna il 9 Ottobre 1874, ivi scambiata nelle ratifiche il 3 Maggio 1875, [1]) e concernente la costituzione di una „unione generale delle poste". La detta Convenzione fu conchiusa fra gli Stati seguenti: Germania, Austro-Ungheria, Belgio, Danimarca, Egitto, Spagna, Stati Uniti d'America, Francia, Gran Brettagna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Rumenia, Russia, Serbia, Svizzera e Turchia.

Le disposizioni portate da questa Convenzione sono come in appresso:

I paesi fra i quali viene conchiuso il presente trattato, formano sotto la denominazione di „Union générale des postes" un solo territorio postale per lo scambio reciproco delle corrispondenze (correspondances) fra i loro ufficii postali. [2])

Le disposizioni di questo trattato si estenderanno alle lettere (lettres), alle carte di corrispondenza (cartes-correspondances), ai libri (livres), ai giornali ed altri stampati (journeaux et autres imprimés), ai campioni di merci (echantillons de marchandise) e alle carte d' affari (papiers d' affaires) provenienti da uno dei paesi dell' Unione e destinati ad un altro di quei paesi. Le medesime si applicheranno egualmente allo scambio postale (échange postale) dei suaccennati oggetti fra i paesi dell' Unione ed i paesi non appartenenti all' Unione, in quanto da tale scambio vengono toccati i territorii di almeno due delle parti contraenti. [3])

La tassa generale dell' Unione è fissata a 25 centesimi (25 centimes) per la lettera semplice affrancata (lettre simple affranchie). Come misura transitoria viene però concessa ad ogni paese avuto riguardo al suo sistema monetario e ad altri rapporti, la facoltà di percepire una tassa maggiore o minore della

[1]) Vertrag vom 9. October 1874; betreffend die Gründung eines allgemeinen Postvereins. (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 88).

[2]) Id. art. 1.

[3]) Id. art. 2.

suaccennata, purchè questa non importi più di 32 e non meno di 20 centesimi. Sarà considerata come lettera semplice ogni lettera, il cui peso non oltrepassa 15 grammi. Per le lettere di peso maggiore sarà calcolato un porto semplice per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi.

La tassa delle lettere (port des lettres) non affrancate importa il doppio della tassa fissata nel paese di destinazione per le lettere affrancate.

Le carte di corrispondenza debbono essere affrancate. La tassa relativa viene fissata alla metà di quella per le lettere affrancate, ed è permesso di arrotondare le frazioni.

Pel trasporto marittimo di più di 300 leghe di mare entro il territorio dell' Unione può esser calcolata un' addizionale (surtaxe) al porto ordinario, la quale però non può sorpassare la metà della tassa generale dell' Unione per una lettera affrancata. [1])

La tassa generale dell' Unione per carte d' affari, campioni di merci, giornali, libri non legati o legati, opuscoli (brochures) per musica, viglietti di visita, cataloghi, prospetti, annunzii ed avvisi di varie qualità, sieno i medesimi stampati, incisi, litografati od autografati, e per fotografie, è fissata a 7 cent. per ogni spedizione semplice (envoi simple).

Quale misura transitoria è però concessa ad ogni paese, avuto riguardo al suo sistema monetario e ad altri rapporti, la facoltà di percepire una tassa maggiore o minore della sovraccennata, purchè la medesima non sia maggiore di 11 o minore di 5 cent.

Sarà considerata come spedizione semplice ogni spedizione il cui peso non oltrepassi i 50 grammi. Per spedizioni che oltrepassano questo peso sarà calcolato per ogni 50 grammi un porto semplice (port simple).

Qualora il trasporto per mare entro il territorio dell' Unione importi più di 300 leghe marine, può aggiungersi alla tassa ordinaria un' addizionale, la quale però non può sorpassare la metà della tassa generale dell' Unione fissata per spedizioni di tal categoria.

---

[1]) Vertrag vom 9. October 1874 etc. art. 8.

Il peso massimo dei campioni di merci viene fissato a 250 grammi, quello di tutti gli altri oggetti sövra citati a 1000 grammi.

Al Governo di cadauno dei paesi appartenenti all' Unione è riservato il diritto di non ammettere sul proprio territorio l'inoltro e la distribuzione degli oggetti accennati nel presente articolo, riguardo ai quali non venne corrisposto alle leggi, ordinanze o norme, che regolano le condizioni della loro pubblicazione e diffusione. [1])

Gli oggetti accennati nell' articolo 2 possono spedirsi anche raccömandati.

Ogni spedizione raccomandata deve essere anche affrancata.

La tassa di affrancazione delle spedizioni affrancate è uguale a quella delle spedizioni non affrancate.

La tassa di raccomandazione e la tassa delle ricevute di ritorno non può essere maggiore di quella fissata pel servizio interno del paese d' origine.

Qualora venisse smarrita una spedizione raccomandata, e salvo il caso di forza maggiore sarà pagata un' indennità di 50 franchi al mittente o dietro sua domanda al destinatario, da quell' amministrazione nel cui territorio o nel cui servizio postale marittimo avvenne lo smarrimento, vale a dire, andò perduta la traccia della spedizione, purchè quest' amministrazione dietro le leggi del proprio paese sia responsabile anche del movimento interno per lo smarrimento di spedizioni raccomandate.

Il pagamento di quest' indennità dovrà effettuarsi quanto prima possibile, al più tardo però entro un anno decorribile dal giorno della reclamazione.

Il diritto ad indennità è prescritto, qualora non venisse insinuato entro il periodo di un anno decorribile dall' impostazione della spedizione raccomandata. [2])

L' affrancazione di qualsiasi spedizione non può farsi che mediante francobolli o coperte da lettere timbrate, valevoli nel paese d' origine.

Giornali ed altri stampati, che non sieno affrancati od in-

---

[1]) Vertrag vom 9. October 1874 etc. art. 4.
[2]) Id. art. 5.

sufficientemente affrancati non verranno inoltrati. Le altre spedizioni non affrancate od insufficientemente affrancate saranno tassate come lettere non affrancate, detratto però il valore delle coperte da lettera timbrate o dei franco-bolli. [1])

Per l' inoltro ulteriore di oggetti postali entro il territorio dell' Unione non si percepisce alcun porto supplementare (port supplémentaire).

Solo nel caso che una spedizione dal movimento interno di un paese appartenente all' Unione passa in seguito all' inoltro ulteriore nel circondario di un altro paese dell' Unione, l' amministrazione del luogo di destinazione vi aggiungerà la propria tassa interna. [2])

La corrispondenza ufficiale in affari del servizio postale è esente da porto. Fuori di questo caso non è ammessa nè franchigia nè diminuzione di porto. [3])

Ogni amministrazione terrà per intero le somme percepite in base ai premessi articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Non ha quindi luogo per tal motivo alcun conteggio fra le singole amministrazioni dell' Unione.

Le lettere e le altre spedizioni postali non possono essere nel paese di origine od in quello di destinazione aggravate a carico del mittente o del destinatario di alcun' altra tassa o competenza postale diversa da quelle previste nei articoli summenzionati. [4])

La libertà di transito è garantita in tutto il territorio dell' Unione.

Vi sarà quindi piena ed illimitata libertà di scambio e le singole amministrazioni postali dell' Unione potranno spedirsi reciprocamente, a seconda dei bisogni del movimento e delle convenienze del servizio postale nel transito pei paesi intermediarii, le corrispondenze in pacchi chiusi oppure aperte.

I pacchi chiusi e le corrispondenze aperte devono sempre inoltrarsi per le vie più rapide di cui dispongono le amministrazioni postali.

---

[1]) Vertrag vom 9. October 1874 etc. art. 6.
[2]) Id. art. 7.
[3]) Id. art. 8.
[4]) Id. art. 9.

Qualora più vie presentino la medesima celerità, l'amministrazione mittente ha la scelta della via.

L'inoltro in pacchi chiusi deve effettuarsi ogni qualvolta la qualità delle lettere o delle altre spedizioni postali è tale da inceppare, dietro la dichiarazione dell'amministrazione interessata, le operazioni dell'ufficio, cui incombe l'ulteriore inoltro.

L'amministrazione mittente paga all'amministrazione del territorio di transito un abbuono di 2 franchi pel chilogramma di lettere, e di 25 centesimi pel chilogramma degli oggetti enumerati nell'articolo 4, di peso netto, sia che il transito si effettui in pacchi chiusi od aperti.

Quest'abbuono può aumentarsi a 4 franchi per le lettere ed a 50 centesimi per gli oggetti enumerati nell'art. 4, qualora il tratto di transito sul territorio della stessa amministrazione importi più di 750 chilometri.

S'intende però, che ovunque il transito si effettua già ora gratuitamente, od è soggetto a tasse minori, rimangono ferme queste disposizioni.

Qualora il tratto di transito per mare entro il territorio dell'Unione importa più di 300 leghe marine, l'amministrazione che ha regolato il servizio postale per mare ha diritto dell'abbuono delle spese di questo inoltro.

I membri dell'Unione si obbligano di ribassare queste spese più che sia possibile. L'abbuono, che può chiedere per tal motivo l'amministrazione che provvede al trasporto per mare, dalla spedizione mittente, non potrà sorpassare 6 franchi e 50 cent. pel chilogramma di lettere e 50 centesimi pel chilogramma degli altri oggetti accennati nell'art. 4 (peso netto) (poids net).

In nessun caso queste spese possono essere superiori a quelle, che attualmente si bonificano. Non sarà pagato quindi alcun abbuono per l'inoltro su quelle vie della posta di mare, per le quali non venne pagato finora.

Per stabilire il peso delle corrispondenze di transito in pacchi chiusi od aperte, sarà fatta in epoche da stabilirsi di comune accordo una rilevazione statistica di queste spedizioni durante due settimane. Il risultato di queste rilevazioni servirà, fino

ad un' eventuale nuova rilevazione, di base ai conti delle amministrazioni fra di loro.

Ogni amministrazione potrà chiedere una nuova rilevazione:

1. nel caso di una modificazione essenziale nel corso delle corrispondenze;

2. dopo l' espiro di un anno dalla data dell' ultima constatazione.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione alla posta delle Indie orientali, od agli oggetti postali inoltrati pel territorio degli Stati Uniti dell' America mediante le ferrovie fra Nuova York e San Francisco. Questi trasporti formeranno anche in seguito l' oggetto di particolari accordi fra le amministrazioni interessate. [1])

I rapporti dei paesi dell' Unione coi paesi non appartenenti all' Unione saranno regolati dai trattati speciali esistenti attualmente fra essi o da conchiudersi in avvenire.

Le tasse da percepirsi pel trasporto fuori dei confini dell' Unione saranno fissati da questi trattati; esse nel caso concreto saranno aggiunte alla tassa dell' Unione.

In conformità alle determinazioni dell' articolo 9 la tassa dell' Unione sarà ripartita come segue:

1. L' amministrazione dell' Unione mittente trattiene per intero la tassa dell' Unione per le corrispondenze affrancate destinate ai paesi esteri.

2. L' amministrazione dell' Unione del paese di destino trattiene per intero la tassa dell' Unione per le corrispondenze non affrancate provenienti da paesi esteri.

3. Quell' amministrazione dell' Unione, che scambia pacchi di lettere chiusi con paesi esteri, trattiene per intero la somma dell' Unione per le corrispondenze affrancate da paesi esteri, e per le corrispondenze non affrancate per paesi esteri.

Nei casi accennati ad 1, 2 e 3, l' amministrazione che scambia i pacchi delle lettere non ha alcun diritto ad un abbuono di transito. In tutti gli altri casi le spese di transito vanno pagate secondo le disposizioni dell' articolo 10. [2])

---

[1]) Vertrag vom 9. October 1874 etc. art. 10.
[2]) Id. art. 11.

Lo scambio delle lettere con indicazione di valore e degli assegni postali formerà oggetto di accordi ulteriori fra i singoli paesi o gruppi di paesi dell' Unione. [1])

Le amministrazioni postali dei diversi paesi che formano l' Unione, sono competenti di stabilire di comune accordo in un regolamento tutte le misure d' ordine e di dettaglio necessarie per l' esecuzione del presente trattato. S' intende che le disposizioni di questo regolamento potranno in qualunque tempo essere modificate di comune accordo fra le amministrazioni dell' Unione.

Le singole amministrazioni possono prendere fra loro gli occorrenti accordi su quei punti, che non toccano l' assieme dell' Unione, come sarebbero: la regolazione dei rapporti al confine, la fissazione dei distretti di confine con tassa ridotta, le condizioni dello scambio degli assegni postali, delle lettere con valori dichiarati etc. [2])

Colle stipulazioni del presente trattato non viene alterata nè l' interna legislazione postale dei singoli paesi, nè viene limitato il diritto delle parti contraenti di tener fermi e di conchiudere trattati, o di lasciar sussistere allo scopo del progressivo miglioramento unioni postali più strette o di fondarne di nuove. [3])

Sotto il nome di „Ufficio internazionale dell' Unione generale delle poste" (Bureau international de l' Union générale des postes) sarà organizzato un ufficio centrale, che fungerà sotto la superiore sorveglianza di un' amministrazione postale designata dal Congresso, e le cui spese saranno sostenute da tutte le amministrazioni degli Stati contraenti.

Quest' ufficio avrà l' incarico di compilare, pubblicare e distribuire tutte le communicazioni di ogni genere, che interessano il servizio internazionale delle poste, di emettere a domanda degli interessati un parere su questioni dubbie, di istruire le eventuali proposte di modificazioni del regolamento di esecuzione, di notificare le modificazioni adottate, di facilitare le operazioni della contabilità internazionale, segnatamente nelle relazioni previste nell' art. 10, ed in generale di occuparsi di tutti gli studi e

---

[1]) Vertrag vom 9. October 1874 etc. art. 12.
[2]) Id. art. 13.
[3]) Id. art. 14.

lavori, che gli vengono affidati nell'interesse dell'Unione postale. [1])

In caso di dissenso fra due o più membri dell'Unione relativamente all'interpretazione del presente trattato, la questione dovrà essere decisa da un giudizio arbitramentale; a tal effetto ognuna delle amministrazioni interessate sceglierà un membro dell' Unione non interessato nell' affare.

La decisione degli arbitri sarà pronunciata a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti gli arbitri sceglieranno, per provocare una decisione, un' altra amministrazione pure non interessata nella questione. [2])

I paesi d'oltremare, che non fanno ancora parte dell' Unione possono accedervi alle condizioni seguenti:

1. Consegneranno la loro dichiarazione a quell' amministrazion, che è incaricata della gestione dell' ufficio internazionale.

2. Si assoggetteranno alle stipulazioni del trattato dell'Unione, salvo d' intendersi ulteriormente sulle spese del trasporto marittimo.

3. Alla loro adesione all' Unione dovrà precedere un accordo con quelle amministrazioni postali, colle quali hanno convenzioni postali, e colle quali stanno in rapporti diretti.

4. Per raggiungere quest' accordo, l' amministrazione gerente convocherà una riunione delle amministrazioni interessate e dell' amministrazione che domanda l' accesso.

5. Tostochè sarà raggiunto un accordo, l' amministrazione gerente ne avviserà tutti i membri dell' Unione generale delle poste.

6. Qualora entro un periodo di tempo di sei settimane decorribili dal giorno di questa partecipazione non fossero state presentate obiezioni, l' adesione si considererà come eseguita, e l' amministrazione gerente ne darà comunicazione all' amministrazione aderente. L' accesso definitivo sarà constatato mediante

---

[1]) Vertrag vom 9. October 1874 etc. art. 15.
[2]) Id. art. 16.

un atto diplomatico fra il Governo dell' amministrazione gerente ed il Governo dell' amministrazione ammessa all' Unione. [1])

Ogni tre anni almenò si riunirà un Congresso di plenipotenziarii dei paesi partecipanti all' Unione, allo scopò di perfezionare il sistema dell' Unione, d'introdurvi i miglioramenti ritenuti necessari, e per discutere gli affari comuni.

Ogni paese ha un voto.

Ogni paese può farsi presentare da uno o più delegati, o mediante delegazione di un altro paese.

S' intende però, che il delegato od i delegati non possonō rappresentare che due paesi, compreso quello dal quale vennero delegati.

La prossima riunione avrà luogo a Parigi nel 1877.

Il Congresso può però essere convocato anche prima, se la domanda viene fatta da un terzo almeno dei membri dell' Unione. [2])

Il presente trattatō entrerà in vigore col 1 Lugliō 1875.

Esso è stipulato per tre anni, decorribili da quella data. Scorso questo periodo di tempo lo si riterrà prolungato a tempo indeterminato, ogni parte contraente però avrà il diritto di ritirarsi dall' Unione, dando un preavviso di un anno. [3])

A partire dal giorno dell' esecuzione del presente trattato sono abrogate le disposizioni di tutti i trattati speciali conchiusi fra i singoli paesi e fra le singole amministrazioni, in quanto non siano conciliabili colle determinazioni del presente trattato, senza pregiudizio però delle disposizioni dell' art. 14. [4])

§ 7.

Delle Convenzioni Telegrafiche.

Letteratura:

Fischer: Die Telegraphie und das Völkerrecht; (Wien, 1876).

Le Convenzioni telegrafiche (Conventions télégraphiques) hanno per oggetto la regolazione dei rapporti telegrafici

[1]) Vertrag vom 9. October 1874. etc. art. 17.
[2]) Id. art. 18.
[3]) Id. art. 19.
[4]) Id. art. 20.

e dello scambio delle corrispondenze telegrafiche fra i territorii di due o più Stati.

I trattati internazionali telegrafici, i più importanti, segnati dalla Monarchia Austro-Ungarica in concorso con le Potenze estere, sono i seguenti:

1. *Trattato telegrafico internazionale del 17 Maggio 1865:*

Segnato a Parigi e ratificato a Vienna il 17 Luglio a. s. [1]) A questa Convenzione presero parte: l'Austria, il Baden, la Baviera, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, la città d'Amburgo, l'Annover, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Prussia, la Russia, la Sassonia, la Svezia e Norvegia, la Turchia ed il Württemberg.

Fu convenuto che tale Convenzione verrebbe assoggettata a revisioni periodiche, a cui sarebbero rappresentate le potenze che presero parte alla medesima, ed al quale effetto i delegati degli Stati contraenti, terrebbero delle conferenze successivamente nella capitale di ciascuno dei detti Stati. [2])

2. *Trattato della lega telegrafica Austro-Germanica:*

Affine di mettere d'accordo le disposizioni della lega telegrafica austro-germanica degli anni 1850, 1857 e 1861 con quelle del Trattato internazionale di Parigi del 17 Maggio 1865, i Governi della Confederazione germanica nonchè quello dei Paesi Bassi, stipularono una nuova Convenzione, conchiusa a Schwerin il 30 Settembre 1865. [3])

Fu convenuto che questa Convenzione resterebbe in vigore fino al 31 Dicembre 1869. Non avendo data denuncia un anno prima della scadenza, la si considererebbe prolungata per altri sei anni e così di seguito ogni sei anni. [4])

3. *Convenzione telegrafica internazionale del 21 Luglio 1868:*

Conchiusa a Vienna e ratificata colla Dichiarazione dell'I. R. Ministero del commercio del 21 Agosto a. s.

---

[1]) Internationaler Telegraphen-Vertrag. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 137).

[2]) Id. art. 56.

[3]) Deutsch-österreichischer Telegraphen-Vereins-Vertrag. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 139).

[4]) Id. art. 26.

Con questa Convenzione detta: „Convention télégraphique internationale“ i Governi degli Stati che firmarono la Convenzione segnata a Parigi il 17 Maggio 1865 stabilirono di procedere alla revisione della medesima introducendovi i miglioramenti suggeriti dall' esperienza. [1]

4. *Convenzione telegrafica del 25 Ottobre 1868:*

Allo scopo di regolare nuovamente i rapporti telegrafici fra i rispettivi territorii, i Governi federali della Germania in unione a quello dei Paesi Bassi, segnarono a Baden-Baden questa posteriore Convenzione. [2]

Fu convenuto che la disdetta alla medesima potesse venir data da un anno all' altro, però solo al 1 Gennaio di ciascun anno, per modo che la Convenzione avesse a durare fino al 31 Dicembre a. s. [3] In virtù di questa Convenzione fu posta fuori di vigore quella della Lega austro-germanica del 30 Settembre 1865. [4]

5. *Convenzione telegrafica del 5 Ottobre 1871:*

Stante la scadenza verificatasi del trattato segnato a Baden-Baden, il 25 Ottobre 1868, i Governi contraenti segnarono questo nuovo trattato a Berna, [5] il quale fu posto in vigore il 1 Gennaio 1872, colla facoltà di disdirlo d' anno in anno. [6]

6. *Convenzione telegrafica internazionale del 14 Gennaio 1872:*

Gli Stati che parteciparono alla Convenzione telegrafica internazionale conchiusa a Parigi il 17 Maggio 1865, riveduta a Vienna il 21 Luglio 1868, e che vi hanno successivamente aderito, risolsero d' introdurvi i miglioramenti suggeriti dall' esperienza. A tale effetto i delegati delle Potenze interessate si riunirono a Roma, e conformemente alle disposizioni dell' art. 62, segnarono, il 14 Gennaio 1872 questa ulteriore Convenzione

---

[1] Internationaler Telegraphen-Vertrag. (Reichsgesetzbl. a. 1869. N. 55).
[2] Telegraphen-Vertrag (Reichsgesetzbl. a. 1870. N. 89).
[3] Id. art. 12.
[4] Id. art. 13.
[5] Telegraphen-Vertrag. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 58).
[6] Id. art. 11.

(Convention télégraphique internationale) ratificata con Dichiarazione del Ministero del commercio del 13 Giugno 1872. [1])

Alla Convenzione medesima, le cui disposizioni furono dichiarate applicabili dal 1 Luglio 1872 va annesso un „Règlement de service international" destinato a completare le disposizioni della relativa Convenzione. [2])

§ 8.

Delle Convenzioni Ferroviarie.

Letteratura:

De Seigneux: De l' unification du droit concernant les transports internationaux par chemins de fer; (Bâle, 1875).

Per Convenzioni ferroviarie (Conventions relatives aux chemins de fer) s' intendono quelle particolari stipulazioni internazionali, aventi per iscopo di aumentare le congiunzioni ferroviarie fra i territorii degli Stati contraenti, mercè l' accordo sulla còstruzione di qualche nuovò trònco ferròviariò, nonchè di regolare il movimento cólle vie ferrate.

Le Convenzioni ferroviarie segnate in questi ultimi tempi dall' Impero austro-ungarico con Stati esteri, sono le seguenti:

1. Colla **Baviera** e la **Svizzera.**

La Convenzione cònchiusa a Monaco il 5 Agòsto 1865 allo scopò di effettuare la congiunzione di una via ferrata da Lindau a S. Margherita, per la via di Bregenz, e da Rühti a Feldkirch. [3])

Una Convenzione posteriore conchiusa a Bregenz il 27 Agosto 1870 anche pel Liechtenstein, ebbe per oggettò la costruzione d' una ferrovia da Lindau per Bregenz a S. Margherita, e da Feldkirch a Buchs. [4])

---

[1]) Internationaler Telegraphen-Vertrag. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 152).

[2]) Id. pag. 514. — Sulla Convenzione stipulata a Pietroburgo nell' anno 1875, vedi: Documenti.

[3]) Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 188.

[4]) Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 18.

2. Colla **Baviera.**

Una Convenzione conchiusa colla Baviera a Monaco in data 30 Marzo 1873; ebbe per oggettò la cöstruzione di una linea ferrata: a) da Lindau per Eisenstein verso Pilsen, b) da Passavia per Kuschwarda a Strakonitz. [1])

Una seconda Convenzione colla Baviera venne stipulata il 4 Giugno 1867, per la costruzione e l' esercizio d' una ferrovia da Monaco per Braunau, fino all' incontro della ferrovia Imperatrice Elisabetta presso Neumarkt. [2])

3. Coll' **Italia.**

Sussiste la Convenzione del 23 Aprile 1867, annessa al Trattato di commercio della stessa data, e 'concernente il movimento sulle strade ferrate nei punti di congiunzione al confine austro-italiano. [3])

4. Colla **Russia.**

Coll' Impero russo venne segnata a Vienna il 18 Maggio 1869 una Convenzione diretta a conseguire la congiunzione della ferrovia Kiew-Odessa colla ferrovia Leopoli-Vienna presso Woloczyska. [4])

5. Colla **Sassonia.**

Una Convenzione tra l' Austria e la Sassonia venne segnata a Vienna il 30 Novembre 1864, risguardante la congiunzione della ferrovia Voitersreuth-Eger, colle ferrorie boeme. [5])

Il 29 Settembre 1869 venne segnata a Dresda una seconda Convenzione avente per iscopo la congiunzione delle ferrovie al confine boemo-sassone presso Weipert, Georgswalde e Warnsdorf. [6])

6. Colla **Prussia.**

Una Convenzione ferroviaria venne segnata a Berlino il 5 Agosto 1867 fra l' Austria e la Prussia, per la costruzione delle vie ferrate Landshut-Schwadowitz, e Wildenschwert-Glatz. [7])

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1873. N. 107.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 92. Schluss-Protokoll vom 4. Juni 1867. Id. N. 93.
[3]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 108. pag. 260.
[4]) Reichsgesetzbl. a. 1870. N. 20.
[5]) Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 2.
[6]) Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 61.
[7]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 128.

In data 21 Maggio 1872 una Convenzione, concernente la costruzione delle congiunzioni ferroviarie Jägerndorf-Leobschütz ed Olbersdorf-Neisse, [1])

Un' ulteriore Convenzione venne ancora conchiusa a Berlino sotto la stessa data, allo scopo di effettuare una congiunzione ferroviaria fra Reichenberg e Görlitz. [2])

§ 9.

Convenzioni per la tutela reciproca dei diritti d'Autore.

Letteratura:

Vesque von Püttlingen: Oesterreichs Gesetzgebung über literarisches und artistisches Eigenthum, (Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft, 1847). — Enslin: Ueber internationale Verlagsverträge mit besonderer Beziehung auf Deutschland; (Berlin, 1855). — Eisenlohr: Sammlung der Gesetze und internationalen Verträge zum Schutz des literarischen Eigenthums in Deutschland, Frankreich und England; (Heidelberg, 1856). — Klostermann: Das geistige Eigenthum an Schriften, nach preussischem und internationalem Rechte; (Berlin, 1867). — Wächter: Das Autorrecht nach dem gemeinen deutschen Recht; systematisch dargestellt; (Stuttgart, 1875).

Pataille et Huguet: Code international de la propriété industrielle, artistique et littéraire; (Paris, 1858). — Villéfort: De la propriété litteraire et artistique au point de vue international; (Paris, 1851). — Romberg: Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire avec un appendice contenant les lois de tous les pays sur les droits d'auteur; (Bruxelles, 1859). — Blanc et Beaume: Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, comprenant les législations de tous les pays, et les traités internationeaux; (Paris et Leipsic, 1854).

Burke: The law of international copyright between England and France; (London, 1851). — Fraser: Handbook of patent and copyrigh law english and foreign; (London, 1860).

Il concetto fondamentale delle Convenzioni risguardanti la tutela dei diritti d'autore nelle opere letterarie ed artistiche (Conventions concernant la propriété des oeuvres d' esprit et d' art.) riposa sulla protezione e sulla garanzia accordata dai Governi alla proprietà delle opere dell' ingegno e

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 118.
[2]) Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 116.

dell' arte nei rispettivi territorii, onde viemmeglio assicurarne la esistenza e la prosperità.

Se noi riguardiamo alle convenzioni che, per questo effetto furono segnate dall' Impero austro-ungarico in concorso agli esteri Stati, rileveremo come la pratica si sia mostrata fino ad ora poco attiva in tale riguardo. **Avvegnacchè solamente la Francia** abbia stipulato un apposito Trattato per la tutela del diritto d'autore, mentre taluni altri Stati nei loro trattati di commercio si riservarono di conchiudere solo in seguito delle Convenzioni speciali a questo scopo.

Passiamo adunque a succinta rassegna le disposizioni del Diritto Convenzionale attualmente in vigore.

1. Colla **Francia.**

Sussiste la Convenzione speciale dell' 11 Dicembre 1866, risguardante „la reciproca tutela del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche". [1])

La medesima è entrata in vigore ed ha la stessa durata del Trattato di commercio conchiuso sotto la data medesima. [2])

In virtù delle disposizioni portate da questa Convenzione, fu determinato, che gli autori di libri, opuscoli, od altri scritti, di composizioni o riduzioni musicali, di opere di disegno, pittura, scultura, incisione, litografia e di qualunque altro analogo prodotto letterario ed artistico, godranno reciprocamente in ciascuno dei due Stati dei beneficii, che vi sono o vi saranno accordati dalla legge alla proprietà di opere letterarie od artistiche (propriété des ouvrages de littérature ou d' art) e vi fruiranno della stessa protezione e del medesimo appoggio legale contro qualunque lesione dei loro diritti, come se questa lesione fosse stata commessa a pregiudizio di autori di opere pubblicate per la prima volta in quello stesso paese.

Questi beneficii però non saranno loro guarentiti reciprocamente, se non durante l'esistenza dei loro diritti nel paese, in cui ebbe luogo la pubblicazione originale, e non potranno goderne

[1]) Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Frankreich vom 11. Dezember 1866 wegen gegenseitigen Schutzes des Autorrechtes an Werken der Literatur und Kunst. (Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 169).

[2]) Id. art. 15.

nell'altro paese al di là del tempo stabilito dalla legge a pro degli autori nazionali.[1])

Il godimento del beneficio dell' art. 1 dipende dall' adempimento nel paese d' origine delle formalità prescritte dalla legge, per garantire la proprietà delle opere letterarie ed artistiche.

Riguardo ai libri, carte, stampe, incisioni, litografie ed alle opere musicali pubblicate per la prima volta in uno dei due Stati, l' esercizio del diritto di proprietà nell' altro Stato dipenderà inoltre dal previo adempimento in quest' ultimo delle formalità dell'iscrizione nel registro (enregistrement), effettuata nel modo seguente:

Se l' opera comparve alla luce per la prima volta in Austria, dovrà essere inscritta nel registro a Parigi presso il Ministero dell' interno.

Se l' opera comparve alla luce per la prima volta in Francia, dovrà essere inscritta nel registro a Vienna presso il Ministero degli affari esteri.

L' iscrizione nel registro sarà effettuata dall' una e dall' altra parte in base ad una dichiarazione scritta dagli aventi interesse, la quale potrà essere diretta od ai predetti Ministeri od alle Missioni diplomatiche dei due paesi.

In tutti i casi la dichiarazione dovrà essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione dell' opera nell' altro paese, ove si tratti di opere pubblicate, dopo che andò in vigore la presente Convenzione, ed entro tre mesi dal giorno, in cui questa andò in vigore, ove si tratti di opere pubblicate anteriormente.

Riguardo alle opere pubblicate a dispense, il termine di tre mesi non decorrerà, che dalla pubblicazione dell' ultima dispensa, a meno che l' autore non abbia dichiarata, conformemente alle disposizioni dell' art. 5, la sua volontà di riservarsi il diritto di traduzione, nel qual caso ogni singola dispensa sarà considerata come un' opera separata.

La formalità dell' iscrizione, che sarà fatta in appositi registri, non darà occasione, nè dall' una nè dall' altra parte, di percepire alcuna tassa. Gli aventi interesse riceveranno un certificato autentico della seguita iscrizione nel registro; questo certificato

[1]) Staatsvertrag vom 11. December 1866 etc. art. 1.

sarà rilasciato gratuitamente, salve le eventuali spese di bollo. Il certificato conterrà la data precisa del giorno in cui seguì la dichiarazione, nonchè il titolo dell'opera, il nome dell'autore e dell'editore, e tutte le indicazioni atte a certificare l'identità dell'opera; esso farà fede in tutta l'estensione dei rispettivi territorii e giustificherà il diritto esclusivo di proprietà e di riproduzione, fino a tantò, che una persōna non abbia fatto riconoscere dal Giudice un diritto più fondatō. [1])

Le stipulazioni dell'art. 1 saranno applicabili anche all'esecuzione o rappresentazione di opere drammatiche o musicali, eseguite o rappresentate per la prima volta in uno dei due paesi dopo che andò in vigore la presente Convenzione. [2])

Sono esplicitamente assimilate alle opere originali le traduzioni, fatte in uno dei due Stati, di opere nazionali od estere. Queste traduzioni godranno a tal titolo, della protezione stipulata all'art. 1, in quanto si tratti della loro riproduzione non autorizzata nell' altro Stato. S'intende però, che l' oggetto del presente articolo è semplicemente di proteggere il traduttore rispetto alla versione, ch'egli ha fatta dell'opera originale, e non già di conferire l'esclusivo diritto di traduzione al primo traduttore di un' opera qualsiasi scritta in una lingua morta o vivente, eccetto il caso e nei limiti contemplati dall' articolo che segue. [3])

L' autore di un'opera, pubblicata in uno dei due paesi, godrà della stessa protezione accordata agli autori nazionali, contro la pubblicazione di qualsiasi traduzione di quell'opera nell' altro paese senza sua autorizzazione, a condizione però, che egli abbia dichiarata in fronte alla sua opera la volontà di riservarsi il diritto di traduzione.

Per le opere pubblicate a dispensa basterà, che la dichiarazione dell'autore, ch' egli intende riservarsi il diritto di traduzione, sia espressa sulla prima dispensa d' ogni volume.

Gli autori di opere drammatiche godranno reciprocamente degli stessi diritti relativamente alla traduzione, od alla rappresentazione delle traduzioni delle loro opere. [4])

---

[1]) Staatsvertrag vom 11. December 1866 etc. art. 2.
[2]) Id. art. 3.
[3]) Id. art. 4.
[4]) Id. art. 5.

Se l' autore di una delle opere specificate all' art. 1 ha ceduto il suo diritto di pubblicazione o di riproduzione ad un editore nel territorio dell' una o dell' altra delle eccelse parti contraenti, colla riserva, che gli esemplari o le edizioni di questa opera così pubblicati o riprodotti non possano mai essere spacciati nell' altro paese, questi esemplari o queste edizioni saranno reciprocamente considerati come riproduzioni illecite.

Le opere alle quali è applicabile l' art. 6 saranno ammesse liberamente in ambedue i paesi al transito diretto per un terzo paese. [1])

I mandatari legali e gli aventi causa degli autori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, litografi ecc. godranno reciprocamente e in ogni riguardo dei medesimi diritti che la presente Convenzione accorda agli stessi autori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori e litografi. [2])

Non ostante le stipulazioni degli art. 1 e 4 della presente Convenzione, gli articoli estratti dai giornali o dalle raccolte periodiche pubblicate nell' uno o nell' altro dei due paesi, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle raccolte periodiche dell' altro paese, purchè vi si indichi la fonte da cui furono attinti. Però questa facoltà non si estenderà anche alla riproduzione o traduzione in uno dei due paesi degli articoli dei giornali o delle raccolte periodiche pubblicate nell' altro paese, qualora gli autori abbiano dichiarato formalmente nel giornale o nella raccolta stessa dove li diedero alla luce, ch' essi ne vietano la riproduzione o la traduzione. Questo divieto non potrà colpire in nessun caso gli articoli di polemica politica. [3])

Lo spaccio e l' esposizione in ciascuno dei due Stati della riproduzione non autorizzata di opere o di oggetti contemplati negli art. 1, 3, 4 e 5, sono proibiti, salva la disposizione dell' art. 11, tanto se le predette riproduzioni non autorizzate provengono da uno dei due paesi quanto se provengono da qualsiasi paese straniero. [4])

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli

[1]) Staatsvertrag vom 11. December-1866 ctc. ert. 6.
[2]) Id. art. 7.
[3]) Id. art. 8.
[4]) Id. art. 9.

precedenti, gli oggetti di contraffazione saranno sequestrati ed i giudizii applicheranno le pene stabilite dalle leggi rispettive, come se la contravvenzione fosse stata commessa a pregiudizio di un' opera o di una produzione di origine nazionale. I caratteri costituenti la contraffazione saranno determinati dai giudici dell'uno o dell' altro paese conformemente alle leggi vigenti in ciascuno dei due Stati. [1])

I due Governi prenderanno con regolamenti amministrativi le misure necessarie per prevenire qualunque difficoltà o complicazione riferibile al possesso ed allo spaccio da parte degli editori, stampatori o librai dell'uno o dell'altro dei due paesi, delle ristampe di lavori di proprietà dei rispettivi sudditi e non ancora divenuti di pubblica proprietà, le quali fossero già state prodotte od importate da essi loro, prima che la presente Convenzione sia andata in vigore, o la cui produzione o ristampa non autorizzata si trovasse ancora in corso al momento, in cui andrà in vigore la presente Convenzione.

Questi regolamenti saranno parimente applicabili agli stampi (clichés), agl'intagli in legno ed alle piastre incise di qualunque sorta, nonchè alle piastre litografiche, che esistono nei magazzini degli editori o stampatori austriaci o francesi e che costituiscono una riproduzione non autorizzata di modelli austriaci o francesi. Tali stampi (clichés), intagli in legno e piastre incise di qualunque sorta, come pure le pietre litografiche non potranno mai essere utilizzate, che durante quattro anni a contare dal giorno, in cui andrà in vigore la presente Convenzione. [2])

Per la durata della presente Convenzione saranno reciprocamente ammessi in franchigia di dazio e senza certificati di origine, gli oggetti seguenti, cioè:

libri in ogni lingua,
stampe,
incisioni,
litografie e fotografie,
carte geografiche o marittime,
musica,

---

[1]) Staatsvertrag vom 11. December 1866 etc. art. 10.
[2]) Id. art. 11.

piastre d' acciaio o di rame incise, intagli in legno e pietre litografiche ricoperte di disegni, incisioni o scritture destinate ad essere impresse sulla carta,

quadri e disegni. [1])

I libri dei quali è lecita l'importazione e che provengono dall' Austria saranno ammessi in Francia tanto all' entrata, quanto al transito diretto ed al transito pei magazzini cioè:

1. I libri in lingua francese, per gli Uffici doganali di Forbach, Wissembourg, Strasburgo, Pontarlier, Bellegarde, Pont de la Caille, Saint Jean de Maurienne, Chambery, Nizza, Marsiglia, Bajonna, Saint Nazaire, Havre, Lille, Valenciennes, Thionville e Bastia;

2. I libri in qualunque altra lingua fuori della francese, pei medesimi Uffici ed inoltre per gli Uffici di Sarreguemines, St. Louis, Verrières de Joux, Perpignan (attraverso il Perthus), Le Perthus, Béhobie, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Caen, Rouen, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, Apach ed Ajaccio.

Salva però la posteriore abilitazione di altri Uffici a tal uopo.

In Austria i libri, dei quali è lecita l' importazione e che provengono dalla Francia, saranno ammessi da tutte le dogane principali e dalle ricevitorie di prima classe. [2])

Le disposizioni della presente Convenzione non potranno pregiudicare in alcun modo al diritto spettante a ciascuna delle due eccelsi parti contraenti di permettere, sorvegliare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione o l'esposizione di qualsiasi opera o produzione, rispetto alla quale l'Autorità competente eserciterà tale diritto.

La presente Convenzione non recherà alcun pregiudizio al diritto dell'una o dell'altra delle due eccelsi parti contraenti di proibire l'importazione nei suoi proprii Stati dei libri, che conformemente alle sue leggi interne od alle stipulazioni firmate con altre Potenze, fossero o sarebbero dichiarati quali contraffazioni. [3])

[1]) Staatsvertrag vom 11. Dezember 1866 etc. 12.
[2]) Id. art. 13.
[3]) Id. art. 14.

2. Coll'**Italia.**

Il Trattato di commercio del 23 Aprile 1867, contiene la clausola seguente:

„Le Alte Parti contraenti si riservano di determinare in seguito, mediante apposite stipulazioni, i mezzi per accordare entro i loro territorii reciproca protezione ai diritti degli autori di opere letterarie ed artistiche. [1])

Col Regno di Sardegna sussisteva il Trattato conchiuso a Vienna il 22 Maggio 1840, avente per iscopo la protezione reciproca della proprietà letteraria ed artistica". [2])

3. Colla **Germania.**

Già la Patente Imperiale del 19 Ottobre 1846, conteneva delle norme relative alla protezione da accordarsi in Austria a tutte le opere letterarie ed artistiche che escono in luce nel territorio degli Stati germanici. [3])

Relativamente alla protezione del diritto d' autore nei territorii della Confederazione germanica, la Dieta federale ha sancito varie decisioni.

Colla Decisione federativa del 9 Novembre 1837, venivano in massima stabilite le norme pella protezione dei diritti d' Autore nelle opere letterarie ed artistiche in tutto il circuito della Confederazione. [4])

In appresso mediante la Decisione federativa 19 Giugno 1845 venne ampliata e maggiormente assicurata la tutela da accordarsi agli autori di opere letterarie ed artistiche mercè ulteriori disposizioni. [5])

Non solamente però per la tutela delle opere di scienza ed arte la Dieta federale emanava congrue disposizioni, ma ben

---

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 108. art. XXVI.

[2]) Convention zwischen den Höfen von Wien und Turin, zum Schutze des literarischen und artistischen Eingenthumes und zur Hintanhaltung des Nachdruckes. (Politische Gesetze und Verord. B. 68. S. 358).

[3]) Kaiserliches Patent vom 19. October 1846; mit dem Gesetze zum Schutze des literarischen nnd artistischen Eigenthums gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbildung. (Justiz-Gesetz-Sammlung, a. 1846, N. 992).

[4]) Hofkanzleidekret vom 26. November 1840. (Justizgesetzsammlung, a. 1840. N. 488).

[5]) Hofkanzleidekret vom 20. Juli 1845. (Justizgesetzsammlung, a. 1845. N. 897).

anco per la protezione da accordarsi agli autori di composizioni drammatiche e musicali.

La Decisione federale del 22 Aprile 1841 avea in prima regolato questo punto con delle apposite norme.[1]) Queste vennero modificate dalla posteriore Decisione federativa del 12 Marzo 1857; come d'altra parte lo furono le Decisioni federative del 9 Novembre 1837 e del 19 Giugno 1845 mediante l' ultima Decisione federale del 6 Novembre 1856, le quali tutte poi hanno forza di legge anche pei dominii non appartenenti alla Confederazione germanica, e quindi pure per tutta l' estesa dell' Impero austro-ungarico.[2])

La Confederazione germanica prendeva nella sua seduta del 6 Novembre 1856 la decisione, per la quale, la tutela accordata dall' art. 2 della Decisione federale del 9 Novembre 1837 e dalla Decisione federale del 19 Giugno 1845 per le opere di letteratura e di arte contro la ristampa (Nachdruck) e moltiplicazione mecanica (mechanische Vervielfältigung), come pure la tutela concessa da speciali decisioni federali mediante privilegio per le opere di determinati autori, venga applicata per modo che la medesima rimanga in vigore fino al 9 Novembre 1867 a favore delle opere di quegli autori che sono morti prima della Decisione federale del 9 Novembre 1857.

La presente Decisione si applica però solo a quelle opere che attualmente sono ancora tutelate per tutta l' estensione del territorio della Confederazione contro la ristampa e contraffazione in forza di leggi o privilegi.

Nella seduta poi del 12 Marzo 1857 la Dieta federale decise che le disposizioni prese colla Decisione federale del 22 Aprile 1841 a tutela degli autori nazionali di opere drammatiche e musicali contro la rappresentazione od esecuzione arbitraria delle medesime nell' estensione del territorio federale, venga ampliata nel modo seguente:

1. L' esecuzione pubblica di un' opera drammatica o musicale, per intero o con racorciamenti non può aver luogo che

---

[1]) Hofkanzleidekret vom 15. Mai 1841. (Justizgesetzsammlung a. 1841. N. 587).

[2]) Verordnung des Ministeriums des Aeussern etc. vom 27. Dezember 1858; wodurch die Beschlüsse der deutschen Bundesversammlung vom 6. November 1856 und vom 12. März 1857, betreffend den Schutz des literarischen und artistichen Eigenthumes, kundgemacht werden. (Reichsgesetzbl. a. 1859. N. 6).

col permesso dell' autore, dei suói eredi o di altri aventi causa da lui, fin tantò che l' opera stessa non sia stata pubblicata colla stampa. Il diritto esclusivo di concedere tale permesso spetta all' autore finchè rimane in vita, ed ai suoi eredi od agli altri aventi causa da essi per altri dieci anni dopo la di lui morte.

2. Anche nel caso che l'autore d'un' opera drammatica o musicale la pubblichi colla stampa, potrà riservare a sè, ai suoi eredi o ad altri aventi causa da lui, il diritto esclusivo di concedere il permesso di eseguirla o rappresentarla pubblicamente con una dichiarazione munita del suo nome stampatovi al disotto, la quale deve essere impressa sul frontispizio di ogni singolo esemplare della sua opera. Una tale riserva è efficace per la vita dell' autore, ed anche a vantaggio de' suoi eredi od altri aventi causa da lui per dieci anni dopo la sua morte.

3. L' autore o gli aventi causa da lui hanno diritto a risarcimento verso chiunque che ne pregiudichi il diritto esclusivo mediante pubblica esecuzione di un' opera drammatica o musicale non ancora data alle stampe, oppure stampata colla dichiarazione accennata al N. 2.

Queste disposizioni furono poste in vigore dal 1 Luglio 1857; per le quali vengono aboliti i N. 1, 2, 3 della Decisione federale del 22 Aprile 1841 e rimanendo in vigore la disposizione accolta al N. 4 riguardo al risarcimento.

4. Colla **Gran Brettagna**.

Il Trattato di commercio del 16 Dicembre 1865 contiene la seguente disposizione:

„Le parti contraenti si riservano in appresso, di determinare mediante un' apposita Convenzione, i modi onde accordare reciproca protezione entro ai loro territorii, ai diritti d' Autore nelle opere di letteratura e di belle arti". [1])

§ 10.

Convenzioni per la tutela reciproca delle marche commerciali.

Le Convenzioni per la tutela reciproca delle marche commerciali (Conventions pour la protection des

[1]) Reichsgesetzbl. a. 1866. N. 2. art. X.

marques de commerce) hanno per iscopo di proteggere e garantire la proprietà dell' industria manifatturiera nei paesi rispettivi contro eventuali falsificazioni od imitazioni.

Fra l' Impero austro-ungarico e gli Stati esteri sono presentemente in vigore le Convenzioni seguenti, segnate per l' effetto surricordato:

1. Colla **Baviera.**

Per le Dichiarazioni ministeriali: da parte dell' I. R. Governo austro-ungarico del 1 Settembre 1859; da parte del r. Governo bavarese, del 28 Agosto 1865.[1])

Nella relativa Convenzione fu stabilito il principio della reciprocità, e fu stipulato che i sudditi bavaresi potranno ottenere in Austria la protezione delle loro marche e contrassegni industriali a termine della legge 7 Dicembre 1858, (B. L. I. N. 230) purchè le facciano registrare presso una Camera di commercio e d'industria dell'Impero, ed adempiano alle altre condizioni prescritte in quella legge.

Così del pari i sudditi austriaci, verranno ammessi a conseguire la protezione delle loro marche e contrassegni industriali in Baviera, giusta la r. Ordinanza bavarese del 21 Dicembre 1862, qualora abbiano soddisfatto a quanto vi prescrive il § 2 intorno alla notifica delle marche e contrassegni presso una r. Autorità distrettuale di polizia in Baviera.

2. Cogli **Stati Uniti d' America.**

La Convenzione segnata a Vienna il 25 Novembre 1871 [2]) per la protezione delle marche di commercio nei rispettivi Stati.

In virtù delle stipulazioni accolte in questa Convenzione venne dichiarato, che sarà proibita nei paesi e territorii di ognuna delle parti contraenti ogni riproduzione delle marche commerciali (reproduction of Trade Marks) applicate a certe merci, nei paesi o territorii dell'altra parte contraente in prova della pro-

---

[1]) Verordnung des Ministeriums für Handel und Volkswirthschaft vom 19. September 1865; betreffend den Austausch von Ministerial-Erklärungen hinsichtlich des, den gewerblichen Marken- und Waarenbezeichnungen im Kaiserthume Oesterreich und im Königreiche Baiern gegenseitig zu gewährenden Schutzes. (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 95).

[2]) Convention zwischen der österr.-ungar. Monarchie und den Vereinigten Staaten von Nord-America vom 25. November 1871, zum Schutze der Handelsmarken. (Reichsgesetzbl. a. 1872. N. 66).

venienza e qualità delle merci stesse, e la parte danneggiata potrà, per impedire una contraffazione ed ottenere il risarcimento del danno, produrre quella petizione (action) od incamminare quella procedura (proceedings) che apparissero giustificate dalle leggi dello Stato, in cui venne constatata la contraffazione (counterfeit), e ciò in egual modo, come se l'autore fosse un suddito dello Stato.

Il diritto esclusivo di far uso di una marca commerciale può sussistere a favore di sudditi degli Stati Uniti, nella Monarchia austro-ungherese, o di un suddito della Monarchia austro-ungherese nel territorio degli Stati Uniti, solo pel periodo, pel quale è ammesso dalle leggi del paese a favore dei sudditi proprii.

Se la marca commerciale è divenuta proprietà generale (public property) nel paese di sua origine, dovrà essere anche generalmente libera nei paesi e territorii dell'altra parte contraente. [1])

Qualora i possessori di marche commerciali, dimoranti nei paesi e territorii di un'altra delle parti contraenti desiderassero, di assicurare i loro diritti nei paesi e territorii dell'altra parte contraente, essi dovranno depositare in duplo copie delle loro marche (duplicate copies) presso le Camere di commercio e d'industria di Vienna e di Pest, e presso l'Ufficio dei privilegi (Patent office) di Washington. [2])

Il presente Trattato, il quale entrava in vigore novanta giorni dopo lo scambio delle ratifiche, rimane valido per dieci anni decorribili dall'epoca preaccennata.

Nel caso che nessuna delle parti contraenti dodici mesi prima dell'espiro della Convenzione non avesse espressa l'intenzione di porla fuori di vigore, la stessa continuerà a valere per un altro anno decorribile dall'epoca, in cui una delle parti contraenti ne partecipasse la scadenza. [3])

3. Colla **Russia.**

La Dichiarazione data a Pietroburgo il 5 Febbraio 1874 [4]) sulla reciproca tutela delle marche di commercio.

[1]) Convention vom 25. November 1871 etc. art. I.

[2]) Id. art. II.

[3]) Id. art. III.

[4]) Erklärung der k. k. österreich.-ungarischen Regierung und der Kaiserlich russischen Regierung vom 5. Februar / 24 Jänner 1874; betreffend den wechselseitigen Schutz der Handelsmarken. (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 66).

Fu convenuto che i sudditi austriaci ed ungheresi in Russia ed i sudditi russi nell' Austria-Ungheria godranno riguardo all' indicazione delle merci e dei loro imballaggi, e riguardo alle marche di fabbrica o di commercio l'eguale protezione dei sudditi proprii. [1])

I sudditi austriaci od ungheresi, i quali vorranno assicurarsi in Russia, ed i sudditi russi, che vorranno assicurarsi nell' Austria-Ungheria la proprietà delle loro marche di fabbrica, saranno tenuti di depositarle esclusivamente, e cioè: le marche austriache od ungheresi a Pietroburgo presso il dipartimento pel commercio e per le manifatture (Département du commerce et des manufactures), e le marche di origine russa presso le Cammere di commercio (Chambres de commerce) a Vienna per l'Austria ed a Budapest per l' Ungheria. [2])

La presente Convenzione resta in vigore fino a disdetta data da una delle parti contraenti. [3])

4. Coll' Impero Germanico.

La Dichiarazione data a Berlino, e colà scambiata con una eguale Dichiarazione da parte del Governo germanico il 20 Agosto 1875, sulla protezione accordata alle marche di commercio austro-ungheresi nel territorio dell' Impero germanico; e viceversa delle marche di commercio germaniche nel territorio dell' Impero austro-ungarico. [4])

In forza delle stipulazioni accolte in questa Convenzione fu determinato che i sudditi della Monarchia austro-ungherese godranno nell' Impero germanico, ed i sudditi dell' Impero germanico nella Monarchia austro-ungherese riguardo alla designazione delle loro merci od all' imballaggio delle stesse, ed in generale riguardo alle marche di fabbrica e di commercio la tutela medesima come i proprii sudditi. [5])

---

[1]) Erklärung vom 5. Februar/24. Jänner 1874 etc. art. I.

[2]) Id. art. II.

[3]) Id. art. III.

[4]) Erklärung der k. k. österr.-ungar. Regierung vom 18. August 1875; betreffend den Schutz der österreichischen und ungarischen Handelsmarken im deutschen Reiche und der deutschen Handelsmarken in Oesterreich-Ungarn. (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 111).

[5]) Id. art. I.

I sudditi di un paese, i quali vogliono godere nell'altro la tutela delle marche, dovranno effettuare il deposito delle loro marche a seconda delle prescrizioni vigenti in quest'ultimo per quanto occorra, e precisamente in Austria-Ungheria presso le Camere di commercio e d'industria (Handels- und Gewerbekammern) a Vienna ed a Budapest, e nell'Impero germanico, presso il Tribunale di commercio (Handelsgericht) a Lipsia. [1])

La presente Convenzione rimane in vigore fino al decorso di un anno dopo seguita la disdetta data da una o dall'altra delle parti contraenti. [2])

5. Coll' **Italia.**

Col Regno d'Italia non sussiste fino ad ora una formale Convenzione per la reciproca protezione delle marche di commercio.

Il Trattato di commercio e navigazione del 23 Aprile 1867 contiene la clausola seguente:

„I sudditi di uno degli Stati contraenti godranno nei territorii dell'altro la medesima protezione di cui godono i nazionali riguardo al diritto di proprietà sui marchi di fabbrica e di commercio".

„Il Governo di S. M. il Re d'Italia promette di presentare al Parlamento, e procurerà di far sancire entro un anno una legge sui marchi ed altri distintivi, informata ai principii della legge 12 Marzo 1855, e da applicarsi a tutto il Regno d'Italia".

„I sudditi austriaci però, non potranno invocare in Italia il diritto esclusivo di proprietà di un marchio, se non dopo avere depositato due esemplari del medesimo presso l'Ufficio incaricato delle privative, dipendente dal r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio in Firenze". [3])

§ 11.
Delle Convenzioni monetarie.

Le Convenzioni monetarie (Conventiôns monétaires) hanno generalmente per iscopo di determinare la qualità delle

[1]) Erklärung vom 18. August 1875. etc. art. II.
[2]) Id. art. III.
[3]) Reichsgesetzbl. a. 1867. N. 108. art. XVI.

monete che debbono aver corso nei territorii degli Stati interessati; regolare il loro peso, titolo e forma, stabilendo fra le parti contraenti l' introduzione d' una circolazione monetaria comune.

Sotto a questo riguardo una prima convenzione monetaria fu segnata a Vienna il 24 Gennaio 1857 fra l' Austria e gli Stati germanici. [1])

In seguito poi, ad iniziativa del Governo francese, venne richiamata l' attenzione del Governo austro-ungarico sugli avvantaggi che a questo potrebbero derivare col fare atto d' accessione alla Convenzione monetaria conchiusa il 23 Dicembre 1865 fra la Francia, il Belgio, l' Italia e la Svizzera. [2]) A tal fine venne abbozzato un progetto di convenzione monetaria fra l' Austria e la Francia mercè una Convenzione monetaria preliminare, segnata a Parigi il 31 Luglio 1867.

Mediante questa Convenzione preliminare venne in massima accettato il sistema su cui riposa la Convenzione monetaria del 23 Dicembre 1865, sòlamente però come punto di partenza o di avvicinamento atto a raggiungere la desiderata unità monetaria.

I principii accolti dalla Convenzione del 23 Dicembre 1865 sono i seguenti: un' unica valuta d' oro; ammettendo che vengano elaborate delle disposizioni transitorie per quei paesi che attualmente possegono nn' unica valuta d' argento, od una doppia valuta; $^{9}/_{10}$ di fino; ed il pezzo da cinque franchi, come denominatore comune della moneta internazionale.

Le disposizioni poi sia riformative o transitorie da accettarsi dai diversi paesi, debbono essere sanzionate mediante un accordò internazionale. [3])

---

[1]) Münzvertrag vom 24. Jänner 1857. (Reichsgesetzbl. a. 1857. N. 101).

[2]) Note de l' Ambassadeur de France Duc de Gramont au Baron de Beust (Vienne le 6 Janvier 1867). — Note du Baron de Beust à l' Ambassadeur de France Duc de Gramont; (Vienne, le 27 Janvier 1867). — Correspondenzen des k. k. Ministeriums des Aeussern: N. 1. Wien, 1868 — IV. Handelspolitischer Theil N. 156, 157).

[3]) Correspondenzen etc. id. id. N 158. — Convention monétaire préliminaire entre la France et l' Autriche.

Art. 1. L' Autriche déclare vouloir accéder à l' Union monétaire établie par la Convention du 28 Décembre 1865 entre la France, la Belgique, l' Italie et la Suisse, spécialement en ce qui concerne les monnaies d' or et sous les conditions, réserves et explications suivantes, qui sont acceptées par la France.

Art. 2. L' Autriche conserve la denomination de florin pour son unité monétaire. Elle inscrira la valeur correspondante en francs à côté de la valeur

Sulla base di questi principii i due Governi d' Austria-Ungheria e di Francia, segnarono la detta Convenzione preliminare, avente per iscopo di condurre il primo a fare atto d' ac-

---

en florins, dans la proportion de deux francs 50 pour un florin, sur celles de ses pièces d' or dont la dimension rendra cette double inscription possible.

Art. 3. L' Autriche s' engage soit à ne frapper soit à ne laisser frapper à son empreinte à partir du 1 Janvier 1870, que des monnaies d' or aux types et dans les conditions énoncées dans la Convention du 23 Décembre 1865, ou encore des pièces d' or de 10 florins équivalent à 25 francs, du poids de 8 gr. 064, 51, du titre de 900 millièmes de fin, de 24 millimètres de diamètre a bord cannelé, avec une tolérance de poids et de titre de 2 millièmes tant en dessus qu'en dessous du titre et du poids droits.

Art. 4. La France se reserve, avec le consentement de la Belgique, de l' Italie et de la Suisse, de fabriquer, dès à présent, si elle le juge utile, des pièces de 25 francs d' or, dans les conditions déterminées en l' article précédent, lesquelles pièces seront assimilées, pour le cours en France, aux pièces énoncées dans la dite Convention.

Art. 5. Il est entendu qu'aucune des Hautes Parties Contractantes n' est tenue de faire frapper simultanément toutes les pièces diverses comprises dans l' énonciation de l' article 3 ci-dessus.

Art. 6. A dater du 1 Janvier 1870, la France recevra dans ses Caisses publiques, pour un nombre de francs correspondant à leur valeur en florins à raison de 2 fr. 50 par florin, les pièces émises en Autriche conformément à l' article 3, sous réserve d' exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de $^1/_2$ p. $^0/_0$ au-dessous des tolérances admises ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 7. L' Autriche recevra dans ses Caisses publiques, à dater du 1 Janvier 1870, sur le pied de un florin pour 2 fr. 50, les pièces d' or énoncées dans la Convention du 23 Décembre 1865, et les pièces de 25 fr. mentionnées en l' article 4 ci-dessus, fabriquées en France, sous des réserves correspondant à celles qui sont énoncées en l' article précédent pour les pièces réduites par le frai.

Art. 8. Les Hautes Parties Contractantes s' engangent à ne point modifier le titre, le poids ni le cours légal des monnaies d' or énoncées dans les articles précédents, monnaies qui seront regardées comme constituant leur étalon monétaire invariable et commun.

Elles se réservent de proposer à leurs Assemblées législatives respectives des projets de loi tendant à la suppression de leur monnaie courante d' argent, soit en consultant l' intérêt de leur circulation intérieure, soit en vue de favoriser la conclusion d' autres Conventions monétaires.

Le Gouvernement de Sa Majesté Imp. et R. Apost. déclare vouloir ne pas différer au-delà du 1 Janvier 1873 la suppression de sa monnaie courante d' argent. Il renonce à faire aucune émission nouvelle de cette nature de monnaies, à partir du 1 Janvier 1870.

Art. 9. Tant que l' Autriche conservera sa monnaie courante d' argent sur le pied de 12 gr. 344 d' argent, à $^9/_{10}$ de fin, par florin, conformément à la patente Imperiale du 19 Septembre 1857, et tant que la France conservera sa monnaie courante d' argent fabriquée suivant les termes de l' article 8 de la Convention du 23 Décembre 1865, les Hautes Parties Contractantes s' engagent à s' abstenir de toute mesure pouvant donner à ces monnaies d' argent une préférence sur la monnaie d' or dans la circulation intérieure de leurs Etats.

Art. 10. L' Autriche se réserve de continuer, lors de la suppression de son étalon d' argent, à frapper comme monnaie de commerce des thalers dits levantins, au coin de l' Impératrice Marie-Thérèse et au millesime de 1780, au poids et au titre usités.

cessione alla Convenzione monetaria del 23 Dicembre 1865, la quale dovrebbe venire completata ulteriormente.

Innanzi però che il Trattato monetario venga reso definitivo, e venga assoggettato al trattamento costituzionale in ambo

---

La France se réserve également, si elle y trouvait son intérêt, de laisser fabriquer ou de fabriquer une monnaie de commerce d' argent, à l' époque où elle supprimerait sa monnaie courante dans le même métal.

Art. 11. Quoique l' Autriche n' ait pas encore arrêté les bases définitives sur lesquelles elle entend constituer sa monnaie d'appoint en argent, elle déclare adopter, dès à présent, les principes suivants pour la fabrication, l'émission et le cours de cette monnaie, conformément à la Convention du 28 Décembre 1865 que la France s' engage aussi à observer vis-a-vis de l' Autriche:

1. L' Autriche s' engage à frapper ses monnaies d' appoint au titre de $^{835}/_{1000}$ de fin.

2. Tant que la France conservera, conformément à l' article 8 de la Convention du 28 Décembre 1865, sa pièce de 5 fr, d' argent, l' Autriche ne fabriquera pas, comme monnaie d' appoint, de pièees de la valeur de 2 florins;

3. Elle prend l' engagement d' observer la limite de 6 fr. par tête d' habitant pour l' émission des monnaies d' appoint en argent, suivant les bases arrêtées par la Convention du 28 Décembre 1865;

4. Conformément à l' article 6 de la susdite Convention, les monnaies d' appoint d' argent en Autriche n' y auront cours légal que pour 20 florins.

Art. 12 Les Hautes Parties Contractantes se réservent de régler ultérieurement, s' il y a lieu, d' un commun accord le cours réciproque de leurs monnaies d' appoint d' argent respectives et, dans ce cas, l' Autriche appliquera la disposition de l' article 2 ci-dessus au sujet de l' inscription de la valeur en francs sur les dites pièces.

Art. 13. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à maintenir dans leurs législations respectives ou à proposer à leurs Assemblées législatives les dispositions nécessaires pour constituer la parité de répression contre la contrefaçon, l' altération et la coloration des monnaies, sans aucune distinction entre les monnaies propres à chaque nation et les monnaies des autres Etats ayant cours dans les Caisses publiques de cette nation, en vertu de la Convention du 28 Décembre 1865 et de la présente Convention.

Art. 14. L' Autriche déclare s' associer à l' obligation d' inscrire le millésime de fabrication sur les pièces d' or et d' argent, conformément à l' article 10 de la Convention de 1865 et sauf l' exception prévue en l' article 10 de la présente Convention pour les thalers de Marie-Thérèse dits levantins.

Art. 15. Les Hautes Parties Contractantes, conformément à l' article 11 de la Convention du 28 Décembre 1865, se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de monnaie d' or et d' argent, l' état du retrait et de la refonte de leurs anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous le documents administratifs relatifs aux monnaies. Elles se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d' or et d'argent.

Art. 16. Les Hautes Parties Contractantes déclarent en outre, accepter les principes suivants relativement à la fabrication de leurs monnaies:

1. Les monnaies seront frappées, autant que possible, suivant le poids et e titre droit sans aucune réduction à raison des frais de monnayage:

2. Le kilogramme et ses subdivisions seront seul adoptés pour l' expression des poids monétaires;

2. Les étalons des monnaies admises au cours international seront déposés aux Archives de l' Empire francais;

4. La Commission des monnaies de Paris fournira à l' Autriche, sur sa de-

le parti dell' Impero, abbisogna ancora che al medesimo accedano gli altri tre Governi che parteciparono alla detta Convenzione, e che venga raggiunto un accordo, sopra taluni punti, rimasti ancora indecisi. [1])

§ 12.

Della Convenzione internazionale sul Metro del 20 Maggio 1875.

Il 20 Maggio 1875 venne conchiusa a Parigi, e ratificata per l' Impero austro-ungaricò a Budapest il 31 Dicembre a. s. una Convenzione internazionale sul Metro, (Convention internationale du mètre) avente per iscopo di „assicurare l' unificazione internazionale, ed il perfezionamento del sistema metrico". [2])

Presero parte a questa Convenzione gli Stati seguenti:

Austria-Ungheria, Germania, Belgio, Brasile, Confederazione

---

mande, des poids normaux (dénéraux) pour la fabrication des pièces admises à une circulation internationale;

5. Les Hautes Parties Contractantes s' accorderont d' après l' avis d' une Commission technique, aussitôt après la ratification de la présente Convention, sur l' adoption de règles et procédés communs pour la fabrication et l' épreuve des monnaies admises à un cours international.

Art. 17. Aucune démonétisation d' une nature ou série de monnaies admises au cours reciproque entre les Etats contractants ne sera ordonnée par l' Etat qui a émis les dites monnaies que sous réserve d' un délai d'un an au moins pour le retrait des pièces sujettes à la dite démonétisation et introduites dans la circulation de l' autre Etat.

Art. 18. Les Hautes Parties Contractantes s' engagent à négocier avec tout Etat qui s' obligerait à adopter, pour étalon, des monnaies d' or au dénominateur commun de 5 fr. et à appliquer les principes de l' article 16 ci-dessus pour l' intégrité du systéme monétaire.

Art. 19. L' exécution des engagements réciproques énoncés dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l' accomplissement des formalités établies par les lois constitutionelles des Etats Contractants.

L' Autriche déclare spécialement ne pas devoir exécuter la présente Convention sans le consentement de ses Assemblées constitutionelles compétentes.

Art. 20. La présente Convention préliminaire sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris dans le plus court délai possible.

En foi de quoi, les Commissaires Plénipotentiaires des deux Gonvernements ont signé les présents Préliminaires et les ont revêtus du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 31 Juillet 1867.

[1]) Vedi: Correspondenzen des k. und k. Ministeriums des Aeussern; id. id. Uebersicht; pag. 19-20.

[2]) Internationale Meterconvention vom 20. Mai 1875. (Reichsgesetzbl. a. 1876. N. 20).

Argentina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d' America, Repubblica Francese, Italia, Repubblica del Perù, Portogallo, Russia, Svezia e Norvegia, Confederazione Svizzera, Turchia e Repubblica di Venezuela.

Fu convenuto che allo spirare del termine di dodici anni la presente Convenzione potrà essere denunciata dall' una o l' altra delle parti contraenti. Il Governo il quale userà di questa facoltà di denuncia in ciò che lo concerne, sarà tenuto di notificare la sua intenzione un anno prima, e rinuncerà, per tal fatto, a tutti i diritti di comproprietà sui prototipi internazionali e sopra il Bureau. [1])

Le parti contraenti si sono impegnate di fondare e mantenere a spese comuni un „Bureau international des poids et mesures," scientifico e permanente, di cui la sede sarà a Parigi. [2])

Il Governo francese prenderà tutte le disposizioni necessarie, per facilitare l' acquisto, od al caso, la costruzione d' un edificio speciale a ciò destinato, nelle condizioni determinate dal Regolamento annesso alla presente Convenzione. [3])

Il Bureau internazionale funzionerà sotto la direzione e la sorveglianza esclusiva d' un „Comité international des poids et mesures," e posto lui stesso sotto l' autorità d' una „Conférence générale des poids et mesures," composta dai delegati di tutti i Governi contraenti. [4])

La presidenza della Conferenza generale dei pesi e misure è attribuita al Presidente dell' Accademia delle scienze di Parigi. [5])

L' organizzazione del Bureau come pure la composizione e le attribuzioni del Comitato internazionale e della Conferenza generale dei pesi e misure sono determinate dal Regolamento annesso alla presente Convenzione. [6])

Il Bureau internazionale dei pesi e misure è incaricato:

---

[1]) Internationale Meterconvention vom 20. Mai 1875 etc. art. 13.
[2]) Id. art. 1.
[3]) Id. art. 2.
[4]) Id. art. 3.
[5]) Id. art. 4.
[6]) Id. art. 5.

1. di tutti i ragguagli e verificazioni dei nuovi prototipi del metro e del chilogramma;

2. della conservazione dei prototipi internazionali;

3. dei raffronti periodici dei prototipi nazionali coi prototipi internazionali e coi loro prototipi di controllo, come pure di quelli dei prototipi termometrici;

4. della comparazione dei nuovi prototipi con quelli fondamentali dei pesi e misure non metriche, impiegati nei differenti paesi e nelle scienze;

5. di determinare e di comparare le misure geodetiche;

6. di confrontare tutte le misure di precisione ed i pesi, di cui la verificazione venisse domandata, sia dai Governi, sia dalle società scientifiche, sia anche da artisti e scienziati. [1]

Il personale del Bureau si comporrà d'un direttore, due aggiunti e da un numero corrispondente d' impiegati.

A partire dall' epoca in cui i ragguagli dei nuovi prototipi saranno stati effettuati, e quando questi prototipi saranno stati ripartiti fra i diversi Stati, il personale d' ufficio verrà ridotto nella proporzione giudicata conveniente.

Le nomine del personale d' ufficio saranno notificate dal Comitato internazionale ai Governi delle parti contraenti. [2]

I prototipi internazionali del metro e del chilogramma ed i loro prototipi di controllo, verranno deposti nel Bureau; l' accesso al deposito sarà unicamente riservato al Comitato internazionale. [3]

Tutte le spese di stabilimento e d' installamento del Bureau internazionale dei pesi e misure, come pure le spese annuali di mantenimento e quelle del Comitato, verranno coperte dalle contribuzioni degli Stati contraenti, stabilite secondo una scala basata sopra la loro attuale popolazione. [4]

Gl' importi che rappresentano la parte contributiva di ciascuno degli Stati contraenti, saranno versate, al cominciare di ciascun anno, coll' intermediario del Ministero degli affari esteri

---

[1]) Internationale Meterconvention vom 20. Mai 1875 etc. art. 6.
[2]) Id. art. 7.
[3]) Id. art. 8.
[4]) Id. art. 9.

della Francia, alla „Caisse des dépôts et consignations" a Parigi, da dove i medesimi verranno ritirati, a misura dei bisogni, sopra mandati del Direttore del Bureau. [1])

I Governi che useranno della facoltà, riservata ad ogni Stato, d' accedere alla presente Convenzione, saranno tenuti di contribuire un importo, il di cui ammontare verrà determinato dal Comitato, sulle basi stabilite all' art. 9 e che sarà impiegato al miglioramento del materiale scientifico del Bureau. [2])

Le parti contraenti si riservarono la facoltà di apportare di comune accordo, alla presente Convenzione tutte quelle modificazioni, di cui l'esperienza ne dimostrasse l' utilità. [3])

La medesima venne posta in vigore a datare dal 1 Gennaio 1876. [4])

Alla presente Convenzione vanno annessi due allegati:

Annexe N. 1: Règlement.

Annexe N. 2: Dispositions transitoires.

---

[1]) Internationale Meterconvention vom 20. Mai 1875 etc. art. 10.
[2]) Id. art. 11.
[3]) Id. art. 12.
[4]) Id. art. 18.

APPENDICE.

A.

Costituzione delle Missioni diplomatiche Austro-Ungariche. [1]

Le singole Missioni diplomatiche Austro-Ungariche sono presentemente costituite come dal seguente prospetto:

1. Anhalt.

(colle Case di Reuss e Schwarzenberg).

a) Console Generale, Incaricató d' affari (Geschäftsträger und General-Consul),
b) Cancelliere (col titolo di Console).

2. Baviera.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario (ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister);
b) Consigliere di Legazione;
c) Segretario di Legazione.

3. Belgio.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Consigliere di Legazione;
c) 2 Attachés (provv.).

4. Brasile.

Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

---

[1]) Vedi: Personal - Status des k. und k. Ministeriums des Aeussern etc (Wien, 1875).

5. Danimarca.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Segretario di Legazione.

6. Impero Germanico.

a) Ambasciatore (Botschafter);
b) Consigliere di Legazione;
c) 2 Segretari di Legazione;
d) 2 Attachés;
e) Plenipotenziario militare (Militär-Bevollmächtigter);
f) Segretario di Cancelleria.

7. Francia.

a) Ambasciatore;
b) Consigliere di Legazione;
c) 2 Segretari di Legazione;
d) Segretario onorario di Legazione;
e) Attaché;
f) Attaché militare (Militär-Attaché);
g) Segretario di Cancelleria.

8. Grecia.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Segretario onorario di Legazione;
c) Segretario di Cancelleria.

9. Gran Brettagna.

a) Ambasciatore;
b) Consigliere d' Ambasciata;
c) Segretario di Legazione;
e) Attaché;
f) Addetto onorario;
g) Attaché di Marina (Marine-Attaché);
h) Segretario di Cancelleria.

10. Città Anseatiche.

a) Console Generale, Incaricato d' Affari (General-Consul betraut mit der Leitung der Gesandtschaftsgeschäfte);

b) Attaché (provv.);
c) Segretario di Cancelleria.

11. Italia. [1]

a) Ambasciatore;
b) Consigliere di Legazione;
c) 2 Segretari di Legazione;
d) 2 Attachés;
e) Attaché militare;
f) 3 Segretari di Cancelleria.

12. Paesi Bassi.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Attaché.

13. Persia.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Allievo consolare (Consular-Elève).

14. Portogallo.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Segretario di Legazione.

15. Russia.

a) Ambasciatore;
b) Consigliere d' Ambasciata;
c) Segretario di Legazione;
d) Segretario onorario di Legazione;
e) Attaché (provv.);
f) Plenipotenziario militare;
g) Segretario di Cancelleria

16. Sassonia.

(colle Case ducali e granducali sassoni).

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Consigliere di Legazione;
c) Segretario onorario di Legazione;
d) Segretario di Cancelleria.

---

[1]) Le rappresentanze diplomatiche alle due Corti di Vienna e di Roma, vennero or non ha guari elevate al rango d'Ambasciate. — Vedi: Wiener Zeitung, a. 1876. N. 50.

17. Santa Sede.

a) Ambasciatore;
b) Consigliere d' Ambasciata;
c) 2 Segretari onorari di Legazione.

18. Spagna.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Consigliere di Legazione;
c) 2 Segretari onorari di Legazione.

19. Stati Uniti d'America.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Segretario di Legazione;
c) Attaché.

20. Svezia.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Segretario onorario di Legazione.

21. Svizzera.

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Consigliere di Legazione;
c) Segretario di Cancelleria;
d) Attaché (provv.).

22. Turchia.

a) Ambasciatore;
b) Consigliere d' Ambasciata;
c) 3 Segretari di Legazione;
d) 3 Segretari onorari di Legazione;
e) Attaché militare;
f) 2 Segretari di Cancelleria.

Personale interprete
(Dragomanat):

a) Primo interprete (erster Dolmetsch) col titolo di Consigliere onorario di Legazione;
b) Secondo interprete (zweiter Dolmetsch) col titolo di Segretario onorario di Legazione;

c) Terzo interprete (dritter Dolmetsch) col titolo di Segretario onorario di Legazione;
d) Addetto interprete (Dolmetsch-Attaché).

23. Württemberg.
(col Baden e l' Assia).

a) Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
b) Segretario onorario di Legazione;
c) Attaché (provv.);
d) Segretario di Cancelleria.

B.

Atti pubblici risguardanti il commercio e la navigazione internazionale Austro-Ungarica.

A titolo di complemento nella esposizione della dottrina legislativa internazionale già ricordata nel corso di questo volume, riferentesi alla navigazione ed al commercio austro-ungarico negli Stati esteri, stimiamo opportuno il mettere sott' occhio anche gli atti pubblici seguenti:

1759. Editto 6 Ottobre, concernente i rolli degli equipaggi dei bastimenti mercantili che navigano con patente di bandiera austriaca.
Editto politico di navigazione mercantile; (Trieste, 1847) pag. 108.

1823. Regolamento concernente la patentazione dei bastimenti mercantili austriaci a lungo corso.
Editto politico etc. id. pag. 137.

1825. Regolamento pel cabotaggio austriaco.
Editto politico etc. id. pag. 159.

1871. Kundmachung des Handelsministeriums vom 3. Juli, betreffend die Organisation des Hafen- und Seesanitätsdienstes an der österreichisch-illyrischen und dalmatinischen Küste.
Reichsgesetzbl. a. 1871. N. 46.

Convenzioni.

1. Anhalt.

1853. Kundmachung des k. k. Ministeriums des Aeussern vom 12. October über die Anwendung der Bestimmungen des österreichisch-preussischen Zoll- und Handelsvertrages vom 19. Februar 1853 auf das Gebiet der Herzogthümer Anhalt-Cöthen, Anhalt-Dessau und Anhalt-Bernburg.
Reichsgesetzbl. a. 1853. N. 208.

2. Baden.

1815. Artikel über die Rheinschifffahrt, unterzeichnet von den Bevollmächtigten Oesterreichs, Preussens, Baierns, der Niederlande, Badens und Nassaus, und Artikel über die Neckar - Mai - Mosel - Maas und Schelde - Schifffahrt, unterzeichnet von den Bevollmächtigten Oesterreichs, Frankreichs, Grossbrittanniens, der Niederlande, Baierns, Württembergs, Badens, Churhessens, Nassaus und der freien Stadt Frankfurt.
Vesque von Püttlingen: Uebersicht der österreichischen Staatsverträge; (Wien, 1868) pag. 6.

1854. Uebereinkunft vom 20. Februar zwischen Oesterreich, Baiern, Württemberg und Baden, wegen gemeinsamer Ueberwachung der Bodenseegrenze zur Beseitigung des Schleichhandels.
Reichsgesetzbl. a. 1853. N. 128.

„ Erlass des k. k. Finanzministeriums vom 29. Juli, über die Ausdehnung der Begünstigungen im Zollverkehr mit dem Zollvereine auf die aus einem Zollgebiete über den Bodensee in das andere Zollgebiet eingeführten Waaren.
Reichsgesetzbl. a. 1854. N. 155.

1857. Vereinbarung zwischen Oesterreich, Baiern, Würtemberg, Baden und der Schweiz, über die Regulirung des Wasserabflusses aus dem Bodensee bei Constanz. 27—31 August.
Registratur des k. k. Ministeriums des Aeussern. (Vesque von Püttlingen; Üebersicht etc. pag. 9).

3. Baviera.

1829. Convention zwischen Oesterreich und Baiern, über die Forst- und Salinen-Verhältnisse. Wien 18. März; baierische Kundmachung: München, 23. October.
Vesque von Püttlingen: Üebersicht etc. pag. 30.

1840. Bestimmungen hinsichtlich des Grenzverkehres in Gewerbssachen mit dem Königreiche Baiern.
Hofkanzlei-Dekret vom 14. März 1840. (Polit. Gesetz-Sammlung, B. 68. s. 177).

1851. Staatsvertrag vom 21. Juni zwischen Oesterreich und Baiern, über den Anschluss der auf den beiderseitigen Gebieten zu erbauenden Eisenbahnen.
Reichsgesetzbl. a. 1851. N. 31.

„ Staatsvertrag vom 2. December zwischen Oesterreich und Baiern, wegen Regelung der Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau und ihren Nebenflüssen.
Reichsgesetzbl. a. 1852. N. 158.

„ Staatsvertrag vom 2. December zwischen Oesterreich und Baiern zum Zwecke der Regelung und Feststellung der polizeilichen und Zollaufsichts-Massregel auf den Grenzflüssen.
Reichsgesetzbl. a. 1852. N. 129.

1856. Staatsvertrag vom 21. April zwischen Oesterreich und Baiern, wegen Vebindung der beiderseitigen Eisenbahnen.
Reichsgesetzbl. a. 1856. N. 100.

1858. Uebereinkommen zwischen Oesterreich und Baiern, die Regulirung des Innflusses von der Vereinigung mit der Salzach bei Rothenbuch bis zur Ausmündung in die Donau bei Passau betreffend. Ministerial-Erklärung dd. München 19; Wien 31. August.
K. k. Haus-Hof- und Staatsarchiv. (Vesque von Püttlingen: Uebersicht, etc. pag. 42).

„ Uebereinkunft vom 20. September zwischen der österreichischen und der baierischen Regierung, betreffend den Anschluss der Eisenbahnen an der böhmisch-baierischen Grenze.
Reichsgesetzbl. a. 1858. N. 236.

1863. Staatsvertrag vom 17. Juni zwischen Oesterreich und Baiern, über die Eisenbahnverbindungen von Hof über Asch nach Eger, und von Eger nach Waldsassen.
Reichsgesetzbl. a. 1863. N. 71.

„ Uebereinkommen zwischen der k. k. österreichischen und der k. baierischen Regierung, wegen Zulassung der zum

selbstständigen Gewerbebetriebe berechtigten beiderseitigen Staatsangehörigen zur Gewerbsausübung im österreichischen (baierischen) Grenzgebiete. München, 10. August, Wien 8. September.

Registratur des k. k. Ministeriums des Aeussern. (Vesque von Püttlingen; Uebersicht etc. pag. 44).

1867. Uebereinkommen zur Regelung der Transit-Verhältnisse zwischen Oesterreich und Baiern. Berlin, 27. November; Wien, 31. December.

K. k. Hof- und Staatsdrukerei. (Vesque von Püttlingen; Uebersicht etc. pag. 46).

4. Brasile.

1848. Erklärung zwischen Oesterreich und Brasilien, dass der gegenseitige Handels- und Schifffahrts-Verkehr in den bezüglichen Häfen hinsichtlich der Gebühren-Entrichtung dem nationalen gleichgestellt sein soll. Rio de Janeiro, 25/27 März.

Registratur des k. k. Ministeriums des Aeussern. (Vesque von Püttlingen: Uebersicht etc. pag. 53).

5. Danimarca.

1834. Handels- und Schifffahrts-Convention vom 13. Februar, zwischen Sr. k. k. Apostol. Majestät und Sr. Majestät dem Könige von Dänemark.

Hofdekret vom 18. Juli 1834. (Justizgesetzsammlung, a. 1834. N. 2661).

6. Francia.

1841. Convention zwischen Oesterreich und Frankreich, in Betreff des gezwungenen Einlaufen der Schiffe. Wien, 20. Mai; Paris, 1. Mai 1841.

Vesque von Püttlingen; Übersicht etc. pag. 151.

7. Italia.

1866. K. ital. Ministerial-Note über die sofortige Behandlung des österreichischen Handels auf der Basis der meist begünstigten Nationen. Florenz, 20. December.

Registratur des k. k. Ministeriums des Aeussern. (Vesque von Püttlingen: Übersicht etc. pag. 206).

1867. Uebereinkommen zwischen der k. k. österr. und der k. ital. Regierung, wegen provisorischer Zulassung aller österreichischen und italienischen Schiffe zur Cabotage an den gegenseitigen Küsten. Wien 7/28 März.

Registratur des k. k. Ministeriums des Aeussern. (Vesque von Püttlingen: Übersicht etc. pag. 207).

8. Marocco.

1830. Friedens- und Handels - Tractat vom 19. März zwischen Oesterreich und Marocco.

Polit. Gesetzsammlung, B. 58. S. 206.

9. Prussia.

1847. Uebereinkommen vom 21. October zwischen Oesterreich und Preussen wegen allgemeiner gegenseitiger Erleichterung in Grenzverkehrsachen.

Hofkammer-Decret vom 20. December 1847. (Politische Gesetzsammlung, B. 75. s. 168).

10. Turchia.

1851. Circular der k. k. Central-Seebehörde in Triest, über die Zollbehandlung im Handelsverkehr Oesterreichs mit Bosnien und mit der Herzegowina. Triest, 31. October.

Annuario marittimo, a. 1853. pag. 374. et seq.

1833. Erklärung der serbischen Regierung, über die, den in Serbien Handel treibenden österreichischen Unterthanen eingeräumten Begünstigungen.

Hofkanzlei-Dekret vom 31. October 1833. (Politische Gesetzsammlung, B. 61. s. 145).

ERRATA - CORRIGE.

Pag.	lin.	
6	26	(à la Haye, 1821): (à la Haye, 1721).
9	6	(Minister-Residenti): (Minister-Resident).
15	7	notarie: notorie.
15	28 e 29	Dissertio: Dissertatio.
16	34	Martens: Recueil manuel et practique des Traités depuis 1860; (Leipsic, 1846): Martens: Recueil des principeaux traités, etc. depuis 1761; Goetingue, 1791).
17	1	Quanto al diritto austriaco, esso riconosce, rispetto alla gerarchia del personale diplomatico subalterno, i gradi seguenti: Quanto alla gerarchia del personale diplomatico subalterno, il Diritto austriaco riconosce i gradi seguenti:
18	17	degli esteri privilegi: degli stessi privilegi.
24	9	li possono appartenere: gli possono appartenere.
45	28	alla missione diplomatiche: alla missione diplomatica.
49	9	Aggiunte a pauschali: Aggiunte e pauschali.
63	1	dopo la parola: Consoli Generali (General-Consuln) aggiungi: Agenti Generali (General-Agenten).
65	25	S. Valeryen Eaux: S. Valery en Eaux.
67	25	Horolulu: Honolulu.
68	12	Milano: Milazzo.
70	2	Rustschiauk: Rustschuk.
74	22	(Filippinen): (Filippine).
76	18	Rispetto alla immunità della giurisdizione: Rispetto all' immunità dalla giurisdizione.
87	10	d' arbitrii: d' arbitri.
126	27	firmari jurimus: firmari jussimus:
126	29	notifica: ratifica.
130	8	(nota) (Reichsgesetzbl. a. 1875. N. 11.): (Reichsgesetzbl. a. 1865. N. 11).
143	28	il commercio delle carte: il commercio delle coste.
146	15	1866: 1862.
157	9	di suddetto termine: del suddetto termine.
165	6	aisudditi, prodotti, mercie dalla bandiera delle nazioni asiatiche: ai sudditi, prodotti, merci, ed alla bandiera delle nazioni asiatiche.

Indice.

Parte Prima.

Diritto di Pace.

(Friedens-Recht).

Libro Primo.

Del Diritto Pubblico Internazionale.

Cap. I. Del Diritto Internazionale.

(Völkerrecht).

Cap. II. Del Diritto di Legazione.

(Gesandtschaftsrecht).

Cap. III. Del Cerimoniale Marittimo.

(See-Ceremoniel).

Cap. IV. Del Diritto Consolare.

(Consular-Recht).